



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 302
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 3 novembre 2014

I N D I C E**Commissioni congiunte**

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 7
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	» 567

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Lunedì 3 novembre 2014

Plenaria

14^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

Intervengono il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, accompagnato dal capo del dipartimento economia e statistica, Eugenio Gaiotti, dal capo del servizio struttura economica, Paolo Sestito, dal dirigente presso il servizio struttura economica, Sandro Momigliano, e dal titolare della divisione stampa e relazioni esterne, Antonella Dragotto; il Presidente dell'ISTAT, Giorgio Alleva, accompagnato dal direttore della direzione centrale della contabilità nazionale, Giampaolo Oneto, dal direttore del dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca, Emanuele Baldacci, dal direttore del dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche, Roberto Monducci, dal direttore della direzione centrale delle statistiche socio-economiche, Cristina Freguja, dal dirigente l'unità operativa segreteria per le attività tecnico-scientifiche, Stefania Rossetti e dal direttore della direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica, Paola Cacioli; il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, accompagnato dal presidente di sezione, Angelo Buscema, dai consiglieri Enrico Flaccadoro, Salvatore Tutino, Natale Maria Alfonso d'Amico, Mario Nispi Landi, Cinzia Barisano, Maurizio Pala, dal consigliere ufficio stampa Paolo Peluffo e dal funzionario ufficio stampa Roberto Marletta; il presidente del CNEL, Antonio Marzano, accompagnato

dal vicepresidente Salvatore Bosco, dal consigliere Costanzo Jannotti Pecci e dal portavoce del presidente Valerio Gironi; il presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi, accompagnato dal direttore generale Marcella Panucci, dall'assistente del presidente, Francesco Fiori, dal direttore relazioni esterne, Fabio Minoli, dal direttore politiche fiscali, Francesca Mariotti, dal direttore centro studi, Luca Paolazzi, per le relazioni esterne Emanuela Cherubini e Zeno Tentella.

La seduta inizia alle ore 17,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOCCIA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2015-2017: audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico SIGNORINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati GALLI (PD), MARCON (SEL), D'INCÀ (M5S), FANUCCI (PD) e SIMONETTI (LNA), nonché i senatori GUERRIERI PALEOTTI (PD) e SANTINI (PD), ai quali replica il vicedirettore della Banca d'Italia, Luigi Federico SIGNORINI.

Il presidente BOCCIA ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente dell'ISTAT, Giorgio ALLEVA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati TABACCI (Misto-Centro Democratico), LIBRANDI (SCpI), PAGLIA (SEL) e GALLI (PD), nonché i senatori GUERRIERI PALEOTTI (PD)

e LAI (*PD*), ai quali replicano il presidente dell'ISTAT, Giorgio ALLEVA e il direttore del dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca dell'ISTAT, Emanuele BALDACCI.

Il presidente BOCCIA ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente della Corte dei Conti, Raffaele SQUITIERI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati TANCREDI (*NCD*), MELILLA (*SEL*), GUERRA (*PD*) e PALESE (*FI-PdL*), nonché la senatrice ZANONI (*PD*), ai quali replicano il presidente della Corte dei Conti, Raffaele SQUITIERI e il consigliere della Corte dei Conti, Enrico FLACCADORO.

Il presidente BOCCIA ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti del CNEL

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente del CNEL, Antonio MARZANO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il presidente BOCCIA ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 20,40, è ripresa alle ore 21.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente di Confindustria, Giorgio SQUINZI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati GALLI (*PD*), FASSINA (*PD*), D'INCÀ (*M5S*) e BOCCIA, nonché il senatore

SANTINI (PD), ai quali replica il presidente di Confindustria, Giorgio SQUINZI.

Il presidente BOCCIA ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Lunedì 3 novembre 2014

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

indi del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente MATTEOLI dà preliminarmente lettura di una nota del Presidente della 14^a Commissione permanente nella quale si motivano le ragioni di complessità dei contenuti e di ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del decreto-legge n. 133 del 2014, che hanno impedito a quella Commissione la trattazione in sede consultiva.

La relatrice per l'8^a Commissione CANTINI (PD) illustra il decreto-legge in scadenza per il prossimo 11 novembre, che giunge in Senato dopo un lungo esame da parte della Camera dei deputati, nel corso del quale è stato significativamente modificato ed integrato. Il testo trasmesso corrisponde al nuovo testo approvato in sede referente dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati, dopo che l'Assemblea ne aveva deliberato il rinvio in Commissione al fine di recepire il parere espresso dalla

Commissione bilancio. Su tale testo, come è noto, è stata posta la questione di fiducia. Esso si suddivide in 10 Capi e contiene misure che toccano tutti i settori considerati determinanti per accelerare gli investimenti e sostenere così la competitività e la crescita necessarie al nostro Paese per superare l'attuale stato di crisi economica. Il Capo I (articoli 1-4-*bis*) contiene le misure per la riapertura dei cantieri; il Capo II riguarda le misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni (articoli 5-6-*ter*); il Capo III è dedicato alle misure in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico (articoli 7-8); il Capo IV contiene misure per la semplificazione burocratica (articoli 9-16-*ter*) e il Capo V per il rilancio dell'edilizia (articoli 17-27); il Capo VI comprende le norme sui porti e sugli aeroporti (articoli 28-29-*bis*); il Capo VII interviene sulle imprese (articoli 30-32-*bis*); il Capo VIII reca norme in materia ambientale (articoli 33-35); il Capo IX introduce misure nel settore dell'energia (articoli 36-39-*bis*); il Capo X, infine, contempla misure relative agli ammortizzatori sociali in deroga nonché ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali (articoli 40-45). Procedendo in relazione ai settori di intervento di diretto interesse dell'8^a Commissione, con riferimento alle infrastrutture, segnala innanzitutto l'articolo 1, che dispone la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari. L'articolo disciplina dettagliatamente i compiti e i poteri del Commissario, il cui incarico ha durata biennale e dichiara la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza degli interventi per la realizzazione delle opere, il cui finanziamento è posto a carico delle risorse previste dal Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture (commi 1-8-*bis*). Le medesime disposizioni si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina (comma 9). In riferimento al Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, stipulato l'8 agosto scorso tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 10 dell'articolo 1, nella formulazione modificata dalla Camera dei deputati, prevede che esso sia approvato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Nello stesso comma la Camera ha introdotto l'esclusione dal patto di stabilità interno negli anni 2014 e 2015 delle spese per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione dei passaggi a livello pericolosi per la pubblica incolumità. Il comma 10-*bis* prevede invece la predisposizione, da parte del Ministero delle infrastrutture, di un Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, finalizzato a rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario. I commi da 11 a 11-*quater* intervengono nel settore aeroportuale, prevedendo innanzitutto l'approvazione, con decreto ministeriale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di in-

teresse nazionale. Sempre al fine di garantire la tempestività degli investimenti degli aeroporti, si introducono norme sulla determinazione dei diritti aeroportuali. L'articolo 2 reca disposizioni per la realizzazione di infrastrutture strategiche in concessione, finalizzate, tra l'altro, ad indicare i casi e le condizioni in cui il bando di gara – nel caso di articolazione del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi, di successive articolazioni per fasi – può prevedere l'integrale caducazione della concessione stessa, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera. L'articolo 3, al fine di consentire nel 2014 la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, destina, per il periodo 2014-2020, 3.851 milioni di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. «sblocca cantieri»). L'articolo demanda a successivi decreti ministeriali l'assegnazione delle risorse a una serie di interventi specificamente individuati e suddivisi a seconda dei tempi di appaltabilità e cantierabilità e indica le opere alle quali dovranno essere destinate le risorse eventualmente revocate nel caso in cui non vengano rispettati tali i termini di appaltabilità e cantierabilità. Ulteriori norme contenute nell'articolo riguardano la programmazione delle opere strategiche e le infrastrutture carcerarie. L'articolo 4-*bis* prevede che i dati relativi alle opere infrastrutturali di cui agli articoli 1, 3 e 4 siano pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) ed in formato aperto. L'articolo 5 interviene sulle concessioni autostradali ed è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati; rispetto al testo originario del decreto-legge, si prevede che le modifiche del rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali – da sottoporre entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – riguardino rapporti concessori in essere nonché siano esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione delle convenzioni. Viene, altresì, stabilito che le richieste di modifica del rapporto concessorio debbano prevedere nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione. L'attuazione delle disposizioni introdotte è subordinata all'assenso dei competenti organi dell'Unione europea. L'articolo 5-*bis* attribuisce al Ministero delle infrastrutture la possibilità di subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente dell'Autostrada Cispadana. L'articolo 6 prevede innanzitutto la concessione di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Si introducono inoltre semplificazioni nelle procedure di scavo e posa dei cavi nonché per la realizzazione di reti mobili di comunicazione. L'articolo 6-*bis* istituisce il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, mentre l'articolo 6-*ter* reca specifiche disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica.

L'articolo 10 è volto ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.A., attraverso l'estensione del perimetro delle operazioni finanziarie, mentre l'articolo 11 amplia la disciplina che agevola la realizzazione di nuove infrastrutture mediante il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP); l'articolo 13 modifica poi la disciplina dei cd. *project bond*, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici. L'articolo 14 (cd. norma *overdesign*) stabilisce che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a *standard* tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dalla normativa europea, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovracosti, da una analisi di sostenibilità economico-finanziaria, corredata da una stima ragionevole anche in termini di tempi di attuazione. Si segnala poi l'articolo 16-*bis*, che introduce una nuova disciplina per gli accessi sulle strade affidate in gestione ad ANAS S.p.A., e l'articolo 16-*ter*, volto alla definizione delle modalità e dei termini per l'effettuazione degli adempimenti antincendio relativi alle metropolitane in esercizio. Misure specificamente destinate ai porti e agli aeroporti sono contenute negli articoli 28 e 29. In particolare, l'articolo 28 interviene sul regime contributivo delle indennità di volo, sull'esenzione dal diritto di imbarco per il personale di volo, sul servizio di pronto soccorso aeroportuale. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, al fine di mantenere i livelli occupazionali e i collegamenti internazionali per lo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, è stato stabilito che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli esistenti. Nelle more del perfezionamento di tali accordi l'ENAC potrà rilasciare, ai vettori che ne facciano richiesta, autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà per il trasporto di passeggeri e merci. L'articolo 29 prevede che, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, venga adottato un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti, da effettuare comunque ai sensi di quanto già previsto dalla legge n. 84 del 1994. Le autorità portuali dovranno presentare alla Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un resoconto degli interventi inerenti alla logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i relativi cronoprogrammi e piani finanziari, ai fini della selezione degli interventi ritenuti più urgenti per il loro inserimento nel piano strategico o per interventi sostitutivi. Nel corso dell'esame alla Camera sono inoltre stati inseriti l'articolo 29-*bis*, che modifica i requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore, e l'articolo 32-*bis*, che interviene sull'autotrasporto con riferimento agli aspetti delle sanzioni amministrative e dei contributi alle imprese del settore. Per quanto riguarda le misure per le imprese, l'articolo 15 promuove l'istituzione di un Fondo per la patrimonializzazione delle imprese, mentre l'articolo 15-*bis* reca misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge n. 49 del 1985 da parte delle cooperative di lavoro.

ratori provenienti da aziende confiscate, e l'articolo 15-ter modifica la disciplina della cessione dei crediti d'impresa. L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia; l'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettiva, denominata *condhotel*. L'articolo 32 equipara, fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetto *marina resort*) alle strutture ricettive all'aria aperta. Si precisa inoltre che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto. Il provvedimento contiene misure specifiche per *gli* enti territoriali. L'articolo 4 contiene, tra l'altro, alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, e delle opere contenute nell'anagrafe delle opere incompiute, nonché prevede le condizioni per l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 16 prevede deroghe per la regione Sardegna in materia di programmazione della spesa sanitaria. L'articolo 41 contiene disposizioni finanziarie finalizzate a superare lo squilibrio di bilancio derivante dagli oneri per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale in Calabria nonché misure volte a garantire la prosecuzione delle attività del piano di rientro per la regione Campania. L'articolo 42 introduce numerose norme in materia di finanza regionale. L'articolo 42-bis modifica i termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria. L'articolo 43 riguarda l'utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidarietà comunale. Infine, l'articolo 44 contiene le disposizioni finali del provvedimento.

Il relatore per la 13^a Commissione DI BIAGIO (*PI*) illustra il provvedimento in esame, soffermandosi sulle parti di interesse ambientale. Per quanto riguarda le misure in materia ambientale, si segnala innanzitutto l'articolo 7, che introduce una serie di modifiche al cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) in relazione alla gestione delle risorse idriche al fine, tra l'altro, di prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito e di garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici. Ulteriori disposizioni riguardano l'utilizzo delle risorse finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. L'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. In base alle modifiche introdotte alla Camera, la proposta di regolamentazione è improntata, tra le altre, alla garanzia di livelli di tutela ambientale ed è sottoposta ad una fase di consultazione pub-

blica di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Per quanto riguarda le misure in materia di edilizia e patrimonio immobiliare pubblico, si segnala innanzitutto l'articolo 17, che modifica in più punti il Testo Unico in materia di edilizia con norme di semplificazione che riguardano tra l'altro: le opere interne e la Comunicazione di inizio lavori (CIL); l'introduzione della definizione di «interventi di conservazione» nonché di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso, per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati anche in aree industriali dismesse; la disciplina dei criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e i contributi di costruzione. Oltre ad intervenire sulla disciplina della SCIA, si introduce la nozione di mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante nonché del permesso di costruire convenzionato. Sono infine introdotte sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati, tra l'altro, alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dei luoghi. Un'ulteriore disposizione inserita alla Camera contempla l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti (art. 17-*bis*). L'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, anche se utilizzati per attività alberghiera, le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa. L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso, mentre l'articolo 20 contiene varie disposizioni destinate al rilancio del settore immobiliare, nonché norme sul patrimonio immobiliare dell'INPS. L'articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento delle spese sostenute a favore dei soggetti che, al di fuori di un'attività commerciale, acquistino dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e invenuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge od oggetto di ristrutturazione, a condizione che tale immobile sia destinato alla locazione, per una durata minima di otto anni continuativi. L'articolo 23 disciplina i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (cd. *rent to buy*), mentre l'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati e a regolare il procedimento di valorizzazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa. L'articolo 27 contiene misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL. L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale nonché specifiche disposizioni per il comprensorio Bagnoli - Coroglio. L'articolo 33-*bis* è volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno, nell'anno 2015, le spese sostenute per gli inter-

venti di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato». L'articolo 34 interviene sulla bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, mentre l'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani. Per quanto riguarda le misure in materia di energia, l'articolo 22 mira a facilitare l'accesso di famiglie, imprese e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'incremento dell'efficienza energetica (cd. «Conto termico»). Nel corso dell'esame alla Camera è stato poi inserito l'articolo 22-*bis*, che esclude dall'ambito di applicazione del meccanismo del cosiddetto «spalma-incentivi» obbligatorio (di cui al decreto-legge n. 91 del 2014) – volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici – gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, enti locali o scuole. L'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. L'articolo 36-*bis* reca interventi a favore dei territori con insediamenti petroliferi. L'articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale, al fine di prevedere che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. L'articolo 38 contiene misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, tra le quali la qualificazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Un'ulteriore modifica attiene all'inserimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale, sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Altre disposizioni riguardano l'introduzione, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato, del divieto della ricerca e dell'estrazione di shale gas e di shale oil e del rilascio dei relativi titoli minerari. Su questa materia è doveroso ricordare la Risoluzione XXIV n. 22, che la Commissione XIII ha elaborato a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali connesse con le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, impegnando in maniera precisa il Governo sulle questioni connesse con questa delicata materia, in ragione del forte impatto ambientale che essa potrebbe determinare per il nostro Paese. L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive. L'articolo

39-*bis* modifica della definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Ulteriori norme contenute nel provvedimento riguardano i territori colpiti da eventi sismici e precisamente: i territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 (articolo 4, commi da 8 a 8-*octies*); i territori dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 e i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 (articolo 7, commi da 9-*ter* a 9-*sexies*); i territori colpiti dal sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata (articolo 7, comma 9-*octies*). L'articolo 7, al comma 9-*septies*, prevede infine l'utilizzo – per il finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali – anche delle disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013, già previste dalla normativa vigente. L'articolo 9 è volto a qualificare, per i lavori di importo fino alla soglia comunitaria, come interventi di «estrema urgenza», considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. L'articolo 12 interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. L'articolo 24 prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. L'articolo 25, oltre a modificare la disciplina della conferenza di servizi, interviene in materia di autorizzazioni paesaggistiche. Nel corso dell'esame alla Camera è stato aggiunto l'articolo 31-*bis*, concernente l'applicazione dei termini relativi alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune. L'articolo 40 detta, infine, norme in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni attraverso l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione la formazione, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni. L'articolo 43-*bis* stabilisce che le disposizioni del presente decreto siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CUOMO (*PD*) chiede chiarimenti sui contenuti dell'articolo 3, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), dai quali sembrerebbe emergere una penalizzazione delle opere pubbliche da realizzare a sud del Gari-gliano. Andrebbe parimenti chiarita la concreta disponibilità delle risorse necessarie per realizzare le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture in considerazione dell'ultima parte del comma 9-*bis* dell'articolo 3, in

cui se ne prevede la assegnazione previa verifica della effettiva sussistenza. Per quanto riguarda infine l'articolo 41, che reca disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Campania, andrebbe verificata l'effettiva disponibilità delle risorse indicate al comma 5 nell'ambito del bilancio regionale.

La senatrice NUGNES (*M5S*) osserva che il provvedimento in esame è basato più su dichiarazioni di impatto comunicazionale che su una vera sostanza. Gran parte delle disposizioni risulta incompatibile con lo strumento del decreto-legge, perché di carattere ordinamentale e senza i requisiti di urgenza e necessità che l'ordinamento impone agli atti emanati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Altre disposizioni invece si sovrappongono ad un quadro normativo già confuso. Allo scopo di ricercare una insperata ripresa del PIL vengono sacrificate la tutela paesaggistica e le norme sulla valutazione di impatto ambientale sono eliminati i controlli e non si tiene conto delle posizioni rappresentate da cittadini e associazioni. Per quanto riguarda in particolare gli aspetti di interesse della Commissione ambiente, l'articolo 7 modifica la gestione del servizio idrico integrato disponendo l'affidamento di tale servizio ad un gestore unico, scelto tra le grandi società di *multiutility*. Viene inoltre soppresso l'obbligo che imponeva al gestore del servizio idrico integrato di chiedere parere all'Autorità d'ambito, prima di acquisire la gestione di altri servizi pubblici locali. Viene inserita una disposizione che blocca la pubblicizzazione del servizio, imponendo al gestore che subentra, di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i servizi idrici. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, risulta che le risorse destinate al finanziamento degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico sono utilizzate attraverso un accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente. I Presidenti delle Regioni agiscono in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico e, nell'ambito dei poteri stabiliti dal decreto-legge n. 91 del 2014, potranno avvalersi tramite convenzione, non solamente di società in *house*, ma di tutti i soggetti pubblici e privati. L'articolo 8 reca disposizioni in materia di terre e rocce da scavo allo scopo di recare una normativa meno stringente rispetto a quella definita dalle disposizioni comunitarie. Gli articoli del Capo V per il rilancio dell'edilizia, lungi dal consentire una reale ripresa di tale settore economico, propongono pericolose semplificazioni che potrebbero mettere a rischio i meccanismi di controllo sostanziosi in ingiustificate regalie ai costruttori. L'articolo 24 è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione di spazi pubblici affidandone la manutenzione, la cura, la pulizia a cittadini ed associazioni che, in cambio, potranno godere di riduzioni o esenzioni da eventuali tributi sull'attività che intendono avviare. Per quanto riguarda le disposizioni in materia ambientale, con la giustificazione delle bonifiche si prevede la possibilità da parte del Governo di nominare un commissario per la gestione di vaste aree del paese, assicurando la possibilità di variare la destinazione urbanistica delle stesse

e individuare un soggetto attuatore delle scelte del Commissario, dalle bonifiche alle eventuali nuove previsioni edificatorie. Dichiara infine di sottoscrivere gli ordini del giorno del Gruppo Misto aventi ad oggetto i contenuti dell'articolo 33 e che gli emendamenti presentati dal senatore Cioffi si intendono sottoscritti anche dai senatori del suo Gruppo in Commissione ambiente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ribadisce quanto già sostenuto in sede di discussione sui presupposti costituzionali in 1^a Commissione: il decreto non solo manca dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, ma è anche in contrasto, in più punti, con l'articolo 117. Nel merito, rileva una scarsa modernità e innovatività delle scelte operate dal Governo che, ancora una volta, legano la ripresa del Paese allo sviluppo dell'edilizia e allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi. Per di più, le risorse aggiuntive che vengono stanziare sono assai limitate e ammontano a soli 455 milioni di euro. In particolare, le norme sulle semplificazioni edilizie riprendono sostanzialmente l'impostazione del primo «piano casa» del governo Berlusconi, che ritiene non abbia dato risultati soddisfacenti. Quanto invece alle norme in materia di silenzio-assenso e conferenza di servizi, lamenta come per la prima volta venga consentito il superamento dei limiti prima sempre rispettati a tutela dell'ambiente. Tali disposizioni, peraltro, sono anche oggetto del disegno di legge delega n. 1577 sulla riforma della pubblica amministrazione attualmente in discussione presso la 1^a Commissione. Esprime poi rilievi critici circa la previsione, contenuta nell'articolo 38, per la quale tutti i programmi di ricerca ed estrazione di idrocarburi sono dichiarati opere di interesse strategico nazionale, senza tenere conto del rapporto non vantaggioso tra costi e benefici che era emerso, in tema, durante l'approfondimento effettuato nella 13^a Commissione. Denota, più in generale, l'assenza di una strategia energetica nazionale anche con riferimento agli obiettivi europei, che invece puntano sulle fonti rinnovabili. Ricorda anche come, sulla base di alcuni studi, la totalità dei giacimenti petroliferi sul territorio italiano corrisponderebbe a meno del nostro fabbisogno energetico annuale. Si sofferma poi sull'articolo 35, rilevando criticamente come, in materia di rifiuti, si continui a privilegiare la realizzazione di inceneritori. Quanto alle infrastrutture di trasporto oggetto del provvedimento, nota come solo una parte minoritaria dei fondi stanziati sia destinata alle ferrovie, privilegiando invece la costruzione di strade e autostrade. A questo ultimo proposito, denuncia le disposizioni contenute nell'articolo 5 circa il rinnovo delle concessioni, un sistema che, finora, a suo avviso, avrebbe creato ingenti costi aggiuntivi per le casse dello Stato. Evidenzia tuttavia con favore alcune modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, segnatamente la richiesta del preventivo nulla osta alla Commissione europea, nonché la previsione per la quale gli introiti del rinnovo delle concessioni dovranno essere utilizzati per la manutenzione delle strade. Con riferimento all'articolo 2, nota come la norma sulla tratta autostradale Orte-Mestre sia stata introdotta con l'evidente scopo di creare una deroga

alla normativa vigente, atteso che anche la Corte dei conti, recentemente, aveva evidenziato la non applicabilità a quell'opera delle norme sulle defiscalizzazioni. In merito all'articolo 7, denuncia lo scostamento delle norme ivi contenute sul servizio idrico integrato rispetto all'esito del *referendum* popolare del 2011, problema che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non hanno eliminato. Ritiene invece insufficiente il raddoppio del fondo destinato alle emergenze nazionali e preannuncia l'impegno del suo Gruppo a interventi migliorativi in sede di approvazione della legge di stabilità. Con riferimento all'articolo 20, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, lamenta come, in sede di conversione, siano state sottratte importanti competenze in capo ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente. Rileva, infine, l'incoerenza tra l'enunciata finalità di «risparmio del consumo del suolo» e diverse previsioni del decreto-legge.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che il decreto-legge n. 133 del 2014, presenti contenuti di notevole complessità, sicuramente migliorabili, che mirano a sortire un effetto dinamico sull'economia nazionale mediante l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la semplificazione burocratica, il contrasto al dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno migliorato molte disposizioni ed hanno introdotto misure particolarmente significative, come l'articolo 15-*bis*, volto a favorire l'accesso ai finanziamenti della legge n. 49 del 1985 da parte delle cooperative di lavoratori delle aziende confiscate. Sono altresì rilevanti le disposizioni recate dal Capo V per il rilancio dell'edilizia, tra cui spiccano le semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, il regolamento unico edilizio, la liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo, l'esenzione da ogni imposta sugli accordi di riduzione dei canoni di locazione, le misure per il rilancio del settore immobiliare e quelle per l'incentivazione sugli investimenti in abitazioni in locazione.

La senatrice MORONESE (*M5S*) approfondisce le questioni problematiche connesse alle misure recate dall'articolo 35 per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché misure urgenti per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti. Svolge inoltre considerazioni critiche sul censimento degli impianti di incenerimento disposto dall'articolo, che già risulterebbe effettuato sulla base di dati pubblicati dall'ISPRA, paventando il rischio che dietro la procedura di tale ricognizione vi sia l'interesse di gruppi di pressione sui partiti politici.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice De Petris, si sofferma su altre disposizioni del provvedimento. Esprime innanzitutto un giudizio fortemente critico circa l'articolo 4, che ha ad oggetto la nomina dell'amministratore delegato delle

Ferrovie dello Stato a commissario per la realizzazione delle tratte alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina. In particolare, ritiene incongrua l'ampiezza dei poteri a questi conferiti, in particolare quello di appaltare lavori sulla base di un semplice progetto preliminare. Tale filosofia potrebbe prestarsi a favorire dinamiche di corruzione o anche solo di abnorme incremento dei costi. Circa l'articolo 5, aggiunge un rilievo critico sulla previsione per la quale le commissioni di gara in materia sono nominate direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dichiaro poi di non condividere la scelta di non privilegiare gli interventi a favore delle ferrovie locali e metropolitane, nonché le norme in materia di silenzio-assenso. Più in generale, intravede il rischio che l'impostazione ivi contenuta in materia di grandi opere apra la strada a fenomeni di inquinamento morale e di incapacità gestionale, ciò che determina un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in generale.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) si sofferma sul tema delle ferrovie. Denuncia, in via generale, l'assenza di una visione d'insieme in materia e, in particolare, l'assenza di disposizioni atte a favorire lo spostamento delle merci dalla gomma al ferro, come invece è stato effettuato in altri Paesi, ad esempio la Svizzera. Critica la realizzazione di nuove tratte ferroviarie, in particolare la realizzazione del terzo valico di Giovi tra Milano e Genova, rispetto al quale vi è una forte contrarietà della sua parte politica, mentre sarebbe stato preferibile investire sul miglioramento, in particolare dal lato della sicurezza, delle linee esistenti e sull'acquisto di mezzi rotabili. Circa il citato valico, ritiene l'opera non giustificata sia alla luce degli effettivi flussi commerciali sia delle inadeguate infrastrutture ferroviarie presso il porto di Genova. Si dichiara invece favorevole al potenziamento della linea Napoli-Bari, così come concepita, anche se esprime ferma contrarietà alla variante di Grottaminarda, una deviazione che incide per un terzo sul costo dell'opera e che non ritiene giustificata. Nota infine con rammarico la mancata previsione del potenziamento della linea Genova-Ventimiglia.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara di non condividere l'impianto eterogeneo del provvedimento. Con riferimento alla norma sulla variante di Grottaminarda, precisa che questa è stata fortemente appoggiata dall'onorevole Ciriaco De Mita, attuale sindaco del comune di Nusco, al fine di garantire il passaggio della linea in territorio irpino, mentre sarebbe stato sufficiente a tal fine, con significativo risparmio di spesa, potenziare una linea secondaria esistente. Evidenzia criticamente come venga confermato l'elenco delle opere strategiche già oggetto della programmazione 2007-2013, mentre sarebbe stato preferibile cogliere l'occasione per una sua revisione. Esprime altresì forte contrarietà alle disposizioni dell'articolo 5. In materia di banda larga, avrebbe ritenuto preferibile che l'infrastruttura di rete fosse pubblica: anche in caso di sua realizzazione da parte di soggetti privati, giudica tuttavia assai negativamente la previsione per cui siano gli stessi gestori dei servizi di telecomunicazione a realizzare tali in-

infrastrutture. Circa la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7, in materia di dissesto idrogeologico, evidenza come la norma, così formulata, faccia riferimento a una sola società, la Sogesit, sul cui operato esprime un giudizio fortemente critico. Si sofferma poi sull'articolo 4, rilevando come le disposizioni ivi contenute, oltre a denotare una carenza nella verifica delle priorità, certifichino un fallimento da parte delle autorità che dovevano garantire la realizzazione di opere che non sono mai state portate a termine. In merito all'articolo 9, lamenta la riduzione dell'applicabilità delle procedure a evidenza pubblica. Denuncia poi la modifica del piano della logistica e dei porti, all'esame dell'8^a Commissione e fermo da undici mesi per responsabilità del Governo, mentre il Governo stesso provvede alla sua disciplina tramite il presente decreto-legge. Si dichiara contrario alla scelta di ritenere opere strategiche i gasdotti poiché, sulla base di alcuni studi, sembrerebbe che nel 2025 il fabbisogno nazionale di gas sarà inferiore a quello registrato nel 2003. Evidenzia poi la circostanza per la quale la maggior parte delle infrastrutture del provvedimento siano concentrate nelle regioni del Nord. Ritene infine che il decreto-legge si connoti per l'esiguità di risorse messe a disposizione e le scelte poco coraggiose: sarebbe stato preferibile limitare il numero di opere ritenute strategiche per concentrare maggiormente i fondi.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) esprime contrarietà per la prospettiva dell'apposizione della ennesima questione di fiducia da parte del Governo. Evidenzia la limitata quantità di risorse messa a disposizione, nonché il fatto che la lista delle opere da finanziare è pedissequamente ripresa dalla «legge obiettivo» e confermata anche dalla nota di aggiornamento al DEF, anche se buona parte di queste non riceveranno mai i fondi CIPE. Rileva poi l'incoerenza da parte del Governo che, in sede internazionale ed europea, dichiara il proprio sostegno alla *green economy* e propone di introdurre la parola «bellezza» nel dibattito sul cambiamento climatico, e poi con il provvedimento in esame, favorisce le fonti fossili e colpisce quelle rinnovabili.

Il senatore VACCARI (*PD*) manifesta apprezzamento per il lavoro di approfondimento dei contenuti e di miglioramento del testo svolto dalla Camera dei deputati. Pur non essendosi proceduto alla soppressione dell'articolo 35, appaiono apprezzabili le modifiche sostanziali a cui tale disposizione è stata sottoposta, quali la previsione della gerarchizzazione dell'accesso agli impianti di combustione dei rifiuti, privilegiando i rifiuti solidi urbani della Regione in cui insiste l'impianto stesso. Di rilievo sono anche le disposizioni recate dall'articolo 37 per l'approfondimento e il trasporto del gas naturale e dell'articolo 38 per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali.

Il senatore FILIPPI (*PD*) manifesta la propria delusione per una discussione generale che procede ormai da tre ore e con la prospettiva di votare una grande quantità di emendamenti, circostanza in palese contrasto

con lo scarso tempo a disposizione. Si dichiara insoddisfatto per le caratteristiche del provvedimento, un decreto onnicomprensivo che sarebbe stato preferibile dividere in più decreti-legge, nonché per la circostanza per cui, di fatto, il Senato si trova escluso dal processo decisionale a causa della ristrettezza dei tempi per la conversione. A fronte di un senso di inutilità del Parlamento, aggravato dalla probabile apposizione della questione di fiducia, ritiene tuttavia che sarebbe stato preferibile concentrarsi su alcuni punti e cercare, in rapporto dialettico con il Governo, di ottenere modifiche mirate sull'articolo 1, comma 11, che a suo avviso rappresenta un passo indietro rispetto ai poteri di regolazione riconosciuti all'autorità di regolazione dei trasporti, di recente istituzione, sull'articolo 5, in materia di concessioni autostradali, in cui lamenta la carenza di un sistema di garanzie e controlli, nonché sul piano strategico nazionale della logistica e dei porti, fermo in 8^a Commissione per l'assenza della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato. Conclude infine sottolineando che, nonostante la ristrettezza dei tempi, la discussione in Senato avrebbe potuto essere un'occasione per selezionare i temi su cui incidere nell'interesse del Paese.

Il senatore BORIOLI (*PD*), pur riconoscendo alcune criticità del provvedimento, che si caratterizza per la particolare complessità, si dichiara complessivamente soddisfatto. Con riferimento all'articolo 5, ritiene che sarebbe auspicabile ripristinare un meccanismo di vigilanza sulle concessioni autostradali. In materia di infrastrutture, ritiene che le disposizioni evidenzino l'adesione a una politica dei trasporti, che si concretizza sia sulle grandi direttrici, attraverso la realizzazione dei corridoi europei, sia sulla dimensione di una «cura del ferro» che comprende gli investimenti al Sud, sulle linee locali o su aspetti collaterali ma tesi a migliorare la sicurezza, quale l'eliminazione dei passaggi a livello. Giudica con favore la disposizione dell'articolo 33-*bis*, introdotta dalla Camera dei deputati che, per la prima volta, prevede la sottrazione dal patto di stabilità interno degli interventi di bonifica da amianto dei siti: la norma riguarda in particolare il comune di Casale Monferrato, ma ritiene che l'introduzione di tale principio nell'ordinamento sia molto positiva. In generale, ritiene che il decreto posseda una sua omogeneità di fondo, che si traduce nello sviluppo del territorio nazionale sotto diversi aspetti.

Il senatore CALEO (*PD*) esprime apprezzamento sui contenuti del decreto-legge che mira a valorizzare gli elementi per la ripresa economica del Paese. Sono presenti investimenti per la realizzazione di infrastrutture nazionali e le risorse individuate – se bene indirizzate – possono consentire un incremento del PIL nazionale. Importanti sono poi gli interventi per la salvaguardia del territorio e delle vite umane, occorrendo intervenire sui contenziosi relativi agli appalti per contrastare il dissesto. A questo riguardo, sarebbe auspicabile che gli aspetti sui quali i Gruppi hanno trovato un'ampia convergenza possano trovare un'intesa definitiva nell'ambito dell'esame del disegno di stabilità per l'anno 2015. Il decreto

contiene inoltre disposizioni che mirano ad incentivare il trasporto merci su rotaie. Per quanto riguarda le attività di ricerca di idrocarburi, condivide la necessità di meccanismi che assicurino controlli effettivi per il tramite delle strutture del Ministero dell'ambiente preposte alla tutela del patrimonio ambientale.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) giudica necessario valorizzare la ricerca degli idrocarburi, pur reputando perfettibile il sistema messo in campo dal Governo. Lo sblocco dell'economia nazionale potrà essere realizzato solo con modalità e tempi che non sono quelli indicati nel decreto-legge n. 133 del 2014. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, rileva che le disposizioni recate dal decreto non abbiano carattere di novità. In tema di dissesto idrogeologico, gli interventi proposti non sono in linea con le direttive della mozione da poco approvata dal Senato della Repubblica. Sui temi della pianificazione energetica, risulta ancora assente un impianto programmatico chiaro, che vada oltre interventi puntuali dettati dall'urgenza.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) sottolinea la necessità di definire una strategia energetica lungimirante che, anche nel medio termine, riveli una maggiore coerenza. Il decreto, pur con talune criticità, presenta contenuti dei quali ci si può ritenere parzialmente soddisfatti. Esprime infine compiacimento per il potenziamento della tratta ferroviaria Palermo-Catania-Messina, anche se rimane penalizzata la tratta da Messina a Palermo, trascurando l'area dei nebrodi che meriterebbe di essere meglio valorizzata.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dai Relatori, rileva con rammarico la situazione di monocameralismo di fatto, ancorché a parti alternate, cui si sta assistendo in occasione della conversione di diversi decreti-legge, considerando altresì come forse una riforma dei regolamenti parlamentari avrebbe potuto ovviare a questa situazione. Si sofferma poi sull'articolo 38 avente ad oggetto misure per la valorizzazione delle risorse energetiche naturali, di particolare interesse per la sua regione, la Basilicata, nel cui sottosuolo si trova l'85 per cento dei giacimenti petroliferi italiani. Al riguardo, precisa di condividere le scelte del Governo in materia di politica energetica, con il potenziamento delle estrazioni in Italia, alla luce dell'attuale dipendenza dall'estero, in particolare dall'Algeria e dalla Russia. Rispetto al testo originario del decreto si rendevano necessarie modifiche in materia di tutela dell'ambiente, diritto alla salute e contropartite in termini di occupazione. Mentre, in sede di conversione, alla Camera sono stati ottenuti importanti miglioramenti al testo dell'articolo 35, permangono criticità sull'articolo 38, in particolare circa la centralizzazione della procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente, disposizione che registra la netta contrarietà della regione Basilicata. A tale proposito, propone un bilanciamento degli interessi tra livello statale e regionale, attraverso l'introduzione di un termine di 150 giorni per espri-

mersi in capo alle Regioni, decorsi i quali il Governo potrà avocare la decisione: la soluzione, già contenuta in una proposta emendativa, che dichiara di ritirare, sarà oggetto di un ordine del giorno.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per la serietà con la quale le Commissioni riunite stanno conducendo i propri lavori, nonostante la ristrettezza dei tempi e la probabile apposizione della questione di fiducia.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) rileva l'incostituzionalità del decreto-legge sotto il profilo dell'omogeneità dei contenuti e dell'assenza dei presupposti di necessità e di urgenza. Condivisibile appare pertanto la nota del presidente Chiti sulla impossibilità di completare l'esame del provvedimento per la ristrettezza dei tempi a disposizione, mentre ingiustificabile appare il tempo impiegato alla Camera dei deputati. I fondi per la ripresa dei cantieri sono spendibili per cassa solo nel limite del 18 per cento entro il 2016, con un rischio alto per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere, alcune delle quali non hanno un quadro economico finanziario completo. Non risultano chiari i criteri per la concessione delle deroghe al patto di stabilità in favore delle città di Brindisi e di Lamezia Terme. È forte il rischio della privatizzazione del servizio idrico integrato, in contrasto con i risultati del recente *referendum* e scarse appaiono le risorse per il contrasto del dissesto nelle aree metropolitane. L'articolo 35 sembra penalizzare le amministrazioni locali che più responsabilmente hanno pianificato lo smaltimento dei rifiuti negli anni passati. L'articolo 36 prevede la *social card* nelle Regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi senza disporre analoghe forme di compensazione per i territori che ospitano i rigassificatori. L'articolo 33-*bis* reca una giusta deroga in favore di Casale Monferrato ma esclude ingiustificatamente realtà analoghe, come quella di Broli. Manifesta infine viva contrarietà sulle disposizioni che prevedono un maggiore accentramento di poteri nelle mani del Presidente del Consiglio.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) dichiara di non aver presentato emendamenti, come avrebbe desiderato, nella prospettiva del voto di fiducia. Il provvedimento si caratterizza per una particolare disomogeneità, caratteristica già denunciata con riferimento ad altri decreti-legge dalla stessa presidente della 1^a Commissione: in questo caso, tuttavia, il Governo avrebbe superato ogni limite e, a tale proposito, si rivolge ai partiti di maggioranza affinché diano un segnale all'Esecutivo. Circa i contenuti del testo, valuta favorevolmente solo la norma contenente il divieto di utilizzo di tecniche di *fracking* per l'estrazione del gas. In materia energetica, evidenzia l'esiguità dei giacimenti petroliferi italiani, nonché la cattiva qualità del petrolio, ricco di zolfo e passibile di causare danni agli oleodotti: a tale proposito, il Presidente del Consiglio sembra seguire due linee tra loro non coerenti, dichiarandosi favorevoli alle fonti rinnovabili nei contesti internazionali e promuovendo invece politiche a favore dei com-

bustibili fossili in patria. Esprime la convinzione che le norme in materia contenute nel decreto siano state influenzate dalla principale compagnia petrolifera italiana. Avrebbe ritenuto preferibile un aumento delle tasse di concessione governativa, attualmente irrisorie, tema peraltro oggetto di un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura dall'onorevole Bubbico. Avrebbe altresì preferito che tali operazioni venissero controllate da un'agenzia apposita e non direttamente dalle strutture del Ministero dello sviluppo economico, come già proposto da un disegno di legge della senatrice Vicari.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) svolge approfondite considerazioni sui contenuti dell'articolo 1 relative alle modifiche della disciplina della gestione in *house* del servizio idrico integrato, esprimendo preoccupazione sulla privatizzazione della relativa gestione. Evidenzia poi le criticità connesse alla istituzione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, con particolare riguardo al conferimento dei dati. Si sofferma infine sui contenuti dell'ordine del giorno n. 147, a sua firma.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si sofferma sul piano della tutela del patrimonio artistico e del paesaggio, che ritiene fortemente compromessa da alcune disposizioni del decreto-legge, in particolare quelle contenute negli articoli 25, 37 e 38. A tale proposito, cita anche un articolo di Salvatore Settis apparso lo scorso 16 ottobre su «La Repubblica», dove si rivolge un appello alle forze di Governo per respingere il provvedimento, al fine di incorporarlo e ridiscuterlo. Il valore della tutela del paesaggio e dell'arte nel nostro Paese non va infatti subordinato a valori economici, dal momento che si tratta di una ricchezza non riproducibile, capace tuttavia di produrre essa stessa ricchezza economica, se oggetto di adeguate politiche di difesa e valorizzazione.

Poichè non ci sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione generale.

Il Relatori rinunciano alla replica.

Il sottosegretario DEGANI interviene in replica manifestando apprezzamento per il tenore degli interventi in discussione. Rileva poi che il provvedimento *omnibus* è il risultato di una precisa tecnica legislativa e che consistenti sono stati i miglioramenti apportati al decreto-legge dalla Camera dei deputati. Ciò ha tuttavia comportato una compressione dei tempi per l'esame a disposizione del Senato. Auspica, infine, il prosieguo di un dibattito costruttivo nel confronto sulle proposte recate dagli ordini del giorno.

Prima che si proceda alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritira i suoi emendamenti all'articolo 38 presentando l'ordine del giorno n. 149.

Il relatore per la 13^a Commissione DI BIAGIO (*PI*) ritira gli emendamenti a sua firma e presenta gli ordini del giorno n. 150, 151 e 152.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) sottoscrive l'ordine del giorno n. 147 del senatore Orellana.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti del suo Gruppo, soffermandosi diffusamente sugli emendamenti 1.12, 1.20, 1.28, 1.36, 1.38, 2.2, 3.4, 3.6, 3.47, 3.49, 5.3, 6.8, 7.51, 9.11, 9.15, 10.5, 11.2 e 11.3.

Il senatore CALEO (*PD*) chiede l'immediata convocazione degli Uffici di Presidenza riuniti per definire la tempistica necessaria ad assicurare la conclusione dell'esame dell'Atto Senato n. 1651, con il conferimento del mandato ai Relatori a riferire in Assemblea.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) suggerisce di chiedere al Presidente del Senato di posticipare l'esame in Assemblea dell'Atto Senato n. 1651 alle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 novembre, per consentire alle Commissioni riunite di completarne l'istruttoria.

Le Commissioni riunite convengono sulla richiesta del senatore Caleo.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA RIUNITI

Il presidente MARINELLO avverte che gli Uffici di Presidenza riuniti sono convocati al termine della seduta per la programmazione dei lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, martedì 4 novembre 2014, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 20,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1651

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

1.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

1.3

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere i commi da 1 a 9.

1.4

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente,

– al comma 4, sopprimere il quarto periodo;

– sopprimere i commi 6 e 8.

1.5

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 1.

1.6

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «tratta ferroviaria Napoli-Bari», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e l'asse ferroviario Termoli-Lesina».

1.7

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.8

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La funzione commissariale è svolta collegialmente. La commissione è composta, oltre che dal soggetto di cui al comma 1 anche dai provveditori regionali alle opere pubbliche della Campania e della Puglia oltre a due ufficiali delle forze dell'ordine scelti tra gli appartenenti dalla Polizia Giudiziaria in servizio presso le procure di Napoli e Bari. Le nomine di tali ultimi esperti avvengono con designazione operata dai Procuratori della Repubblica di Napoli e di Bari, uno per ciascun Procuratore. Tali ultimi ufficiali hanno il compito di assumere informazioni preliminari sull'eventuale contiguità delle imprese interessate ai lavori con la criminalità organizzata. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. Tale commissione resta in carica per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.9

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 2.

1.10

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sostituire le parole da: «il Commissario» fino a: «Al fine» con le seguenti: «e».

1.11

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «provvede», aggiungere le seguenti: «subordinatamente alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale».

1.12

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatta salva» a: «in superficie».

1.13

BRUNO, BERNINI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Commissario al fine di valutare le proposte avanzate dai comuni di Caserta e Maddaloni in riferimento alla realizzazione del Tratto 2 Cancello-Frasso e Variante Maddaloni, per la risoluzione della difficoltà connesse all'attraversamento di entrambi i comuni della rete ferroviaria, con particolare riferimento alla deturpazione della Reggia di Caserta da parte della linea ferroviaria stessa, può convocare un tavolo tecnico per la disamina delle soluzioni tecnico-progettuali, dal gruppo di lavoro tecnico già

costituito dal comune di Caserta, finalizzate a migliorare i livelli di sicurezza e di viabilità nei tratti interessati».

1.14

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.

1.15

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.16

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.17

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «Anche sulla base» fino alla fine del comma con le seguenti: «Soltanto sulla scorta di progetti definitivi, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede ad indire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che aderiranno alla procedura negoziata. Qualora pervenga un numero di domande inferiore a cinque, il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realiz-

zazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate».

1.18

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «Anche sulla base» fino a: «in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate» con le seguenti: «Soltanto sulla scorta di progetti definitivi, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede ad indire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Qualora pervenga un numero di domande inferiore a cinque, il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate».

1.19

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «Anche sulla base» fino a: «può bandire» con le seguenti: «Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i progetti preliminari già presentati devono essere trasformati in progetti definitivi».

1.20

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Anche sulla base dei soli progetti preliminari» con le seguenti: «Sulla base dei progetti definitivi».

1.21

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.22

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2 ultimo periodo, sostituire le parole: «derogato in base alle decisioni assunte dal» con le seguenti: «modificato su richiesta motivata del».

1.23

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere i commi da 3 a 5.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

1.24

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 3.

1.25

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 3.

1.26

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001».

1.27

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 3, aggiungere infine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di VIA ove necessaria.».

1.28

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento dei lavori e dei servizi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n.163 del 2006».

1.29

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.30

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.31

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza».

1.32

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.33

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.34

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.35

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti della metà».

1.36

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 5.

1.37

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità di richiesta espressa di proroga riconosciuta all'ente che deve rilasciare il parere o il nulla osta».

1.38

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i pareri, i visti, ed i nullaosta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

1.39

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 6.

1.40

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel limite delle risorse previste nell'XI Allegato Infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014».

1.41

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-bis.1. Il controllo sulla rendicontazione viene effettuato dal nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza preposta all'esecuzione di

attività di indagine per conto delle procure della Corte dei conti di Napoli e di Bari. La rendicontazione ed il controllo avvengono sulla base dei singoli stati di avanzamento dei lavori, rilevando la presenza di eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi previsti. Sul sito internet della stazione appaltante è obbligatoria la pubblicazione di ogni atto riferibile alla gestione commissariale, sia con riferimento alla fase di indizione della gara, ovvero di scelta del contraente attraverso procedure negoziate o procedure in economia. La pubblicazione è relativa a tutti gli atti amministrativi contabili e tecnici che intervengono nella fase dell'indizione della gara, dell'esecuzione delle opere e del completamento dei lavori stessi, quali bandi, capitolati, disciplinari, SAL, certificati di pagamenti, perizie di varianti, sia tecniche che suppletive, nonché tutti gli altri atti tecnici e finanziari.».

1.42

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 9.

1.43

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 9, sostituire le parole: «AV/AC Palermo-Catania-Messina», con le seguenti: «AV/AC Catania-Enna-Caltanissetta-Palermo-Messina».

1.44

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Catania-Siracusa-Ragusa».

1.45

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 10.

1.46

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini della approvazione, ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti, stipulato tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014, è trasmesso dal medesimo Ministro al Parlamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e corredato del parere, ove previsto, del CIPE.».

1.47

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «Rete ferroviaria italiana, (RFI) SpA» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 luglio 1993, n. 238, corredati del parere, ove previsto, del CIPE.».

Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il contratto di cui al precedente periodo, è inviato alle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di contratto, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

1.48

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini di un suo ammodernamento, la tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla medesima legge. Per la realizzazione dell'opera

di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2015 al 2017 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020».

1.49

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 11.

1.50

MONTEVECCHI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 11.

1.51

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «da adottarsi» aggiungere le seguenti: «, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

1.52

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.53

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.54

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 11 sopprimere il secondo periodo.

1.55

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le verifiche di rischio idrogeologico, di rispetto della fascia demaniale o di inedificabilità assoluta».

1.56

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11.bis. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 e di 40 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.

11.ter. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 11.bis, relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro complessivi, indicati dal precedente comma previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente».

1.57

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11.bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.1

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sulla Galleria ferroviaria di base del Brennero e connesse opere di accesso)

1. In relazione all'attuale situazione di contingenza finanziaria che impone l'urgente reperimento delle risorse da destinare alla realizzazione

di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del paese nell'ambito dei Corridoi Trans-Europei, i fondi accantonati al 30 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, comprensivi dei relativi interessi maturati, sono versati dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in conto entrate al bilancio dello Stato sul capitolo 3570 per essere riassegnate alla Società RFI per le finalità enunciate dal citato articolo 55, comma 13.

2. Con successivo atto aggiuntivo alla vigente convenzione, e successive modifiche, tra la Società Autostrada del Brennero e l'Amministrazione concedente, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze verranno definiti gli aspetti concessori conseguenti all'avvenuto versamento nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. Tale atto dovrà stabilire la soppressione dell'articolo 9, comma 3, della convenzione aggiuntiva siglata il 6 maggio 2004 tra la Società Autostrada del Brennero Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il terzo periodo è soppresso.

4. A partire dallo maggio 2014 il soggetto incaricato di proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada medesima, e successivamente i soggetti che saranno individuati quali nuovi concessionari, sono tenuti a versare una quota annua di euro 34.344.000,00, come previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio con le modalità di cui al comma 1 e per le stesse finalità di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Art. 2.

2.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

2.2

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

2.3

LUCIDI, SCIBONA, CIOFFI, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2,

– alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova»;

– alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interventi di messa in sicurezza del tracciato della superstrada E-45, finalizzato alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture esistenti».

2.4

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

Art. 3.**3.1**

DE PIN, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Padova;» aggiungere le seguenti: «completamento dell'idrovia Venezia-Padova».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «di complessivi 3.851 milioni di euro» con le seguenti: «di complessivi 3.853 milioni di euro», le parole: «26 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «27 milioni per l'anno 2014» e le parole: «231 milioni per l'anno 2015» con le seguenti: «232 milioni per l'anno 2015».

3.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «cantierabili entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014».

3.3

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «cantierabili entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014».

3.4

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova;».

3.5

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «asse viario Lecco-Bergamo» inserire le seguenti: «Variante in provincia di Lecco 2° lotto San Gerolamo e Variante in provincia di Bergamo di Cisano Bergamasco-1° Lotto Funzionale».

3.6

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Terzo Valico dei Giovi-AV Milano Genova;».

3.7

SCIBONA, CIOFFI, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova;».

3.8

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera b), sostituire le seguenti parole: «Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova;» con le seguenti: «rifinanziamento dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;».

3.9

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle tratte metropolitane in esercizio di Roma».

3.10

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015» con le seguenti: «appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015».

3.11

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"».

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il seguente intervento appaltabile entro il 30 aprile 2016 e cantierabile entro il 31 agosto 2016: Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"».

3.12

MUNERATO, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «Asse viario 212 Fortorina;» inserire le seguenti: «prolungamento della strada statale n. 434 "Transpolesana", oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona».

3.13

MUNERATO, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «Asse viario 212 Fortorina;» inserire le seguenti: «variante alla strada statale 12 Verona Sud-Buttapie-tra».

3.14

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014» con le seguenti: «selezionate ad esito di una apposita procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi per il completamento di opere di interesse comunale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il primo periodo.

3.15

D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «comma 2, lettera c)», aggiungere le seguenti: «per la parte riferita all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

3.16

FUCKSIA, CIOFFI

All'articolo 3, comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al recupero ed alla manutenzione degli immobili di interesse storico-artistico;».

3.17

D'ALÌ

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

«d) a progetti di realizzazione di reti intelligenti di produzione, accumulo e distribuzione di energia nell'ambito dei quartieri urbani, assicurando forme di sussidiarietà pubblico-private».

3.18

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro è destinata al Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, ai fini dell'apertura del Casinò o Casa da gioco nel medesimo Comune di San Pellegrino Terme».

3.19

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, anche in considerazione di eventuali revoche ai sensi del comma 5, è assicurata l'integrale

copertura dell'onere per la realizzazione della Variante della "Tremez-
zina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"».

3.20

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

3.21DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Potenziamento e raddoppio dei binari sulla linea ferroviaria Cam-
pobasso-Isernia- Venafro;».

3.22

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino;».

3.23

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta
dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita
a Torino;».

3.24

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire lo seguente:

«a-bis) alla costruzione della Tangenziale Est di Torino;».

3.25

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla Variante alla S.S n. 341 Gallaratese – Bretella di Gallarate».

3.26

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Potenziamento della linea ferroviaria Rho Gallarate – primo lotto (RFI- Rete Ferroviaria Italiana)».

3.27

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) completamento collegamento Orte-Civitavecchia; completamento raddoppio linea ferroviaria Orte – Ancona;».

3.28

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla Variante Vestone – Idro sulla Ex S.S. n. 237;».

3.29

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla Variante di Casalpusterlengo sulla S.S. n. 9 Emilia;».

3.30

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al completamento del potenziamento ex S.S. n. 415 Paullese incluso l'ampliamento del ponte sull'Adda;».

3.31

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al finanziamento dell'asse viario Lecco-Bergamo-III lotto "Lavello", nel territorio di Calolziocorte;».

3.32

MUNERATO, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al prolungamento della strada statale n. 434 "Transpolesana", oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona».

3.33

MUNERATO, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla variante alla SS 12 Verona Sud-Buttapietra».

3.34

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al completamento degli interventi sulla Strada statale 38 dello Stelvio;».

3.35

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

3.36

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

3.37

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

3.38

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere la lettera d-bis).

3.39

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere la lettera d-quater).

3.40

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 6, lettera d-quinquies), aggiungere, in fine, le parole: «, previa valutazione del rischio idrogeologico locale e realizzazione di un piano di messa in sicurezza del bacino del torrente Bisagno».

3.41

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere la lettera d-sexies).

3.42

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente: «d-septies) SS Garganica 89.».

3.43

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente: «d-septies) Poligonale di Bari.».

3.44

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente: «d-septies) Interventi di potenziamento infrastrutturale e adeguamento delle Ferrovie Apulo Lucane.».

3.45

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente:

«d-septies) Interventi di potenziamento infrastrutturale e adeguamento delle Ferrovie del Gargano».

3.46

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente:

«d-septies) infrastrutture stradali e ferroviaria necessarie al potenziamento dell'Aeroporto di Foggia».

3.47

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-sexies.1) all'adeguamento ed all'elettrificazione della tratta Salerno-Avellino-Benevento».

3.48

CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente:

«d-septies) alla realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617».

3.49

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«previa verifica dei piani economico-finanziari delle medesime opere».

3.50

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9.bis. Il progetto di collegamento dell'asse viario Orte-Mestre con la viabilità esistente nel territorio provinciale di Venezia deve essere approvato previo confronto con gli enti locali interessati».

3.51

BISINELLA, STEFANI, ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il soggetto beneficiario dei contributi dello Stato di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione della Pedemontana Veneta è il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza di cui all'ordinanza del 3802 del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 15 agosto 2009».

3.52

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.bis. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2015 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare l'intervento infrastrutturale».

3.53

D'AMBROSIO LETTIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-quater. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio della spesa pubblica connesse alla realizzazione di opere infrastrutturali indiffe-

ribili, urgenti e cantierabili di cui al presente articolo, quali le attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, di prevenzione degli illeciti tributari ed extra tributari, con particolare riguardo alle attività di monitoraggio connesse alla realizzazione delle opere pubbliche riguardanti EXPO Milano 2015, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2014, n. 9, l'amministrazione economico-finanziaria è autorizzata, in via straordinaria e con priorità rispetto alle procedure di reclutamento tramite mobilità intercompartimentale o comando, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Agenzia delle Dogane, è autorizzata, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla III Area Funzionale, già posizione economica C1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad utilizzare, sino al completo esaurimento dei posti vacanti, le graduatorie vigenti del personale interno risultato idoneo per l'accesso al predetto profilo professionale, di cui alla procedura di progressione verticale autorizzata con DPCM del 26 Ottobre 2009 e bandita con Determinazione del Direttore della medesima Agenzia con prot. N. 30205 R.I. del 04 Novembre 2010. Qualora i tempi di adempimento delle procedure di reclutamento lo rendessero necessario, la validità delle graduatorie di cui al precedente periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015. D all'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede ne II 'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: "cinque esercizi" sono sostituite dalle parole: "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole "a base d'asta" va aggiunto "nel rispetto dell'articolo. 41 comma 2 del Codice";

b) alla lettera b), le parole: "variabile tra 1 e 2 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta";

c) alla lettera c), le parole: "due servizi" sono sostituite dalle parole: "un servizio" e le parole: "da 0,40 a 0,80" sono sostituite dalle parole: "da 0,20 a 0,40";

d) alla lettera d), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle parole: "cinque anni" e le parole: "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta"».

3.0.2

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostegno attività commerciali nei territori di Genova e Parma colpiti da enti alluvionali).

1. Ai soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nel territorio del comune di Genova e nelle zone del comune di Parma e provincia colpiti dall'evento alluvionale che abbiano subito, in conseguenza di tale evento, danni a beni mobili o immobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è concesso un contributo a fondo perduto pari al valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 2.

2. I contributi di cui al comma 1, relativi ai beni immobili, sono erogati dietro presentazione delle fatture o delle ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dell'importo. La documentazione relativa alla spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica. Relativamente ai beni mobili strumentali e alle scorte, i contributi sono assegnati previa presentazione di una perizia giurata che attesti l'entità dei danni subiti.

3. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa al contributo a fondo perduto, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento sostenute per il riavvio delle attività, in deroga ai vigenti limiti;

b) un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alla ripresa delle attività produttive;

c) un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio realizzati sugli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa.

4. Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014 a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

3.0.3

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di permettere il rapido avvio di interventi di messa in sicurezza del territorio di Genova e Parma colpiti dall'evento alluvionale, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 secondo le modalità dell'articolo 1 del comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede quanto a 80 milioni di euro a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quanto a 30 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

3.0.4

GENTILE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 9-*bis*:

1) Al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2) Al primo e secondo periodo, le parole: «al decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al quindicennio»;

b) Al comma 15-*bis*:

1) le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;

2) le parole: «del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicennio»;

c) al comma 20-*bis* le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Art. 4.

4.1

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

4.2

MONTEVECCHI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere i commi 1 e 2.

4.3

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e» con le seguenti: «verificare la possibilità di realizzare opere selezionate ad esito di una apposita procedura ad evidenza pubblica, predisposta dalla Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per la concessione di contributi straordinari per il finanziamento di opere di interesse comunale.»

Conseguentemente, al medesimo comma:

- sopprimere il secondo periodo;*
 - all'ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i cui termini sono ridotti alla metà».*
-

4.4

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «segnalate» fino a: «giugno 2014».

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola: «emersa».

4.5

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «segnalate», aggiungere le seguenti: «a mezzo lettera raccomandata A/R».

Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «30 novembre».

4.6

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dal 2 al 15 giugno 2014».

4.7

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «30 novembre».

4.8

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.9

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.10

CROSIO, ARRIGONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I pagamenti connessi alla manutenzione delle scuole di cui all'elenco allegato al decreto 3 ottobre 2012 "Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei deputati" sono esclusi dal patto di stabilità interno se effettuati nell'anno 2014».

4.11

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «segnalazione» inserire le seguenti: «a mezzo lettera raccomandata A/R».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «30 novembre»;
sostituire le parole da: «30 giorni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il 15 dicembre».

4.12

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «30 novembre».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: «30 giorni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il 15 dicembre».

4.13

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;».

4.14

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;».

4.15

FUCKSIA, CIOFFI

Al comma 3, lettera c)bis dopo le parole. «sicurezza stradale» inserire le seguenti: «opere di riqualificazione urbana, di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio, storico, artistico ed ambientale.».

4.16

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 3, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:

«c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono essere effettuati da comuni che rispettino quale criterio di virtuosità un rapporto tra dipendenti dell'ente e abitanti inferiore alla media nazionale;».

4.17

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 3, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:

«c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono essere effettuati dai comuni che rispettino i criteri di virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011;».

4.18

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 3, dopo lo lettera c-bis, inserire la seguente:

«c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare esclusivamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale;».

4.19

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.bis. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014».

4.20

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.bis. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23

giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014».

4.21

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nell'anno 2014».

4.22

BRUNO, BERNINI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nell'anno 2014».

4.23

BONFRISCO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nell'anno 2014».

4.24

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «ai codici gestionali Siope da 2101 a 2512 per gli enti locali e».

4.25

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «da 2101 a 2512 per gli enti locali».

4.26

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 6.

4.27

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «del rimanente importo» con le seguenti: «dell'importo».

4.28

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «che beneficiano» fino a: «100 milioni», con le seguenti: «che hanno un residuo fiscale superiore a 15 miliardi di euro annuali».

4.29

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 8-quinquies.

4.30

PELINO, PICCOLI

Sopprimere il comma 8-quinquies.

4.31

GASPARRI

Sostituire il comma 8-quinquies con il seguente:

«8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. La ripartizione delle spese per le parti comuni avviene mediante il criterio stabilito dall'articolo 1123 del codice civile. Dal computo delle parti comuni sono escluse le aree destinate a standard urbanistici (verde pubblico, verde attrezzato, parcheggi non pertinenziali). Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni calcolano i consumi relativi ad ogni singolo alloggio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici dei Progetto CASE e nei MAP. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle relative zone a *standard* è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi».

4.32

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 8-octies, inserire il seguente:

«8-octies.1. Al fine di favorire la semplificazione burocratica delle pratiche relative alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, l'efficacia delle funzioni dei servizi pubblici destinati allo scopo, il pieno e rapido utilizzo, nonché la trasparenza dell'uso delle risorse di cui alle contabilità speciali, comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono istituiti, presso le Unioni dei Comuni, uffici speciali per la ricostruzione. I Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne promuovono, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri atti normativi preve-

«...dando l'istituzione di una commissione per i pareri alla quale partecipano i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo. Al funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.33

STUCCHI, CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'Interno sono definite termini e modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma».

4.34

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 9-quater sopprimere le parole: «, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

4.35

URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 9-quater, sopprimere le parole: «, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Art. 5.**5.1**

MALAN

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

5.3

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

5.4

MALAN

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – (Norme in materia di concessioni autostradali). 1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali,

nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 agosto 2015, indice le gare per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e in scadenza entro il 31 dicembre 2014 e per quelle in scadenza nei prossimi tre anni».

5.5

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

5.6

MALAN

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

5.7

MALAN

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

5.8

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «i concessionari di tratte autostradali nazionali possono entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione» con le seguenti: «l'ANAS S.p.A. ovvero le società concedenti redigono entro il 31 dicembre 2014, studi di fattibilità ovvero progetti preliminari da porre a base di gara, con le modalità previste dagli articoli 143 o 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il rinnovo delle concessioni autostradali in essere».

Conseguentemente:

- a) allo stesso comma 1 sopprimere gli ultimi quattro periodi;*
 - b) al comma 2, sostituire le parole: «Il Piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario», con le seguenti: «Il piano economico-finanziario e la convenzione posti a base di gara, ovvero acquisiti in sede di gara con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, assicurano» e sopprimere la parola: «nonché».*
-

5.9

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «i concessionari di tratte autostradali nazionali» fino a: «aggiornamento o revisione», con le seguenti: «l'ANAS S.p.A. ovvero le società concedenti redigono entro il 31 dicembre 2014, studi di fattibilità ovvero progetti preliminari da porre a base di gara, con le modalità previste dagli articoli 143 o 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il rinnovo delle concessioni autostradali in essere.».

Conseguentemente:

- a) al medesimo comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
 - b) al comma 2, sostituire le parole da: «Il Piano» fino a: «nonché», con le seguenti: «Il piano economico-finanziario e la convenzione posti a base di gara, ovvero acquisiti in sede di gara con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, assicurano.».*
-

5.10

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «concessionari di tratte autostradali nazionali», aggiungere le seguenti: «con maggioranza a controllo pubblico».

5.11

MALAN

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «unitaria», aggiungere le seguenti: «mantenendo le date di scadenza delle concessioni autostradali delle singole tratte».

5.12

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le eventuali proroghe contenute nelle convenzioni unitarie, di durata massima non superiore a dieci anni, dovranno essere adeguatamente motivate».

5.13

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il procedimento può avere corso in via definitiva».

5.14

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le concessioni già scadute e quelle per le quali siano state avviate procedure di sezione con gara relative al riaffidamento delle concessioni medesime».

5.15

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «utenza», aggiungere le seguenti: «applicando la tariffa chilometrica minore tra quelle delle tratte autostradali contigue o complementari che si uniscono e s'interconnettono».

5.16

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I maggiori investimenti previsti nei nuovi piani economico finanziari devono essere realizzati nel rispetto dei tempi e degli importi programmati. I ritardi che posticipano la realizzazione degli investimenti comporteranno la revoca della concessione».

5.17

MALAN

Al comma 4, dopo le parole: «Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 Piacenza-Cremona-Brescia», inserire le seguenti: «, che viene affidata con suddivisione delle opere in lotti tecnicamente ed economicamente funzionali,».

5.18

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

«4-ter.1. Al comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle parole: "non oltre i trenta anni e, comunque, non oltre la soddisfazione della copertura del reale capitale impiegato dalla concessionaria, coperto il quale, la concessione e la relativa riscossione dei pedaggi autostradali viene assegnata allo Stato nella sua totalità"».

5.19

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

«4-quater. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli investimenti ed interventi disciplinati dall'articolo 1 comma 183 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012».

5.20

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

«4-quater. L'ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.A., come elencate all'allegato A del presente decreto-legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.A. integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.A. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.A. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato al Decreto-legge:

«ALLEGATO A (di cui all'articolo 5, comma 4-quater)

- 1) A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;
 - 2) A91 Roma-Aeroporto Fiumicino;
 - 3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
 - 4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
 - 5) A19 Palermo-Catania;
 - 6) RA2 Salerno-Avellino;
 - 7) RA3 Siena-Firenze;
 - 8) RA6 Bettolle-Perugia;
 - 9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
 - 10) RA9 di Benevento;
 - 11) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
 - 12) RA12 Chieti-Pescara;
 - 13) RA5 Sicignano-Potenza;»
-

5.21

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

«4-quater. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite con le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dallo gennaio 2015, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici;"».

Art. 5-bis.**5-bis.1**

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo 5-bis.

5-bis.2

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 1.

5-bis.3

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

5-bis.4

MALAN

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(cancellazione di adempimento inutile riguardante la carte di circolazione di autoveicoli)

All'articolo 94 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, il comma 4-bis è soppresso.».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo le parole: «nei commi 4 e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 4».

Art. 6.**6.1**

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2015», con le seguenti: «31 dicembre 2016».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 7-ter, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro».

6.2

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2015», con le seguenti: «31 dicembre 2016».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 7-ter, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro».

6.3

FUCKSIA, CIOFFI

Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera b) dopo le parole: «26 agosto », inserire: «e certificati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);».

6.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo sia affidato ad un professionista iscritto all’albo che sia terzo rispetto all’impresa esecutrice.».

6.5

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 7-quater.

6.6

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso 7-quater, alla lettera a) sostituire le parole: «30 Mbits» ovunque ricorrano con le seguenti: «60 Mbits», e le parole: «3Mbits» con le seguenti: «6Mbits.».

6.7

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso 7-quinquies, nel primo periodo, dopo le parole: «interventi infrastrutturali» inserire le seguenti: «utili per la comunità.».

6.8

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, nel capoverso 7-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi solo ai soggetti che realizzano interventi infrastrutturali. Sono esclusi dall'ammissione ai medesimi benefici i fornitori di servizi di rete a banda ultralarga. I benefici sono concessi ad un solo soggetto nella stessa area.»

6.9

BRUNO, BERNINI

Al comma 1 capoverso 7-sexies, sostituire le parole: «a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale» con le seguenti: «a valere su imposte ed oneri da versarsi con Modello F24 complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale» e dopo le parole: «imposta regionale sulle attività produttive aggiungere le seguenti: «o in compensazione nel modello F24 senza limiti d'importo».

6.10

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso 7-sexies, sostituire le parole: «a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale» con le seguenti: «a valere su imposte ed oneri da versarsi con Modello F24 complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale» e dopo le parole: «imposta regionale sulle attività produttive» aggiungere le seguenti: «o in compensazione nel modello F24 senza limiti d'importo».

6.11

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso 7-septies, terzo periodo, sostituire le parole: «con una maggiore copertura del territorio e» con le seguenti: «con i».

6.12

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, sostituire il capoverso 7-octies con il seguente:

«7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i requisiti tecnici minimi degli interventi ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies, le regole di funzionamento del sito web di cui al comma 7-sexies al fine di costituire una piattaforma online per la gestione rapida di prenotazioni e conferme di termine lavori, e, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 5.4 del documento «Progetto strategico banda ultralarga» oggetto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012 (Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia), le modalità del monitoraggio della realizzazione degli impegni assunti dagli operatori di cui al comma 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei benefici di cui al comma 7-quinquies».

6.13

BONFRISCO

Al comma 1, sostituire il capoverso 7-octies con il seguente:

«7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i requisiti tecnici minimi degli interventi ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies, le regole di funzionamento del sito web di cui al comma 7-sexies al fine di costituire una piattaforma online per la gestione rapida di prenotazioni e conferme di termine lavori, e, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 5.4 del documento «Progetto strategico banda ultralarga» oggetto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012 (Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia), le modalità del monitoraggio della realizzazione degli impegni assunti dagli operatori di cui al comma 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei benefici di cui al comma 7-quinquies».

6.14

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di dare nuovo impulso agli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga, riducendo il digital divide infrastrutturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), adotta, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un piano strategico per la banda ultralarga (100 Mbps), facendo seguito al Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. La proposta di piano di cui al presente comma è trasmessa alle Camere, ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall’assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.»

6.15

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 3.

6.16

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 3, capoverso «Art. 87-ter», sostituire la parola: «sufficiente» con la seguente: «necessaria».

6.17

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

6.18

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 4.

6.19

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non»;

Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: «autorizzazione paesaggistica» inserire le seguenti: «semplificata per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazione».

6.20

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non sono soggette» con le seguenti: «sono soggette».

Conseguentemente, nel medesimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione paesaggistica» inserire le seguenti: «semplificata per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

6.21

BRUNO, BERNINI

Al comma 4, dopo le parole: «superficie delle medesime antenne non superiore ai 0,5 metri Quadrati», aggiungere le seguenti: «Lo stesso criterio verrà adottato anche con riferimento a spazi e aree Pubbliche».

6.22

BONFRISCO

Al comma 4, dopo le parole: «superficie delle medesime antenne non superiore ai 0,5 metri quadrati», aggiungere le seguenti: «Lo stesso criterio verrà adottato anche con riferimento a spazi e aree pubbliche».

6.23

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:

''4-ter. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio devono intendersi tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

4-quater. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico stimato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.

4-quinquies. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, ''predisposto alla banda larga''. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2, 3.

4-sexies. Gli edifici che provvedono all'acquisizione dell'etichetta di cui al comma 3 su base volontaria, in concomitanza o meno di una ristrutturazione,

turazione edilizia, o a seguito di un piano di ammodernamento delle infrastrutture di rete proposto e sostenuto da un operatore di comunicazione elettronica possono beneficiare della detrazione di imposta IRPEF pari al 50 per cento. Il relativo periodo di riferimento così come il massimale detraibile sarà reso noto successivamente a seguito di adeguata copertura finanziaria oppure per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, fino ad un ammontare complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma concorre con le detrazioni fiscali di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fatta salva la necessaria copertura. Per le prestazioni di servizi relative a tali tipologie di interventi si applica l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento.

4-septies. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole o gli edifici industriali presenti in particolari zone disagiate, o per le opere di ristrutturazione, l'autorità competente sul territorio può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o per il tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari, industriali o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate».

6.24

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5.bis.* All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 dopo le parole: "comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: "alcun onere, canone, tassa o indennizzo" e sono soppresse le parole: "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge".

5.ter. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono soppresse le parole: "fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

5.quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti,

in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.25

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.

5.ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259».

6.26

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:

”6. I comuni adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”».

6.27

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. All’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ”reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88” sono aggiunte le seguenti: ”e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all’interno degli edifici”».

6.28

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, le parole da: ”, sentite” fino alla fine del comma sono soppresse».

6.29

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, le parole da: ”, sentite” fino alla fine del comma sono soppresse».

6.30

BRUNO, BERNINI

Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:

«5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.31

CROSIO, ARRIGONI

Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:

«5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.32

CIAMPOLILLO, CIOFFI

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere, infine, il seguente:

«5-sexies.1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve aver luogo non oltre il 31 dicembre 2015";

b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2014" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2015".

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre».

6.33

CIAMPOLILLO, CIOFFI

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere, infine, il seguente:

«5-sexies.1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve aver luogo preferibilmente entro il 31 dicembre 2015";

b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2014" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2015".

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre».

6.34

CIAMPOLILLO, CIOFFI

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere, infine, il seguente:

«5-sexies.1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014, n. 9, i commi da 8 a 9-bis sono abrogati».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre».

6.35

BONFRISCO

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

«5-octies. All'articolo 93, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: "alcun onere, canone, tassa o indennizzo" e sono soppresse le parole: "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge";

b) al comma 2, dopo le parole: "per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono soppresse le parole: "fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e l), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

Art. 6-ter.**6-ter.1**

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso 4-ter, dopo le parole: «pregiudizio al medesimo» *aggiungere le seguenti:* «né tantomeno venga arrecato danno o pregiudizio ai servizi esistenti».

6-ter.2

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dopo il 1° luglio 2015», inserire le seguenti: «qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: «dopo il 1° luglio 2015» inserire le seguenti: «qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga».

Art. 7.**7.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere il comma 1.

7.2

ARRIGONI, CROSIO

Sopprimere il comma 1.

7.3

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nella Parte III, ovunque ricorrano le parole "Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità di Distretto Idrografico"».

7.4

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «perentorio».

7.5

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le seguenti parole: «ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4».

7.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni» e sopprimere le parole: «ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4».

7.7

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «1-bis» sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

7.8

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

7.9

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3.

7.10

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4.

7.11

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire il primo periodo del capoverso comma 2-bis con il seguente:

«La Regione, ove si renda necessario, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, può consentire l'affidamento del servizio idrico integrato in sub-ambiti territoriali. In tal caso, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 149-bis, 151, 153, si applicano con riferimento al sub-ambito».

7.12

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: «città metropolitane», inserire le seguenti: «o alle Unioni dei comuni o ai comuni».

7.13

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera b) numero 4, capoverso «2-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti».

7.14

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

”2-ter. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l’adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all’azienda speciale, all’ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all’ente di governo dell’Ambito.

2-quater. Sulle gestioni di cui al comma 2-ter gli enti di governo dell’Ambito esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio”».

Conseguentemente, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all’articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

”7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l’applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:

- a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
- b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
- c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

7-ter. I comuni di cui all’articolo 147, comma 2-bis, applicano le riduzioni di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), qualora aderiscano al servizio idrico integrato».

Conseguentemente al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere l’ultimo periodo.

7.15

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

7.16

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Art. 149-bis (Affidamento del servizio) con le seguenti: Art. 150 (Affidamento del servizio).

Conseguentemente:

alla medesima lettera d), capoverso, comma 2, sostituire le parole: dispone l'affidamento con le seguenti: affida il servizio;

alla lettera e), dopo il numero 7) sono inseriti i seguenti:

7-bis) al comma 8, prima delle parole: «Le società concessionarie del servizio idrico integrato», sono aggiunte le seguenti: «Fermo restando quando previsto dal comma 3 dell'articolo 174». Inoltre, dopo le parole: «possono emettere» è aggiunta la parola: «anche».

7-ter) il comma 5 è soppresso;

alla lettera f), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che tenga conto di quanto contratto o versato ai fini del subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o per la loro estinzione»;

dopo lo lettera l) inserire lo seguente:

m) all'articolo 174, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«2-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come, di volta in volta, modificato e/o sostituito, ove non manifestamente incompatibile con le previsioni di cui alla parte terza del presente decreto;».

7.17

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 2-ter.

7.18

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:

2-ter. L'ultimo periodo del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come introdotto dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: «Le regioni concludono la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro il 30 aprile 2015, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia».

7.19

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«*2-quater.* Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio idrogeologico, sono prorogate al 30 settembre 2016 le procedure previste dal comma II dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 121».

7.20

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.21

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.22

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico» con le seguenti: «dalla regione o provincia autonoma competente».

7.23

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).

7.24

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7)

7.25

PICCOLI

Al comma 1, alla lettera «e», aggiungere in fine il seguente punto:

«8. il comma 5 è sostituito dal seguente: "L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fidejussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nel primo anno di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nell'anno successivo"».

7.26

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7.27

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.

7.28

BONFRISCO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che tenga conto di quanto contratto o versato ai fini del subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o per la loro estinzione"».

7.29

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente: «al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che tenga conto di quanto contratto o versato ai fini del subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o per la loro estinzione"».

7.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), aggiungere il seguente:

«2-bis). dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Qualora il gestore del servizio idrico subentrante, di cui al comma 2, ultimo periodo, articolo 153, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modifiche e integrazioni, sia un soggetto

pubblico, le spese conseguenti al valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente, sono escluse dal rispetto del Patto di stabilità interno. Alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*ter*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

1-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".».

7.31

PICCOLI

Al comma 1, alla lettera h), capoverso «Articolo 158-bis» al comma 1, dopo le parole: «alla convocazione di apposita conferenza di servizi», aggiungere le seguenti: «direttamente o delegando la relativa procedura al Gestore».

7.32

PICCOLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «art. 158-bis» al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tale variante deve essere coordinata con» aggiungere le seguenti: «tutte le pianificazioni approvate e in particolare con».

7.33

PICCOLI

Al comma 1, alla lettera h), capoverso «Articolo 158-bis» sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, il quale potrà essere indicato quale beneficiario della procedura espropriativa, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto della procedura medesima.»

7.34

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1 lettera i), sopprimere i capoversi commi 3 e 4.

7.35

PICCOLI

Al comma 1, lettera i), capoverso «art. 172» al comma 3-bis aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis. a carico degli enti locali che non hanno aderito alla convenzione unitaria, ovvero a carico dei comuni montani di cui al comma 1, numero 4), capoverso "2-bis", del presente articolo.»

7.36

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera D).

7.37

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera I), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 8 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio"».

7.38

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, dopo la lettera I) inserire la seguente:

«I-bis. all'articolo 174, è aggiunto il seguente nuovo comma:

''2-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come, di volta in volta, modificato e/o sostituito, ove non manifestamente incompatibili con le previsioni di cui alla parte terza del presente decreto''».

7.39

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 5, lettera b-bis, dell'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

7.40

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle

concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

7.41

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa Idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono sostituite dalle seguenti; "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale"».

7.42

PICCOLI

Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata».

7.43

PICCOLI

Al comma 2, dopo le parole: «In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentano dei corsi di acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata.» *aggiungere le seguenti:* «Per l'applicazione delle disposizioni di

cui al precedente periodo, il Ministro con proprio decreto, sentite le Autorità di bacino, emana, entro cento venti giorni dalla conversione in legge del presente decreto, apposite linee guida sulla base della tipologia e morfologia dei bacini idrografici di riferimento».

7.44

ARRIGONI, CROSIO

Sopprimere il comma 3.

7.45

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 3, ultimo periodo dopo le parole: «rischio idrogeologico» sono aggiunte le seguenti: «negli stessi territori in cui erano state programmate le risorse».

7.46

BRUNO, BERNINI

Sopprimere il comma 4.

7.47

ARRIGONI, CROSIO

Sopprimere il comma 4.

7.48

BONFRISCO

Sopprimere il comma 4.

7.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

7.50

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 240 art. 2 della legge n. 191 del 2009, che possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Presidenti di Regione hanno facoltà di bandire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Soltanto qualora le domande di ammissione siano inferiori a cinque, i Presidenti di Regione possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea».

7.51

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4, sostituire le parole da: «amministrazioni centrali» fino alla fine del comma con le seguenti: «amministrazioni dotate di specifica competenza tecnica».

7.52

MARINELLO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'affidamento dei lavori inerenti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli Accordi di programma deve avvenire mediante l'utilizzo di centrali di committenza. Al fine di ridurre i costi e garantire l'accelerazione nelle procedure di affidamento dei lavori di cui al presente comma, i Presidenti di Regione si avvalgono, rimborsandone esclusivamente gli oneri di utilizzo, delle piattaforme di *e-procurement* già utilizzate e disponibili presso una centrale di committenza pubblica».

7.53

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «idrico» con le seguenti: «della depurazione delle acque».

7.54

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «restano ferme le previsioni della stessa delibera Comitato Interministeriale Per la Programmazione Economica n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative».

7.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel Fondo di cui al comma 6 confluiscono inoltre i proventi derivanti dall'incremento del 100 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare,

sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

7.56

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente può essere attivata» con le seguenti: «il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera Comitato Interministeriale per la programmazione Economica n. 60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva».

7.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al capoverso comma 7, sopprimere le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014».

7.58

BRUNO, BERNINI

Al comma 8 dopo le parole: «assegnata alle regioni,» aggiungere: «in cui erano state programmate le risorse».

7.59

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:

«8-ter. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone del Gargano interessate dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014, sono assegnati alla regione Puglia 50 milioni di euro a

valere sulle risorse di cui al precedente comma 8. La regione Puglia, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza, la ripresa socioeconomica, e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Il piano, istruito dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è trasmesso al CIPE per la sua approvazione».

7.60

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:

«8-ter. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone del Gargano, del Tarantino interessate dagli eventi alluvionali nel 2014, sono assegnati alla regione Puglia 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative alla programmazione nazionale 2014-2020. La regione Puglia, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza, la ripresa socio-economica, e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Il piano, istruito dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è trasmesso al CIPE per la sua approvazione».

7.61

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:

«8-ter. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone del Gargano interessate dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014, sono assegnati alla regione Puglia 190 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative alla programmazione nazionale 2014-2020. La regione Puglia, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza, la ripresa socio-economica, e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. n piano, istruito dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è trasmesso al CIPE per la sua approvazione».

7.62

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:

«8-ter. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica del territorio Pugliese interessate dagli eventi alluvionali nel 2014, sono assegnati alla regione Puglia 50 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al precedente comma 8. La regione Puglia, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza, la ripresa socio-economica, e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Il piano, istruito dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è trasmesso al CIPE per la sua approvazione».

7.63

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per tecniche di ingegneria naturalistica si intendono:

- a) le tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o a comunità vegetali e animali;
- b) le tecniche che utilizzano piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento con altri materiali;
- c) le tecniche che utilizzano materiali, anche solo inerti, infrastrutture e altri strumenti volti a garantire condizioni favorevoli alla vita delle specie animali.

9-ter. Le tecniche di ingegneria naturalistica si applicano per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o di lavori puntuali e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, compresi le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. In particolare, tali tecniche consentono di:

- a) limitare l'azione erosiva degli agenti meteorici;
- b) garantire la stabilizzazione e il consolidamento delle opere eseguite;
- c) accelerare i processi di reinserimento naturalistico delle aree di intervento, utilizzando le caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali quali la capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e l'elevata capacità di propagazione vegetativa.

9-*quater*. Le tecniche di ingegneria naturalistica perseguono i seguenti obiettivi:

a) tecnico-funzionali: riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, consolidamento del terreno, protezione dall'erosione sia di pendii sia di corsi d'acqua, sistemazione idrogeologica diffusa del territorio e aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche, stabilizzazione e consolidamento di scarpate in ambiti infrastrutturali;

b) ecologico-naturalistici: preparazione, riparazione e ricostruzione dei processi vitali di ecosistemi e con diverso grado di naturalità utilizzando anche particolari accorgimenti per garantire la continuità degli habitat, quali rampe per pesci o sottopassi e sovrappassi faunistici;

c) paesaggistici: impiego di materiali naturali del luogo e determinazione di processi pseudo-spontanei di riedificazione ambientale ed ecologica; garantendo l'integrazione delle componenti naturali e componenti antropiche;

d) economici: risparmi sui costi delle opere e, in particolare, su quelli di manutenzione calcolati sulla durata dell'intero ciclo di vita dei manufatti, rispetto alle tradizionali tecniche di ingegneria civile e di geotecnica;

e) socio-economici: di sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane nonché miglioramento della qualità dell'ambiente di vita; contributo alla gestione economica ed ecocompatibile delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

9-*quinquies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito denominato "regolamento", prevedendo:

a) all'articolo 3, comma 1, del regolamento:

1) la soppressione, alla lettera *h*), delle parole: "e di ingegneria naturalistica";

2) l'inserimento, dopo la lettera *h*), alla seguente lettera:

"*h-bis*) ingegneria naturalistica: la disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiale di costruzione, del materiale vivo, piante o parti di esse, in abbinamento con altri materiali non cementizi";

b) la sostituzione della declaratoria della categoria OG13 dell'Allegato A annesso al regolamento ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge».

7.64

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. I Presidenti delle Regioni Calabria e Basilicata inviano al Parlamento, all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, semestralmente e successivamente alla chiusura delle contabilità speciali di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82/2013 e n. 98/2013, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte, un’anagrafe degli interventi di ricostruzione relativi ad edifici privati e ad uso produttivo finanziati in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l’indicazione dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario e un cronoprogramma degli stessi interventi, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. I Commissari riferiscono altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull’utilizzo delle risorse a tal fine stanziata».

7.65

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 9-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Inoltre le parole ”50 milioni”» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».

7.66

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 9-octies aggiungere il seguente:

«9-nonies. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori e di ripristino degli immobili e delle attività produttive danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014 è autorizzata la spesa in conto capitale in favore della Regione medesima di 80 milioni di euro per l’anno 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I re-

lativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 60 milioni di euro, per l'anno 2014, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e nel limite di 20 milioni di euro, per l'anno 2014, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».

7.67

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 9-octies inserire il seguente:

«9-*nonies*. Negli avvisi nei bandi di gara o nelle lettere di invito i Commissari prevedono che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto».

7.68

STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 9-octies aggiungere il seguente:

«9-*novies*. Nei territori della Regione Puglia colpiti dall'alluvione del 3 e 4 settembre 2014, a favore delle imprese agricole danneggiate che, non avendo provveduto per il corrente anno alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate a copertura del rischio «piogge alluvionali», non beneficiano dei risarcimenti assicurativi, si applicano le agevolazioni di cui all'art 5 commi 2 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, da attuare secondo le modalità previste dalla stessa legge e nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale».

Art. 8.**8.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

8.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

8.3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «la gestione delle terre e rocce da scavo» inserire le seguenti: «ivi compresi i materiali di riporto, nell'ottica di favorire quanto più possibile le attività di riutilizzo e la minimizzazione della produzione dei rifiuti».

8.4

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «terre e rocce da scavo» inserire le seguenti: «in particolare relative a procedimenti avviati prima del 6 ottobre 2012».

Conseguentemente:

al medesimo comma, alinea, dopo le parole: «della legge n. 400 del 1998», inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono dettate anche le disposizioni periodo semplificazione della disciplina delle matrici materiali di riporto».

8.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «disposizioni vigenti» inserire le seguenti: «in materia di gestione delle terre e rocce da scavo di materiali di riporto e di bonifica dei siti con presenza di materiali di riporto».

8.6

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a.1) definizione precisa dei requisiti necessari per la qualifica di sottoprodotto e la cessazione della qualifica di rifiuto nell'ottica prioritaria di minimizzare la formazione di rifiuti ed il consumo di suolo».

8.7

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

8.8

PELINO, PICCOLI

Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

«c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare e all'effettivo livello di rischio, utilizzando le migliori tecnologie ed a costi sostenibili;

d) sottoposizione dei materiali di riporto ad interventi di rimozione o, in alternativa, alle procedure di cui al Titolo V della parte quarta del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008».

8.9

FUCKSIA, CIOFFI

Al comma 1, la lettera c) è sostituita come segue:

«c) definizione di criteri di proporzionalità della disciplina in relazione all'entità degli interventi da realizzare».

8.10

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere le parole: «nel rispetto del principio di derivazione comunitaria "chi inquina, paga"».

8.11

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.12

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.13

FUCKSIA

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «superiori», sono inserite le seguenti: «più restrittive».

8.14

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «superiori a quelli», aggiungere la seguente: «minimi».

8.15

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «direttiva 2008198/UE» inserire le seguenti: «tenendo conto del rischio del bio- accumulo negli organismi e dei rischi di esposizione della popolazione a sostanze pericolose».

8.16

PELINO, PICCOLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

8.17

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera d-bis) sopprimere le parole da: «provenienti da cantieri» fino alla fine della lettera.

8.18

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera d-ter).

8.19

BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

«garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria ai sensi del decreto legislativo 81/2008».

8.20

BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d-ter), sopprimere le parole da: «almeno» fino alla fine del comma.

8.21

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, alla lettera d-ter), sopprimere la parola: «almeno».

8.22

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente:

«d-quater. Indirizzare gli interventi di bonifica affinché conservino e/ o ricreino nel sito di intervento le funzioni ecologiche originarie o, comunque, non producano effetti tali da compromettere le funzioni ecologiche delle aree contermini al sito».

8.23

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente:

«d-quater. privilegiare nell'intervento di bonifica la rimozione della contaminazione, valutando non solo l'analisi di rischio sanitario, ma anche quello ecologico;»

8.24

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera d-ter, aggiungere le seguenti:

«d-quater. il rispetto del principio di derivazione comunitaria "chi inquina, paga";

d-quinquies. privilegiare nell'intervento di bonifica la rimozione della contaminazione valutando non solo l'analisi di rischio sanitario, ma anche quello ecologico;

d-sexies. indirizzare gli interventi di bonifica affinché conservino e/o ricreino nel sito di intervento le funzioni ecologiche originarie o, comunque, non producano effetti tali da compromettere le funzioni ecologiche delle aree contermini al sito».

8.25

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire la Rubrica con la seguente: «(Disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo e materiali di riporlo per favorirne il riutilizzo e minimizzare la produzione dei rifiuti).

Art. 9.**9.1**

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

9.2

BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

9.3

BRUNO, BERNINI

Sopprimere l'articolo.

9.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, comprensivi di nuove edificazioni» fino alla fine del periodo.

9.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «comprensivi di nuove edificazioni sostitutive» fino a: «popolazione studentesca e docente» con le seguenti: «nei quali siano presenti materiali o prodotti contenente amianto libero o in matrice friabile».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere da b), ad e).

9.6

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «territorio» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la demolizione degli abusi edilizi realizzati in zone a rischio idrogeologico elevato o molto elevato».

9.7

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;

Conseguentemente:

al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;

al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti:, da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di

operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.

9.8

BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;

Conseguentemente:

al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);

al comma 2, sostituire lo lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;

al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti: da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nel-

l'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.

9.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

9.10

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo le parole: «Agli interventi di cui al comma 1» aggiungere le parole: «purché siano già stati approvati i progetti esecutivi e limitatamente all'elenco che il MIUR pubblicherà entro il 31 dicembre 2014».

9.11

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sopprimere le lettere a), d) ed e).

9.12

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

9.13

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9.14

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.15

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

9.16

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «alla soglia comunitaria», con le seguenti: «a un milione di euro».

Conseguentemente, alla medesima lettera sostituire le parole: «dall'articolo 57, comma 6,» con le seguenti: «dall'articolo 122, comma 7,».

9.17

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9.18

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9.19

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AF AM), nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, è consentito l'affidamento da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, a mezzo di manifestazione d'interesse di evidenza pubblica, e successiva procedura negoziata tra coloro che, inviata domanda di ammissione, presentano i requisiti richiesti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici tramite sorteggio pubblico. Qualora il numero di domande d'ammissione sia inferiore a tre, sarà consentito l'affidamento diretto, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione».

9.20

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «è consentito» sino alla fine del periodo con le seguenti: «di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento è consentito mediante procedura di cottimo fiduciario, di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006».

9.21

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole da: «è consentito» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto. Per lavori di importo pari o supe-

riore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento è consentito mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006».

9.22

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis). Al fine di evitare che gli interventi relativi a uno stesso edificio scolastico possano essere suddivisi in più lotti del valore inferiore a 200.000 mila euro ciascuno, la possibilità di usufruire dell'affidamento diretto di cui alla lettera e), è consentita solo per progetti che riguardano gli edifici nel loro complesso e la cui realizzazione si esaurisce in un unico intervento».

9.23

SERRA

Al comma 2-quinquies, dopo le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2014», inserire le seguenti: «Quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma è destinata all'acquisto di attrezzature specifiche per allievi non vedenti o comunque portatori di disabilità, con le modalità individuate, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca».

9.24

BRUNO, BERNINI

Dopo, il comma 2-septies aggiungere i seguenti:

«2-octies. I soggetti che alla data dello settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nel comune di Genova interessato dall'alluvione del 9 e del 10 ottobre 2014 che per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo per-

duto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.

2-octies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2015 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare le misure di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.25

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 2-septies aggiungere i seguenti:

«*2-octies*) Alle imprese colpite nel territorio della città di Genova, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nelle giornate del 9 e del 10 ottobre 2014, per la somma pari a 10 mila euro, a valere delle risorse disponibili dal Fondo di cui al medesimo comma, a seguito della presentazione di autocertificazione dei danni subiti da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-nonies) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.1

BRUNO, BERNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici" con le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2015, il

cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici”».

9.0.2

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme in materia di partecipazione delle imprese alle gare)

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In nessun caso la mancata indicazione da parte del concorrente del nominativo del subappaltatore o del cottimista può costituire legittima causa di esclusione del concorrente stesso dalla gara".».

9.0.3

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

1. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, primo periodo, le parole: "1° luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dallo luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.0.4

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica in materia di responsabilità solidale)

1. La norma di cui all'articolo 35, comma 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene comunque meno dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva DURC di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, salvi i casi di accertata cointeressenza nell'omissione contributiva».

9.0.5

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per semplificazione degli adempimenti per le imprese dello spettacolo)

1. In ragione delle necessità connesse allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, e per assicurare alle medesime la migliore effettuazione ai sensi della legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» per urgenti e comprovate ragioni connesse alle date di debutto delle manifestazioni, agli automezzi utilizzati dalle imprese di musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante per il trasporto delle attrezzature, analogamente a quanto previsto per gli automezzi del servizio radiotelevisivo, non si applica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti annualmente disposto con decreto del Ministero dell'interno.

2. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione allrs, ove prevista.

3. Con decreto Ministro dell'interno da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'allinea del comma 2 del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire.

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "stabilimenti balneari" sono inserite le seguenti: "ed i parchi di divertimento".

5. All'articolo 141, secondo comma, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la parola: "persone" è aggiunto: "nonché, limitatamente ai circhi equestri, a prescindere dal numero di persone".

6. All'articolo 1, terzo comma, della Legge 29 luglio 1980, n. 390, dopo le parole: "beni strumentali" è aggiunto: "nonché per la riqualificazione delle attrazioni esistenti".

7. all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle parole: "15 per cento".

8. all'articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola: "pagamento" è aggiunto il seguente periodo: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'art. 2002 del Codice Civile"».

9. all'art 3, comma 1, lettera f) del Decreto del Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000 dopo la lettera m) del primo comma inserire il seguente periodo: "Le previsioni di cui alla lettera f) non si applicano in caso di fatturazione del corrispettivo".

10. all'art 7, comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000 dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "I biglietti e gli abbonamenti a data libera invenduti, possono essere annullati entro i cinque giorni successivi all'ultimo evento fruibile, ovvero alla fine della stagione nel corso della quale tali titoli siano fruibili."

11. dall'adempimento delle norme di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo non dovrà derivare alcun onere per le finanze pubbliche».

9.0.6

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(eventi musicali dal vivo)

1. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

9.0.7

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(manifestazioni dal vivo)

1. Le manifestazioni di concerti live realizzati all'aperto in strutture o spazi non convenzionali dalle imprese di musica popolare contemporanea riconosciute micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 7 agosto 2012, n.134, sono escluse dall'ambito applicativo del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009 e successive modificazioni. Dall'adempimento delle norme di cui al presente comma non dovrà derivare alcun onere per le finanza pubblica».

9.0.8

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Il servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività dello spettacolo dal vivo, così come individuato dall'articolo 14, comma 2, lettera i) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.13 9, svolto nelle sale, strutture e spazi non tradizionali che ne sono obbligati verrà effettuato una volta al mese durante il periodo di attività della sala o struttura, o il solo giorno del debutto se lo spettacolo si realizza in spazi non tradizionali».

9.0.9

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Abrogazione dei costi del servizio di vigilanza obbligatorio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Sono abrogati l'articolo 14, comma 2, lettera i) e l'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139».

Art. 10.**10.1**

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

10.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del successivo comma 11, lettera e),» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

10.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

10.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.6

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

’’b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alle bonifiche, nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green utilizzando fondi provenienti dall’emissione di titoli,

dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista''».

10.7

FUCKSIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera b), la parola: «ambiente», è sostituita con le seguenti: «tutela e risanamento ambientale».

10.8

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «efficientamento energetico» aggiungere le seguenti: «alla tutela idrogeologica del territorio, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini, nonché a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati».

10.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico,» aggiungere le seguenti: «, compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a garanzia della quota di costo non coperta dai finanziamenti».

10.10

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico,» aggiungere le

seguenti: «compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a completamento della quota di costo non coperta dai finanziamenti».

10.11

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma *8-bis*, aggiungere il seguente comma:

''*8-bis-bis*. Le disposizioni di cui al comma *8-bis* si applicano anche agli investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della 'green economy', con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto fallimento di mercato' al fine di ammortizzare e annullare i *deficit* strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

(*a*) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune *know how*, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di *label* (*brand* o marchi), *e-commerce* e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

(*b*) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione cosiddetta orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione cosiddetta verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali''».

10.12

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.13

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 11-*bis* aggiungere il seguente:

”11-*ter*. Per l’attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell’economia e delle finanze determina, con propri decreti di natura non regolamentare, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i settori di intervento e le esposizioni per quanto concerne le disposizioni di cui alle lettere *e*) e *e-bis*) del comma 11”».

10.14

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All’articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente:

”Art. 5-*bis*

(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy)

1-*bis*. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della ”green economy”.

2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l’istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a fa-

vore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della "green economy", con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto "fallimento di mercato" al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

(a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

(b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307.

4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.

5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

10.15

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

10.16

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'articolo 10, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso».

10.17

MARINELLO

Dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:

«2-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.

2-quater. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di cui al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi».

Art. 11.**11.1**

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

11.2

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e la parola» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e la parola: "200"» è sostituita dalla seguente: «100».

11.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera c), nel capoverso «2-quinquies», sostituire le parole: «2 miliardi» con le seguenti: «1 miliardo».

11.4

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2011, dopo le parole: "durante il periodo di concessione" aggiungere le seguenti: "esclusivamente in relazione alla costruzione e gestione dell'opera realizzata in regime di partenariato pubblico privato"».

11.5

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2011, dopo le parole: "durante il periodo di concessione" aggiungere le seguenti: "e riferibili esclusivamente all'infrastruttura oggetto dell'intervento realizzata in regime di partenariato pubblico privato"».

11.0.1

MUCCHETTI, CHITI, MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Determinazione della rendita catastale
per gli immobili ad uso produttivo)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del Regio Decreto Legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo, allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato Regio Decreto Legge, gli impianti e i macchinari che – indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo – sono suscettibili di essere separati dal suolo e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica».

Art. 12.**12.1**

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

12.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata,» con le seguenti: «con il parere positivo della Conferenza unificata,», e sostituire le parole: «trascorsi i quali il parere si intende reso,» con le seguenti: «trascorsi i quali il parere si intende positivo,».

12.3

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

12.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo».

12.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. Per le iniziative di cui ai commi precedenti il Consiglio dei Ministri riferisce in Parlamento».

Art. 13.**13.1**

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole: «le parole: "sono nominativi" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"».

13.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le seguenti parole: «le parole: "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile" fino alla fine del numero».

13.3

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'articolo 13, articolo 1, lettera a) sopprimere il punto 2.

13.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

13.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere il capoverso 4-bis.

13.6

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.

13.7

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.8

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

13.10

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'articolo 13, comma 3 sopprimere la lettera b).

Art. 14.

14.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

14.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

14.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto stabilito nei bandi e nelle lettere di invito a presentare offerte, pubblicati e inviati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 15.

15.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

15.2

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

15.3

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «Il Governo promuove l'istituzione di un» con le seguenti: «È istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un»;

Al comma 2 sostituire le parole: «con un numero di addetti non inferiore a 150» con le seguenti: «con un numero di addetti non inferiore a 100»;

Al comma 9 dopo le parole: «con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,» inserire le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.4

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «rivolgendosi alle imprese» fino a: «prospettive di mercato».

15.5

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «imprese con un numero di addetti» fino a: «prospettive di mercato» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

15.6

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con un numero di addetti non inferiore a 150».

15.7

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il sostegno finanziario e patrimoniale è esteso anche alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 50, con prospettive di mercato, che operano in regioni o aree socialmente ed economicamente disagiate o in contesti geograficamente svantaggiati, quali i territori montani e insulari».

Art. 15-ter.**15-ter.0.1**

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

15-quater.

(Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno)

1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei Confidi aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 % delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70% delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

- 1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
- 2) ampliamento dimensionale dei confidi;
- 3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
- 4) informatizzazione gestionale;
- 5) formazione professionale;
- 6) marketing associativo;
- 7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
- 8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per gli Affari Regionali ed il Ministro per le Politiche Europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 1 e 2.

4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione».

Art. 16.

16.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

16.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di strutture sanitarie» inserire le seguenti: «, ad alta qualificazione, finalizzate in particolare alla ricerca scientifica alla quale deve essere destinata una quota annuale non inferiore al 20 per cento dell'investimento,».

16.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

16.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In riferimento all'ospedale di cui al comma 1 del presente articolo, i posti letto ai fini dei parametri per 1000 abitanti per la riabilitazione e la lungo degenza post-acuzie non devono superare il 20 per cento dei posti letto complessivi».

16.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al 6 per cento» con le seguenti: «fino al 5 per cento».

Art. 16-ter.**16-ter.0.1**

DI BIAGIO, RELATORE

*Dopo l'articolo 16-ter inserire il seguente:***«Art. 16-quater***(Misure per la semplificazione in materia di controlli di conformità al tipo omologato)*

1. All'articolo 77, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma *2-bis*:

2-bis. L'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati all'articolo 47, decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, è assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa – sistema di produzione e del prodotto – a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)».

16-ter.0.2

MANCUSO

*Dopo l'articolo 16-ter inserire il seguente:***«Art. 16-quater***(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)*

1. Il comma 1 dell'articolo 170-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

”1. I contratti di assicurazione, come classificati *ex art. 2* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.”».

Art. 17.

17.1

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere l’articolo.

17.2

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

17.4

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 2).

17.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «unità immobiliari», con le seguenti: «unità abitative».

17.6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «nonché del carico urbanistico».

17.7

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «e si mantenga l'originaria destinazione d'uso».

17.8

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «l'originaria destinazione d'uso», con le seguenti: «la destinazione d'uso prevalente ai sensi del comma 2 dell'articolo 23-bis del presente decreto o comunque all'immobile sia attribuita una destinazione d'uso compatibile o complementare con quella della maglia in cui è inserito».

17.9

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «l'originaria destinazione d'uso» aggiungere le seguenti: «per i successivi cinque anni a decorrere dall'ultimazione dell'intervento».

17.10

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «l'originaria destinazione d'uso» aggiungere le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni».

17.11

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi effettuati sui terreni di pertinenza dell'unità immobiliare, o comunque ad essa contigui, finalizzati al contrasto dell'erosione del suolo e della stabilità dei versanti, ed effettuati anche mediante opere di riprofilatura, inerbimento, rimboschimento, recupero della permeabilità del terreno, regimazione del reticolo idrografico minore, raccolta delle acque meteoriche».

17.12

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e su eventuali limiti dimensionali o quantitativi che fossero espressamente stabiliti dagli stessi».

17.13

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e su eventuali limiti dimensionali o quantitativi che fossero espressamente stabiliti dagli stessi».

17.14

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.15

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.16

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente: «Art. 3-bis. – (Interventi di conservazione del tessuto urbano). – 1. Al fine di limitare l’espansione urbana in aree agricole o a bassa densità abitativa vengono segnalati, nei piani e programmi urbanistici gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi di pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale agirà per favorire la riqualificazione, il recupero e il restauro del tessuto urbano a garanzia del pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Gli interventi di conservazione del tessuto urbano hanno carattere operativo e previsionale con cadenza ciclica decennale, pertanto non possono essere assoggettati ad alcun procedimento di variante urbanistica».

17.17

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente: «Art. 3-bis. – 1. Gli interventi di riuso urbano realizzati attraverso programmi o piani, comunque definiti, sono in deroga al D.M. 1444/1968 in materia di standard urbanistici, a condizione che sia approvato un documento che dimostra il concreto miglioramento, in termini reali e prestazionali, che l’intervento determina sotto il profilo ambientale, della mobilità e dei servizi. I programmi e i piani operativi di riuso urbano sono ap-

provati, con priorità, con la procedura dell'accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del T.U. n.267/2000 o del concorso di progettazione e realizzazione, sulla base della procedura del dialogo competitivo stabilita dal T.U. n.163/2006 e s.m.i., previa pubblicazione del bando.».

17.18

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «Lo strumento urbanistico individua» con le seguenti parole: «I Comuni individuano» e dopo le parole: «della pianificazione» aggiungere le seguenti parole: «in sede di strumento urbanistico oppure con specifica delibera del consiglio comunale».

17.19

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 01) con il seguente:

«01) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

17.20

BONFRISCO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 01) con il seguente:

«01) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

17.21

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 01), aggiungere il seguente:

«02) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

”e-bis) i manufatti In legno, o comunque sprowisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all’agibilità per usi diversi”».

17.22

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere la lettera a).

17.23

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

17.24

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 2).

17.25

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sostituire le parole: «trasmette all’amministrazione» con le parole: «di concerto con l’amministrazione».

17.26

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera c) il punto 3 è soppresso.

17.27

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: «laddove integrata con la comunicazione di fine lavori» con le seguenti: «se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «ed è tempestivamente inoltrata» con le seguenti: «La suddetta documentazione, entro trenta giorni, è trasmessa».

17.28

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: «laddove integrata con la comunicazione di fine lavori» con le seguenti: «se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7».

17.29

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: «con la comunicazione di fine lavori» con le seguenti: «con il certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7».

17.30

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).

17.31

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.33

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.34

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera d) che, dopo le parole: «modifiche della volumetria complessiva degli edifici», sopprimere le parole: «o dei prospetti».

17.35

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o dei prospetti».

17.36

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.37

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.38

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: «attuati anche in aree fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di effettuare ristrutturazioni di edifici esistenti al fine dell'utilizzo degli stessi in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e previa consultazione popolare vincolante».

17.39

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «anche in aree industriali» con le seguenti: «in aree».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso preveda la realizzazione, su aree dismesse, di eventuali interventi di grande distribuzione organizzata, il progetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica da autorizzare deve essere conforme 'a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».

17.40

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera e), punto 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «deroga alle destinazioni d'uso», aggiungere le seguenti: «comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia».

17.41

PELINO, PICCOLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «1-bis» dopo le parole: «di destinazione d'uso» aggiungere le seguenti: «, relativamente ai soli immobili a destinazione privata,».

17.42

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

17.43

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera g), premettere i seguenti numeri:

«03) il comma 2-bis è abrogato;

03-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

''2-ter. In tutti i casi nei quali il titolare del permesso di costruire abbia stipulato atti convenzionali con l'amministrazione comunale per l'affidamento in esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base alle disposizioni dell'articolo 16, comma 2-bis – su richiesta della stessa amministrazione da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione – viene sottoscritto atto aggiuntivo con il quale il titolare del permesso di costruire si sottomette all'obbligo di portare in detrazione dal contributo di cui al comma 2 il valore economico delle opere eseguite, accertato

in sede di consuntivo, dopo l'approvazione del collaudo da parte del responsabile tecnico amministrativo, sulla base della documentazione, anche fiscale consegnata dallo stesso titolare del permesso di costruire'».

17.44

PELINO, PICCOLI

Al comma 1, lettera g), prima del punto 3), inserire i seguenti:

«03. al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis;

03-bis. al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di trasformazione o di riqualificazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo può prevedere una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione sono direttamente inesse in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, ovvero che ne può disporre la successiva cessione gratuita al Comune, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi. La realizzazione diretta a cura e spese dell'operatore privato di opere ed infrastrutture di interesse pubblico e generale non soggiace, in ogni caso, alle procedure di cui all'art. 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel caso in cui le medesime opere od interventi siano realizzati con fondi esclusivamente privati, senza ricorso ad alcuna forma di contribuzione pubblica, diretta o indiretta"».

17.45

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera g), premettere il seguente numero:

«03) al comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte seconda, numeri 1 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo può prevedere, a scelta dell'operatore privato che ne formula espressa richiesta al comune, una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo re-

lativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che, nella fase negoziale, può concordare con il comune di restarne in tutto o in parte proprietario, assicurando che vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi'».

17.46

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera g), premettere il seguente numero:

«03) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contributi per il rilascio del permesso di costruire e le sanzioni di cui al capo II del Titolo IV della presente parte sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'acquisizione e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di immobili non utilizzati o in via di dismissione, ovvero di siti all'interno dei quali sono stati realizzati immobili che compromettono le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle componenti naturali dell'ambiente, nonché a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale"».

17.47

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera g), numero 3), dopo le parole: «anziché quelli di nuova costruzione» aggiungere le seguenti: «Sempre al fine di incentivare il recupero del costruito, gli interventi di ristrutturazione degli edifici usufruiranno di un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento. Per coprire i costi, le nuove costruzioni subiranno l'aumento IVA necessario all'arrivo della copertura della somma necessaria».

17.48

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

”Art. 16-bis. - (*Maggiorazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire*). – 1. Sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 16:

a) gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica;

b) gli interventi conformi rispetto alla strumentazione urbanistica e al regolamento edilizio vigenti, realizzati all'interno di lotti di estensione uguale o superiore a 0,5 ettari, che non siano interclusi, che prevedono un tasso di impermeabilizzazione del lotto stesso superiore al 33 per cento. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «lotto intercluso» si intende un fondo libero da edificazioni e infrastrutture, ubicato all'interno di una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è determinata dai comuni, in un importo compreso tra un minimo pari a tre volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e un massimo pari a cinque volte lo stesso contributo, con le modalità previste dal presente articolo. I proventi della maggiorazione sono destinati esclusivamente al finanziamento di:

a) interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, di operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico;

b) programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi estese o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali.

3. Le domande per il rilascio del permesso di costruire, le denunce di inizio attività e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernenti la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio sono corredate dalla dichiarazione resa da un professionista abilitato, con la quale si assevera che l'intervento non è assoggettabile alla maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo ovvero, da una perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, contenente il calcolo dell'importo della medesima maggiorazione dovuto per la realizzazione dell'intervento.

4. I comuni, con deliberazione consiliare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base della cartografia tecnica regionale provvedono:

a) all'individuazione, anche tramite perimetrazione sugli elaborati cartografici dello strumento urbanistico generale vigente, delle superfici agricole, delle aree vegetate, delle aree verdi incolte, delle superfici boschive o forestali nello stato di fatto di cui al comma 1, lettera a);

b) alla determinazione dell'importo della maggiorazione di cui al comma 1, da modulare, nell'ambito dei valori minimo e massimo stabiliti dal comma 2, con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale e delle aree interessate dagli interventi e alla tipologia degli interventi stessi;

c) alla redazione di un elenco delle prestazioni ecologiche e all'individuazione degli ambiti e delle operazioni ammissibili ai contributi;

5. Qualora la delibera di cui al comma 4 non sia adottata entro il termine fissato ai sensi del medesimo comma, a decorrere da quello stesso termine la maggiorazione di cui al comma 1 è applicata dai comuni nella misura massima di cinque volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'effettiva corresponsione del contributo e della maggiorazione. In caso di inerzia da parte dei comuni, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131'».

17.49

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

17.50

BONFRISCO

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

17.51

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera h), sopprimere il punto 1).

17.52

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera m), punto 2-bis) dopo le parole: «una variazione essenziale», inserire le parole: «fatte salve le previsioni regionali più favorevoli».

17.53

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «una variazione essenziale» aggiungere le seguenti: «, fatte salve le previsioni regionali più favorevoli».

17.54

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis all'articolo 23-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. La presente disposizione prevale sulla strumentazione urbanistica comunale vigente e ai comuni sono assegnati 90 giorni per individuare le zone del territorio in cui non siano possibili i cambi di destinazione all'interno della medesima categoria e per l'individuazione di zone dove è possibile in cambio anche fra categorie diverse salvo il reperimento e o la monetizzazione degli standard. Le delibere del consiglio comunale sono soggette a controllo regionale, secondo le disposizioni vigenti nell'ambito delle singole regioni''».

17.55

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

17.56

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

”Art. 23-ter.

(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale, direzionale e turistico-ricettiva;
- b) produttiva e commercio all'ingrosso;
- c) commerciale;
- d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Sono, inoltre, sempre ammessi i mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle funzioni previste dal piano attuativo. Qualora le modifiche determinino un maggior carico di aree per servizi e di attrezzature di interesse pubblico e generale è possibile il ricorso alla monetizzazione senza che ciò costituisca variante essenziale del piano attuativo e della relativa convenzione.

4. In caso di mutamento di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale il vincolo di destinazione alberghiera ove esistente è automaticamente rimosso.

5. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la loro normativa alle disposizioni contenute nel presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine si applica la normativa statale e la stessa prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali”».

17.57

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 23-ter», comma 1, alinea, dopo le parole: «dalle leggi regionali» aggiungere le seguenti: «e dei regolamenti comunali».

17.58

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 23-ter» comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere le parole: «ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie»;
 - alla lettera a), dopo la parola: «residenziale» sono aggiunte le seguenti: «studi professionali»;
 - alla lettera c) dopo la parola: «commerciale» sono aggiunte le seguenti «e artigianale».
-

17.59

PELINO, PICCOLI, ZIZZA, BRUNI, IURLARO

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 23-ter», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) residenziale e turistico ricettiva;».

Consequenterente, sopprimere la lettera a-bis).

17.60

PELINO, PICCOLI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 23-ter», comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo, con la conseguenza che anche in caso di diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destina-

zione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

17.61

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

17.62

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art.28-bis» comma 1, dopo le parole: «permesso di costruire convenzionato» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle trasformazioni urbanistiche complesse, previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l'interesse pubblico».

17.63

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 28-bis» comma 3, sopprimere la lettera a).

17.64

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 28-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

17.65

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 28-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

17.66

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".

1-ter. Le maggiori entrate di cui al comma 1-bis confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

17.67

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

17.68

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico è consentita in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10% della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati.

4-ter. Sono ammessi ai benefici del presente comma gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 % i consumi degli edifici ai sensi del DPR 59/2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco. Sono esclusi i centri storici, le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004.

4-quater. Gli interventi sulle parti comuni dei condomini, sugli appartamenti e sui locali ad uso commerciale che raggiungono le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, in alternativa alle detrazioni fiscali di cui al comma precedente possono beneficiare dei Titoli di efficienza energetica di cui al DM 20 Luglio 2004 e successive modifiche. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge l'Autorità per l'energia elettrica e gas approva una nuova scheda per il retrofit energetico degli edifici condominiali attraverso interventi su involucri e impianti realizzati da parte di Esco. I titoli riconosciuti attraverso la scheda saranno legati alla riduzione dei consumi certificata dall'attestato di prestazione energetica con bonus progressivi in funzione della capacità di avvicinarsi alla Classe A di certificazione energetica degli alloggi».

17.69

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita l'Unità di Missione per l'elaborazione e l'attuazione degli obiettivi nazionali di

riuso e rigenerazione urbana, che elabora e presenta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, un Progetto pluriennale di rigenerazione urbana sostenibile per promuovere l'integrazione delle politiche per la sicurezza dell'abitare, il risparmio energetico, la qualità ambientale e sociale; promuove ricerche e sperimentazioni di carattere nazionale; elabora metodologie ed esperienze di buone pratiche; mette a sistema le politiche di incentivazione degli interventi dei privati, anche attraverso l'impiego risorse attingibili dalla Programmazione europea 2014-2020; promuove convenzioni con il sistema bancario per facilitare il credito alle rigenerazioni urbane; propone semplificazioni amministrative e urbanistiche delle autorizzazioni dei progetti di riuso e rigenerazione urbana; collaziona e determina, laddove mancanti, standard minimi uniformi, per classi omogenee, in materia di contenimento del consumo dei suoli, di riuso e di rigenerazione urbana, di aree destinate a verde; integra nel progetto la dismissione e la valorizzazione degli immobili pubblici diversi da quelli di particolare pregio storico, paesaggistico, ambientale, o ad uso pubblico attuale e indispensabile. All'istituzione della Unità di Missione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

17.70

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'art. 21-*octies*, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "entro il termine di due anni dall'efficacia dell'atto amministrativo"».

17.71

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato».

17.72

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al capoverso comma 4-bis, prima delle parole: «in applicazione dell'art. 24» sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in tema di conformazione alle tipologie societarie per l'esercizio di attività professionali.».

17.73

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire le parole: «, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori» con le seguenti: «sia i dati identificativi dell'impresa alla quale si attende affidare la realizzazione dei lavori che i dati identificativi del responsabile unico del procedimento».

17.0.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. È istituito un contributo nazionale sulle costruzioni di dimensioni superiori a 200 mq.

2. Il contributo di cui al comma 1 sarà obbligatorio per tutti gli enti comunali, i quali dovranno versare il 20 per cento degli oneri di costruzione ad essi spettanti nel Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua».

17.0.2

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 17.1.***(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *b*), le parole: "40 per cento" sono sostituite con le seguenti: "50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni a decorrere dal 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 17-bis.**17-bis.0.1**

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 17-ter.***(Certezza dei titoli edilizi e semplificazione amministrativa)*

1. Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

''6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in qua-

ranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione competente. Su richiesta dell'interessato, ed a proprie spese, si può richiedere una procedura di pubblicazione del provvedimento. Al termine di un periodo di 30 giorni di pubblicazione e in assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della 241/90, il titolo edilizio risulta inoppugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Il medesimo effetto si realizza per gli atti di Dia e Scia relativi alle ristrutturazioni edilizie, decorso l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per i controlli amministrativi.

Ai soli fini della trasparenza delle informazioni, sul sito *web* dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori gli elaborati progettuali relativi al permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo *web* dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio''.

2. Al comma 1-*ter* dell'articolo 23 della D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente ultimo periodo Il Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico''.

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente ultimo periodo: ''Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico''.

4. Il comma 3 dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: ''3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il predetto termine gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli

articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo''.

5. Il comma 6-*ter* dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente ''Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito web dell'amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività deve essere apposto un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio''.

6. All'articolo 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: ''6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formati in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere''.

7. All'articolo 9 del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: ''6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formati in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere».

17-bis.0.2

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-ter.

(Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole: "dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:

"Art.3-bis. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) interventi "di carattere primario" nei riguardi della pubblica incolumità:

a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;

a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;

a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi "di carattere secondario" nei riguardi della pubblica incolumità:

b.1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b.2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a 3);

c) interventi "minori" quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.";

c) l'articolo 65 (R) è sostituito dal seguente:

''Art. 65 (L) *Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6).* – 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3, allegando:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.'';

d) all'articolo 67:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.'';

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Completata la struttura il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha cento venti giorni di tempo per depositare il collaudo.'';

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.'';

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

''9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.'';

e) all'articolo 90 *CL*):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme''.

2) il comma 2 è soppresso;

f) l'articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:

''Art. 93. (L) *Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19)*
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a dare preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale e eventuali relazioni specialistiche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento o miglioramento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento o miglioramento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.

Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico.

Il progettista o il direttore dei lavori dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra.

Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico anche parziale redatto ai sensi del presente decreto del Presidente della Repubblica.

Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento o miglioramento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato. Ad ogni intervento saranno trasferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente decreto del Presidente della Repubblica per il corrispondente titolo abilitativo.

6. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

7. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

8. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.”

g) all'articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di ”carattere primario”, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.”;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

”1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione

delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a.4).

1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.”;

h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

”Art. 104 (L) *Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000).* – 1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;

3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.

4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.

5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.

6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti

norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.

7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.”.

2. Le linee guida di cui all’articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera *b*) sono adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

17-bis.0.3

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l’articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Regolamento unico edilizio)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

”1-*sexies*. TI Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo è adottato nei termini fissati con i suddetti accordi”;

b) all’articolo 24, comma 1, le parole: ”igiene, salubrità” sono sostituite dalle seguenti ”conformità delle opere eseguite al progetto assentito».

17-bis.0.4

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Semplificazione della normazione tecnica)

1. In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «organismo nazionale di normazione» ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni, in luogo degli organismi tecnicoconsultivi attualmente preposti».

Art. 18.**18.1**

BONFRISCO

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «euro 250.000» con le parole: «euro 20 mila».

Art. 20.**20.1**

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

20.2

BRUNO, BERNINI

Al comma l, dopo la lettera l), inserire la seguente:

m) dopo il comma 279, è inserito il seguente:

«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279, per cui l’Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d’imposta deve intendersi applicabile anche per le opere in corso, avviate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell’agevolazione».

20.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’esclusione della soppressione disposta dal presente comma non opera con riferimento alle fattispecie traslative di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ed all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 1, comma 576, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001.».

20.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4-quater, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» *inserire le seguenti:* «fermo restando la verifica a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, da condursi con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all’istituzione di aree naturali protette ai sensi della

legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e l'esito della verifica, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-*quater*, 2-*quinqües* e 2-*sexies* – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite».

20.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera a).

20.6

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera b).

20.7

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4-quinquies, lettera b), dopo le parole: «agenzia del demanio» *inserire la seguente:* «non».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: salvo parere fino a: dalla richiesta.

20.8

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «da rendere entro trenta giorni dalla richiesta».

20.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera c).

20.10

BONFRISCO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*sexies*. Al fine di sostenere la domanda del mercato immobiliare, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia straordinario con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE, specializzate in opere, di edilizia residenziale privata. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato, concessione di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese.

4-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque successivamente alla definizione dell'intesa quadro di cui al precedente comma, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dallo gennaio 2015».

20.11

BRUNO, BERNINI

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

«4-*sexies*. Al fine di sostenere la domanda del mercato immobiliare, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia straordinario con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE, specializzate in opere di edilizia residenziale privata. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato, concessi di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese.

4-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque successivamente alla definizione dell'intesa quadro di cui al precedente comma, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2015».

20.12

BRUNO, BERNINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*sexies*. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 20101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 20101 n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni degli articoli 6/ 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, ai fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevaletto utilizzo sociale, a quelli istituiti per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico

nonché ai fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Stato o ente pubblico» sono inserite le seguenti: «e società dagli stessi partecipate per almeno il 20 per cento del capitale e del patrimonio»;

c) al comma 3 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) Società di investimento immobiliare quotate di cui l'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni:

d) al comma 3-bis le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. La tassazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non trova, in ogni caso, applicazione qualora il fondo è partecipato, direttamente, ovvero indirettamente, per più del 50 per cento dagli investitori di cui al comma 3».

20.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rilancio della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico esistente)

1. Gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica che riguardano il patrimonio edilizio delle Regioni e degli Enti Locali sono esclusi dal Patto di stabilità interno nei casi in cui realizzino una riduzione della spesa energetica certificata da Attestato di prestazione energetica ai sensi della legge 90/2013 e s.m.i. e il consolidamento antisismico ai sensi del decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 e s.m.i..

2. Gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del DPR 59/2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco.

3. Di concerto tra i Ministeri dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dell'Ambiente è costituita una struttura che ha il compito di individuare parametri e riferimenti per la presentazione di studi di fattibilità

per gli interventi di riqualificazione ai sensi del comma 1 e di coordinamento per i cofinanziamenti degli interventi nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 e degli interventi di efficienza energetica previsti dalla direttiva 2012/27. La struttura può svolgere anche il ruolo di supporto agli enti locali sui progetti di riqualificazione energetica e avvalersi delle competenze di altri Enti e istituzioni pubbliche.

4. Alla copertura finanziaria del presente articolo, si provvede nei limiti delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.

5. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

Art. 21.

21.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 21. – (Risorse per favorire la mobilità nel settore delle locazioni). - 1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnate ulteriori dotazioni pari a pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, rispettivamente:

a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno

2022, a 24.9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13.9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni».

21.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sopprimere le parole: «di nuova costruzione».

21.3

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

21.4

MARINELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

21.5

GIBIINO, ARACRI, PAGNONCELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

21.6

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «o non locate alla data del 31 dicembre 2014».

21.7

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. «SIIQ») e delle SICAF aventi esplicitamente¹ a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:

a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente;

b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 11 lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 131 comma 51 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 e all'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

21.8

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

21.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aree oggetto del presente comma devono essere edificabili alla data del 1° gennaio 2014».

21.10

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 3.

21.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: «o realizzazione di ulteriori unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «di ulteriori unità immobiliari, sempre che siano già ultimate alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

2) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto»;

3) al comma 4, lettera c), in fondo, aggiungere le seguenti parole: «, né in aree giudicate a rischio idrogeologico»;

4) al comma 4, lettera f), le parole: «entro il primo grado» sono soppresse.

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)».

21.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, le parole: «o realizzazione di ulteriori unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «di ulteriori unità immobiliari, sempre che siano già ultimate alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

21.13

PICCOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «otto anni» inserire le seguenti: «a termini di codice civile» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che entro tale termine l'unità immobiliare sia tornata nella disponibilità del locatore»;

b) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «classe A o B» con le altre: «classe A, B o C».

21.14

ARRIGONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a) dopo le parole: «otto anni» inserire le parole: «a termini di codice civile» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che entro tale termine l'unità Immobiliare sia tornata nella disponibilità del locatore»;

b) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «classe A o B» con le parole: «classe A, B o C».

21.15

DI BIAGIO, RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «otto anni» inserire le seguenti: «a termini di codice civile» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che entro tale termine l'unità immobiliare sia tornata nella disponibilità del locatore»;

b) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «classe A o B» con le parole: «classe A, B o C».

21.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto».

21.17

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

21.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, lettera c), in fondo, aggiungere le seguenti parole: «, né in aree giudicate a rischio idrogeologico;».

21.19

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «o B».

21.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, lettera f), le parole: «entro il primo grado» sono soppresse.

21.21

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «entro il primo grado» con le seguenti: «entro il secondo grado»

21.0.1

PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. Alla lettera *c-bis* del comma 1 dell'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "e loro consorzi." sono aggiunte le seguenti: ", nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b)* all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4,5 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

21.0.2

CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rottamazione e permuta di immobili a bassa prestazione energetica)

1. Alle cessioni di immobili abitativi ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, poste in essere da cedenti che non siano soggetti passivi IVA a favore di società che abbiano per attività esclusiva o prevalente la costruzione, il recupero e la vendita di beni immobili si applicano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dalla data di acquisto e a condizione di aver effettuato interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione della classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale vigente. Qualora la cessione riguardi singoli immobili, in alternativa alla certificazione della classe energetica A o B, il recupero si intende conseguito qualora la certificazione energetica attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno 50% rispetto alla situazione antecedente l'intervento.

2. Il mancato realizzo della condizione del recupero e ritrasferimento dell'immobile entro il quinquennio dalla data di acquisto comporta la decadenza immediata dai benefici e l'applicazione delle imposte nella misura ordinaria e delle sanzioni nella misura del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il beneficio di cui al comma 1 si applica altresì al trasferimento di case di abitazione non di lusso effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fab-

bricati di nuova costruzione, oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1.

4. Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricato, di nuova costruzione, o recuperati, di cui al precedente comma spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 150.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese. Nell'ipotesi in cui l'acquisto riguardi un immobile facente parte di nuova costruzione di classe energetica A risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente, le agevolazioni di cui al presente comma si applicano nella misura del 65% delle spese sostenute per l'acquisto da assumere entro il limite masso di 200.000 euro».

Art. 22.

22.1

DI BIAGIO, RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «da fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti parole: «e da unità di cogenerazione ad alto rendimento».

22.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «accessibilità per via telematica,» inserire le parole: «assicurando la sostenibilità finanziaria tramite la revisione dei costi ammissibili degli interventi incentivabili,».

Conseguentemente, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Al fine di massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, si ampliano le tipologie di interventi incentivabili con l'introduzione di sistemi elettrici integrati in grado di consentire l'ottenimento di risparmi energetici per gli impianti di climatizzazione (p. es. i sistemi domotici) e di sistemi di illuminazione ad alta efficienza per diminuire i carichi termici interni agli edifici».

22.3

MANCUSO

Al comma 2-ter sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con le seguenti: «secondo le Norme UNI in vigore».

22.4

MANCUSO

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

”c) Nei casi in cui l'uso dei contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali delle unità immobiliare dei condomini o degli uffici polifunzionali, con apparecchiature e metodi di ripartizione conformi alle Norme UNI in vigore”».

22.5

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Nei casi in cui il professionista qualificato abbia rilasciato una relazione tecnica o un attestato di prestazione energetica degli edifici di cui al presente comma difforme dal vero, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero integrale delle somme portate in detrazione in conseguenza della relazione o dell'attestazione anzidette, nei confronti del costruttore o del proprietario.»

Art. 22-bis.**22-bis.1**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, come annualmente determinati

dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 23.

23.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l’articolo.

23.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 1.

23.3

DI BIAGIO, RELATORE

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell’intero corrispettivo del trasferimento».

23.4

BONFRISCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.5

ARRIGONI

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.6

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.7

PICCOLI

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.8

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento».

23.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

23.10

DI BIAGIO, RELATORE

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.11

BONFRISCO

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IVI Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.12

ARRIGONI

All'articolo 23, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I. Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.14

BRUNO, BERNINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo li del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.15

MANDELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.16

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili».

23.17CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 3.

23.18

BRUNO, BERNINI

Sopprimere il comma 4.

23.19

BONFRISCO

Sopprimere il comma 4.

23.20

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 4.

23.21CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON*Sopprimere il comma 4.*

23.22CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON*Sopprimere il comma 5.*

23.23CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «inadempimento del concedente» inserire le seguenti: «se il conduttore non richiede l'applicazione dell'articolo 2932 del codice civile».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «inadempimento del conduttore» con le seguenti: «inadempimento, o recesso, del conduttore».

23.24CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: «Qualora l'inadempienza del conduttore fosse ascrivibile alla fattispecie della morosità incolpevole, il conduttore può presentare istanza per accedere al contributo economico previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124».

23.25

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 6.

23.26

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 7.

23.27

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 8, sostituire le parole: «di cui all'articolo 107» con le seguenti: «di cui all'articolo 108».

23.0.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Le norme di cui al precedente articolo si applicano alle dismissioni del patrimonio immobiliare di tutti gli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 anche se il loro patrimonio è stato conferito ai vari fini compresa la vendita a fondi immobiliari o SGR.

2. IL diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza. L'inquilino degli enti e/o soggetti di cui al comma

1 che esercita il riscatto così come previsto nell'articolo 23 non può rivendere l'immobile prima del decorso di anni dieci. Allo scadere di tale termine il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat, e nell'ipotesi di vendita è attribuito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidono per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.

3. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 commi 7 e 8.

4. Agli inquilini che detengono gli alloggi, così come indicati al comma 1, sulla base di un contratto di locazione in essere o scaduto, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ed il diritto di prelazione all'affitto».

Art. 24.

24.1

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

24.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I Comuni definiscono i criteri e le condizioni per favorire la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, il recupero e il riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni deliberano riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività indivi-

duate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere».

24.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «I Comuni possono definire», con le seguenti: «I comuni definiscono».

24.4

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono definire», con le parole: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono».

24.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli interventi possono riguardare, la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in generale la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Detti interventi non devono peggiorare le caratteristiche ecosistemiche delle matrici ambientati ed in particolare non devono ridurre la permeabilità del terreno».

24.6

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i progetti di cui al comma 1, i comuni destinano in ogni caso almeno il 2 per cento delle loro risorse».

Art. 25.**25.1**

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

''8-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, di cui al comma 6-bis, è rimessa all'amministrazione procedente, la quale, qualora l'intervento proposto e valutato in conferenza necessiti dell'autorizzazione paesaggistica, adotta la proposta di provvedimento finale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela del paesaggio, e la trasmette alla soprintendenza competente, al fine di acquisirne il relativo parere, secondo le norme vigenti. Qualora la soprintendenza esprima parere favorevole sulla proposta di provvedimento finale, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono a far data dall'adozione, da parte dell'amministrazione competente, del detto provvedimento finale''».

25.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: ''rimessa dall'amministrazione procedente'' sono inserite le seguenti: ''che non intenda uniformarsi al dissenso'';

b-bis) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: ''alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che'', sono inserite le seguenti: ''ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri'';

b-ter) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: ''Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata'' sono aggiunte le seguenti: ''Qualora detta deliberazione contrasti, anche in parte, con l'atto di dissenso qualificato espresso in conferenza di servizi, essa deve essere congruamente motivata e non può comunque disapplicare i parametri del giudizio tecnico su cui si è basato il dissenso''».

25.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

25.4

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento", sono sostituite dalle seguenti: "Viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori". Conseguentemente, sostituire le parole: "e alla conseguente efficacia di quest'ultimo", con le seguenti: "ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate";

b) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente: "*a-bis*) le modifiche di cui alla lettera *a)* del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto";

c) al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "delle attività culturali e del turismo", inserire le seguenti: "ad eccezione di quelli rilasciati dal soprintendente rispetto agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 146 comma 5 primo periodo". Conseguentemente, allo stesso comma 1-*bis* il quarto periodo è soppresso;

d) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ", nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali"».

25.5

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) le parole: "acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento", sono sostituite con le seguenti: "Viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di ma dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori" e conseguentemente sostituire le parole: "e alla conseguente efficacia di quest'ultimo" con le seguenti: "ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate";

b) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto";

c) al comma 1-bis primo periodo, dopo le parole: "delle attività culturali e del turismo", inserire le seguenti: "ad eccezione di quelli rilasciati nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 146 del presente Codice, di quelli rimessi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio del permesso di costruire ovvero al perfezionarsi degli altri titoli abilitativi all'attività edilizia previsti dalla normativa vigente, nonché di quelli rilasciati nell'ambito del procedimento per l'approvazione di progetti di opere pubbliche";

d) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "ampliare e"».

Conseguentemente, allo stesso comma 1-bis, il quarto periodo è soppresso.

25.6

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: "acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento", sono sostituite con le seguenti: "viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori" e, conseguentemente, le parole: "e alla conseguente efficacia di quest'ultimo", sono sostituite con le seguenti: "ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate";

b) al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto";

c) i commi 1-bis e 2 sono soppressi».

25.7

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 il comma 1-bis è soppresso».

25.8

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

25.9

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2) lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le tipologie di interventi così individuate devono essere comunque tali da

non determinare alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sottoposti a tutela paesaggistica».

25.10

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

25.11

STUCCHI, ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale della Valle Brembana, in deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo».

25.12

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici».

25.13

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 3.

25.14

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 3.

25.15

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, CASTALDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente ovvero l'interessato possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, l'amministrazione competente o il privato richiedente possono agire avverso il silenzio del Ministero ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La mancata espressione del parere, da parte del soprintendente o del Ministero, nei termini stabiliti, non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e determina le conseguenze di cui all'articolo 2»bis della medesima legge."».

25.16

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In tutti i casi nei quali non siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelate predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), e il Ministero dei Beni Culturali non abbia accertato l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici come stabilito dal secondo periodo del comma 5 del presente articolo – decorso inutilmente il termine di cui al primo pe-

riodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990. All'esito dei lavori della conferenza., e comunque scaduti i termini stabiliti in seno alla stessa conferenza per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione''».

25.17

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Fermo restando quanto stabilito nel secondo periodo del comma 5 del presente articolo, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241''».

25.18

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare”».

25.19

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, inserire alla fine il seguente periodo: ”Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare”».

25.20

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

”1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, nonché quelle relative alle verifiche preventive, di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali”.

3-ter. All’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

”d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;

e) per l’adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l’installazione di fibra ottica”».

25.21

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON, CASTALDI

Sopprimere il comma 4.

Art. 26.**26.1**

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

26.2

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, non costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, anche recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata, presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento».

26.3

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON, CASTALDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «allo sviluppo economico e sociale», con le seguenti parole: «alla sostenibilità ambientale, economica e sociale».

26.4

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di recupero deve privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e start-up, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio».

26.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

26.6

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-ter. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli

usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.».

26.7

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-ter. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli Investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.».

26.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta da parte di privati».

26.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 7.

26.10

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8.1. Al fine della valorizzazione dei beni demaniali, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale».

26.0.1

BRUNO, BERNINI

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire lo stabilimento delle imprese balneari, gli investimenti e lo valorizzazione delle coste)

1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di

cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.

2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. E fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.

4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 11 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5)

del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.

5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.

6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito del decreto di cui al comma 5, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale, fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa».

Art. 27.

27.1

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

27.2

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, dopo le parole: «tra quelle in avanzato stato di realizzazione» aggiungere le seguenti: «e quelle a carattere sanitario, sociale o che interessano edifici pubblici danneggiati da eventi sismici.».

27.0.1

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

''6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate''».

Art. 28.**28.1**

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere i commi da 4 a 7.

Art. 29.**29.1**

MARINELLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le nuove Autorità Portuali, derivanti dall'attuazione del piano strategico nazionale di cui al comma 1, potranno far fronte alle eventuali sopravvenute esigenze di pianta organica con il personale tecnico degli Uffici Opere Marittime alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con non meno di cinque anni di anzianità di ufficio. Il trasferimento, attivabile su richiesta dell'interessato, tenuto conto della residenza dello stesso, potrà avvenire entro un anno dalla costituzione della nuova Autorità portuale.

2-ter. Il personale trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 2-bis, verrà collocato nelle fasce funzionali e nei livelli fissati dalla normativa vigente secondo le equiparazioni con le qualifiche del personale dell'Amministrazione delle Autorità Portuali. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità maturata nella qualifica o carriera presso l'Ente di provenienza è valutata per intero. Sono fatte salve, tuttavia, la posizione giuridica e le mansioni già possedute dagli interessati nelle rispettive amministrazioni di provenienza».

Art. 30.

30.1

CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è adottato d'intesa con il», con le seguenti: «è adottato, previa intesa con la conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con il».

30.2

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari tra cui anche l'estensione dei provvedimenti relativi al terremoto dei 20 e 29 maggio 2012 circa le produzioni DOP anche al comune di Offlaga in provincia di Brescia erroneamente non incluso a suo tempo tra i comuni colpiti da quell'evento sismico, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti».

30.3

BRUNO, BERNINI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dei marchi», aggiungere la seguente: «esistenti».

30.4

BRUNO, BERNINI

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

30.5

CANDIANI, ARRIGONI, CROSIO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, alla lettera f), in fine, aggiungere le seguenti parole: «anche durante l'Esposizione Universale 2015».

30.6

BONFRISCO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

30.7

BRUNO, BERNINI

Al comma 2, lettera i), dopo lo parola: «contributi», aggiungere la seguente: «automatici».

30.8

BONFRISCO

Al comma 2, lettera i), dopo lo parola: «contributi», aggiungere la seguente: «automatici».

30.9

CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) semplificazione amministrativa delle procedure che garantiscano tempi certi alle imprese».

30.10

BRUNO, BERNINI

Al comma 4, dopo le parole: «del comma 2», aggiungere le seguenti: «in funzione dell'incremento del fatturato dell'export delle imprese».

30.11

BONFRISCO

Al comma 4, dopo le parole: «del comma 2», aggiungere le seguenti: «in funzione dell'incremento del fatturato dell'export delle imprese».

30.12

CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ed i criteri oggettivi per il raggiungimento degli stessi».

30.13

BONFRISCO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le finalità previste dalle lettere f) e g) del comma 2 del medesimo articolo».

30.14

BRUNO, BERNINI

Al comma 9, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le finalità previste dalle lettere f) e g) del comma 2 del medesimo articolo».

30.15

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di attuare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e di garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del *design* industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, l'articolo 239 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 230. – (*Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore*). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che hanno fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché l'attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso"».

30.16

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire ai consumatori di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio "Stile Italiano-Designed in Italy", di proprietà dello Stato. Il marchio "Stile Italiano-Designed in

Italy” è attribuito ai prodotti di cui al precedente periodo che sono ideati o progettati interamente da un’impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e di confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l’individuazione dei prodotti che sono autorizzati a utilizzare il marchio ”Stile Italiano-Designed in Italy” con riferimento alle diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione”».

Art. 31.

31.1

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l’articolo.

31.2

PICCOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ubicate nello stesso comune o da parti di esse» con le seguenti: «o da parti di esse, ubicate nello stesso comune o nei comuni contigui».

31.3

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. In deroga alle disposizioni in materia regionale e alla disciplina vigente, nell’esercizio delle attività balneari, al fine di promuovere la permanenza turistica nei lidi balneari e rafforzare l’integrazione e lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti UNESCO italiani, in particolare quelli situati nel Mezzogiorno, in coerenza con le disposizioni previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, il periodo annuale, delle attività degli

stabilimenti balneari è stabilito, entro un periodo massimo di cento giorni, oltre la stagione balneare attualmente definita, direttamente dai concessionari o titolari di imprese turistico balneare, classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che esercitano l'attività esclusivamente nel territorio nazionale.

3-ter. Restano valide le disposizioni previste dall'articolo 34-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 179. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal precedente comma, entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 32.

32.1

SCAVONE, COMPAGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire l'utilizzo e la messa in produzione degli immobili pubblici realizzati nell'area del demanio portuale, all'articolo 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

''2-*bis*. La sanzione amministrativa, di cui al comma precedente, non si applica per gli interventi realizzati dagli enti pubblici in violazione del divieto di cui al primo comma, sui quali grava l'obbligo di richiedere a sanatoria, l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale per le opere realizzate''».

32.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 2.

32.3

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'utilizzo e la messa in produzione degli immobili pubblici realizzati nell'area del demanio portuale, all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

''2-bis. La sanzione amministrativa, di cui al comma precedente, non si applica per gli interventi realizzati dagli enti pubblici in violazione del divieto di cui al primo comma, sui quali grava l'obbligo di richiedere, a sanatoria, l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale per le opere realizzate''».

32.4

ARACRI, BRUNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il n. 14, è sostituito dal seguente:

''14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri''».

Art. 32-bis.**32-bis.1**

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. È istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'auto-trasporto, di seguito denominata ''Banca''. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la

modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica mediante le risorse disponibili legislazione vigente».

32-bis.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 è sostituito dal seguente:

''1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Nei trasporti nazionali e internazionali il risarcimento dovuto dal vettore per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata non può essere superiore all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'indennizzo viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta ed il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilo grammo lordo di merce trasportata.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di

cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni''».

32-bis.3

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis È istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata "Banca", con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente».

32-bis.4

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, per serbatoi normali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), fermo restando quanto già previsto, si intendono anche tutti i serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

32-bis.5

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano anche nelle aree extradoganali per il carburante contenuto in serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

32-bis.6

BRUNI, ZIZZA, BONFRISCO, MALAN, IURLARO

Dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 32-ter.

(Norme in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di adeguamento ambientale delle aree naturali attigue ovvero l'attuazione di progetti di rigenerazione e riqualificazione nonché rincentivazione della mobilità sostenibile nelle zone ricadenti in ambito urbano, i titolari di concessioni demaniali marittime, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono alla Regione ed al Comune competenti per territorio le modifiche del rapporto concessorio con la presentazione di un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

2. La Regione e il Comune competenti per territorio si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari.

3. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea».

32-bis.7

BRUNI, ZIZZA, BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 32-ter.

(Norme in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di adeguamento ambientale delle aree naturali attigue ovvero l'attuazione di progetti di rigenerazione e riqualificazione nonché l'incentivazione della mobilità sostenibile nelle zone ricadenti in ambito urbano, i titolari di concessioni demaniali marittime, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono alla Regione ed al Comune competenti per territorio le modifiche del rapporto concessorio con la presentazione di un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

2. La Regione e il Comune competenti per territorio si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari.

3. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea».

32-bis.8

MANCUSO

Dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Armonizzazione regime IVA trasporto per vie acquatiche)

1. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente:

''14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri''».

Art. 33.**33.1**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

33.2

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Caraglio)* – 1. Atengono alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione

ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana e della preventiva partecipazione delle popolazioni territorialmente interessate, secondo quanto previsto dalla legge 108 del 2001. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, nonché la partecipazione dei cittadini, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate ed i Sindaci dei Comuni interessati. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. La competenza per la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, è attribuita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'esercizio di tale competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si avvale dell'ISPRA dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di un Comitato di Controllo cittadino supportato da una commissione tecnico-scientifica di periti scelti dalle associazioni cittadine e dai movimenti territoriali interessati.

Le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti dovranno seguire i principi e le norme comunitarie.

5. La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economicofinanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico devono contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse;

la conferenza di servizi è convocata al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, non può superare il termine di 60 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale;

il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sottende l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate;

non costituisce variante urbanistica. Nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori è assicurato il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli esistenti, ambientali e non.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrato ai sensi dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi;

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Comune di Napoli, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Comune di Napoli costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Comitato cittadino di controllo; alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita un indennizzo di esproprio per pubblica utilità delle aree e degli immobili trasferiti.

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli partecipa alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione».

33.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. – 1. In materia di bonifiche, riqualificazione e risanamento di aree contaminate e/o degradate è vietato procedere alla nomina di commissari di governo o di protezione civile secondo l'ordinamento esistente in quanto tali situazioni non sono riconducibili ad eventi improvvisi o imprevedibili. Le situazioni di inerzia o inadempienza da parte di Enti ed Istituzioni deputati ai procedimenti sono risolte esercitando i poteri sostitutivi da parte degli enti sovra-ordinati automatici in caso di inadempienza ed inerzia da parte di uno dei soggetti istituzionali deputati».

33.4

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Attengono alla tutela dell'ambiente di cui», con le parole: «Attengono alla tutela della sa-

lute e al governo del territorio di cui all'articolo 117, terzo comma, e alla tutela dell'ambiente di cui».

33.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In merito alla corretta applicazione del decreto legislativo 195/2005 sulla trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali è fatto obbligo per il Ministero dell'Ambiente di risolvere le inadempienze esistenti relative alla pubblicazione nel proprio sito *web* istituzionale dei dati e delle informazioni ambientali, compresi i monitoraggi realizzati su tutte le matrici ambientali, sui Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006. L'eventuale persistenza dell'inadempienza comporta l'immediata sospensione con decurtazione del premio di produttività e, qualora i dati e le informazioni non siano pubblicate entro il 28 febbraio 2015, la decadenza dall'incarico del dirigente responsabile al procedimento per il quale non vengono resi disponibili le informazioni».

33.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

33.7

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo le parole: «garantendo comunque la partecipazione», aggiungere le parole: «delle comunità locali e».

33.8

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le parole: «garantendo comunque la partecipazione degli», con le altre: «e agli».

33.9

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» con le seguenti: «in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e previa intesa con la Regione interessata».

33.10

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» con le parole: «sentita la Conferenza Unificata».

33.11

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 3, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

33.12

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sindaci dei Comuni interessati».

33.13

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «riqualificazione urbana», aggiungere le parole: «e ambientale».

33.14

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «della rete stradale e dei trasporti pubblici», con le parole: «della rete stradale e prioritariamente dei trasporti pubblici».

33.15

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «e dei trasporti pubblici», aggiungere le parole: «con particolare riguardo al trasporto su ferro».

33.16

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'articolo 33, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 4, sostituire dalle parole: "preposti un Commissario straordinario del Governo" fino alle parole: "Il Commissario e il soggetto attuatore", con le parole: "preposti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con gli enti territoriali interessati e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le parti di sua competenza, e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione delle misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. I suddetti soggetti";

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con gli enti territoriali e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le parti di sua competenza, sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi anche infrastrutturali d'interesse statale con quelli

privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi'';

c) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: ''trasmette al Commissario straordinario di Governo'', con le parole: ''trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti'';

d) al comma 9, sostituire le parole: ''Il Commissario straordinario di Governo'', con le parole: ''il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare'';

e) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ''adottato dal Commissario straordinario di Governo'', con le parole: ''adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti''.

Conseguentemente al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: ''Il Commissario straordinario di Governo vigila'', con le parole: ''Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti vigilano, in accordo con gli enti territoriali interessati, '';

f) al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: ''autorizzazione del Commissario straordinario di Governo'', con le parole: ''autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia, e gli enti territoriali''».

33.17

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'articolo 33, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Le amministrazioni comunali interessate predispongono entro i termini temporali concordati con il Commissario, il documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3.»

b) al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale, e l'attuazione del programma di rigenerazione urbana predisposto dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica.»

c) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3», con le parole: «la proposta di programma di risanamento ambientale dallo stesso elaborata, e di rigenerazione urbana predisposta dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3.»

d) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico», inserire le parole: «elaborato dalle amministrazioni comunali interessate».

33.18

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Le amministrazioni comunali interessate predispongono entro i termini temporali concordati con il Commissario, il documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3».

33.19

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3», inserire le seguenti: «ferme restando le responsabilità di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

33.20

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, dopo le parole: «del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le responsabilità di cui agli articoli 242 e 245 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

33.21

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata», con le seguenti: «sentiti il presidente della regione e il sindaco dei comuni interessati».

33.22

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «interessata» aggiungere le seguenti: «senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

33.23

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 5, sostituire le parole: «sentito il Presidente della Regione interessata,» con le parole: «sentiti il Presidente della Regione e il Sindaco del Comune interessati,».

33.24

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

33.25

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

33.26

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 5, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sindaci dei Comuni interessati».

33.27

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini delle garanzie di partecipazione di cui al precedente comma 2, gli enti territoriali interessati, alle determinazioni in materia di governo del territorio provvedono a deliberare, nelle forme istituzionali, entro 60 giorni, gli indirizzi di programmazione e pianificazione locali per la trasformazione dei siti, di cui al comma 3».

Conseguentemente:

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Ad esso compete» aggiungere le seguenti: «in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 5-bis».

33.28

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «trasparenza e di concorrenza», aggiungere le parole: «previa documentata verifica dell'assenza di conflitti di interesse di qualsivoglia natura».

33.29

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e l'attuazione del programma di rigenerazione urbana predisposto dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica».

33.30

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al Soggetto attuatore è affidata la formulazione di una proposta del Programma di cui al comma 3. A tali fini il Soggetto attuatore indice preliminarmente, secondo un calendario temporalmente concentrato, strutturate sessioni di ascolto dei soggetti sociali organizzati, aperte anche alla cittadinanza, e attiva un sito web per la raccolta di contributi e proposte».

33.31

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;

2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 1,075, nel caso di cinque anni di esposizione; 1,1, nel caso di sei anni di esposizione; 1,125, nel caso di sette anni di esposizione; 1,15 nel caso di otto anni di esposizione; 1,2 nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine»;

3) I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati;

4) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

5) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

33.32

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257;

Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;

2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 1,075, nel caso di cinque anni di esposizione: 1,1, nel caso di sei anni di esposizione; 1,125, nel caso di sette anni di esposizione; 1,15 nel caso di otto anni di esposizione; 1,2 nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine»;

3) I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati;

4) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

5) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

33.33

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere il comma 8.

33.34

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3», *con le parole:* «la proposta di programma di risanamento ambientale dallo stesso elaborata, e di rigenerazione urbana predisposta dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico», *aggiungere le parole:* «elaborato dalle amministrazioni comunali interessate».

33.35

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I fondi riferiti necessari alla bonifica dovranno essere comunque garantiti con fondi pubblici, qualora non si individui il responsabile dell'inquinamento così come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

33.36

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «comprensivi di eventuali premialità edificatorie.».

33.37

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, la pubblica immediatamente nelle forme opportune per la massima diffusione e conoscenza da parte della cittadinanza e in ogni caso la trasmette al Sindaco del Comune interessato che avrà 60 giorni di

tempo per comunicare eventuali osservazioni e/o proposte sulla base di una corrispondente delibera del Consiglio comunale. Entro il medesimo termine i cittadini potranno far pervenire al Commissario osservazioni e rilievi. Trascorso il termine dei 60 giorni, il Commissario straordinario di Governo convoca immediatamente una conferenza di servizi nel corso della quale si assumeranno le necessarie motivate determinazioni sulle eventuali osservazioni, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione e il Sindaco del Comune interessati».

33.38

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma: al terzo periodo sostituire le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» con le seguenti: «, di concerto con il presidente della regione interessata ed i sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, ottemperando in via prioritaria a quelli ambientali e a tutela della salute.

Infine, sopprimere l'ultimo periodo.

33.39

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 9 le parole: «30 giorni» sono sostituite con le seguenti: «90 giorni;» le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il presidente della regione interessata ed i Sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di

servizi, ottemperando in via prioritaria a quelli ambientali e a tutela della salute».

Conseguentemente il comma 9 ultimo periodo è soppresso.

33.40

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 9, le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il presidente della regione interessata ed i Sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, ottemperando in via prioritaria a quelli ambientali e a tutela della salute».

Conseguentemente il comma 9 ultimo periodo è soppresso.

33.41

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sindaci dei Comuni interessati».

33.42

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando» aggiungere le seguenti parole: «il rispetto degli standard urbanistici e».

33.43

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Qualora il programma fosse in variante agli strumenti urbanistici vigenti, la variante deve essere approvata dall'Amministrazione Comunale con procedura semplificata e con tempi ridotti della metà rispetto a quelli previsti dalle norme».

33.44

ARRIGONI, CROSIO

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

33.45

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1 commi 563 e seguenti della legge n. 147/2013. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato».

33.46

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «in stato di fallimento» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i diritti del Comune di Napoli».

33.47

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 12, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il personale ivi impiegato».

33.48

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dalla società costituita» e, al comma 13, sopprimere le parole: «e la società di cui al comma 12 partecipano».

33.49

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 12 sono soppresse le parole: «il soggetto attuatore costituisce allo scopo» fino a «commissario straordinario di Governo».

Conseguentemente, al terzo periodo sono soppresse le parole: «dalla società costituita»;

Al comma 13 sono soppresse le parole: «e la società di cui al comma 12 partecipano».

33.50

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 12, terzo periodo, sostituire le parole da: «che potrà essere versato fino a Soggetto Attuatore» con le seguenti: «il pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura S.p.A volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio».

33.51

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 12, sostituire le parole: «che potrà essere versato» a «Soggetto Attuatore» con «pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura S.p.A volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli – Coroglio».

33.52

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 13, dopo le parole: «il Soggetto Attuatore e», aggiungere le parole: «l'Amministrazione comunale di Napoli, sentita».

33.53

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge n. 136 del 2013 e successivi decreti ed atti attuativi, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree site nella regione Campania individuate ai sensi del citato decreto-legge n. 136 del 2013 e successivi decreti ed atti attuativi, tali aree sono dichiarate con il presente provvedimento aree di interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi».

33.54

CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

«13-ter. Le aree da bonificare del SIN di Broni, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1998, n. 426, sono dichiarate

con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo».

33.55

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 13-bis; aggiungere il seguente:

«13-ter. Le aree da bonificare del SIN Brescia-Caffaro – aree industriali e relative discariche da bonificare, come individuate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1998, n. 426, sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo».

33.56

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 13-bis aggiungere i seguenti:

«13-ter. Le aree da bonificare comprese nel comprensorio della *ex Union Carbide*, nel Comune di Berzo Demo (BS), sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo».

Art. 33-bis.**33-bis.1**

CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, dopo le parole: «del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato"» inserire le seguenti: «e dal comune di Broni, nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Broni"» e sostituire le parole: «dalla regione Piemonte» con le seguenti: «rispettivamente dalla regione Piemonte e dalla regione Lombardia».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel sito di bonifica di interesse nazionale di Broni».

33-bis.0.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo l'articolo 33-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter.

Al decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente articolo 246-bis:

1. Il Ministero dell'Ambiente adotta entro il 30 giugno 2015 il Piano nazionale per le Bonifiche assicurando, attraverso la procedura di valutazione ambientale strategica, un'ampia partecipazione degli enti, delle istituzioni e del pubblico interessato. In assenza di tale Piano non possono essere sottoscritti ulteriori Accordi di programma di cui all'articolo 246 del presente decreto.

2. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013 n. 7 il Ministero dell'Ambiente, in accordo con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, anche attraverso la destinazione di specifici fondi da destinarsi negli Accordi di Programma che interessano tali aree, assicura l'apertura di uno o più sportelli territoriali per la costante informazione del pubblico e delle aziende e per la ricezione di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini, anche al fine di facilitare l'attuazione delle procedure e la diffusione dei documenti e delle informazioni ambientali in possesso degli enti relativi al sito in questione.

3. Le conferenze dei servizi convocate per la definizione delle procedure e degli interventi relative ai siti nazionali per le bonifiche sono aperte alla partecipazione del pubblico interessato, ivi compresi i comitati territoriali, al fine di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo acquisire informazioni che possono essere utili nella definizione dello stesso. Tutti i documenti attinenti ai punti all'ordine del giorno delle conferenze sono resi disponibili informato digitale nel sito del Ministero dell'Ambiente.

4. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, il Ministero dell'Ambiente costituisce un tavolo di lavoro permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi in uno dei comuni inclusi nei perimetri dei SUi e a cui partecipano i portatori di interesse e in generale il pubblico interessato, finalizzato a promuovere l'ideazione di strategie, iniziative ed attività condivise volte a promuovere la bonifica e il riutilizzo delle aree interessate dall'inquinamento.

5. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero

della Salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 giugno 2015 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della Salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2015 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro».

Art. 34.

34.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

34.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. – 1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 62, comma 1", sono aggiunte le seguenti: "nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: "nella misura strettamente necessaria", sono inserite le seguenti: ", nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o".

4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: "termini minimi previsti dal presente articolo", sono inserite le seguenti: ", nonché nei casi di bonifica e messa

in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

»e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

b) al comma 3, dopo le parole: »siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: »non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole »alle disposizioni di tutela di beni culturali», sono inserite le seguenti: »nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conosciuto. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette alla Regione,

al Comune e alla Provincia competenti per territorio e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di controllo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che è tenuta ad analizzare i campioni prelevati;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA ed a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di bonifica da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; a tal fine presenta nei 15 giorni successivi al completamento degli interventi una relazione dettagliata contenente la descrizione delle attività svolte, dei presidi utilizzati e dei monitoraggi effettuati;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo *in situ* dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. I valori di fondo devono essere valutati e concordati con gli enti di controllo sulla base di una proposta del proponente che deve avere una sufficiente motivazione tecnico-scientifica.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati *in situ* con le seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio che deve essere effettuata, qualora il proponente voglia ricorrere a tale strumento, al termine delle attività di caratterizzazione, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia».

34.3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152.» aggiungere le seguenti: «Per gli affidamenti comunque definiti per lavori aventi per oggetto la materia delle bonifiche ambientali il requisito dell'iscrizione nelle apposite categorie di cui all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 deve essere soddisfatto al momento dell'affidamento dei lavori ovvero della partecipazione alla eventuale procedura selettiva».

34.4

BONFRISCO

Sopprimere i commi 3 e 4.

34.5

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere i commi 3 e 4.

34.6

BRUNO, BERNINI

Sopprimere i commi 3 e 4.

34.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere il comma 3.

34.8

CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le circostanze invocate a giustificazione" aggiungere le seguenti parole: "dell'urgenza o".

3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito Informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo".

Conseguentemente, all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:

"9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, al fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014."».

34.9

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le circostanze invocate a giustificazione" aggiungere le seguenti parole: "dell'urgenza o".

3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo".

3-quinquies. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:

"9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014."».

34.10

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 5.

34.11

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA,
SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

34.12

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

34.13

PELINO, PICCOLI

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10 per cento» con le
seguenti: «20 per cento».*

34.14

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA,
SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere il comma 7.

34.15

PELINO, PICCOLI

*Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «di proprietà di enti ter-
ritoriali».*

34.16

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 7 sopprimere le parole: «o non sono ancora avviate».

34.17

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, dopo le parole: «possono essere realizzati», inserire le seguenti: «previo parere dell'Arpa.».

34.18

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 7, sostituire le parole: «altre opere lineari» con le seguenti: «altre opere».

34.19

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, sostituire le parole: «rischi per la salute dei lavoratori», con le seguenti: «rischi per l'ambiente, e per la salute dei lavoratori».

34.20

PELINO, PICCOLI

Al comma 7-bis, dopo le parole: «rischi sanitari e ambientali» aggiungere i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al periodo precedente trovano applicazione anche relativamente alle procedure di cui all'articolo 242-bis, nonché ai siti di cui all'articolo 252 del presente Decreto Legislativo. In tale ultimo caso, l'autorizzazione all'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative compete al Ministero».

34.21

DI BIAGIO, RELATORE

Dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter. Alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi effettuate dal medesimo produttore del rifiuto nelle aree interne o contigue a quelle dove essi vengono generati non si applicano i limiti giornalieri ed annuali previsti dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 come modificato dal decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186, e le medesime sono assentite mediante procedure semplificate senza necessità di VIA, nei limiti delle quantità di rifiuto prodotto da autosmaltire».

34.22

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

34.23

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «delle attività di scavo,» inserire le seguenti: «previa comunicazione all'Arpa competente,».

34.24

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 8, lettera c), aggiungere in fine le parole: «da un ente o da un ente accreditato».

34.25

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Qualora le opere di cui al comma 7 siano state sottoposte a procedure di VIA, o di Valutazione di Incidenza Ambientale, e se la presenza di aree inquinate dove operare non erano state inserite nella relativa documentazione, l'Autorità competente valuta se le attività in tali aree siano da considerarsi di entità e qualità tali da determinare di quanto previsto dall'articolo 24 comma 9-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».

34.26

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 9, dopo le parole: «valori di fondo» aggiungere la seguente: «naturale».

34.27

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere il comma 10.

34.28

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

34.29

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 10, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) qualora, ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio, non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizione previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche».

34.30

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10, lettera b), sostituire dalle parole: «è consentito solo» fino alla fine della lettera, con le parole: «è consentito solo nell'area di riutilizzo che sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizione previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche».

34.31

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere il comma 10-bis.

34.32

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «In ogni caso l'autorità competente può richiedere la realizzazione di ulteriori caratterizzazioni sia per numero di punti di campionamento sia per parametri da ricercare anche al fine di valutare il livello raggiunto di esposizione della popolazione e dell'ambiente ai contaminanti eventualmente presenti».

34.33

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «In ogni caso, per ottemperare agli obblighi di cui alla Convenzione di Aarhus, l’Autorità competente assicura le forme di pubblicità e trasparenza di cui all’articolo 6, comma 2, della Convenzione, anche ai fini della presentazione di osservazioni da parte del pubblico».

34.34

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «In ogni caso il progetto deve contenere i dati per tutti i parametri di cui all’allegato 2 alla parte quarta del presente decreto».

34.35

PELINO, PICCOLI

Al comma 10-bis, capoverso «1-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il termine di 90 giorni dal relativo deposito».

34.36

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) l’autorità competente assicura che almeno il 10 per cento dei progetti esaminati ogni anno in ambito provinciale o comunque non meno di tre progetti ogni anno scelti tra quelli presentati siano svolte attività di validazione dei dati presentati dal proponente attraverso la collaborazione della rete delle Agenzie. La validazione avviene tenendo conto delle tecniche e degli elenchi di parametri di cui con i requisiti dell’allegato 2 alla parte quarta del presente decreto».

34.37

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-ter. Il Ministro dell'ambiente entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Regione Umbria, la Provincia di Terni e la conferenza dei Servizi, adotta apposito decreto di blocco dell'ampliamento della discarica di Valle-Papigno-Terni ricadente nel sito interesse nazionale "Terni-Papigno";

b) sentita la Regione Umbria, la Provincia di Terni e la conferenza dei servizi, dispone la riapertura della procedura di AIA relativi alla discarica di Valle-Papigno-Terni;

c) sentiti gli organi territoriali, l'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) e l'Azienda sanitaria locale (ASL), si dispone l'interdizione: agli allevamenti animali e alle colture destinate ad alimentazione umana e animale».

34.38

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

«10-ter. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare sul proprio sito WEB il *curriculum* del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso».

34.39

PELINO, PICCOLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-quater. All'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Siti inquinati di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale o la riqualificazione urbanistica e territoriale" ;

b) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili" sono inserite le seguenti: "ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i profili di specifica competenza";

2) dopo le parole: "di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo" sono inserite le seguenti: "ovvero per il riuso e la riqualificazione urbanistica e territoriale di"; correlativamente, viene eliminata la parola: "in" prima delle parole: "siti di interesse nazionale";

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo alinea, dopo le parole: "di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti parole: ", aventi gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ";

2) alla lettera b), dopo le parole: "l'individuazione degli interventi" sono aggiunte le seguenti: "di riuso e di riqualificazione urbanistica, ovvero";

3) alla lettera b), le parole da: "da università" fino a: "specializzati" sono soppresse;

4) alla lettera e), le parole: "i contributi" sono sostituite dalle seguenti: "gli eventuali contributi";

5) alla lettera g), dopo le parole: "di messa in sicurezza e di bonifica" sono aggiunte le seguenti: "- da attuarsi anche per lotti funzionali, mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all'articolo 242-bis -";

6) alla lettera i), premettere le seguenti parole: "nel caso di programmi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo:".

d) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "La stipula dell'Accordo di programma" sono aggiunte le seguenti: ", che deve intervenire entro 90 giorni dalla relativa promozione";

2) dopo le parole: "alla realizzazione" sono aggiunte le seguenti: "degli interventi";

3) le parole: "delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "delle opere connesse e funzionali e di ogni altro intervento connesso";

4) dopo le parole: "agli obiettivi" sono aggiunte le seguenti: "di riqualificazione urbanistica, ";

5) dopo le parole: "economico e" sono aggiunte le seguenti parole: "costituisce, altresì, ".

e) al comma 4 dopo le parole: "messa in sicurezza e bonifica," sono aggiunte le seguenti: "di riuso e riqualificazione urbanistica o di".

f) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da: "Fatta salva l'applicazione" a: "valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata" sono soppresse;

2) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7, del presente Decreto, anche relativamente alla valutazione ambientale strategica ed all'autorizzazione ambientale integrata".

g) al comma 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "riconversione industriale e sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero di riqualificazione urbanistica,";

2) al primo periodo la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere".

34.0.1

DI BIAGIO, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica)

1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare. il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione co-

munale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti».

34.0.2

BRUNO, BERNINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gasprodotti da discarica)

1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, produzione e distribuzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia liberalizzati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti».

Art. 35.

35.1

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO,
STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

35.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

35.3

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA,
SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

35.4

MUSSINI, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

35.5

COMPAGNONE

Sopprimere l'intero articolo.

35.6

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - (*Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale*) – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'auto sufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente».

35.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia, di recupero di materia, di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e quelli di compostaggio aerobico presenti nel territorio nazionale esistenti o da realizzare nel rispetto della gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva n. 98 del 2008 CE, informando adeguatamente la popolazione residente. In ogni caso non è possibile realizzare impianti di recupero d'energia in aree già fortemente compromesse e altamente inquinate».

35.8

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere i commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9.

35.9

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere il comma 1.

35.10

CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

35.11

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito, gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e

adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

35.12

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

35.13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3 e 4;

sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero

energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza *extra* regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani».

Sopprimere i commi 8 e 9.

35.14

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con proprio decreto, individua gli impianti di incenerimento esistenti o da realizzare solo se effettivamente necessari, articolati per regione e tenendo conto della pianificazione regionale, in considerazione di una loro progressiva riduzione ai fini del pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti, di cui alla Direttiva 2008/98/CE, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e degli obiettivi nazionali di raccolta differenziata e di riciclaggio previsti dalla normativa vigente».

35.15

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, individua – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e attenendosi a quanto riportato dalla lettera f) comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia nel rispetto delle attribuzioni costi-

tuzionali delle regioni e sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – gli impianti di recupero e di smaltimento esistenti ovvero da realizzare solo se effettivamente necessari.

35.16

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1 sopprimere le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

35.17

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *con le seguenti:* «Il Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare».

35.18

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *aggiungere le seguenti:* «sentito il Ministero della salute».

35.19

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *inserire le seguenti:* «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni dalla richiesta,».

35.20

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

35.21

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

35.22

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

35.23

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «la Conferenza permanente» inserire le seguenti: «e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, prioritariamente quelle competenti nelle materie sanitarie.».

35.24

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo» con le seguenti: «individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e coincenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e coincenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo».

35.25

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «individua a livello nazionale» con le seguenti: «individua a livello regionale».

35.26

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio» con le seguenti: «impianti di riuso e riciclaggio dei rifiuti».

35.27

COMPAGNONE

Al comma 1, settimo rigo, dopo le parole: «degli impianti», aggiungere le seguenti: «di trattamento a freddo, o in subordine.».

35.28

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «autorizzati a livello nazionale» inserire le seguenti: «previa valutazione, da ripetere ad ogni deliberazione successiva e in ogni fase della procedura di cui al presente articolo, dell'impatto sanitario degli impianti in esercizio e di quelli autorizzati.».

35.29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.».

35.30

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale.».

35.31

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale», con le seguenti: «in ossequio agli obiettivi di rac-

colta differenziata e di riciclaggio, nel rispetto della pianificazione regionale».

35.32

CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «, tenendo conto della pianificazione regionale» con le seguenti: «e nel rispetto della pianificazione regionale».

35.33

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della pianificazione regionale» inserire le seguenti: «e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

35.34

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Tale decreto contiene disposizioni volte ad avviare un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nella provincia di Napoli».

35.35

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

35.36

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1 dopo le parole: «Gli impianti così individuati costituiscono» inserire le seguenti: «a condizione che sia accertata l'assenza di un impatto negativo sulla salute della popolazione e sulla sicurezza nella produzione dei prodotti agroalimentari dei territori».

35.37

CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la sicurezza nazionale nell'autosufficienza» con le seguenti: «l'autosufficienza nel territorio di ciascuna regione».

35.38

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la sicurezza nazionale nell'autosufficienza» con le seguenti: «l'autosufficienza in ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

35.39

CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sicurezza nazionale» con le seguenti: «sicurezza regionale».

35.40

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

35.41

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 3.

35.42

MUSSINI, DE PETRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e soltanto qualora sia stata accertata preventivamente l'assenza di un impatto negativo sulla salute della popolazione e sulla sicurezza nella produzione dei prodotti agroalimentari dei territori. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientati degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 de12010 e soltanto qualora sia stata accertata preventivamente l'assenza di un impatto negativo sulla salute della popolazione e sulla sicurezza nella produzione dei prodotti agro alimentari dei territori».

35.43

COMPAGNONE

Al comma 3, primo rigo, dopo la parola: «impianti» aggiungere la seguente: «eventuali», stesso rigo, dopo la parola: «energetico», aggiungere le seguenti: «di nuova realizzazione».

35.44

CRIMI, NUGNES

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In particolare, per gli impianti di incenerimento collocati in aree critiche in cui di norma non vengono rispettati i valori limite per la qualità dell'aria di cui all'Allegato XI della legge n. 155 del. 2010, e per questo già sanzionate dalla Corte di Giustizia Ue, non può essere autorizzato un carico termico nominale superiore al fabbisogno di smaltimento del bacino provinciale e quindi non può essere ammessa alcuna importazione di rifiuti sia urbani che speciali».

35.45

MUSSINI, DE PETRIS

Sopprimere il comma 6.

35.46

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «non sussistendo vincoli di bacino» inserire lo seguente: «esclusivamente».

35.47

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

35.48

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «che disciplinano la materia,» inserire le parole: «solamente qualora sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, e».

35.49

MUSSINI, DE PETRIS

Sopprimere il comma 7.

35.50

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente:

«7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e massima di 50 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale; la quota/tonnellata viene stabilita all'interno dell'oscillazione minimo/massimo in relazione inversamente proporzionale alla percentuale di raccolta differenziata garantita dalla regione di provenienza».

35.51

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «20 euro» con le seguenti: «50 euro».

35.52

CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 7, sostituire le parole: «di euro 20» con le seguenti: «di euro 25».

35.53

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: «Indifferenziato».

35.54

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: «fondo regionale, è destinato» inserire le seguenti: «ai Comuni in cui sono insediati gli impianti e ai comuni nel raggio di 7 km dall'impianto.».

35.55

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 8.

35.56

MUSSINI, DE PETRIS

Sopprimere il comma 8.

35.57

MUSSINI, DE PETRIS

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti di un terzo. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori».

35.58

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sopprimere il comma 9.***35.59**

ARRIGONI, CROSIO, CENTINAIO, CANDIANI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI

*Sopprimere il comma 9.***35.60**

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 13, sostituire le parole: «dei relativi importi», con le seguenti: «degli importi dei contributi medesimi».

35.61

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

35.0.1

BRUNO, BERNINI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i soggetti obbligati indicati dal secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo, nonché i soggetti che vogliono adempiere volontariamente, indicati dal primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, adempiono ai propri obblighi di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti, secondo le seguenti previsioni:

a) iscrizione all'apposita sezione dell'Albo Gestori Rifiuti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come disciplinato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;

b) messa a disposizione di appositi contenitori, chiusi e strutturati in modo che il contenuto non sia accessibile agli utenti nonché chiaramente identificabili come dedicati al «Ritiro Uno contro Zero», dedicati al conferimento di RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utenti finali. Per quanto riguarda il ritiro delle sorgenti luminose, tali contenitori, diversi da quelli di cui al periodo precedente, dovranno essere dotati di strutture interne rimovibili atte alla raccolta e al trasporto in sicurezza dei rifiuti, anche al fine di evitare la dispersione delle polveri fluorescenti in essi contenute.

2. I distributori di cui al comma 1, al raggiungimento della saturazione del contenitore dedicato, ed in ogni caso entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, effettuano una annotazione di carico sulla scheda di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, al fine di indicare la presa in carico del rifiuto, secondo le seguenti modalità:

a) indicare la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti inseriti in ogni contenitore (Codice elenco rifiuti);

b) alla voce: "Data di presa in consegna" inserire la data di saturazione del contenitore;

c) alla voce: "Conferito da" inserire la seguente dizione: "Cittadini – Contenitore RAEE Uno contro Zero", lasciando in bianco i successivi campi, stante l'impossibilità di identificare il singolo utente che conferisce i RAEE;

d) le altre informazioni previste rimangono inalterate.

3. Il trasporto dei RAEE ritirati in regime di "Uno contro Zero" viene effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 e potrà essere effettuato in maniera separata o congiuntamente al trasporto dei RAEE ritirati in regime di "Uno contro Uno". In ogni caso, nella scheda riportata all'allegato II del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, alla voce "Quantità (numero pezzi)" deve essere indicata la dizione "Contenitore RAEE Uno contro Zero" e i campi "Descrizione" e "Codice elenco rifiuti" dovranno essere compilati analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2.

4. Il punto 5 dell'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

5. Apparecchiature di illuminazione:

5.1. Apparecchi di illuminazione, valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

5.2. Tubi fluorescenti.

5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte».

35.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i soggetti obbligati indicati dal secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo, nonché i soggetti che vogliono adempiere volontariamente, indicati dal primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, adempiono ai propri obblighi di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti, secondo le seguenti previsioni: a) iscrizione all'apposita sezione dell'Albo Gestori Ri-

fiuti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come disciplinato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;

b) messa a disposizione di appositi contenitori, chiusi e strutturati in modo che il contenuto non sia accessibile agli utenti nonché chiaramente identificabili come dedicati al "Ritiro Uno contro Zero", dedicati al conferimento di RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utenti finali. Per quanto riguarda il ritiro delle sorgenti luminose, tali contenitori, diversi da quelli di cui al periodo precedente, dovranno essere dotati di strutture interne rimovibili atte alla raccolta e al trasporto in sicurezza dei rifiuti, anche al fine di evitare la dispersione delle polveri fluorescenti in essi contenute.

2. I distributori di cui al comma 1, al raggiungimento della saturazione del contenitore dedicato, ed in ogni caso entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, effettuano una annotazione di carico sulla scheda di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, al fine di indicare la presa in carico del rifiuto, secondo le seguenti modalità:

a) indicare la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti inseriti in ogni contenitore (Codice elenco rifiuti);

b) alla voce: "Data di presa in consegna" inserire la data di saturazione del contenitore;

c) alla voce: "Conferito da" inserire la seguente dizione: "Cittadini - Contenitore RAEE Uno contro Zero", lasciando in bianco i successivi campi, stante l'impossibilità di identificare il singolo utente che conferisce i RAEE;

d) le altre informazioni previste rimangono inalterate.

3. Il trasporto dei RAEE ritirati in regime di "Uno contro Zero" viene effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 e potrà essere effettuato in maniera separata o congiuntamente al trasporto dei RAEE ritirati in regime di "Uno contro Uno". In ogni caso, nella scheda riportata all'allegato II del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, alla voce "Quantità (numero pezzi)" deve essere indicata la dizione "Contenitore RAEE Uno contro Zero" e i campi "Descrizione" e "Codice elenco rifiuti" dovranno essere compilati analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2.

4. Il punto 5 dell'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

"5. Apparecchiature di illuminazione:

5.1. Apparecchi di illuminazione, valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

5.2. Tubi fluorescenti.

5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte"».

Art. 36.**36.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere l'articolo.

36.2

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire l'articolo 36, con il seguente:

«Art. 36. – 1. Sul territorio nazionale è vietata ogni nuova attività o istanza di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi;

2. Le istanze di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi già depositate presso i competenti uffici e non ancora autorizzate sono decadute.

3. Le istanze di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi autorizzate sono improcedibili. I ministeri competenti si attivano per risolvere le eventuali controversie ricorrendo ai procedimenti stragiudiziali.

4. I canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, sono aumentati fino a raggiungere livelli del 78 per cento.

5. Il maggior gettito derivante dai proventi di cui al comma 4 confluisce in un fondo speciale denominato "fondo per l'energia rinnovabile italiana".

6. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 è assicurata dal fondo di cui al comma 5».

36.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1, secondo periodo sono soppresse le parole da: «nonché» a: «idrocarburi».

36.4

STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, capoverso n-septies), sopprimere la parola: «maggiori» e le parole: «nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013».

36.5

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 la Regione Basilicata, per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno una quota aggiuntiva rispetto alle somme già escluse dal Patto di stabilità ai sensi del comma 4 dell'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a 100 milioni di euro delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del proprio bilancio di previsione, per spese in conto capitale.

1-ter. Per le finalità del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020».

36.6

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.1. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono destinate per una quota pari al 30 per cento alle Regioni per le finalità di cui alla predetta norma.

2.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2013,

n. 223, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-*bis*».

36.7

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO

Sostituire il comma 2-bis con il seguente

«2-*bis*. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:

''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*''».

36.8

BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2-bis), apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera a) con la seguente:

''a) istituzione del fondo per la promozione di misure di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e di interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi'';

b) alla lettera b), sostituire le parole: ''alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*'' con le seguenti: ''alla promozione di misure di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e di interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica''».

36.9

AMIDEI, PICCOLI

Al comma 2-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore”».

36.10

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO

Al comma 2-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e sono aggiunte, in fine, le parole: ”nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore”».

36.11

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

”2-bis. La social card è riservata ai nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi 8.000 euro l’anno.”».

Art. 36-bis.**36-bis.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere l’articolo.

36-bis.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 36-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio)

1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.

2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.

3. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con i criteri di cui al primo periodo.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Nel caso di concessione per impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.

5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

6. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurazione e di lavorazione del petrolio, nonché di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da ai livelli raccomandati dall'organizzazione mondiale della sanità. Il decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti».

36-bis.0.2

BRUNO, BERNINI

Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 36-ter.

(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sopprimere le parole: », fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione

da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi'';

b) al terzo periodo, sopprimere le parole: '' , fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare''».

Art. 37.

37.1

DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere l'articolo.

37.2

GIROTTI, CASTALDI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

37.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture del sistema energetico italiano ed europeo, sono dichiarati di interesse strategico e di pubblica utilità ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001: la riqualificazione delle infrastrutture della rete nazionale di trasporto elettrico per contenere e annullare le dispersioni, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, la ricerca sulle soluzioni di stoccaggio di tutte le fonti rinnovabili».

37.4

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sopprimere le parole: "i gasdotti di importazione di gas dall'estero";

b) al comma 2, le lettere a) e b), sono soppresse;

c) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: "o da gasdotti di importazione di gas dall'estero";

d) il comma 3 è soppresso».

37.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 1 sono sopprimere le parole: «incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse».

37.6

BONFRISCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il carattere di interesse strategico, prioritario e di pubblica utilità ai sensi del presente comma non comporta il riconoscimento, a favore dei gestori, di forme di remunerazione incentivante o l'applicazione di fattori di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, stabilisce interventi di regolazione volti ad assicurare al sistema la disponibilità delle prestazioni di punta definite di anno in anno dal Ministero dello sviluppo economico, anche in relazione alla situazione di rischio di approvvigionamento derivante dalle crisi internazionali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce il contenimento dei costi degli interventi di regolazione».

37.7

BRUNO, BERNINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il carattere di interesse strategico, prioritario e di pubblica utilità ai sensi del presente comma non comporta il riconoscimento, a favore dei gestori, di forme di remunerazione incentivante o l'applicazione di fattori di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, stabilisce interventi di regolazione volti ad assicurare al sistema la disponibilità delle prestazioni di punta definite di anno in anno dal Ministero dello sviluppo economico, anche in relazione alla situazione di rischio di approvvigionamento derivante dalle crisi internazionali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce il contenimento dei costi degli interventi di regolazione».

37.8

BRUNO, BERNINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal terzo comma del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate».

Conseguentemente all'articolo 38, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal comma *d* del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate».

37.9

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 2 lettera a) sono soppresse le parole: «e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati"».

37.10

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

37.11

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 21 sopprimere la lettera b).

37.12

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Al comma 2, lettera c), le parole da: «che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tali modalità se approvate dall'Autorità Competente, di concerto con gli Enti locali territorialmente interessati».

Art. 38.**38.1**

CASTALDI, GIROTTO, BLUNDO, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere l'articolo.

38.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

38.3

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

38.4

DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere l'articolo.

38.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 38. – 1. Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse energetiche derivate dalla radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale, rivestono carattere di interesse strategico e di pubblica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, risparmio energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di reti intelligenti, riqualificazione dell'infrastrutture idroelettriche, ripristino dei sistemi di pompaggio, ricerca e sviluppo di sistemi di accumulo energetico;

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, procede, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione, alla costituzione dell'Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di concerto con Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale ed, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile che promuovere le attività di cui al comma 1) ed eroga i relativi finanziamenti;

3. La dotazione finanziaria di base è assicurata dal "fondo per l'energia rinnovabile Italiana" appositamente costituito, finanziato con i canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996 che vengono aumentati fino a raggiungere livelli pari al 78% della presente legge di conversione, nonché: 11 milioni mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 15 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; per il 2015 5,2 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, 95 milioni dallo stanziamento previsto nella legge 224/2012, comma 186, articolo 1, 80 milioni dallo stanziamento previsto dalla legge 224/2012, articolo 1, comma 212; 51,2 milioni dal fondo sviluppo e coesione di cui alla legge 147/2013 articolo 1 comma 6; per il 2016: 3,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 155,8 milioni dal fondo sviluppo e coesione; per il 2017: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 925 milioni dal fondo sviluppo e coesione; per il 2018: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 191 milioni dal fondo sviluppo e coesione; per il 2019: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; per il 2020: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

5. conseguentemente, i commi 186 e 224 all'articolo 1 della legge 224/2012 sono soppressi;

6. entro sessanta giorni dalla sua costituzione l'Agenzia italiana per le energie rinnovabili provvede a definire il programma degli obiettivi per l'anno in corso e trasmette la relazione ai ministeri competenti».

38.6

BAROZZINO, STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere i commi da 1 a 11-ter .

38.7

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere i commi da 1 a 4.

38.8

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere i commi 1 e 2.

38.9

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 1.

38.10

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI,
SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando la pesca e le produzioni agricole di qualità compresa l'intera filiera del settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento al patrimonio idrico nazionale al fine di assicurare l'autonomia dello Stato nell'approvvigionamento di risorse idriche a scopo potabile e alimentare sono vietate nuove installazioni per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare a meno di 20 miglia dalla costa e su tutto il territorio nazionale. Sono considerati di interesse strategico la conservazione del patrimonio idrico e del patrimonio ambientale».

38.11

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «approvvigionamenti del Paese aggiungere le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dalla per cento al 30 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare, elevata dal 7 per cento al 25 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare e elevata dalla per cento al 30 per cento per gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma. Il titolare unico o con titolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, finalizzate rispettivamente al finanziamento della ricerca pubblica sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e a incentivare le imprese che incrementano l'approvvigionamento energetico autonomo da fonti rinnovabili».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «le attività» *fino a:* «espropriazione per pubblica utilità».

38.12

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale».

38.13

PICCOLI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *aggiungere le seguenti:* «,da emanarsi entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto,».

38.14

BRUNO, BERNINI

Sopprimere i commi 3 e 4.

38.15

MARGIOTTA

Sopprimere i commi 3 e 4.

38.16

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

”a) Al punto 7) dell’Allegato II alla Parte II, dopo le parole: coltivazione di idrocarburi’ sono inserite le seguenti: sulla terraferma e”;

b) Alla lettera v) dell’Allegato III alla Parte II, sono soppresse le seguenti parole: degli idrocarburi liquidi e gassosi”;

c) è soppresa la lettera g), punto 2 dell’Allegato IV alla Parte II”.

2) al comma 4 sostituire le parole: ”1 dicembre 2014” con le seguenti: ”1 marzo 2015” e all’ultimo periodo, dopo le parole: ”per i seguenti istruttori di competenza” inserire le seguenti: ”a norma del comma 3”;

3) al comma 5 sostituire le parole da: ”a seguito della quale” fino a: ”trenta anni da prorogare” con le seguenti: ”a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile”;

4) al comma 6 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

”a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centotanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Com-

missione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate, alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività''.

5) al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''I progetti di opere ed interventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi ad un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nel loro insieme a norma della legislazione comunitaria. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, è integrata dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla lettera b) del comma 6 e si conclude con un unico provvedimento i cui termini sono ridotti della metà''.

6) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: ''a norma del presente articolo''.

7) sopprimere il comma 9;

8) al comma 10, capoverso 1-*bis.*, dopo le parole: ''sentite le Regioni interessate, può autorizzare'' inserire le seguenti: ''previo espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici''.

9) al comma 10, dopo il capoverso 1-*ter* aggiungere il seguente: ''1-*quater*. All'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, e successive modificazioni, dopo le parole: ''Le Regioni'' sono aggiunte le seguenti: ''gli enti pubblici territoriali''.

10) Dopo il comma 10 inserire il seguente: ''10-*bis*. Il divieto delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, istituite per legge ed in corso di istituzione, si applica anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge''.

11) al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: ''Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi''.

12) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: ”11-bis. 1. All’articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato è vietata la ricerca e l’estrazione di *shale gas* e *shale oil* e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui è intrappolato lo *shale gas* e *shale oil*. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Ambiente, all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative all’utilizzo pregresso di tali tecniche per lo *shale gas* e *shale oil*, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso”».

38.17

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modifiche:

«1) sostituire il comma 3 con il seguente:

”1. Al punto 7) dell’Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ‘coltivazione di idrocarburi’ sono inserite le seguenti: ‘sulla terraferma e’.

2 All’articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (e successive modificazioni ed integrazioni) dopo il comma 2-bis è aggiunto il comma:

”2-ter. Per i progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, salvo quando previsto dall’articolo 24 l’autorità competente conclude il procedimento di VIA perentoriamente nei 150 giorni richiamati al precedente comma 1. Trascorso tale termine, senza l’emissione del provvedimento di VIA, la competenza è trasferita in sede statale e la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.

3-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo n.152/2006 (e s.m.i.) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Per i progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma il provvedimento di VIA costituisce Intesa con il Ministero dello sviluppo economico per il rilascio del titolo concessorio di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9'».

38.18

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "attività di" sono inserite le seguenti: "prospezione e ricerca"; dopo le parole: "sulla terraferma" sono inserite le seguenti: "e in mare". E abrogato il punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

38.19

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "attività di" sono inserite le seguenti: ", prospezione e ricerca"; dopo le parole: "sulla terraferma" sono inserite le seguenti: "e in mare"».

38.20

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "di coltivazione" sono inserite le seguenti: "in mare e"».

38.21

STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
URAS

Sopprimere il comma 4.

38.22

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Decorso inutilmente tale termine» inserire le seguenti: «salvo diversa richiesta del proponente».

38.23

BONFRISCO

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita conferenza di servizi. Il procedimento di valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori è coordinato con il procedimento unico e le fasi procedurali di cui agli articoli 13 comma 2 e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotte rispettivamente della metà e di un terzo».

38.24

BRUNO, BERNINI

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita conferenza di servizi. Il procedimento di valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori è coordinato con il procedimento unico e le fasi procedurali di cui agli articoli 13, comma 2, e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono ridotte rispettivamente della metà e di un terzo».

38.25

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, per acquisire intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche delle amministrazioni regionali e locali competenti».

38.26

BRUNO, BERNINI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ottenuto il titolo concessorio unico, i tempi delle fasi procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione di sicurezza relative alle attività di perforazione e di realizzazione degli impianti sono ridotti della metà».

38.27

BONFRISCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ottenuto il titolo concessorio unico, i tempi delle fasi procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione di sicurezza relative alle attività di perforazione e di realizzazione degli impianti sono ridotti della metà».

38.28

MARINELLO

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. Al fine di individuare e adottare specifiche e calibrate misure miranti ad escludere ogni rischio anche d'origine vulcanica per i preziosi ecosistemi naturalistici ivi presenti, fino a tutto il 2016 nelle acque marine poste nel Canale di Sicilia innanzi alla costa tra Marsala e Pozzallo è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni di ricerca e coltivazione di idrocarburi o l'attivazione di quelle già rilasciate ma non ancora operative alla data di entrata in vigore della presente legge».

38.29

BRUNO, BERNINI

Al comma 8, sostituire le parole: «da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disciplinare tipo di cui al comma 7».

38.30

BONFRISCO

Al comma 8, sostituire le parole: «da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disciplinare tipo di cui al comma 7».

38.31

DE PETRIS, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

8-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono incrementate del 100 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

8-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

38.32

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 11-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare incrementi della tariffa della fornitura del gas naturale ai clienti finali».

38.33

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:

«11-*sexies*. I termini di cui all'articolo 11 comma 154, della legge 23 dicembre 2013, n. 143, sono prorogati al 30 giugno 2015».

38.0.1

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Tutela del patrimonio ambientale nazionale)

1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando le produzioni agricole di qualità e il *made in Italy* con particolare riferimento al settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento alla tutela del patrimonio idrico nazionale, per la conservazione della biodiversità di interesse comunitario, per la prevenzione del rischio idrogeologico e di quello sismico, sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle seguenti aree che divengono di interesse strategico nazionale:

a) territori con una a più coltivazioni denominate IGP, DOC, DOCG, DOP o IGT e in quelle candidate a divenirlo nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;

b) aree di salvaguardia e zone di protezione definitive per la salvaguardia delle aree di ricarica delle falde acquifere di cui, rispettivamente, all'articolo 94 commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in

ogni caso, le aree circostanti 10 km le sorgenti con portata media annua maggiore di 50 litri/secondo;

d) siti della Rete Natura2000 in terraferma nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;

e) aree marine della Rete Natura2000 nonché aree tampone ad esse contigue per un'estensione di 20 miglia dal perimetro;

f) aree protette in terraferma così come definite dalla legge n. 394 del 1991 e relative aree di reperimento nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad esse prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;

g) aree protette marine ivi comprese le aree di reperimento di cui alle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro le 20 miglia marine;

h) aree con rischio idrogeologico classificato R2 o R3 per il rischio frana e R3 o R4 per il rischio alluvioni nonché nelle aree a rischio sismico nelle categorie 2 e 3».

38.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«38-bis.

(Procedure autorizzative per le energie rinnovabili al fine di salvaguardare il paesaggio agricolo)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: "e per gli impianti fotovoltaici" sono sostituite dalle seguenti: "di impianti fotovoltaici e di Impianti a tecnologia solare termodinamica anche ibrida";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo se la potenza elettrica nominale di ciascun impianto non sia superiore a 300 KW e siano di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, e comunque, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli Impianti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

”7-bis. Le prescrizioni di cui al comma 7 non si applicano agli Impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento o per i quali sia stata già presentata richiesta per il conseguimento del titolo, a condizione In ogni caso che l’impianto entri In esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento”».

38.0.3

DI BIAGIO, RELATORE

Dopo l’articolo 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la conversione di siti industriali dismessi in impianti per la produzione di energia elettrica termica da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

”12. Gli impianti alimentati a biomasse, biogas e oli vegetali tracciati, realizzati in assetto cogenerativo ed installati in sostituzione di centrali termiche esistenti e alimentate da fonti fossili, nei limiti di potenza termica sostituita possono essere realizzati ed esercitati mediante comunicazione di edilizia libera.

13. Per gli impianti operanti in assetto cogenerativo di cui al punto 12.4 della tabella 1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, il requisito del limite di potenza deve intendersi alternativo, essendo sufficiente il rispetto di uno solo dei due limiti indicati”».

Art. 39.

39.1

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all’articolo 17-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: ”per veicoli a basse emissioni complessive” sono inserite le seguenti: ”o velocipedi”».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 8), dopo le parole: «il contributo spetta» sono inserite le seguenti: «per i velocipedi acquistati nuovi di fabbrica e».

39.2

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: "per veicoli a basse emissioni complessive" sono inserite le seguenti parole: "i velocipedi"».

39.3

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) al comma le parole: «da almeno dodici mesi» sono soppresse.

39.4

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo la parola: «veicoli» aggiungere le seguenti: «a motore in circolazione appartenenti alle categorie internazionali L, M e N trasformati in veicoli elettrici nonché i veicoli».

Art. 39-bis.**39-bis.1.**

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sostituire il capoverso «tt» con il seguente:

«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- il 50 per cento di calore di scarto;
- il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- il 75 per cento di calore cogenerato;
- il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore».

Entro il 31 dicembre 2015 l'AEEGSI determina le modalità di individuazione e valutazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente che ricomprendono in tale definizione anche la valutazione dei sistemi di distribuzione del calore all'utenza finale (rete).

39-bis.2.

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- il 50 per cento di calore di scarto;
- il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- il 75 per cento di calore cogenerato;
- il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore».

Sono esclusi da tale definizione gli inceneritori di qualsiasi tipo.

39-bis.3.

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- il 50 per cento di calore di scarto;
 - il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
 - il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
 - il 75 per cento di calore cogenerato;».
-

39-bis.4.

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, il capoverso «tt» con il seguente:

«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e sostenibili, un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno:

- il 50 per cento energia rinnovabile;
 - il 50 per cento calore di scarto;
 - il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore».
-

39-bis.5.

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «in alternativa».

39-bis.6.

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

39-bis.7.

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

39-bis.8.

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

39-bis.9.

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d), con la seguente: «il 40 per cento una combinazione di tale energia e calore».

39-bis.10

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «25 per cento».

39-bis.11

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

39-bis.12

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: «delle precedenti», con le seguenti: «di tale energia e calore».

Art. 40.**40.1**

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite con la seguente:
«a) quanto a 150 milioni per l'anno 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 147 del 2013; quanto a 70 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non risultano ancora riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 70 milioni di euro definitivamente al bilancio dello Stato».

c) Il comma 3 è soppresso.

40.2

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) riduzione pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;».

40.3

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) riduzione pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137;».

40.4

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;».

40.5

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2, sostituire lo lettera f), con la seguente:

«f) riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119;».

Art. 41.**41.1**

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

41.2

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 1.

41.3

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 2.

41.4

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 3.

41.5

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 5.

41.6

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 5.

41.7

MANCUSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per assicurare la continuità dei collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166».

41.8

BRUNO, BERNINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di realizzare una massimizzazione dell'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e di perseguire, nell'ambito del processo di riordino e risanamento delle società a partecipazione pubblica, il contenimento della spesa pubblica attraverso economie di scala, le amministrazioni pubbliche che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale in ambito regionale, per assicurare la continuità e stabilità del servizio

di pubblico interesse, possono realizzare azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione del predetto servizio, mediante cessione del contratto di servizio tra società con partecipazione interamente pubblica, salvaguardando l'utilizzo del personale attualmente impiegato nello svolgimento del medesimo servizio».

Art. 42.

42.1

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

42.2

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere la lettera b).

42.3

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere le lettere c), d).

42.4

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere la lettera e).

42.5

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le parole: «15 ottobre 2014» con le seguenti: «15 novembre 2014».

42.6

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 ottobre», e le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «15 novembre».

42.7

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2014» con le seguenti: «30 novembre 2014», e sopprimere il secondo periodo.

42.7a

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 5, sopprimere le parole: «I predetti. obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale.».

42.8

CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 14-sexies aggiungere il seguente:

«14-septies. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: "nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero" sono inserite le seguenti: "e per le attività di protezione civile, di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incluse quelle legate all'antincendio boschivo"».

42.9

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 14-sexies inserire il seguente:

«14-septies. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147. All'onere si provvede per 542 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2014 e per euro 12.900.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall'anno 2015 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

42.10

CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2014, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 42-bis.**42-bis.0.1**

SUSTA

Dopo l'articolo 42-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 42-ter.

*(Misure finanziarie a favore delle province
che hanno deliberato il dissesto finanziario)*

1. Al fine di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento, le province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, entro il 31 dicembre 2013, sono autorizzate ad assumere un mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

2. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 60 anni.

4. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2».

42-bis.0.2

SUSTA, MARAN

Al comma 2 sostituire le parole: «una proroga» con la seguente: «proroghe».

42-bis.0.3

DI BIAGIO, RELATORE

Dopo l'articolo 42-bis, è inserito il seguente:

«Art. 42-ter.

(Disposizioni finanziarie in materia di isole minori)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

2. ''3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano

sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientati, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.''.

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

42-bis.0.4

URAS, DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo l'articolo 42-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 42-ter.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese a favore dello sport di prevenzione di patologie cronichee per finalità socio-educative)

1. Gli interventi a favore dello sport sono esclusi dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in quanto spesa sanitaria finalizzata alla prevenzione di patologie croniche particolarmente diffuse in soggetti in età avanzata e per le sue finalità socio-educative. della tutela e sviluppo psico-fisico del cittadino e del miglioramento della salute. Tale disposizione si applica esclusivamente nell'esercizio finanziario delle Regioni per l'anno 2014 e senza determinare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».

Art. 43.**43.1**

ARRIGONI, CROSIO

Sopprimerlo.

43.2

ARRIGONI, CROSIO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

43.3

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio».

43.4

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti locali che hanno deliberato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 possono proporre una rimodulazione dello stesso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

43.5

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti che prima dell'entrata in vigore del presente decreto hanno già ottenuto erogazioni a valere sul: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" possono avvalersi della facoltà prevista nel precedente comma 1, utilizzando a tal fine la quota di erogazione non ancora ammortizzata".».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «secondo quanto previsto dal comma» con le seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis».

43.6

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 729-*quater* della legge 23 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte infine le seguenti parole: "», o mediante impegni di pari importo complessivo ripartiti pro quota sulle annualità 2014, 2015 e 2016"».

43.7

ARRIGONI, CROSIO

Sopprimere il comma 3.
_____**43.8**

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3.1. I comuni con popolazione fino 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni servizi e lavori di valore inferiore a 30.000 euro».

_____**43.9**

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

«3-ter. Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

_____**43.10**

ARRIGONI, CROSIO

Sopprimere il comma 5.
_____**43.11**

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente: "In deroga a quanto previsto dal tredicesimo e dal quattordicesimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le deliberazioni di ap-

provazione delle aliquote e i regolamenti relativi alla TASI inviati mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale dall'11 settembre 2014 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e pubblicate sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 entro i successivi sette giorni hanno efficacia ai fini del versamento dell'imposta dovuta per 2014 che deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine del 16 dicembre 2014».

43.12

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente comma:

«5-quinques. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2014, ovunque ricorrano, le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente», con le parole: «entro il 31 dicembre 2014».

43.13

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso».

Art. 43-bis.

43-bis.1

BULGARELLI

Al comma 1, dopo le parole: «regioni a statuto», aggiungere le seguenti: «ordinario e».

43-bis.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 43-bis, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Fondo per il passaggio alla nuova contabilità degli enti locali)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile", con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.

2. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile di ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 un apposito *addendum* alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto *addendum* definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'*addendum* è pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 3, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 3 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'econo-

mia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

5. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 4 possono utilizzare tale somma ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1 comma 15 del decreto legislativo n. 126 del 2014 secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del presente decreto».

43-bis.0.2

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 43-bis, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Termini del bilancio di previsione 2015 per gli enti che già sperimentano la riforma della contabilità)

1. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali».

43-bis.0.3

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo l'articolo 43-bis, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso».

43-bis.0.4

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo l'articolo 43-bis, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Estensione dell'incentivo per la partecipazione all'accertamento tributario erariale)

All'articolo 1, comma 12-bis, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «e per il biennio 20152016».

43-bis.0.5

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo l'articolo 43-bis, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Ristrutturazione del debito degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali secondo le modalità previste per i debiti delle Regioni dall'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66. Possono essere oggetto di ristrutturazione le opera-

zioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo pari o superiore a 100 mila euro.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, sentita la Conferenza Stato Città, entro il 30 novembre».

43-bis.0.6

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 43-bis, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto. legge 66/2014 articolo 47)

1. All'articolo 47, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

''12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, considerando comunque l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime''».

43-bis.0.7

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 43-bis, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Termini di pubblicazione dei provvedimenti TASI)

1. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente:

''688-bis. Le deliberazioni relative alla Tasi pubblicate dal MEF tra il 19 settembre e il 5 ottobre 2014 sono comunque valide ai fini del paga-

mento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte del comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo'».

43-bis.0.8

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 43-bis, inserire l'articolo:

«Art. 43-ter.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni».

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1651**

(al testo del decreto-legge)

G/1651/1/8 e 13

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014. n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premesso che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

che detto articolo al comma 2 stabilisce fra l'altro che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di composti di qualità»;

che l'incremento del 10 per cento non appare giustificato da alcun riferimento statistico, tecnico, legislativo, ambientale o contabile;

impegna il Governo a:

definire i criteri per il calcolo della quantità dei rifiuti effettivamente prodotti al fine di stabilire se sia effettivamente necessario l'incremento di cui al comma 2.

G/1651/2/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

detto articolo al comma 2 stabilisce fra l'altro che «Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato»;

in base agli ultimi dati disponibili non esiste alcun fabbisogno residuo per quanto concerne impianti di recupero della materia organica, semmai esiste per quanto concerne il riciclaggio di tale materiale, e che il riciclaggio esclude espressamente il recupero energetico;

impegna il Governo a:

verificare se esista una effettiva necessità residua di impianti di recupero della frazione organica al fine di stabilire se sia necessaria la realizzazione degli impianti di cui al comma 2.

G/1651/3/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione

del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

detto articolo al comma 2 stabilisce fra l'altro che «Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato»;

in base agli ultimi dati disponibili non esiste alcun fabbisogno residuo per quanto concerne impianti di recupero della materia organica, semmai esiste per quanto concerne il riciclaggio di tale materiale, e che il riciclaggio esclude espressamente il recupero energetico;

impegna il Governo a:

verificare la necessità residua di impianti di compostaggio aerobica, finalizzati al riciclaggio della frazione organica, con lo scopo di implementare nel quadro normativo adeguate politiche di incentivazione del compostaggio domestico e di prossimità.

G/1651/4/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Mi-

sure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

detto articolo al comma 1 stabilisce fra l'altro che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale.»;

in base agli ultimi dati disponibili non esiste alcun fabbisogno residuo per quanto concerne impianti di smaltimento o recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati;

impegna il Governo a:

verificare la necessità residua di impianti di smaltimento e/o recupero energetico di rifiuti al fine di determinare se effettivamente servano ulteriori impianti.

G/1651/5/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

detto articolo al comma 1 stabilisce fra l'altro che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale.»;

in base all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il riciclaggio esclude espressamente sia il recupero energetico diretto che la produzione di combustibile da rifiuti, pertanto è palesemente incompatibile con gli impianti di recupero energetico previsti dal comma 1;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire una ulteriore tassa sullo smaltimento in discarica e sull'incenerimento, finalizzata al finanziamento di politiche di prevenzione dei rifiuti e, in via transitoria, riciclaggio dei materiali.

G/1651/6/8 e 13 (testo 2)

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 39-*bis* modifica la definizione di Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all'articolo 2 comma 2, lettera *tt*) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

tale definizione potrebbe incidere sui criteri di classificazione degli impianti di recupero energetico dei rifiuti di cui all'articolo 35 del decreto-legge in esame;

impegna il Governo a:

incentivare politiche di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, valutando anche la possibilità di modulare a tal fine, incrementandola, la tassa sullo smaltimento in discarica e sull'incenerimento.

G/1651/6/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premesso che:

l'articolo 39-*bis* modifica la definizione di Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all'articolo 2 comma 2, lettera *tt*) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

la modifica proposta è radicalmente difforme dal dettato di cui all'articolo 2 paragrafo 41 della medesima direttiva;

tale definizione potrebbe incidere sui criteri di classificazione degli impianti di recupero energetico dei rifiuti di cui all'articolo 35 del decreto-legge in esame;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire una ulteriore tassa sullo smaltimento in discarica e sull'incenerimento, finalizzata al finanziamento di politiche di prevenzione dei rifiuti e, in via transitoria, riciclaggio dei materiali.

G/1651/7/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premesso che:

l'articolo 39-*bis* modifica la definizione di Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all'articolo 2 comma 2, lettera *tt*) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

la modifica proposta è radicalmente difforme dal dettato di cui all'articolo 2 paragrafo 41 della medesima direttiva, contraddiccendone la *ratio*, e potrebbe sfociare in una procedura d'infrazione;

impegna il Governo a:

rivedere la formulazione dell'articolo 39-*bis*, al fine di evitare l'avvio di una eventuale procedura d'infrazione europea.

G/1651/8/8 e 13 (testo 2)

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

al comma 1 viene previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazio-

nale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'auto sufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a san-
cire il divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nella
regione Campania.

G/1651/8/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del de-
creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'aper-
tura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idro-
geologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala
nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani
e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Mi-
sure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il
recupero dei beni in polietilene;

al comma 1 viene previsto che entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità
complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di
incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indica-
zione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incene-
rimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare
per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel ri-
spetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo
conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costitui-
scono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazi-
onale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e
assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'auto sufficienza, con-

sentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a san-
cire il divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nella
provincia di Napoli.

G/1651/9/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del de-
creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'aper-
tura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idro-
geologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala
nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani
e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Mi-
sure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il
recupero dei beni in polietilene;

al comma 1 viene previsto che entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità
complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di
incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indica-
zione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incene-
rimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare
per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel ri-
spetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo
conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costitui-
scono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazio-
nale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e
assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, con-
sentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per man-

cata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad avviare un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

G/1651/10/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

al comma 1 viene previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, con-

sentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a stabilire il divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere bonifica.

G/1651/11/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 35 prevede Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene;

al comma 1 viene previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per man-

cata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, volta a stabilire il divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province campane in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica e conseguentemente a porre nel nulla tutti i provvedimenti volti alla realizzazione di impianti di trattamenti termico dei rifiuti in tali regioni.

G/1651/12/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 1 prevede Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporli di interesse nazionale;

al comma 1 si prevede che L'Amministratore delegato di ferrovie dello stato S.p.a. è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, di cui al Programma infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a sanare che la funzione commissariale sia svolta collegialmente facendo in modo che la commissione sia composta, oltre che dal soggetto di cui al comma 1 anche dai provveditori regionali alle opere pubbliche della Campania e della Puglia oltre a due ufficiali delle forze dell'ordine scelti tra gli appartenenti dalla Polizia giudiziaria in servizio presso le procure

di Napoli e Bari. Fare inoltre in modo che le nomine di tali ultimi esperti avvengono con designazione operata dai Procuratori della Repubblica di Napoli e di Bari, uno per ciascun Procuratore. Stabilire che tali ultimi ufficiali abbiano il compito di assumere informazioni preliminari sull'eventuale contiguità delle imprese interessate ai lavori con la criminalità organizzata. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. Facendo infine in modo che tale commissione resti in carica per la durata di due anni.

G/1651/13/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 1 prevede Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale;

al comma 3 si prevede che gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli-Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a sanare che le procedure per l'affidamento dei lavori e dei servizi debbano comunque essere effettuate nel rispetto del principio delle procedure ad evidenza pubblica e delle modalità di cui all'articolo 70 comma 11 decreto legislativo 2006 n. 163.

G/1651/14/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 1 prevede Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale;

al comma 8 si prevede che il Commissario, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, finalizzata a fare in modo che sul portale *internet* della stazione appaltante sia obbligatoria la pubblicazione di ogni atto riferibile alla gestione commissariale, sia con riferimento alla fase di indizione gara ovvero di scelta del contraente (in presenza dei presupposti di legge) attraverso procedure negoziate, *ex* articolo 57 codice degli appalti o procedure in economia *ex* articolo 125 codice degli appalti (cottimo fiduciario e amministrazione diretta eccetera). Tale pubblicazione deve riguardare tutti gli atti amministrativi contabili e tecnici che intervengono nella fase dell'indizione della gara, dell'esecuzione delle opere e del completamento dei lavori stessi come i bandi, capitolati, disciplinari nonché gli atti tecnici e finanziari, i SAL, i certificati di pagamenti, perizie di varianti sia tecniche che suppletive, i conti finali ed in generale tutti gli atti che consentano a chiunque di verificare eventuali anomalie.

G/1651/15/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

nell'articolo 9 si stabilisce che gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla riduzione dei rischi idraulici e meteorologici del territorio, all'adeguamento alla normativa ambientale, urbanistica e di tutela dei beni culturali sono da considerare di «estrema urgenza» e, di conseguenza, godono di una serie di disposizioni di semplificazione ed accelerazione delle procedure: esclusione di alcune garanzie, riduzione degli obblighi di pubblicazione, decurtazione dei termini, affidamento con procedure ristrette o addirittura, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per importi inferiori a 200mila euro, affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità effettiva e gli effetti negativi di questa *de-regulation*;

ad intervenire per limitare le agevolazioni per gli edifici scolastici, previste dal presente articolo, esclusivamente per le ristrutturazioni di edifici già esistenti, escludendo nuove costruzioni inutili, al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio pubblico esistente e prevenire un ingiustificato abuso del territorio del nostro Paese.

G/1651/16/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 17 contiene l'ennesimo intervento di tipo ordinamentale con decreto-legge, in palese violazione del dettato costituzionale sulle mo-

tivazioni di necessità e urgenza che devono giustificare il ricorso alla decretazione urgente. La norma modificata peraltro è il testo unico dell'edilizia, norma di carattere regolamentare, varato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

il nuovo quadro normativo sembra voler privilegiare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al nuovo consumo di suolo, ma le norme sembrano più dichiarazioni di principio che efficaci misure di indirizzo e programmazione,

impegna il governo:

ad ammettere, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, la richiesta di permesso di effettuare ristrutturazioni di edifici esistenti, al fine dell'utilizzo degli stessi, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e previa consultazione popolare vincolante.

G/1651/17/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 21, prevede misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, attraverso una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, per chi abbia effettuato l'acquisto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia,

impegna il Governo:

a privilegiare misure di incentivazione rivolte all'acquisto e ristrutturazione di edifici già esistenti come «prima casa»;

a privilegiare misure di incentivazione mirate esclusivamente ai locatari o agli acquirenti di prima casa, limitando così l'inutile e dannoso proliferare di quartieri-dormitori invenduti e favorendo una redistribuzione

della ricchezza, condizione necessaria per la ricostruzione di un tessuto sociale sano.

G/1651/18/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 25 prevede misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale,

impegna il Governo:

a rendere essenziali e vincolanti il ruolo ed i pareri delle sovrintendenze e del Ministero dei beni culturali, enti fondamentali per alta e specifica professionalità, per la salvaguardia e la valorizzazione, anche economica, del nostro patrimonio culturale, nella selezione e valutazione degli immobili da valorizzare e vendere.

G/1651/19/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 26 contiene le misure per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati consentendo la variante urbanistica e la possibilità di modificarne la destinazione d'uso,

impegna il Governo:

a prevedere il censimento della totalità degli immobili pubblici inutilizzati, valutando preliminarmente la necessità dell'utilizzo del singolo immobile per fini pubblici;

a recepire misure restrittive, ben definite e concertate con la cittadinanza nell'ambito della dismissione di beni pubblici;

a vietare cambi di destinazione d'uso dei beni pubblici che siano in contrasto con quanto precedentemente stabilito dalle pianificazioni territoriali locali;

a verificare preventivamente se gli immobili pubblici destinati a dismissione o a cambio di destinazione d'uso non possano essere utilizzati come sedi di amministrazioni pubbliche, nell'ottica della razionalizzazione delle spese.

G/1651/20/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 26 contiene le misure per la valorizzazione degli immobili demaniali in utilizzati consentendo la variante urbanistica e la possibilità di modificarne la destinazione d'uso,

impegna il Governo:

a prevedere, nel cambio di destinazione d'uso, il rispetto di *standard* minimi, inibendo lo strumento abusato della così detta «deroga»;

a privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e *start-up*, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio;

a prevedere il censimento e la pubblicizzazione dei contratti d'affitto in essere, qualora esistenti e legittimi, sulla totalità degli immobili pubblici.

G/1651/21/8 e 13 (testo 2)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 26 contiene le misure per la valorizzazione degli immobili demaniali in utilizzati consentendo la variante urbanistica e la possibilità di modificarne la destinazione d'uso,

impegna il Governo:

a prevedere, per gli edifici pubblici dismessi e in utilizzati, l'assegnazione preventiva alle pubbliche amministrazioni le cui sedi siano sottoposte a contratti di locazione o risultino comunque onerose per lo Stato.

G/1651/21/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 26 contiene le misure per la valorizzazione degli immobili demaniali in utilizzati consentendo la variante urbanistica e la possibilità di modificarne la destinazione d'uso,

impegna il Governo:

a prevedere che l'eventuale nuova destinazione d'uso degli immobili risulti compatibile con la storia dell'edificio ed il ruolo dello stesso nel contesto territoriale;

a prevedere, per gli edifici pubblici dismessi e in utilizzati, l'assegnazione preventiva alle pubbliche amministrazioni le cui sedi siano sottoposte a contratti di locazione o risultino comunque onerose per lo Stato.

G/1651/22/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 37 rende tutto il comparto di trasporto e stoccaggio gas (rigassificatori; gasdotti; stoccaggi eccetera) di interesse strategico nazionale. Qualsiasi norma inserita in un piano per la tutela paesaggistica e ambientale (ad esempio un piano di un parco nazionale) potrà quindi essere superata per la realizzazione di tali opere,

impegna il Governo:

a prevedere che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, debbano esprimere parere vincolante sull'opportunità della realizzazione dell'opera.

G/1651/23/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

con l'Articolo 38 tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale.

Si arriva al paradosso che, e su cui si fonda la nostra economia non sono attività strategiche a norma di legge mentre lo saranno i pozzi e l'economia del petrolio che sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento e su cui fanno grandi profitti poche multinazionali,

impegna il Governo:

a vietare le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi entro un limite di 12 miglia dalla costa nazionale;

a vietare le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi nel mar Adriatico, nel quale, considerata la natura di mare «chiuso», ogni incidente di natura ambientale avrebbe conseguenze irreparabili;

a vietare le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi in aree naturali in predicato di divenire «parco protetto»;

G/1651/24/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con l'articolo 38 tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale;

si arriva al paradosso che, e su cui si fonda la nostra economia non sono attività strategiche a norma di legge mentre lo saranno i pozzi e l'economia del petrolio che sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento e su cui fanno grandi profitti poche multinazionali,

impegna il Governo:

a considerare di interesse strategico nazionale la salvaguardia del territorio italiano, le produzioni eno-gastronomiche igt, igp d.o.c. e d.o.p., il paesaggio della costa e i tanti impianti e lavorazioni tradizionali che non provocano inquinamento, compresi quelli per la produzione energetica da fonti rinnovabili;

a prevedere, obbligatoriamente, una consultazione pubblica, vincolante, sulla realizzazione di ogni opera connessa allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle e infrastrutture;

ad avviare contatti con i Paesi che sfruttano giacimenti nel Mare Adriatico al fine di concertare la progressiva dismissione degli impianti

di trivellazione, stabilendo comuni *standard* di sicurezza e stanziando appositi fondi destinati ad eventuali danni diretti che ricadrebbero sul nostro territorio.

G/1651/25/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

con l'articolo 38 tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale;

Si arriva al paradosso che, e su cui si fonda la nostra economia non sono attività strategiche a norma di legge mentre lo saranno i pozzi e l'economia del petrolio che sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento e su cui fanno grandi profitti poche multinazionali,

impegna il Governo:

considerando la gravità dei cambiamenti climatici di cui siamo testimoni, a pianificare progressivamente la sostituzione dell'energia fossile con fonti di energia alternativa, pulita e sostenibile;

ad ottimizzare l'utilizzo di energia attraverso strumenti innovativi come le cosiddette «Smart Grid»;

a spostare gli investimenti destinati alle energie rinnovabili dai grandi impianti ai piccoli impianti destinati all'autosufficienza energetica;

ad investire in ricerca e sviluppo di tali fonti energetiche nel lungo periodo al fine di pianificare e raggiungere gli obiettivi previsti dalla «Strategia Europa 2020» e dalla COM(2011)885 «Tabella di marcia per l'energia 2050», unica via per il raggiungimento della completa autosufficienza energetica.

G/1651/26/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 7, modifica profondamente la disciplina riguardante la gestione dell'acqua arrivando ad imporre un unico gestore in ciascun ambito territoriale e individuando, sostanzialmente, nelle grandi aziende e *multiutilities*, di cui diverse già quotate in borsa, i poli aggregativi;

tale articolo si concentra prioritariamente sulla modifica della parte terza del TUA in particolare degli articoli relativi alla gestione del servizio idrico integrato e all'affidamento di tale servizio, andando a normare il vuoto lasciato dalla soppressione degli ATO, ambiti territoriali ottimali. Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo, si può con cognizione di causa affermare che sia strumentale all'affermazione dei processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali ed in particolare in questo caso dell'acqua;

l'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile e che appartiene a tutti. Per questo non può essere annoverata tra le «commodity» perché l'acqua non è una merce;

le politiche di privatizzazione, che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione, provocando dappertutto degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, mancanza di trasparenza e di democrazia. Ovvero, il totale fallimento degli obiettivi promessi da anni di campagne a sostegno dei processi di privatizzazione e del cosiddetto partenariato pubblico-privato – maggiore qualità, maggiore economicità, maggiori investimenti – che come vista l'attuale crisi del sistema hanno evidentemente fallito,

impegna il Governo

a dotare il nostro paese di un quadro legislativo nazionale che sancisca la natura pubblica del «servizio idrico integrato (SII)» e lo sottragga da quello dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

G/1651/27/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 7, si concentra prioritariamente sulla modifica della parte terza del TUA in particolare degli articoli relativi alla gestione del servizio idrico integrato e all'affidamento di tale servizio, andando a normare il vuoto lasciato dalla soppressione degli ATO, ambiti territoriali ottimali;

che i bacini idrografici sono l'unità di misura in base la quale pianificare la gestione delle risorse idriche. Definendo infatti i bacini idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua, si sancisce che per ogni distretto idrografico viene costituita una Autorità di distretto idrografico che definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico, gli strumenti di pianificazione e concede il rilascio e il rinnovo delle concessioni i quali devono essere vincolati al rispetto delle priorità di utilizzo della risorsa;

il servizio idrico, deve essere inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Questo per noi significa difendere l'unitarietà del servizio che, appunto, deve essere integrato, contro l'unicità della gestione, possibilmente privata proposta dal Governo. Questo vuol dire anche rilanciare gli investimenti in questo settore, ma garantendo che vengano effettuati con trasparenza e sotto il controllo delle comunità che vivono nei territori al fine di assicurare a tutta la popolazione la distribuzione nelle case e nei luoghi di lavoro di acqua salubre, priva da agenti patogeni e sostanze contaminanti potenzialmente pericolose per la salute,

impegna il Governo

a legiferare in modo che:

– la gestione delle risorse idriche sia pianificata a livello di bacini idrografici;

– vengano introdotti Piani di gestione e tutela delle acque, a livello di bacini idrografici, che tengano in considerazione il ciclo idrologico, ovvero la stretta interconnessione tra acqua, agricoltura e produzione di cibo, salute ed energia;

– gli enti locali, attraverso il Consiglio di Bacino possano invece svolgere le funzioni di programmazione del Piano di bacino, organizzazione del servizio idrico integrato, scelta della forma di gestione, modulazione delle tariffe all'utenza, controllo degli investimenti;

– il servizio idrico venga inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica.

G/1651/28/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 7, prevede l'inserimento dell'articolo 149-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'affidamento del servizio nel quale si afferma che «L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale»;

tale modifica vincola l'affidamento al gestore unico e sopprime l'articolo 150 del TUA che al comma 3 prevedeva la possibilità di affidamento a società di diritto pubblico «3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche»;

l'articolo 7 inoltre impone l'affidamento al gestore unico in particolare col comma 2 della lettera *d*) in cui si afferma che «2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il sog-

getto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»;

questo articolo del decreto in conversione ha inserito il principio di UNICITÀ della gestione, eliminando così quello della UNITARIETÀ della gestione, imponendo tramite tale modifica il Gestore unico del servizio idrico integrato all'interno dei nuovi enti di governo dell'ambito. Tale gestore unico, guarda caso, sarà scelto tra chi già gestisce il servizio per almeno il 25 per cento della popolazione che insiste su quel territorio (ovvero solo quelli che sono grandi *multi utility*) innescando un meccanismo di privatizzazione dall'alto, meccanismo propedeutico a quanto verrà inserito nella legge di stabilità in cui con ogni probabilità verrà imposta una ulteriore quotazione in borsa delle partecipate e nella quale si accoglieranno le indicazioni fornite dal commissario alla *spending review* Cottarelli per quanto riguarda l'accorpamento tra società partecipate, con la creazione di sempre più *megautility*;

il principio di unitarietà della gestione inteso come «superamento della frammentazione verticale delle gestioni» che va intesa rispetto alla gestione dell'intero ciclo integrato dell'acqua, ovvero l'esigenza condivisibile di non spezzettarla in diverse aziende dalla captazione al trattamento delle acque reflue, e non nell'obbligatorietà di prevedere un unico soggetto gestore per ambito territoriale;

il servizio idrico, deve essere inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Questo per noi significa difendere l'unitarietà del servizio che, appunto, deve essere integrato, contro l'unicità della gestione, possibilmente privata proposta dal Governo. Questo vuoi dire anche rilanciare gli investimenti in questo settore, ma garantendo che vengano effettuati con trasparenza e sotto il controllo delle comunità che vivono nei territori al fine di assicurare a tutta la popolazione la distribuzione nelle case e nei luoghi di lavoro di acqua salubre, priva da agenti patogeni e sostanze contaminanti potenzialmente pericolose per la salute,

impegna il Governo:

ad avviare la discussione di una proposta legislativa che preveda che la gestione del servizio idrico integrato venga nuovamente affidata ad enti di diritto pubblico, avviando una fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, stabilendo la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi, e anche quelli a società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico;

per attuare i processi previsti dalla fase di transizione, bisognerebbe prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, sostenuto anche dalla Cassa depositi e prestiti.

G/1651/29/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 7, prevede di affidare un nuovo e ulteriore compito all'AEEGSI ovvero quello di monitorare l'operato degli enti locali (regione e enti locali) e dell'ente di governo dell'ambito ognuno rispetto alle sue competenze, dovendo presentare al parlamento cosa fino ad ora non prevista) una relazione relativa a come gli enti di cui sopra stanno dando attuazione al decreto legislativo n. 152 del 2006;

inoltre l'articolo 7 prevede di modificare l'articolo 153 del decreto legislativo n. 152 del 2005 inserendo il seguente periodo «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico». Tale modifica imponendo al gestore che subentra di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'AEEGSI. Cosa corretta nel caso che a subentrare sia un privato, cosa impossibile da realizzare qualora sia il pubblico che voglia tornare a farsi carico della gestione del servizio come da noi auspicato, ma che vista la pessima condizione dei conti pubblici degli enti locali e sotto il ricatto del patto di stabilità, non potrebbero mai sostenere una spesa del genere, considerando che in base all'articolo 143 del TUA le infrastrutture idriche sono di proprietà pubblica e che le concessioni di tali infrastrutture sono ad uso gratuito, quindi il gestore pubblico così dovrebbe rientrare in possesso del servizio pagando ciò che comunque è già suo;

il decreto in conversione continua ad aumentare a dismisura il potere dell'AEEGSI e inserendo un pericolo precedente in base al quale un *Authority* controlla l'operato degli enti locali,

impegna il Governo:

ad affidare in esclusiva al Ministero dell'ambiente il governo e la tutela del ciclo naturale dell'acqua, con il fine di regolamentarne tutti gli usi, produttivi e non produttivi, e del servizio idrico, e di determinazione delle componenti delle tariffe, e ad affidare le funzioni di controllo ad una Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma

2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, così come era prevista dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prima della sua abrogazione.

G/1651/30/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014. n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 10, prevede in particolare modifiche al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

la CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma: *a)* lo stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; *b)* le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali;

Nelle modifiche apportate dal decreto in conversione, si prevede sempre di più l'intervento di CDP su iniziative di pubblica utilità non ben definite, nonché su investimenti finalizzati alla ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente ed efficientamento energetico;

secondo quanto affermato dall'Amministratore delegato Giovanni Gorno Tempini la cassa ha già previsto inoltre di utilizzare 500 milioni di euro per sostenere i processi di accorpamento tra le partecipate come richiesto dalla *spending review*. (Processo definito dallo stesso Gorno Tempini "il risiko delle municipalizzate");

questo articolo consente alla Cassa Depositi e prestiti di utilizzare le risorse del risparmio postale anche per finanziarie investimenti pubblici e privati in molti settori, tra cui: immobiliare, dell'energia, dell'ambiente, delle calamità naturali e della protezione civile, dei trasporti, piani europei, ricerca, educazione. In sostanza la cosiddetta «gestione separata» della Cassa DD.PP. (pari a circa il 95 per cento del risparmio postale, uno *stock* che corrisponde a 245 miliardi di euro) potrà essere utilizzata non solamente per il finanziamento degli enti locali per realizzare opere pubbliche, ma per investimenti di vario tipo, purché abbiano "finalità di servizio di interesse generale" e mantenendo l'onere di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento;

fino al 2003, quando venne promulgata la legge 326 del 24 novembre 2003, ovvero quella che ha trasformato CDP in una società per azioni, gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini. Oggi tale possibilità è preclusa dalla trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società privatistica, i cui interventi sono esclusivamente finalizzati alla redditività degli stessi e sempre più orientati a fungere da leva finanziaria per i grandi capitali interessati alle grandi opere, alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e alla dismissione del patrimonio pubblico;

l'articolo 10 del D.M. economia del 6 ottobre 2004 stabilisce che i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti agli enti pubblici costituiscono "servizio di interesse economico generale";

da tempo sosteniamo che si deve urgentemente avviare una fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, stabilendo la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi, e anche quelli a società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico. Per attuare i processi previsti dalla fase di transizione, bisognerebbe dunque prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, sostenuto anche dalla Cassa Depositi e Prestiti;

le condizioni della finanza pubblica e gli impegni assunti in sede europea con il Patto di Stabilità e Crescita, nonché i vincoli, attraverso il Patto di Stabilità interno, posti ai vari livelli di amministrazione locale, rendono estremamente complicato fino alla concreta impossibilità, anche laddove ve ne siano le condizioni, ogni intervento volto a programmare finanziamenti in direzione delle necessarie politiche sociali e ad effettuare investimenti nel campo dei beni comuni, dei servizi pubblici e dell'economia territoriale, con la concreta possibilità di vanificazione della stessa funzione pubblica degli enti locali.

Cassa Depositi e Prestiti deve tornare alla sua originaria funzione quando gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini;

Cassa Depositi e Prestiti infatti, essendo costituita dai risparmi postali dei cittadini italiani dovrebbe contribuire ad avviare i processi di ri-

pubblicizzazione e ad accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.

Questi sono gli interventi di interesse generale nei quali vogliamo che venga coinvolta CDP,

impegna il Governo:

al fine di attuare la fase di transizione dei processi di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, per la cui alimentazione sia autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

G/1651/31/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 10, prevede in particolare modifiche al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali;

nelle modifiche apportate dal decreto in conversione, si prevede sempre di più l'intervento di CDP su iniziative di pubblica utilità non ben de-

finite, nonché su investimenti finalizzati alla ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente ed efficientamento energetico;

secondo quanto affermato dall'Amministratore Delegato Giovanni Gorno Tampini la cassa ha già previsto inoltre di utilizzare 500 milioni di euro per sostenere i processi di accorpamento tra le partecipate come richiesto dalla *spending review*. (Processo definito dallo stesso Gorno Tampini "il risiko delle municipalizzate");

questo articolo consente alla Cassa Depositi e prestiti di utilizzare le risorse del risparmio postale anche per finanziarie investimenti pubblici e privati in molti settori, tra cui: immobiliare, dell'energia, dell'ambiente, delle calamità naturali e della protezione civile, dei trasporti, piani europei, ricerca, educazione. In sostanza la cosiddetta «gestione separata» della Cassa DD.PP. (pari a circa il 95 per cento del risparmio postale, uno stock che corrisponde a 245 miliardi di euro) potrà essere utilizzata non solamente per il finanziamento degli enti locali per realizzare opere pubbliche, ma per investimenti di vario tipo, purché abbiano "finalità di servizio di interesse generale" e mantenendo l'onere di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento;

fino al 2003, quando venne promulgata la legge 326 del 24 novembre 2003, ovvero quella che ha trasformato CDP in una società per azioni, gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini. Oggi tale possibilità è preclusa dalla trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società privatistica, i cui interventi sono esclusivamente finalizzati alla redditività degli stessi e sempre più orientati a fungere da leva finanziaria per i grandi capitali interessati alle grandi opere, alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e alla dismissione del patrimonio pubblico;

bisognerebbe avviare la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, perlomeno dando la possibilità ai cittadini di decidere per cosa deve essere investito il proprio risparmio postale. Perché: l'articolo 47 della Costituzione incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e ne promuove la destinazione a fini di interesse generale; perché il risparmio versato presso Poste Italiane S.p.a. viene gestito da Cassa Depositi e Prestiti; perché l'obiettivo prioritario di Cassa Depositi e Prestiti è la tutela dello stesso; perché l'insieme del gettito raccolto da Cassa Depositi e Prestiti può essere una importantissima risorsa per uscire dalla crisi e attivare interventi per un altro modello sociale più giusto per tutte/i; perché l'articolo 10 del D.M. economia del 6 ottobre 2004 stabilisce che i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti agli enti pubblici costituiscono "servizio di interesse economico generale",

impegna il Governo:

ad attivarsi in modo tale che venga preservata la originaria funzione di Cassa Depositi e Prestiti come ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini italiani, sollecitando la Cassa Depositi e Prestiti affinché, entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto provvede

alla predisposizione di moduli per il deposito della "dichiarazione in merito alla destinazione del gettito ricavato dal risparmio postale e affidato a Cassa Depositi e Prestiti" da inserire come parte integrante nelle procedure formali previste per la sottoscrizione di un libretto di risparmio postale o di un buono fruttifero postale».

G/1651/32/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 10, prevede in particolare modifiche al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

la CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma: *a)* lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; *b)* le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali;

nelle modifiche apportate dal decreto in conversione, si prevede sempre di più l'intervento di CDP su iniziative di pubblica utilità non ben definite, nonché su investimenti finalizzati alla ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente ed efficientamento energetico;

le condizioni della finanza pubblica e gli impegni assunti in sede europea con il Patto di Stabilità e Crescita, nonché i vincoli, attraverso il Patto di Stabilità interno, posti ai vari livelli di amministrazione locale, rendono estremamente complicato fino alla concreta impossibilità, anche

laddove ve ne siano le condizioni, ogni intervento volto a programmare finanziamenti in direzione delle necessarie politiche sociali e ad effettuare investimenti nel campo dei beni comuni, dei servizi pubblici e dell'economia territoriale, con la concreta possibilità di vanificazione della stessa funzione pubblica degli enti locali,

fino al 2003, quando venne promulgata la legge 326 del 24 novembre 2003, ovvero quella che ha trasformato CDP in una società per azioni, gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini. Oggi tale possibilità è preclusa dalla trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società privatistica, i cui interventi sono esclusivamente finalizzati alla redditività degli stessi e sempre più orientati a fungere da leva finanziaria per i grandi capitali interessati alle grandi opere, alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e alla dismissione del patrimonio pubblico;

le modifiche apportate dal decreto in conversione afferma che Cassa depositi e prestiti, utilizzando "fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali" potrà finanziare non solo lo stato, le Regioni e gli enti locali ma anche "soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11 lettera e)". Il comma 11 lettera e), dipende a sua volta dal comma 8, che è quello in cui si fa riferimento a partecipazioni, "partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale", ma anche alla possibilità di "acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a frote di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali". Fa riferimento – inoltre – allo stesso comma 7 lettera a) dell'articolo, e specifica che il finanziamento – che è garantito dallo Stato, come pagatore di ultima istanza – può essere destinato a "ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo Statuto sociale della CDP Spa", uno statuto che viene sovente modificato, con decisioni del consiglio d'amministrazione della Cassa, che non devono né possono essere ratificate da alcun organismo elettivo, per "allargare", appunto, il raggio d'azione della stessa;

l'articolo. 10 del D.M. Economia del 6 ottobre 2004 stabilisce che i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti agli enti pubblici costituiscono "servizio di interesse economico generale";

non vi è una chiara definizione di cosa si intenda per "interesse generale" o per "ogni altra operazione di interesse pubblico";

il decreto in conversione allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria includendo le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinate non più solo alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche ma, in modo più ampio, anche ad iniziative di pubblica utilità nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi;

utilizzando i fondi provenienti dall'emissione di titoli, o dall'assunzione di finanziamenti fino al 12 settembre CDP poteva finanziare "opere,

impianti e reti" destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. Un margine troppo stretto, che è stato ampliato a dismisura aprendo al finanziamento di "iniziative di pubblica utilità, dove per pubblica utilità si considera ogni investimento in campo energetico, per quanto riguarda ricerca, prospezione e sfruttamento di giacimento di petrolio e gas, nonché infrastrutture necessarie al trasporto e allo stoccaggio del gas, ndr) nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»;

si aprono in questo modo le porte per una valorizzazione dei beni del Demanio civile e militare che Cassa depositi e prestiti ha acquistato nel corso degli ultimi anni dagli enti locali e dal Ministero della difesa,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché la CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:

investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici;

investimenti finalizzati alla tutela del territorio finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini;

investimenti finalizzati a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinari del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati.

G/1651/33/8 e 13 (testo 2)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 23 interviene sulla disciplina del cosiddetto «affitto con riscatto», prevedendo le misure da adottare in caso di inadempimento del concedente (restituzione dei canoni versati) e del conduttore (risoluzione del contratto e perdita dei canoni versati);

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

il diritto di riscatto sia esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza;

l'immobile riscattato sia rivenduto solo una volta trascorsi almeno dieci anni dal riscatto;

il prezzo di vendita non sia superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat;

che sia garantito diritto di prefazione agli enti locali competenti per territorio che decidano per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa e agli inquilini che detengano l'alloggio, per evitare che, qualora il conduttore non sia riuscito a pagare i canoni per cause sopraggiunte non per sua responsabilità, come nel caso della morosità incolpevole, possa accedere al fondo previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in modo da ricevere un sostegno economico per il passaggio di casa in casa. O possa veder coperta la cifra che doveva al conducente per eventualmente poter rivedere il contratto,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di iniziative, anche legislative, affinché qualora l'inadempienza del conduttore fosse ascrivibile alla fattispecie della morosità incolpevole, il conduttore possa presentare istanza per accedere al contributo economico previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

G/1651/33/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 23 interviene sulla disciplina del cosiddetto «affitto con riscatto», prevedendo le misure da adottare in caso di inadempimento del concedente (restituzione dei canoni versati) e del conduttore (risoluzione del contratto e perdita dei canoni versati);

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

il diritto di riscatto sia esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza;

l'immobile riscattato sia rivenduto solo una volta trascorsi almeno dieci anni dal riscatto;

il prezzo di vendita non sia superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat;

che sia garantito diritto di prefazione agli enti locali competenti per territorio che decidano per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa e agli inquilini che detengano l'alloggio, per evitare che, qualora il conduttore non sia riuscito a pagare i canoni per cause sopraggiunte non per sua responsabilità, come nel caso della morosità incolpevole, possa accedere al fondo previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in modo da ricevere un sostegno economico per il passaggio di casa in casa. O possa veder coperta la cifra che doveva al conducente per eventualmente poter rivedere il contratto,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative, anche legislative, affinché qualora l'inadempienza del conduttore fosse ascrivibile alla fattispecie della morosità incolpevole, il conduttore possa presentare istanza per accedere al contributo economico previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

G/1651/34/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'aper-

tura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al comma 1, lettera *a*), sono previsti come interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a preservare la sagoma originaria antecedente le opere di manutenzione straordinaria.

G/1651/35/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del

patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al comma lettera *a*), punto 1) sono previsti come interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché tali opere non riducano le superfici permeabili *ante operam*.

G/1651/36/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale;

al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

al comma lettera *a*), punto 1) sono previsti come interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino

la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche sé comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che ogni variante urbanistica prevista nelle opere di manutenzione straordinaria non escluda il calcolo degli Oneri Urbanistici.

G/1651/37/8 e 13

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al comma 1 lettera *b*), interventi di conservazione, lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, relativa agli interventi di conservazione, per la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, con lo scopo di tutelare e conservare qualunque elemento, parte o complesso monumentale riconducibile alla storia e alle tradizioni territoriali a favore dell'interesse pubblico.

G/1651/38/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 17 prevede semplificazioni ed altre misure in materia edilizia su scala nazionale;

al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

al comma 1 lettera *q*) «art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato» qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato;

la convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, affinché la convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, venga sottoposta al parere di un'assemblea pubblica di cittadini.

G/1651/39/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

all'articolo 17-bis. Regolamento unico edilizio Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, affinché l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, venga sottoposta al parere vincolante della Conferenza dei Sindaci del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale).

G/1651/40/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

all'articolo 24, comma 1, «Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio». I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, affinché le attività di pulizia, di manutenzione, di abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, siano definite all'interno di uno specifico piano programma volto a valorizzare il principio di parità sociale, come previsto dall'articolo 3 della costituzione, in sintonia con i principi di tutela e conservazione del patrimonio pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 9 della stessa costituzione.

G/1651/41/8 e 13 (testo 2)

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

all'articolo 26, comma 1. «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali in utilizzati», l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di

immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica;

allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutare salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato,

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, affinché nei contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata.

G/1651/41/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

all'articolo 26, comma 1. «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali in utilizzati», l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica;

allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutare salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, affinché nei contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio pro-

getto di recupero dell'immobile recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata.

G/1651/42/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

all'articolo 9 tra le si affrontano provvedimenti mirati a facilitare gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

interventi di questo tipo non possono essere disgiunti e distinti dagli interventi che mirano all'efficientamento energetico degli edifici sui quali si interviene soprattutto se si tiene conto del fatto che secondo uno studio condotto dall'ENEA nel 2009 gli edifici scolastici in Italia sono circa quarantatremila dei quali 15 mila necessitano appunto di interventi di efficientamento energetico;

nello stesso studio vengono elencate le tipologie di intervento possibili che rispondono, dal punto di vista energetico, agli *standard* prescritti da decreto legislativo 192/05 e successive modifiche e sono stati considerati solo quelli effettivamente applicabili e realizzabili con un impatto contenuto sulla continuità d'uso degli edifici interessati: isolamento termico del solaio di copertura; isolamento termico copertura e pareti opache perimetrali disperdenti; sostituzione degli infissi; adeguamento del sistema di regolazione dell'impianto di climatizzazione (valvole termostatiche e simili); sostituzione del generatore di calore; regolazione impianto illuminazione (sensori di presenza); sostituzione/rifacimento impianto illuminotecnico (lampade ad alta efficienza); pannelli solari per la produzione di ACS; schermature solari esterne sulle facciate sud;

visto l'elevato numero delle strutture scolastiche potenzialmente coinvolte e l'ampia platea degli interventi possibili è giusto domandarsi se non sia il caso di prevedere che le agevolazioni previste nell'articolo 9 debbano essere concesse solo nel caso in cui i progetti presentati prendano in considerazione i due aspetti ossia quello dell'efficientamento energetico e quello dell'adeguamento alla normativa antisismica,

impegna il Governo:

al fine di avviare un percorso virtuoso che possa portare all'elaborazione di progetti che prevedano l'uso delle migliori tecnologie a disposizione e un'azione diretta a tutte le componenti che permettono di ottenere oltre all'adeguamento alla normativa antisismica anche un effettivo efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa necessaria per rendere questo tipo di intervento imprescindibile per poter accedere alle semplificazioni previste in questo decreto.

G/1651/43/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

nell'articolato del decreto si ricorre molte volte a misure volte ad accelerare gli *iter* autorizzativi intervenendo sui tempi di presentazione delle osservazioni e quindi diminuendo la possibilità da parte di cittadini di poter partecipare attivamente ai processi decisionali che riguardano opere che andranno ad impattare direttamente sui loro territori e quindi sulle loro vite;

nei giorni che sono seguiti agli ultimi venti calamitosi che hanno coinvolto il territorio ligure e in particolare l'area del comune di Genova più volte si è fatto riferimento alle lungaggini burocratiche che insieme ai ricorsi al TAR avrebbero rallentato la realizzazione di opere urgenti che avrebbero potuto limitare i danni;

in molte realtà locali del territorio italiano si sono messe in atto delle azioni mirate al coinvolgimento attivo della cittadinanza chiamata a intraprendere con le amministrazioni percorsi di collaborazione, ascolto e progettualità condivisa che si riflettono positivamente sull'accettazione della cittadinanza stessa delle opere proposte e realizzate;

questi processi hanno delle ricadute positive proprio sulla durata degli *iter* autorizzativi che seguono la presentazione dei progetti e riducono drasticamente lo strumento del ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali,

impegna il Governo:

al fine di diminuire drasticamente il ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali chiamati a intervenire sulla correttezza degli atti amministrativi che portano all'autorizzazione di progetti impattanti sul territorio, ad adottare ogni iniziativa necessaria per avviare su tutto il territorio nazionale l'uso sistematico da parte delle amministrazioni di ogni livello di meccanismi di partecipazione attiva della cittadinanza che consentano di giungere all'elaborazione di progetti condivisi.

G/1651/44/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

al capo primo del decreto sono previsti misure per la riapertura dei cantieri e in particolare all'articolo 3 sono presenti disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia;

il territorio italiano è caratterizzato da una fragilità conclamata che non può essere ignorata e da un valore paesaggistico che deve essere tutelato, oltre che nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, nell'ottica di perseguire un'idea nuova di sviluppo che non può essere più legata alla realizzazione delle grandi opere;

l'Italia necessita di una nuova visione per il suo futuro e per il futuro dei cittadini che deve inevitabilmente tener conto delle ricchezze di cui il territorio è naturalmente dotato. Le grandi opere sono troppo spesso in conflitto con la tutela del paesaggio, delle attività agroalimentari, delle attività legate all'accoglienza e quindi al turismo;

per questo l'idea di «rilancio dell'economia» legato a qualsiasi opera realizzata dovrebbe essere legata innanzitutto a un esame attento e approfondito del bilancio costi-benefici in grado di consentire anche un confronto con le alternative possibili;

in particolare questo risulta estremamente necessario nel caso della realizzazione di una nuova arteria autostradale per la quale dovrebbe essere imprescindibile una analisi dei flussi del traffico in grado di stabilire se quell'opera è effettivamente necessaria e se sarà in grado di stimolare quello sviluppo e quel rilancio dell'economia dell'area interessata dall'o-

pera stessa al netto della perdita di valore paesaggistico e quindi di appetibilità turistica. È indicativo in questo senso l'esempio della recente realizzazione della bretella BREBEMI,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere tra i documenti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione di qualsiasi opera stradale l'obbligatorietà di una analisi dettagliata dei costi-benefici e dei flussi di traffico in grado di stabilire non solo la necessità dell'opera stessa ma anche la sua sostenibilità economica.

G/1651/45/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

all'articolo 9 sono inseriti provvedimenti per «Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica–AFAM»;

al comma 2 in particolare vengono dettate le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure dettando tra le altre cose con le lettere *d*) ed *e*) i criteri di assegnazione dei lavori;

l'affidamento diretto per importi fino a 200 mila euro per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici non appare privo di rischi legati soprattutto alla possibilità di veder assegnati a uno stesso operatore incarichi successivi che coinvolgono lo stesso plesso fino al possibile superamento della soglia di importo massima indicata,

impegna il Governo:

al fine di evitare che gli interventi relativi a uno stesso edificio scolastico possano essere suddivisi in più lotti del valore inferiore a 200.000 mila euro ciascuno per poter usufruire della formula dell'affidamento diretto come indicato e regolamentato nel comma *e*), a intraprendere le iniziative necessarie per far sì che tale possibilità sia consentita solo per progetti che riguardano gli edifici nel loro complesso e la cui realizzazione si esaurisce in un solo intervento.

G/1651/46/8 e 13 (testo 2)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 25 è stata apportata, per l'ennesima volta una modifica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che regola il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

l'articolo 25, al comma 3, dispone la soppressione del primo e del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 146 e la riscrittura del terzo periodo in base al quale l'amministrazione competente (la regione ovvero l'ente subdelegato) — una volta decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla domanda di autorizzazione da parte del soprintendente, senza che quest'ultimo abbia espresso il parere prescritto — provvede sulla stessa domanda di autorizzazione;

in base allo stesso articolo 146 del Codice dei beni culturali, al comma 5, il parere del Soprintendente — all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici oggetto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico effettuate dalla regione ovvero di quelli individuati dal piano paesaggistico nonché dell'accertamento, da parte dello stesso Ministero, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle stesse prescrizioni — assume natura obbligatoria non vincolante, e viene reso entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

in base alla modifica all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'eventuale inerzia del soprintendente non viene sanzionata attraverso l'applicazione delle regole generali stabilite dalla legge sul procedimento e dunque attraverso la previsione della possibilità di diffidare il soggetto inadempiente, di ricorrere al giudice amministrativo in caso del persistere dell'inerzia, la nomina di un dirigente apicale per l'emissione della pronuncia dovuta al posto del dirigente inadempiente e la possibilità per l'interessato di richiedere allo stesso dirigente apicale la pronuncia dovuta, in base all'articolo 2 della legge n. 241 del 1990;

la riformulazione dell'articolo 146 comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non introduce un regime normativo finalizzato a indurre i soprintendenti a rendere il parere prescritto — sanzionando il comportamento di funzionari che si sottraggono agli obblighi di legge — ma punta a sancire la prescindibilità del parere dei soprintendenti in tutti i casi annullando, di fatto, la differenza tra il regime normativo vi-

gente nei casi previsti al comma 5 nei quali, come scritto in premessa, il parere del soprintendente ha natura obbligatoria e non vincolante, e quello che trova applicazione nei casi restanti, quando non sono state ancora approvate le prescrizioni e i piani paesaggistici e non è stata verificato, da parte del Ministero, l'effettivo adeguamento rispetto a quest'ultimi dei piani urbanistico-territoriali;

ad esito della riformulazione del comma 9 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo stesso articolo, infatti, dispone che nei casi nei quali il parere del soprintendente ha natura obbligatoria non vincolante, l'amministrazione competente può adottare la decisione rispetto alla domanda di autorizzazione, dopo 45 giorni dalla ricezione dei documenti da parte del Soprintendente, senza che quest'ultimo abbia reso il parere prescritto, mentre negli altri casi — e dunque quando il parere del soprintendente dovrebbe restare obbligatorio e vincolante — l'amministrazione competente può comunque provvedere sulla domanda di autorizzazione, in modo analogo, solo dopo 60 giorni;

la modifica al comma 9 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio indebolisce, dunque, le disposizioni che incentivano le regioni ad approvare le prescrizioni relative ai beni oggetto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e i piani paesaggistici e a richiedere al Ministero dei beni culturali la verifica dell'avvenuto adeguamento della pianificazione urbanistico-territoriale, e dunque di attivare e portare avanti con determinazione le cosiddette attività di copianificazione paesaggistica con lo stesso Ministero;

è, dunque, necessario rendere disponibili informazioni costantemente aggiornate sia in merito alle singole domande di autorizzazione, alle fasi che articolano il procedimento e alle attività dei soggetti coinvolti;

è, altresì, opportuno favorire il pieno funzionamento delle misure previste nel Codice dei beni culturali e del paesaggio finalizzate ad implementare, in modo efficace, forme di copianificazione paesaggistica, tra le regioni e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, estese all'intero territorio nazionale, e il pieno adeguamento dei piani urbanistico-territoriali alle misure e alle prescrizioni di tutela dei piani paesaggistici;

impegna il Governo:

a valutare che nei siti *web* dei competenti servizi delle regioni e delle direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali venga pubblicata un'anagrafe delle domande di autorizzazione paesaggistica nella quale, per ciascuna domanda, vengano indicate:

a) una descrizione dell'intervento da autorizzare e della proposta di provvedimento predisposta dall'amministrazione competente;

b) la data nella quale il soprintendente ha ricevuto la documentazione trasmessa dall'amministrazione competente e il termine decorso il

quale la stessa amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione;

c) gli estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata ovvero del provvedimento di diniego e una descrizione dei presupposti e dei contenuti della stessa autorizzazione;

d) le misure e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica, da rispettare sia in corso di esecuzione dei lavori sia nella gestione e nell'utilizzo dell'immobile, con un piano delle attività di verifica e controllo delle stesse misure e prescrizioni;

ad aggiornare il quadro sinottico relativo allo stato della pianificazione paesaggistica presente nel sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che contiene le informazioni relative alle attività di copianificazione tra lo stesso Ministero e le diverse regioni;

a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi premiali – anche attraverso la concessione di appositi contributi ovvero la possibilità di escludere le spese connesse dal patto di stabilità interno – a beneficio delle regioni che, mediante la stipula di appositi atti e protocolli, provvedano a predisporre e approvare, in forma congiunta con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, piani paesaggistici riferiti all'intero territorio regionale e a completare l'adeguamento della pianificazione urbanistico-territoriale alle misure e alle prescrizioni di tutela paesaggistica contenute negli stessi piani.

G/1651/46/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 25 è stata apportata, per l'ennesima volta una modifica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che regola il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

l'articolo 25, al comma 3, dispone la soppressione del primo e del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 146 e la riscrittura del terzo periodo in base al quale l'amministrazione competente (la regione ovvero l'ente subdelegato) — una volta decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla domanda di autorizzazione da parte del soprin-

tendente, senza che quest'ultimo abbia espresso il parere prescritto –provvede sulla stessa domanda di autorizzazione;

in base allo stesso articolo 146 del Codice dei beni culturali, al comma 5, il parere del Soprintendente — all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici oggetto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico effettuate dalla regione ovvero di quelli individuati dal piano paesaggistico nonché dell'accertamento, da parte dello stesso Ministero, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle stesse prescrizioni — assume natura obbligatoria non vincolante, e viene reso entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

in base alla modifica all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'eventuale inerzia del soprintendente non viene sanzionata attraverso l'applicazione delle regole generali stabilite dalla legge sul procedimento e dunque attraverso la previsione della possibilità di diffidare il soggetto inadempiente, di ricorrere al giudice amministrativo in caso del persistere dell'inerzia, la nomina di un dirigente apicale per l'emissione della pronuncia dovuta al posto del dirigente inadempiente e la possibilità per l'interessato di richiedere allo stesso dirigente apicale la pronuncia dovuta, in base all'articolo 2 della legge n. 241 del 1990;

la riformulazione dell'articolo 146 comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non introduce un regime normativo finalizzato a indurre i soprintendenti a rendere il parere prescritto — sanzionando il comportamento di funzionari che si sottraggano agli obblighi di legge — ma punta a sancire la prescindibilità del parere dei soprintendenti in tutti i casi annullando, di fatto, la differenza tra il regime normativo vigente nei casi previsti al comma 5 nei quali, come scritto in premessa, il parere del soprintendente ha natura obbligatoria e non vincolante, e quello che trova applicazione nei casi restanti, quando non sono state ancora approvate le prescrizioni e i piani paesaggistici e non è stata verificato, da parte del Ministero, l'effettivo adeguamento rispetto a quest'ultimi dei piani urbanistico-territoriali;

ad esito della riformulazione del comma 9 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo stesso articolo, infatti, dispone che nei casi nei quali il parere del soprintendente ha natura obbligatoria non vincolante, l'amministrazione competente può adottare la decisione rispetto alla domanda di autorizzazione, dopo 45 giorni dalla ricezione dei documenti da parte del Soprintendente, senza che quest'ultimo abbia reso il parere prescritto, mentre negli altri casi — e dunque quando il parere del soprintendente dovrebbe restare obbligatorio e vincolante — l'amministrazione competente può comunque provvedere sulla domanda di autorizzazione, in modo analogo, solo dopo 60 giorni;

la modifica al comma 9 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio indebolisce, dunque, le disposizioni che incentivano le regioni ad approvare le prescrizioni relative ai beni oggetto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e i piani paesaggistici e a richiedere

al Ministero dei beni culturali la verifica dell'avvenuto adeguamento della pianificazione urbanistico-territoriale, e dunque di attivare e portare avanti con determinazione le cosiddette attività di copianificazione paesaggistica con lo stesso Ministero;

è, dunque, necessario rendere disponibili informazioni costantemente aggiornate sia in merito alle singole domande di autorizzazione, alle fasi che articolano il procedimento e alle attività dei soggetti coinvolti;

è, altresì, opportuno favorire il pieno funzionamento delle misure previste nel Codice dei beni culturali e del paesaggio finalizzate ad implementare, in modo efficace, forme di copianificazione paesaggistica, tra le regioni e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, estese all'intero territorio nazionale, e il pieno adeguamento dei piani urbanistico-territoriali alle misure e alle prescrizioni di tutela dei piani paesaggistici;

impegna il Governo:

a far sì che nei siti *web* dei competenti servizi delle regioni e delle direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali venga pubblicata un'anagrafe delle domande di autorizzazione paesaggistica nella quale, per ciascuna domanda, vengano indicate:

a) una descrizione dell'intervento da autorizzare e della proposta di provvedimento predisposta dall'amministrazione competente;

b) la data nella quale il soprintendente ha ricevuto la documentazione trasmessa dall'amministrazione competente e il termine decorso il quale la stessa amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione;

c) gli estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata ovvero del provvedimento di diniego e una descrizione dei presupposti e dei contenuti della stessa autorizzazione;

d) le misure e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica, da rispettare sia in corso di esecuzione dei lavori sia nella gestione e nell'utilizzo dell'immobile, con un piano delle attività di verifica e controllo delle stesse misure e prescrizioni;

ad aggiornare il quadro sinottico relativo allo stato della pianificazione paesaggistica presente nel sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che contiene le informazioni relative alle attività di copianificazione tra lo stesso Ministero e le diverse regioni;

a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi premiali – anche attraverso la concessione di appositi contributi ovvero la possibilità di escludere le spese connesse dal patto di stabilità interno – a beneficio delle regioni che, mediante la stipula di appositi atti e protocolli, provvedano a predisporre e approvare, in forma congiunta con il Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo, piani paesaggistici riferiti all'intero territorio regionale e a completare l'adeguamento della pianificazione urbanistico-territoriale alle misure e alle prescrizioni di tutela paesaggistica contenute negli stessi piani.

G/1651/47/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premesso che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 25, è stata apportata, per l'ennesima volta una modifica all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che regola il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

in base all'articolo 146 comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge in oggetto, l'amministrazione competente (la regione ovvero l'ente subdelegato) – una volta decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla domanda di autorizzazione da parte del Soprintendente, senza che quest'ultimo abbia espresso il proprio parere – provvede sulla stessa domanda di autorizzazione;

lo Statuto della Regione siciliana, all'articolo 14, stabilisce che l'Assemblea regionale ha la legislazione esclusiva, tra le altre materie, su turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio e conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 (di seguito DPR n. 637/1975) sono state dettate le norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti, stabilendo che «l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio»;

con lo stesso DPR n. 637/1975, è stato stabilito che tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1491 – successivamente confluite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio – e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie indicate al punto precedente sono adottati dall'amministrazione regionale, e che la stessa amministrazione ha però l'obbligo di darne comunicazione bime-

strale per conoscenza al Ministero allora denominato per i beni culturali ed ambientali, ora all'attuale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

l'articolo 3 del DPR n. 637/1975 ha stabilito, a questo scopo, che gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allora esistenti nel territorio della Regione siciliana, competenti in materia di protezione dei beni culturali e del paesaggio, passassero alle dipendenze della medesima Regione siciliana ed entrassero a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa;

il ruolo del Soprintendente – che in base al citato articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è tenuto a partecipare al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con le modalità descritte nello stesso articolo – è particolarmente delicato e rilevante al fine di garantire la corretta e autonoma valutazione degli effetti sul paesaggio degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, anche alla luce del fatto che lo stesso soprintendente è funzionalmente dipendente da un soggetto – il Ministero dei beni e delle attività culturali – terzo rispetto all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che è, di norma, la Regione ovvero un ente subdelegato da quest'ultima;

in Sicilia, invece, per effetto delle disposizioni richiamate in premessa, le soprintendenze sono funzionalmente dipendenti dalla regione e dunque dalla stessa amministrazione competente rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alla quale – come è noto – sono attribuite anche competenze relative all'urbanistica e più in generale all'uso e alla trasformazione del territorio;

ciò rende particolarmente necessario verificare e valutare gli effetti che la disposizione normativa introdotta con il decreto-legge in oggetto – in base alla quale, come scritto in premessa, l'amministrazione competente può adottare la determinazione conclusiva sulla domanda di autorizzazione presentata, in assenza del parere del Soprintendente – può avere in Sicilia;

impegna il Governo

affinché le comunicazioni bimestrali che la Regione siciliana provvederà a trasmettere in base al DPR n. 637/1975, e in particolare le informazioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche che verranno rilasciate in applicazione dell'articolo 146 comma 9 – come modificato dal decreto in oggetto – vengano regolarmente pubblicate in un'apposita sezione del sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

G/1651/48/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 1, è stato disposta la nomina dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. quale Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 disegna un regime normativo da applicare alla realizzazione di queste due infrastrutture, derogatorio rispetto a quello speciale che il Codice dei contratti pubblici riserva alle opere inserite nel Programma infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

in base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto in oggetto, l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, assolve le funzioni ordinariamente assegnate al CIPE e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine all'approvazione dei progetti, alla convocazione e alla gestione delle Conferenze di servizi, unitamente a quelle che lo stesso Codice riserva al cosiddetto soggetto aggiudicatore;

in sede di esame del decreto-legge, la Commissione ambiente territorio e lavori pubblici ha approvato un emendamento al comma 2 dello stesso articolo 1, con il quale è stato stabilito che negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di corruzione e di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gare e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso;

a seguito dell'approvazione dello stesso emendamento, il decreto-legge, all'articolo 1 comma 2, prevede, anche, che il mancato inserimento delle previsioni richiamate nel punto precedente, comporti la revoca del mandato del Commissario nominato;

la Commissione ambiente territorio e lavori pubblici ha approvato un emendamento al comma 8 dello stesso articolo 1, con il quale è stato stabilito che rendiconto semestrale delle spese di realizzazione delle tratte ferroviarie oggetto del commissariamento venga pubblicato nei siti *web*

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari;

la pericolosa concentrazione di poteri e responsabilità nelle mani dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali con un importo stimato, per la loro realizzazione, di circa 6 miliardi di euro per la tratta ferroviaria Napoli-Bari e di circa 8 miliardi di euro per l'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, deve essere bilanciata con la massima sorveglianza sull'esercizio dei poteri conferiti;

il pieno ed effettivo funzionamento delle clausole contrattuali e delle misure di prevenzione controllo e contrasto dei tentativi di corruzione e di uso distorto delle risorse pubbliche, di infiltrazione della criminalità organizzata mafiosa può essere rafforzato da sistemi che assicurino la possibilità, per la collettività, di disporre informazioni costanti e aggiornate sulle procedure di aggiudicazione dei contratti e sull'esecuzione degli stessi;

impegna il Governo

affinché nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate dalla realizzazione delle tratte ferroviarie oggetto del commissariamento – unitamente al rendiconto delle spese – venga pubblicata, e aggiornata con una cadenza almeno semestrale, un'anagrafe dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni, servizi e l'affidamento di lavori finalizzati alla realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, che indichi, per ciascun bene e/o servizio da affidare e lavoro da realizzare, gli estremi del bando di gara, dell'atto di aggiudicazione e della stipula, i riferimenti del contraente e lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del contratto affidato.

G/1651/49/8 e 13 (testo 2)

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 1, è stato disposta la nomina dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. quale Commissario per la realizzazione delle opere relative

alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 disegna un regime normativo da applicare alla realizzazione di queste due infrastrutture, derogatorio rispetto a quello speciale che il Codice dei contratti pubblici riserva alle opere inserite nel Programma infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

in base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto in oggetto, l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, assolve le funzioni ordinariamente assegnate al CIPE e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine all'approvazione dei progetti, alla convocazione e alla gestione delle Conferenze di servizi, unitamente a quelle che lo stesso Codice riserva al cosiddetto soggetto aggiudicatore;

la pericolosa concentrazione di poteri e responsabilità nelle mani dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali con un importo stimato, per la loro realizzazione, di circa 6 miliardi di euro per la tratta ferroviaria Napoli-Bari e di circa 8 miliardi di euro per l'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, deve essere bilanciata con la massima trasparenza rispetto alle modalità con le quali verranno esercitati i poteri straordinari conferiti e saranno utilizzate le somme, in parte già stanziata e in parte da assegnare, destinate alla realizzazione delle opere infrastrutturali in questione;

la massima trasparenza rispetto all'operato del Commissario deve essere assicurata sia al termine del mandato, sia durante l'esercizio dello stesso, con una cadenza temporale che consenta un monitoraggio continuo sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi da realizzare, e sulle attività amministrativa tecnica ed operativa affidate al Commissario e svolte direttamente, ovvero a valere sulle strutture tecniche di Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

impegna il Governo

affinché l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – semestralmente e al termine dell'incarico – un rapporto contenente la relazione sulle attività amministrative tecniche ed operative svolte e in corso di svolgimento, un'anagrafe degli interventi, delle attività e dei lavori in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dettagliata dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario, e un cronoprogramma degli stessi interventi, attività e lavori;

affinché l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse stan-

ziate per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina.

G/1651/49/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 1, è stato disposta la nomina dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. quale Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 disegna un regime normativo da applicare alla realizzazione di queste due infrastrutture, derogatorio rispetto a quello speciale che il Codice dei contratti pubblici riserva alle opere inserite nel Programma infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

in base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto in oggetto, l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, assolve le funzioni ordinariamente assegnate al CIPE e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine all'approvazione dei progetti, alla convocazione e alla gestione delle Conferenza di servizi, unitamente a quelle che lo stesso Codice riserva al cosiddetto soggetto aggiudicatore;

la pericolosa concentrazione di poteri e responsabilità nelle mani dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali con un importo stimato, per la loro realizzazione, di circa 6 miliardi di euro per la tratta ferroviaria Napoli-Bari e di circa 8 miliardi di euro per l'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, deve essere bilanciata con la massima trasparenza rispetto alle modalità con le quali verranno esercitati i poteri straordinari conferiti e saranno utilizzate le somme, in parte già stanziati e in parte da assegnare, destinate alla realizzazione delle opere infrastrutturali in questione;

la massima trasparenza rispetto all'operato del Commissario deve essere assicurata sia al termine del mandato, sia durante l'esercizio dello stesso, con una cadenza temporale che consenta un monitoraggio continuo sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi da realizzare, e sulle attività amministrativa tecnica ed operativa affidate al

Commissario e svolte direttamente, ovvero a valere sulle strutture tecniche di Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

impegna il Governo

affinché l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – semestralmente e al termine dell'incarico – un rapporto contenente la relazione sulle attività amministrative tecniche ed operative svolte e in corso di svolgimento, un'anagrafe degli interventi, delle attività e dei lavori in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dettagliata dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario, e un cronoprogramma degli stessi interventi, attività e lavori;

affinché l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, invii al Parlamento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della salute una relazione sulle attività di controllo e monitoraggio degli impatti sulle matrici ambientali e sulla salute della popolazione determinati dalla realizzazione delle opere in questione, e sulle misure e le prescrizioni adottate e da adottare per prevenire danni all'ambiente e per salvaguardare l'incolumità delle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori e della popolazione interessata;

affinché l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse stanziare per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina.

G/1651/50/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 17 comma 1, lettera *m*), punto 1, viene modificato l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per precisare che sono

realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività anche le varianti ai permessi di costruire nel caso in cui – ove riguardino immobili sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio – non prevedono modifiche alla sagoma degli stessi immobili;

al punto 2 della stessa lettera *m*) dell'articolo 17, comma 1, viene inserito nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 il comma *2-bis*, in base al quale «sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore;

in base a quanto stabilito dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 rubricato «Determinazione delle variazioni essenziali» – fermo restando il rinvio alla legislazione regionale in materia – l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato, e dunque può non essere considerata essenziale una variazione della sagoma dell'immobile, che non determina un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio;

con un precedente decreto-legge – il n. 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – è stato stabilito che

a) sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti ai permessi di costruire relativi ad interventi su immobili vincolati in base al codice dei beni culturali e del paesaggio, se non comportino modifica della sagoma;

b) i comuni avevano il compito di individuare con una propria deliberazione – entro il 30 giugno 2014 – le aree comprese all'interno delle zone territoriali omogenee «A», rispetto alle quali escludere la possibilità di presentare varianti ai permessi di costruire mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività;

con riferimento a quest'ultima disposizione contenuta nell'articolo *23-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – che è stato inserito proprio con il citato decreto-legge n. 69 del 2013 – lo stesso articolo ha stabilito, altresì, che decorso il termine del 30 giugno 2014, e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione richiamata nella precedente lettera *b*) sarebbe dovuta essere adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

che per effetto delle modifiche «all'articolo 22 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 introdotte con il citato decreto-legge n. 69 del 2013 e con l'articolo 17, comma 1, lettera *m*), punto 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti ai permessi di costruire

relativi a immobili vincolati in base al Codice dei beni culturali, a condizione che non modifichino la sagoma dell'immobile;

in base al nuovo comma 2-*bis* dello stesso articolo 22, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera *m*), punto 2 del decreto-legge n. 133 del 2014 sono, invece, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività – per giunta comunicata a fine lavori – le varianti ai permessi di costruire, purché non configurino una variazione essenziale e siano attuate dopo l'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche e di tutela del patrimonio storico artistico ed archeologico;

in base al comma 2-*bis* dell'articolo 22 citato nel punto precedente, sarebbe dunque ammessa la possibilità di utilizzare la SCIA per la presentazione di varianti a permessi di costruire che prevedono la modifica della sagoma – senza che ciò determini una variazione essenziale – anche nel caso di immobili sottoposti a tutela in base al codice dei beni culturali e del paesaggio e di quelli ubicati all'interno delle aree comprese nelle zone territoriali omogenee «A», delimitate dai Comuni in base al citato articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

l'introduzione, all'interno dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, del sopracitato comma 2-*bis* – in mancanza di un espresso raccordo con quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 22, in ordine agli immobili vincolati in base al codice dei beni culturali e del paesaggio, e dall'articolo 23-*bis*, comma 4 per quel che concerne gli immobili ricadenti all'interno delle cosiddette Zone «A» – rischia di rendere il quadro normativo più incerto e di difficile applicazione, specialmente per quei Comuni che hanno provveduto a delimitare le parti delle Zone «A», ai sensi del citato articolo 23-*bis*, ovvero per quelli rispetto ai quali le regioni o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno attivato i previsti poteri sostitutivi;

impegna il Governo a:

pubblicare l'elenco dei Comuni che hanno provveduto, entro il termine previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 4, a delimitare le aree comprese all'interno delle zone territoriali omogenee «A» rispetto alle quali non è possibile presentare varianti ai permessi di costruire, che comportano la modifica della sagoma dell'immobile, mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività;

pubblicare l'elenco dei Comuni rispetto ai quali le Regioni hanno adottato gli interventi sostitutivi previsti dall'articolo 23-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 al fine di delimitare le aree nelle quali non trova applicazione la disciplina normativa introdotta con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e ribadita con l'articolo 17, comma 1, lettera *m*), punto 1 del decreto-legge n. 133 del 2014;

rendere noti i Comuni rispetto ai quali il Ministero delle infrastrutture ha nominato i Commissari *ad acta* ovvero sta predisponendo gli atti propedeutici alla nomina degli stessi;

a valutare l'opportunità di armonizzare il contenuto dell'articolo 22, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con le disposizioni contenute nello stesso decreto relative all'utilizzabilità della segnalazione certificata di inizio attività per le varianti ai permessi di costruire che interessano immobili vincolati in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 22, comma 2) e quelli che ricadono all'interno delle cosiddette zone territoriali omogenee «A» (articolo 23-*bis*, comma 4).

G/1651/51/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 17, sono state introdotte modifiche puntuali al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito DPR 380/2001);

alle modifiche al DPR 380/2001 contenute nel decreto adottato dal Governo, si aggiungono ulteriori modifiche a/lo stesso testo unico sull'edilizia approvate durante l'esame del provvedimento in Commissione Ambiente territorio e lavori pubblici;

in seguito all'approvazione di una delle proposte emendative, l'articolo 16 del DPR 380/2001 che disciplina le modalità di calcolo della quota del contributo di costruzione dovuto sulla base dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al comma 4 lettera d-*ter*) prevede che le regioni definiscano le tabelle parametriche, per classi di comuni, anche in relazione «alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso»;

ai sensi della modifica introdotta all'articolo 16 del DPR 380/2001, «il maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia resi-

denziale sociale od opere pubbliche»; considerato che la modifica all'articolo 16 descritta sopra – pur essendo introdotta all'interno di un decreto legge che dovrebbe contenere disposizioni necessarie urgenti e di immediata applicazione – necessita, per divenire pienamente efficace, di provvedimenti regionali che aggiornino la normativa con le tabelle parametriche per il calcolo dei cosiddetti oneri e di successive deliberazioni delle amministrazioni comunali che approvino l'aggiornamento dei parametri per il calcolo del contributo per il permesso di costruire, relativamente agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del DPR 380/2001;

in sede di aggiornamento delle tabelle per il calcolo del contributo per il permesso di costruire, occorre definire i parametri necessari per il calcolo del contributo dovuto in funzione delle diverse Zone Territoriali Omogenee, della destinazione urbanistica, e delle destinazioni d'uso dell'unità immobiliare/edilizia e del tipo di intervento edilizio ammessi al momento della presentazione del progetto, in funzione del tipo di interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso da realizzare;

l'operazione di aggiornamento delle tabelle parametriche per il calcolo del contributo di costruzione, sulla base della lettera *d-ter* dell'articolo 16 del DPR 380/2001 presuppone, dunque, lo svolgimento di una complessa attività amministrativa che potrebbe richiedere tempi lunghi vanificando ovvero rallentando l'efficacia di una norma che dovrebbe consentire alle amministrazioni comunali di recuperare, per finalità pubbliche, una quota parte delle valorizzazioni indotte dalla realizzazione di interventi in variante e/o in deroga agli strumenti urbanistici ovvero per i cambi di destinazione d'uso degli immobili; l'aggiornamento del calcolo del contributo di costruzione conseguente all'inserimento nell'articolo 16, comma 4, della citata lettera *d-ter* – prevedendo un calcolo dello stesso contributo in funzione del diverso valore economico che il proprietario del bene oggetto di intervento trae dall'esecuzione dell'intervento stesso – finisce per incidere direttamente sul trattamento della proprietà e dunque rientra nell'ambito di materie, come l'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale;

ciò rende necessario che la complessa attività amministrativa – di norma svolta dalle regioni e dai comuni – sia accompagnata e guidata da atti e provvedimenti, di competenza statale, attraverso i quali assicurare una omogenea e tempestiva applicazione alla nuova lettera *d-ter* dell'articolo 16 del DPR 380/2001;

impegna il Governo,

ad adottare provvedimenti appositi che forniscano alle Regioni e alle amministrazioni locali le necessarie linee guida per procedere all'aggiornamento del calcolo del contributo di costruzione alla luce del nuovo criterio contenuto nella lettera *d-ter* dell'articolo 16 del DPR 380/2001;

affinché nelle istruzioni – da dare alle Regioni e alle amministrazioni locali – venga stabilito che la quota percentuale del maggior valore conseguito con la realizzazione dell'intervento urbanistico-edilizio, che

l'operatore privato dovrà corrispondere al Comune a titolo di contributo straordinario, venga modulata in funzione dello stato dei luoghi interessati dalla trasformazione urbanistico-edilizia prevedendo la corresponsione di detto contributo nella misura massima laddove la stessa trasformazione interessi aree agricole libere, e non urbanizzate a prescindere dalla loro destinazione urbanistica;

affinché nelle istruzioni – da dare alle Regioni e alle amministrazioni locali – venga stabilito altresì che le amministrazioni locali predispongano un programma per il riutilizzo delle somme versate dagli operatori privati, a titolo di contributo straordinario con l'indicazione degli interventi e delle attività finanziate con le stesse somme e pubblicino, nei siti *web*, i risultati delle attività di monitoraggio procedurale fisico e finanziario relativo all'esecuzione degli interventi;

ad adottare i provvedimenti necessari a stabilire che, nelle more dell'aggiornamento delle tabelle parametriche per il calcolo del contributo di costruzione da parte delle Regioni, le amministrazioni locali debbano, comunque, assoggettare gli operatori privati che richiedono la realizzazione di interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso all'obbligo di versare un contributo straordinario commisurato al maggior valore derivante dalla realizzazione degli stessi interventi.

G/1651/52/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 17 sono state introdotte modifiche puntuali al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito DPR 380/2001);

l'articolo 17, al comma 1, lettera *q*), prevede l'inserimento all'interno del DPR 380/2001, dell'articolo 28-*bis* che introduce un nuovo titolo edilizio, il permesso di costruire convenzionato, da utilizzare qualora l'autorizzazione alla realizzazione di un intervento edilizio debba essere subordinata al perseguimento di un interesse pubblico che il soggetto richiedente il permesso si assume l'impegno di soddisfare;

allo scopo sopradescritto – in base al nuovo articolo 28-*bis* del DPR 380/2001 – il titolare del permesso di costruire e l'amministrazione comunale sottoscrivono una convenzione che regola l'adempimento degli obblighi che le parti assumono, e in particolare quelli gravanti sull'operatore privato;

ai sensi dell'articolo 28-*bis*, la convenzione disciplina:

- a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- d) la realizzazione di interventi di edilizia sociale;

all'articolo 28-*bis* del DPR 380/2001, durante l'esame parlamentare del provvedimento, è stata apportata una modifica in base alla quale si precisa che la convenzione accessoria al permesso di costruire debba essere approvata dal consiglio comunale, salva diversa previsione regionale;

è necessario assicurare un'applicazione della norma univoca e omogenea, scongiurando il rischio che la sottoscrizione di convenzioni tra gli operatori e l'amministrazione comunale, approvate di volta in volta dai consigli comunali, possa consentire condotte elusive e/o derogatorie rispetto alla normativa vigente, a partire da quella relativa alla realizzazione delle opere pubbliche, a seconda della contingenza e della tipologia di intervento;

è, dunque, necessario che venga adottato uno schema tipo di convenzione, da utilizzare tutte le volte nelle quali il piano urbanistico consenta di realizzare in modalità diretta gli interventi ammessi, ma il titolo edilizio deve essere rilasciato subordinatamente alla stipula di un apposito atto convenzionale che regoli l'esecuzione di interventi ovvero la cessione di aree per il soddisfacimento dell'interesse pubblico;

impegna il Governo,

a dare istruzioni alle amministrazioni comunali – attraverso gli opportuni provvedimenti affinché, con una deliberazione consiliare, approvino uno schema di convenzione tipo da adottare tutte le volte che è possibile procedere al rilascio del permesso di costruire convenzionato ex art. 28-*bis* del DPR 380/2001;

a predisporre e trasmettere – con una apposita circolare – delle istruzioni con le quali precisare che nello schema di convenzione tipo, da approvare con delibera consiliare, debbano essere indicati, a seconda delle caratteristiche del territorio:

a) la tipologia e la soglia dimensionale massima degli interventi (estensione del lotto e metri quadri e/o metri cubi realizzabili) per i quali è ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato;

b) la tipologia e il valore economico massimo delle opere di urbanizzazione e/o pubbliche necessarie ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico – da calcolare sulla base dei quadri tecnico-economici ap-

provati dall'amministrazione per le quali è possibile procedere con il permesso di costruire convenzionato e non con il ricorso a strumenti urbanistici attuativi;

c) la consistenza dimensionale e il relativo valore economico massimi delle aree, anche al fine di utilizzo di diritti edificatori, che è possibile cedere in forza della convenzione accessoria al permesso di costruire convenzionato, e non attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi;

d) la tipologia e il valore economico massimo degli interventi di edilizia residenziale sociale, che è possibile realizzare sulla base della convenzione accessoria al permesso di costruire convenzionato, e non attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi;

affinché la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o pubbliche, oggetto della convenzione tra richiedente il permesso di costruire e l'amministrazione, ex art. 28-*bis* del DPR 380/2001, sia, inderogabilmente, assoggettata alle disposizioni del Codice dei Contratti sia per quel che riguarda l'affidamento dei contratti pubblici di lavori e la selezione dei soggetti esecutori, sia per le fasi di esecuzione dei lavori;

affinché negli schemi di convenzione tipo, venga stabilito che le aree oggetto di cessione, anche ai fini edificatori, debbano rientrare tra quelle che lo strumento urbanistico vigente al momento della stipula della convenzione classifica come edificabili.

G/1651/53/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 17 sono state introdotte modifiche puntuali al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito DPR 380/2001);

alle modifiche al DPR 380/2001 contenute nel decreto adottato dal Governo, si aggiungono ulteriori modifiche allo stesso DPR 380/2001 approvate durante l'esame del provvedimento in Commissione ambiente territorio e lavori pubblici;

in seguito all'approvazione di una delle proposte emendative, all'articolo 4 del DPR 380/2001 è stata inserito il comma 1-*sexies*, con il quale è stato stabilito che il Governo, le regioni e le autonomie locali, concludano, in sede di Conferenza Unificata, accordi o intese finalizzati all'adozione di uno schema di regolamento edilizio tipo;

in base allo stesso comma 1-*sexies* dell'articolo 4 del DPR 380/2001, i comuni sono tenuti ad adottare il regolamento edilizio tipo nei termini fissati dagli accordi, e comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 241/1990;

il regolamento edilizio, in modo coordinato con la strumentazione urbanistica e in particolare con le norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici, costituisce lo strumento fondamentale attraverso il quale le amministrazioni classificano le tipologie di intervento realizzabili, definiscono i regimi autorizzativi previsti e dunque disciplinano, nel loro complesso, l'attività edilizia e le modalità di trasformazione e uso del territorio e del patrimonio edilizio esistente;

i fatti drammatici, che con sempre maggiore frequenza si registrano, dimostrano le condizioni di estrema vulnerabilità del territorio, l'insostenibilità dell'assetto urbanistico di grandi città e di numerosi insediamenti cresciuti nella totale indifferenza rispetto alle componenti naturali che strutturano l'ambiente all'interno del quale sono collocati;

è, dunque, necessario che tra i requisiti prestazionali degli edifici, il regolamento edilizio tipo non tenga conto esclusivamente dell'oggetto edilizio in quanto tale, ma della collocazione di quest'ultimo rispetto all'insediamento urbano ovvero all'area all'interno dei quali è ubicato, delle relazioni esistenti e delle prestazioni ecosistemiche che l'area occupata ovvero da occupare svolge;

impegna il Governo,

affinché il regolamento edilizio tipo – nella definizione degli interventi urbanistico-edilizio realizzabili e dei relativi regimi autorizzativi – condizioni la realizzabilità degli interventi urbanistico-edilizi che utilizzano aree non urbanizzate e di quelli aventi come oggetto immobili esistenti e aree già urbanizzate che aumentano la superficie coperta e/o impermeabilizzata, al pagamento dei contributi previsti, in misura maggiorata, ovvero alla realizzazione di misure che compensino integralmente le prestazioni ecosistemiche compromesse dall'intervento edificatorio;

affinché nel regolamento edilizio sia previsto che le amministrazioni locali debbano disporre – ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie – di una documentazione che, rispetto all'area di intervento, descriva il sito, le relazioni con le componenti naturali che strutturano l'ambito territoriale di riferimento, illustri le caratteristiche e le funzioni ecosistemiche del suolo e della vegetazione presente, e contenga un bilancio delle stesse funzioni ecosistemiche compromesse, reintegrate ovvero da compensare con appositi interventi;

affinché nel regolamento edilizio sia previsto che – ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie per gli interventi di sostituzione edilizia –

le amministrazioni locali dispongano di una documentazione che evidenzi le funzioni ecosistemiche del sito da recuperare e reintegrare, recuperate/reintegrate con l'intervento edilizio, e di un programma relativo all'idonea e appropriata rilocalizzazione dei residenti e delle attività economiche insediate sia durante l'esecuzione dell'intervento edilizio sia a regime, una volta che l'intervento di sostituzione edilizia è stato completamente realizzato.

G/1651/54/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'Atto Camera n. 2629 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 – noto come «Sblocca Italia» – che reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

all'articolo 32, comma 1, del provvedimento in oggetto è previsto, fino al 31 dicembre 2014 e secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il rientro tra le strutture ricettive all'aria aperta di quelle organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato;

secondo il comma 2 dello stesso articolo, agli oneri derivanti da questa equiparazione (valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014) si provvede utilizzando le somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato frutto delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come stabilito dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il rilancio delle imprese della filiera nautica e del comparto turistico legato al diportismo ha bisogno di misure organiche che rientrino in un sistema di riforme strutturali pianificate e durature, che non rispondano alla contingenza e alla mera sperimentazione per un arco di tempo ristretto,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di inserire nel prossimo disegno di legge di Stabilità una misura che renda permanente la disposizione prevista all'articolo 32, comma 1, del decreto legge Sblocca Italia o che per lo meno individui le risorse idonee a finanziare l'intervento per l'intero 2015.

G/1651/55/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 23, introduce nel nostro ordinamento il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, quale nuova tipologia contrattuale a valenza sociale;

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

la previsione si aggiunge all'intervento di *housing* sociale di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 47 del 2014, che prevede un contratto standardizzato di riscatto a termine dell'alloggio sociale;

l'obiettivo è quello di consentire ai costruttori o proprietari di immobili di utilizzare, con riferimento a tutte le categorie di immobili, e non solo a quelli di edilizia residenziale, questo nuovo strumento già in uso negli altri Paesi europei;

la disciplina introdotta ha dunque lo scopo di favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari, specie con riguardo alle categorie con maggiori difficoltà ad acquistare per contanti;

gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, specie negli ultimi tempi, stanno realizzando una massiccia opera di dismissione del patrimonio immobiliare, anche attraverso conferimenti a fondi immobiliari o SGR;

gli immobili di proprietà dei suddetti enti, in origine, sono stati realizzati con la precisa finalità di offrire una soluzione al problema dell'emergenza abitativa;

in questa sede si intende estendere la disciplina prevista per le ipotesi di affitto con riscatto anche agli immobili di proprietà degli enti di cui al citato decreto legislativo del 94, alle seguenti condizioni:

che il diritto di riscatto sia esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza;

che l'immobile riscattato sia rivenduto solo una volta trascorsi almeno dieci anni dal riscatto;

che il prezzo di vendita non sia superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat;

che sia garantito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidano per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa e agli inquilini che detengano l'alloggio,

impegna il Governo,

ad adottare le iniziative, anche legislative, affinché la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili sia estesa anche agli immobili in locazione di proprietà di tutti gli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, alle condizioni esposte in premessa.

G/1651/56/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

la realizzazione della tratta 3 della linea 1 della metropolitana di Torino (Collegno-Cascine Vica) garantirebbe benefici significativi per decine di migliaia di cittadini grazie al decongestionamento delle principali vie stradali di accesso a Torino-Ovest;

una raccolta di più di 22 mila firme ha espresso un grande consenso verso la realizzazione dell'opera da parte della popolazione locale;

accogliendo l'ordine del giorno 9/01248-AR/172 del 24 luglio 2013 il Governo si era impegnato a valutare la possibilità di adottare atti normativi volti ad assicurare le risorse necessarie a finanziare la tratta 3 della linea 1 della metropolitana di Torino (Collegno-Cascine Vica);

la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014, «Sblocca Italia», prevede il finanziamento della metropolitana di Torino (Collegno-Cascine Vica) per la parte di competenza dello Stato; parte del finanziamento dell'opera è assegnata agli enti locali interessati;

impegna il Governo:

a disporre, in legge di stabilità 2015, il finanziamento della realizzazione della tratta 3 della linea 1 della metropolitana di Torino (Collegno-Casei ne Vica) anche per la quota di competenza degli enti locali.

G/1651/57/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti volte a favorire la ripresa economica, attraverso il riavvio delle grandi opere pubbliche e l'introduzione di azioni a sostegno del tessuto produttivo nazionale e della diffusione delle produzioni italiane nel mondo;

l'articolo 30 prevede, a cura del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione di un piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

le modalità di stesura, i contenuti e le finalità del documento non sono ben delineati e appaiono sfumati soprattutto per quanto concerne le strategie di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

nell'ambito di un'azione coordinata di promozione dei prodotti italiani all'estero, appare indispensabile integrare le azioni di promozione con la conoscenza degli aspetti relativi alla cultura, alle tradizioni, all'ambiente e in generale al contesto in cui è stato realizzato il prodotto;

il rafforzamento del legame tra prodotto e territorio d'origine fa in modo che i prodotti non siano solo merce da allocare sul mercato, ma siano a tutti gli effetti ambasciatori del nostro paese, con ricadute positive sulle politiche di promozione territoriale e con effetti che garantiscono un maggiore impulso alle azioni di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

impegna il Governo:

nell'ambito della predisposizione del piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy*, a integrare le azioni di promozione con la divulgazione della conoscenza degli aspetti relativi alla cultura, alle tradizioni, all'ambiente e in generale al contesto territoriale nel quale è stato realizzato il prodotto.

G/1651/58/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il provvedimento esaminato reca misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Nonostante l'importanza dei temi in questione, il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento, e manca altresì la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), il cui scopo precipuo è quello di fornire una valutazione dei costi e dei benefici delle diverse opzioni regolative basata su precisi riscontri empirici e di indicare l'opzione che comporta un beneficio netto per la comunità;

inoltre, dallo studio del provvedimento emergere un'ulteriore prassi negativa ormai consolidata dell'attuazione delle politiche pubbliche e nella realizzazione di opere pubbliche in Italia: la carenza di un'analisi volta a dimostrarne la fattibilità economico-finanziaria e a fornire un valido supporto alla definizione delle priorità. Infatti, nonostante gli sforzi normativi, nella realtà del sistema nostrano manca quasi sempre la valutazione degli effetti degli investimenti pubblici da attivare. Nello specifico si rilevano: la scarsità di analisi; l'assenza di valutazioni negative nelle analisi rese note al pubblico; la mancanza di terzietà nelle valutazioni (sempre eseguite da portatori di interessi coinvolti nella realizzazione dell'opera); e la mancanza di analisi comparative. L'unione di questi elementi negativi dà luogo a operazioni caratterizzate da: inefficienza, inefficacia e inutilità;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, espone i riferimenti metodologici per effettuare tali valutazioni e individua nell'analisi costi-benefici il metodo maggiormente conforme alle finalità della norma, specificando la necessità di: valutazione *ex ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi e valutazione *ex ante* delle singole opere; stabilendo, inoltre, criteri e procedure di selezione delle opere e criteri e procedure di valutazione *ex post* delle opere stesse, e definendo, infine, le attività degli organismi di valutazione;

l'*iter* di programmazione delle opere pubbliche dovrebbe, quindi, prevedere un'analisi economica di tipo specialistico finalizzata a migliorare la qualità delle decisioni pubbliche nonché alla razionalizzazione e alla ottimizzazione della spesa pubblica per investimenti. Ma come anticipato non è sempre così. Il progetto della linea dell'alta-velocità Napoli-Bari, ad esempio, è stato supportato da un'analisi costi-benefici che presenta almeno due ordini di fattori critici: è stata elaborata dallo stesso soggetto che avrebbe ricevuto il finanziamento per la realizzazione, ossia Ferrovie dello Stato, e presenta degli errori metodologici. Il traffico merci risulta sovrastimato, in quanto si assumeva una eccessiva elasticità al tempo di viaggio per le merci, e il calcolo dei benefici del traffico divertito è basato sulla differenza dei costi percepiti e non sulle variazioni di surplus. In più è assente l'analisi finanziaria;

operazioni come quella descritta incidono gravemente sul sistema economico. Gli investimenti pubblici, per costituire un elemento propulsivo di sviluppo, devono essere caratterizzati da qualità e redditività, diversamente incidono negativamente sul debito pubblico alla stregua delle spese correnti,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di rivisitare, anche in virtù dell'esperienza e delle linee guida apprese in ambito europeo, la strategia di programmazione degli interventi pubblici, impostando piani di investimenti circoscritti e di elevata qualità, di cui siano valutati preventivamente gli effetti economici – dimostrando un'eccedenza dei benefici rispetto ai costi – e per i quali sia prevista una specifica valutazione *ex post*;

garantire che le valutazioni, oltre ad essere «terze» e non interne agli apparati pubblici, siano sottoposte a *peer review*, istituendo la pratica di una «seconda opinione»; assicurare che le analisi *ex ante*, economiche e finanziarie, siano rese pubbliche prima che i progetti siano approvati in sede politica e che in ugual modo sia data pubblicità ai risultati effettivi delle analisi *ex post* a seguito della realizzazione delle opere, confrontandoli con le rispettive previsioni in merito agli obiettivi di risultato;

garantire che le linee guida che stabiliscano i principi dell'analisi costi-benefici, basati sulla teoria economica e adottati a livello internazionale, siano sempre applicate, in particolare dando priorità alla domanda attuale non soddisfatta rispetto alla domanda potenziale e a quella sostitu-

tiva, sulla base degli indici di dotazione infrastrutturali ai fini dello sviluppo locale e tenendo conto dell'impatto economico-sociale;

valutare l'opportunità di estendere i criteri previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 anche alla progettazione di opere pubbliche da parte delle regioni e degli enti locali; ottemperare, in futuro, all'obbligo di redigere l'AIR come stabilito dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

G/1651/59/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 10 del decreto di legge in corso di conversione, contiene disposizioni volte ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea; .

in particolare, si prevede che tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), la Cassa depositi e prestiti Spa possa finanziare (oltre alle operazioni dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse) operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (lettera a);

con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale), si prevede invece che la Cassa depositi e prestiti Spa possa finanziare (oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche) gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico;

inoltre, si ampliano le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, rinviando ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la Cassa depositi e prestiti Spa la disciplina dei relativi criteri e modalità operative,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere la partecipazione della Commissioni competenti ai fini della specificazione dei settori di intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, allo stato rimessa all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 263 del 2003.

G/1651/60/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 19 del decreto-legge in corso di conversione, prevede l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso;

per tale situazione non è prevista alcuna comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle entrate; con la Risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010, la stessa Agenzia, a seguito di un interpello presentato da un contribuente, ha chiarito che l'accordo tra il locatore ed il conduttore per ridurre il canone di locazione pattuito non incorre nell'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria. Sono infatti solo le cessioni, le proroghe e le risoluzioni che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito T.U.R.), vanno registrate in termine fisso, anche se stipulate verbalmente, con il versamento dell'imposta da versare entro 30 giorni. L'articolo 19 del T.U.R. richiede inoltre di denunciare solo quegli eventi «che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta», perciò per esempio il caso di aumento del canone;

tuttavia va evidenziato come l'accordo di riduzione determina una diminuzione della base imponibile per il locatore ed una diminuzione dei costi per il conduttore; sotto tale profilo, dunque, la riduzione del canone di locazione potrebbe assumere rilevanza ai fini fiscali proprio in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei redditi ed al relativo controllo;

in un tal contesto, è interesse di entrambe le parti nonché della stessa Amministrazione finanziaria avere certezza e cognizione dell'intervenuta variazione del canone di locazione pattuito,

impegna il Governo:

a prevedere l'obbligo di registrazione, senza pagamento dell'imposta di registro, o quantomeno l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle variazioni in diminuzione del canone di locazione pattuito, al fine di garantire un adeguato ed efficiente controllo fiscale.

G/1651/61/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 10 del decreto di legge in corso di conversione, contiene disposizioni volte ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea;

in particolare, si prevede che tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), la Cassa depositi e prestiti Spa possa finanziare (oltre alle operazioni dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse) operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (lettera a);

con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale), si prevede invece che la Cassa depositi e prestiti Spa possa finanziare (oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche) gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico;

inoltre, si ampliano le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, rinviando ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la Cassa depositi e prestiti Spa la disciplina dei relativi criteri e modalità operative,

impegna il Governo:

a prevedere l'obbligo per la Cassa depositi e prestiti a predisporre una relazione annuale sugli effetti della norma, che evidenzii in particolar

modo l'ammontare dei finanziamenti concessi, il settore di investimento nonché lo svolgimento del rapporto.

G/1651/62/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica;

in particolare, il comma 1 riconosce all'accordo di programma sottoscritto tra le amministrazioni interessate il valore di variante urbanistica, riconducendo al comune la facoltà di presentare un progetto di recupero degli immobili non utilizzati al Ministero cui è attribuito in uso il bene stesso, che dovrà valutarlo positivamente, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa utilizzazione del bene in questione, e che costituirà oggetto dell'accordo di programma,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di partecipazione o consultazione della popolazione locale in merito all'individuazione da parte dei Comuni del progetto di recupero degli immobili inutilizzati, garantendo l'adozione di scelte condivise e la partecipazione diretta al processo decisionale dei soggetti primariamente interessati dall'intervento.

G/1651/63/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione

del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 21 del decreto in corso di conversione riconosce una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni;

la deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell'immobile su una propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla locazione;

si prevede altresì che la deduzione non sia cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese;

le modalità attuative saranno definite con apposito decreto interministeriale

impegna il Governo:

a specificare nel testo della norma quali siano le agevolazioni fiscali incompatibili e non cumulabili alla deduzione prevista dall'articolo in esame, onde evitare dubbi o contrasti interpretativi nell'adozione del decreto ministeriale di attuazione, nonché valutare l'opportunità di introdurre un controllo preventivo circa la sussistenza dei presupposti per beneficiare della deduzione.

G/1651/64/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 38 del decreto-legge in esame dispone che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Inoltre si prevede che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni e che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbani-

stica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici;

in Italia sono presenti più di 1.000 pozzi produttivi di idrocarburi, di cui 615 *onshore* e 395 *offshore*; di questi, 777 pozzi producono gas mentre i restanti 233 sono mineralizzati ad olio;

le produzioni annuali di gas (8 GSm³) ed olio (5 Mton) coprono rispettivamente il 10 per cento ed il 7 per cento del fabbisogno energetico nazionale;

tutte le operazioni di trattamento dei prodotti petroliferi, a qualsiasi livello, hanno la possibilità di emettere quantità più o meno abbondanti di idrogeno solforato, sia sotto forma di disastri accidentali, sia sotto forma di continuo rilascio nell'ambiente, durante le fasi di estrazione, di stoccaggio, lavorazione e trasporto del petrolio. Anche durante le varie fasi di desulfurizzazione esistono forti possibilità di perdite di idrogeno solforato a causa di inevitabili logorii e corrosione. I contenitori di stoccaggio, peraltro, possono rilasciare idrogeno solforato a causa della normale volatilizzazione del prodotto, a causa di cambiamenti di volume dovuti al modificarsi della temperatura fra il giorno e la notte, o durante le operazioni di riempimento;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione (ppm);

negli Stati Uniti il Governo federale raccomanda un limite di 0,001 ppm con limiti differenti fissati da Stato a stato (ad esempio la California pone il limite dello 0,002 ppm, ed il Massachusetts dello 0,006);

in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le «Linee Guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», è di 5 ppm per l'industria non petrolifera e 30 ppm per quella petrolifera, nonostante sia ormai noto nella letteratura medica e scientifica che quest'ultimo valore è non solo seimila volte più alto dei valori raccomandati dall'OMS già applicati negli USA, ma anche causa di danni irreversibili per la salute umana,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di competenza, anche di carattere normativo, finalizzato ad adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche normativa, tesa a salvaguardare la salute delle popolazioni residenti nelle aree esposte alle emissioni di idrogeno solforato ed ove sussistono attività estrattive, di lavorazione e di stoccaggio di prodotti petroliferi.

G/1651/65/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 38 del decreto-legge in esame dispone che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Inoltre si prevede che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni e che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici;

in Italia sono presenti più di 1.000 pozzi produttivi di idrocarburi, di cui 615 *onshore* e 395 *offshore*; di questi, 777 pozzi producono gas mentre i restanti 233 sono mineralizzati ad olio;

le produzioni annuali di gas (8 GSm3) ed olio (5 Mton) coprono rispettivamente il 10 per cento ed il 7 per cento del fabbisogno energetico nazionale;

ma, l'Italia è tra i Paesi comunitari più ricchi in prodotti tipici, un patrimonio sviluppato nel tempo anche grazie ad una articolata ed innovativa legislazione nazionale. Per proteggere questa ricchezza l'Italia è stata tra i Paesi promotori anche di una legislazione di riferimento a livello comunitario;

hanno ottenuto un riconoscimento giuridico nazionale numerosi prodotti dei comparti vitivinicolo, caseario, delle carni trasformate, olivicolo e ortofrutticolo. Si ricorda, ad esempio, la legge n.125 del 1954 sui formaggi, quella sui prosciutti, e la legge n. 169 del 1992 sugli oli extra vergini;

in Italia, le produzioni tipiche nel comparto dei formaggi coprono, con 30 marchi DOC, circa il 50 per cento dell'intera produzione casearia nazionale. Nel comparto vitivinicolo, le circa 280 denominazioni di origine, coprono il 15 per cento della produzione nazionale;

la produzione nazionale di prosciutto è costituita, per oltre il 30 per cento, da prodotti a denominazione di origine controllata,

si stima che i prodotti tipici contribuiscono alla ricchezza nazionale per un importo di oltre 5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, al fine di vietare la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nella zone di produzione di prodotti agroalimentari riconosciuti dall'Unione europea con il marchio a denominazione di origine controllata o garantita o protetta.

G/1651/66/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014 (60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge in esame), d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare;

in sintesi, il Piano interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccolo e medie, attraverso linee direttrici valide per tutti i settori economico produttivi interessanti, prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, le seguenti azioni: iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie,

impegna il Governo:

a riordinare e razionalizzare il sistema degli incentivi attualmente allocati presso gli enti per l'internazionalizzazione, con particolare attenzione al credito all'*export*, vero fattore competitivo su scala globale, soprattutto in questa fase di difficoltà del sistema bancario.

G/1651/67/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

secondo Confindustria, il valore complessivo dei prodotti contraffatti in Italia ammonterebbe a 7 miliardi di euro, mentre, a livello mondiale, l'Ocse stima che il commercio costituito da tali merci riguardi l'8 per cento del totale. Secondo una ricerca pubblicata dal Censis ad aprile 2009, il commercio del falso nel nostro Paese, con il solo riferimento al mercato interno (dunque, senza considerare la quota di merci contraffatte che dall'Italia finiscono sui mercati esteri), ha prodotto, nel 2008, un fatturato di 7 miliardi e 109 milioni di euro, con una perdita per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali di circa 5 miliardi e 281 milioni di euro, una quota pari al 2,5 per cento del totale del gettito dello Stato;

occorre innanzitutto creare un sistema di condivisione delle esperienze tra produttori, enti di controllo e utilizzatori sfruttando le possibili sinergie che si possono creare;

i produttori possono mettere ad esempio a disposizione delle autorità di controllo tutta la documentazione tecnica che consenta alle autorità medesime di individuare i prodotti contraffatti sul mercato;

inoltre è indispensabile sensibilizzare anche gli utilizzatori finali sui rischi che i prodotti contraffatti possono comportare sia in termini di sicurezza che di carattere economico. Questo può essere realizzato attraverso delle campagne di informazione che aiutino ad individuare in maniera semplice i prodotti contraffatti ed evidenzino i rischi che possono comportare;

l'articolo 30 del decreto-legge in esame prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 30 istituire un tavolo di coordinamento al fine di istituire un sistema di condivisione delle esperienze tra produttori, enti di controllo e utilizzatori sfruttando le possibili sinergie.

G/1651/68/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

l'articolo 31 interviene in materia di esercizi alberghieri, con la finalità di incentivare gli investimenti nel settore, introducendo nell'ordinamento nazionale la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettiva, denominata *condhotel*. Al riguardo, la norma specifica che la caratteristica principale di tale struttura è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati;

va rilevato che una disciplina della definizione strutture alberghiere, con particolare riguardo ai *condhotel*, è contenuta nel decreto legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014. L'articolo 10, comma 5, del citato decreto demanda ad un decreto del MIBACT, da emanarsi entro 3 mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'aggiornamento degli *standard* minimi e l'uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel*, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali,

impegna il Governo:

a coordinare le disposizioni relative ai *condhotel* contenute nel decreto legge in esame e quelle contenute nel decreto legge n. 63 del 2001, dando priorità ai principi ed ai criteri stabiliti dal decreto MIBACT.

G/1651/69/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione

del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

la recente alluvione sia di Genova che nel territorio di Parma ha creato danni notevoli ai cittadini e soprattutto all'attività produttive e commerciali;

secondo i dati di Legambiente e Protezione civile sono sei milioni gli italiani che vivono in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni. I comuni in aree a rischio idrogeologico sono 6.633 pari all'82 per cento del totale;

nel 2012 imprese e famiglie italiane hanno versato all'Erario, alle Regioni e agli Enti locali quasi 47,2 miliardi di euro di tasse ambientali. Di questo importo, solo 463 milioni di euro, ossia lo 0,98 per cento, è stato destinato a opere e interventi per la sicurezza del territorio. I rimanenti 46,7 miliardi sono stati impiegati per altre finalità;

in più di 20 anni gli italiani hanno versato 847,3 miliardi di euro di tasse verdi: ebbene, solo 7,3 miliardi sono stati effettivamente destinati alla protezione dell'ambiente. I contribuenti versano una sequela di imposte spesso sconosciute che «sborsano» quando fanno il pieno all'auto e quando pagano la bolletta della luce o del gas/metano, il bollo o l'assicurazione dell'auto, non vanno a sostenere le attività di salvaguardia ambientale per le quali sono state introdotte, bensì a finanziare altre voci di spesa;

l'articolo 7 del decreto-legge in esame dispone una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi;

ma non è intervenuto sull'incongruenza descritta in premessa ed intanto le attività imprenditoriali dei territori di Genova e Parma hanno subito danni irreparabili,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa al fine di destinare il gettito delle tasse ambientali esclusivamente ad interventi per la sicurezza del territorio;

ad individuare celermente risorse finanziarie per il sostegno delle attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nel territorio del comune di Genova e nelle zone del comune di Parma e provincia colpiti dall'evento alluvionale.

G/1651/70/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 22 del decreto in oggetto riguarda alcune modifiche al meccanismo di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, denominato Conto Termico;

il «Conto termico» è, infatti, una delle misure promosse dall'Italia per il raggiungimento dell'obiettivo, vincolante al 2020, di coprire il 17 per cento dei consumi lordi nazionali con energia prodotta da fonti rinnovabili;

con tali modifiche si vorrebbe facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi allargando la platea dei potenziali beneficiari ai soggetti di edilizia popolare e alle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione;

il Conto termico, già oggetto di revisione con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che ha recepito la direttiva europea sull'efficienza energetica ha già allargato la platea dei soggetti privati in grado di poter richiedere l'incentivo;

l'assegnazione e l'erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari è effettuata dal GSE nei limiti di spesa annua cumulata di 200 milioni di euro per gli interventi realizzati o da realizzare da parte delle pubbliche Amministrazioni, e di 700 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti privati;

le somme già accantonate attraverso maggiorazioni tariffarie sono già disponibili in quanto precedentemente prelevate attraverso incrementi della bolletta dei consumatori ma sono state utilizzate in minima parte in quanto il GSE, al 2013, dichiara pervenute 3.194 richieste di concessione degli incentivi in base alla modalità dell'accesso diretto, per un impegno di spesa complessiva, su tutte le rate, stimato pari a circa 9,44 M di euro;

esistono altre realtà per le quali la possibilità di accedere all'incentivo risulterebbe utile anche ai fini del miglioramento dell'offerta in termini economici e di comfort,

impegna il Governo:

a considerare l'inserimento, in alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, delle persone fisiche, le

società e gli enti privati titolari di esercizi ricettivi, singoli o associati, ad accedere all'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 201 n. 28.

G/1651/71/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

negli ultimi anni la figura del diportista italiano è stata oltremodo tassata attraverso una pesante imposta di soggiorno, ipercontrollato (7 Corpi di polizia marina), da sistemi fiscali quali il «redditometro» e additato dall'opinione pubblica prevalente come supremo emblema dell'evasione fiscale;

il mercato italiano imbarcazioni ha subito ingenti flessioni nella fabbricazione e nelle vendite: si pensi che l'intero comparto produzione è per il 93 per cento ormai unicamente orientato all'estero, mentre l'*export* è praticamente nullo, secondo i dati forniti dall'ufficio studi dell'Ucina;

tante aziende medio-piccole del settore hanno dovuto chiudere i battenti, con la conseguente desertificazione del tessuto produttivo, dell'occupazione e delle filiere connesse;

il Governo Monti ha prodotto all'intero comparto danni incalcolabili con la normativa introdotta nell'articolo 16 del cosiddetto decreto Salva Italia, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 211 del 2011, con la quale veniva imposta una tassa di soggiorno anche agli stranieri determinando la logica fuga di circa 30.000 imbarcazioni recanti bandiera straniera dalle acque italiane col conseguente forte danno turistico-economico;

nel 2011 si è registrato un netto calo dell'85 per cento della produzione per il mercato nazionale, un calo del 26 per cento di contratti di ormeggio annuali, del 34 per cento di ormeggi di transito, un calo del 39 per cento di ricavi per gli approdi a gestione pubblica, una diminuzione del 56 per cento la spesa turistica dei diportisti sul territorio e infine un calo del 21 per cento il fatturato del settore *charter*;

l'articolo 32 del decreto-legge in esame equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità

da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetta marina *resort*);

la principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei «marina *resort*» consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati ma solo per l'anno 2014 non sufficiente per rilanciare un settore peculiare per l'Italia:

impegna il Governo

a stabilizzare l'IVA agevolata al 10 per cento per i cosiddetti «marina *resort*».

G/1651/72/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

all'articolo 38 il comma 11-*quinq*uisdemanda ad un decreto del MISE la definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali. Il riferimento per la definizione di tale valorizzazione è il meccanismo dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento.

la cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica – o meccanica – e calore;

per il riconoscimento della condizione di Alto Rendimento (CAR) delle unità di cogenerazione, bisogna fare riferimento ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, validi a partire dal 10 gennaio 2011, che ha completato il recepimento della Direttiva 2004/8/CE, iniziato con il decreto legislativo n. 20 del 2007.

per tali unità, riconosciute CAR dal Gestore dei Servizi Energetici GSE è previsto l'accesso al sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011;

gli impianti che beneficeranno di tale norma potrebbero ottenere un duplice incentivo, prima per la loro produzione elettrica e, successivamente, quale impianti in cogenerazione.

impegna il Governo

a considerare gli incentivi già concessi per la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta nella definizione delle condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili.

G/1651/73/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-Ieaae 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,

l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

gli articoli 30, 31 e 32 del decreto-legge in esame sono misure a favore delle imprese;

l'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, l'articolo 31 su riqualificazione degli esercizi alberghieri e l'articolo 32 sul sostegno ai Marina resort;

nulla è stato previsto per affrontare la vera emergenza che è il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese;

ai fini del rilancio dell'economia italiana si ritiene opportuno che il Governo faccia di tutto per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, perché oramai l'economia italiana si trova in una preoccupante situazione di recessione economica, che rischia di peggiorare ulteriormente e di avvitarsi in una spirale negativa tale da determinare gravi rischi per la stabilità della finanza pubblica. Dall'inizio della crisi economica alla fine del 2012 sono fallite per mancati pagamenti oltre 15 mila imprese; si segnala l'esigenza di concentrare interamente nel 2014 tutte le risorse finanziarie disponibili a tal fine;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse finanziarie, oltre quelle già previste dal decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e dal decreto-legge n. 66 del 2014, per completare il piano di pagamento di tutti debiti pregressi della pubblica amministrazione.

G/1651/74/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014. n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

all'articolo 38 il comma 11-*quinquies* demanda ad un decreto del MISE la definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali;

il riferimento per la definizione di tale valorizzazione è il meccanismo dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento;

la cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica – o meccanica – e calore;

per il riconoscimento della condizione di Alto Rendimento (CAR) delle unità di cogenerazione, bisogna fare riferimento ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, validi a partire dal 1° gennaio 2011, che ha completato il recepimento della Direttiva 2004/8/CE, iniziato con il decreto legislativo n. 20 del 2007;

per tali unità, riconosciute CAR dal Gestore dei Servizi Energetici GSE è previsto l'accesso al sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, secondo le condizioni e le procedure stabilite dal decreto ministeriale 5 settembre 2011;

impegna il Governo

ad evitare che nell'applicazione del comma 11-*quinquies* dell'articolo 38 ci siano maggiorazioni sulle bollette energetiche.

G/1651/75/8 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

gli articoli 30, 31 e 32 del decreto-legge in esame sono misure a favore delle imprese. L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, l'articolo 31 su riqualificazione degli esercizi alberghieri e l'articolo 32 sul sostegno ai Marina resort. Ma sarebbe stato opportuno prevedere anche misure per le *startup* innovative;

la sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, reca misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *startup* innovative;

al 1° ottobre 2014, in Italia, si contano 2.655 *startup* innovative e 31 incubatori certificati; il tasso di crescita di questo sistema è tra i pochi a risultare positivo ed è circa pari a 30 unità per settimana per quanto concerne le *startup* innovative;

secondo l'*European BIC Network*, nel 2012, gli investimenti privati in *startup* in Italia sono sensibilmente inferiori rispetto alla media europea, questo a causa di incertezza normativa, elevato costo del lavoro e assenza di appropriati strumenti finanziari;

secondo lo studio «Foreign Born Scientists: Mobility Patterns far Sixteen Countries», (Chiara Franzoni, Giuseppe Scellato, Paula Stephan) in Italia i ricercatori in ingresso sono il 3 per cento e quelli che fuggono sono il 16 per cento; questo ci porta dunque ad un bilancio tragico: -13 per cento. In Paesi vicini come la Francia ed il Regno Unito questo dato diventa invece rispettivamente +4 per cento e +8 per cento, sino ad arrivare a casi di successo come Svizzera e Svezia che superano il 20 per cento;

tra i maggiori problemi riscontrati dalle imprese in Italia si individuano il costo del lavoro,

l'elevata tassazione ed oneri burocratici non sostenibili:-

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie per aumentare le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 a favore delle imprese *startup* innovative.

G/1651/76/8 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;

che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

impegna il governo:

a fare in modo, di concerto con le amministrazioni comunali coinvolte, che la diversa destinazione urbanistica preveda prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico ed archeologico.

G/1651/77/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;

che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa, in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

impegna il Governo,

di prevedere – anche per razionalità delle spese dello Stato e per una virtuosa politica di risparmio- in sede di attuazione della norma una prelazione a favore di enti pubblici, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che occupino allo stato attuale immobili in locazione.

G/1651/78/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014. n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici in utilizzati» che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa, in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

che il comma 7 dell'articolo in questione prevede che «Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario *ad acta* che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica»;

impegna il Governo,

ad escludere che i poteri del commissario *ad acta* possano prevedere anche i poteri del consiglio comunale a cui deve rimanere la prerogativa di legge di adottare ed approvare la variante urbanistica.

G/1651/79/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'aper-

tura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;

che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa, in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

impegna il Governo,

affinché la proposta e il progetto di recupero dell'immobile del Comune di cui al comma 1 del richiamato articolo 26, prevedere forme di consultazione, anche mediante procedure *on-line*, tese a coinvolgere in un percorso partecipato, la popolazione.

G/1651/80/8 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 26 del provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici in utilizzati»

che larga parte di essi fanno riferimento alle proprietà della Difesa, in buona parte caserme, sovente collocate in centri cittadini e proprio per questa ubicazione rappresentano una occasione unica per la riqualificazione delle nostre città;

i Comuni a cui è demandato l'incarico di avanzare una proposta di recupero e riqualificazione, anche quelli più virtuosi che hanno nelle loro casse disponibilità economiche, per le disposizioni «idiote» del patto di stabilità interna non possono utilizzarli se non hanno una entrata analoga nel bilancio in corso;

impegna il Governo,

a far sì che gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al pre-

sente articolo, siano esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno e di definire con la legge di stabilità per il 2015, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno.

G/1651/81/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014. n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 33 detta una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio e detta specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (commi 11-12);

il comma 1, dichiara che le disposizioni previste nell'articolo attengono alle materie riguardanti la tutela dell'ambiente e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore;

il comma 4, prevede che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163 del 2006;

il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

comma 6, il Soggetto Attuatore, nominato con un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il soggetto attuatore svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti e opera in deroga alle procedure ad evidenza pubblica;

risulta difficile che lo stesso soggetto adempì con la dovuta diligenza i seguenti compiti: bonifica, VIA, AIA, progetto di riqualificazione, edificazione, volumetrie premianti, potendosi configurare un evidente conflitto di interessi;

impegna il Governo,

ad effettuare una separazione netta tra pubblico e interesse privato, tra i ruoli di controllori e controllati.

G/1651/82/8 e 13 (testo 2)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 33 detta una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri e detta specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (commi 11-12);

il comma 1, dichiara che le disposizioni previste nell'articolo attengono alle materie riguardanti la tutela dell'ambiente e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti un programma di risana mento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore;

il comma 4, prevede che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuato re devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

il comma 5 sancisce che il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

secondo il comma 6, il Soggetto Attuatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica;

il Governo ha precisato, come riportato nel dossier Bilancio, che si tratterà di un soggetto privato al quale sono dunque demandate funzioni, non solo attuative, ma di elaborazione e programmazione; tale soggetto svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti di bonifica e per quelli di realizzazione delle opere infrastrutturali con il dimezzamento dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica; ad esso sarà, altresì, trasferita la proprietà delle aree;

considerato che le funzioni di programmazione urbana sono di competenza degli enti territoriali e che gli strumenti di pianificazione per l'area di Bagnoli, esistono già e non possono essere ignorati pena la violazione di prerogative costituzionalmente sancite risulta difficile che lo stesso soggetto privato, proprietario dell'area, adempia con la dovuta diligenza ai seguenti compiti: bonifica, VIA, AIA, progetto di riqualificazione, edificazione, infrastrutture, volumetrie premianti, potendosi configurare un evidente conflitto di interessi;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere nel decreto di nomina che il Soggetto Attuatore, nella sua attività di elaborazione del piano di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, sia obbligato al rispetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli esistente e in particolare delle aree a verde pubblico previste, del vincolo paesaggistico apposto dal Mibact nel 1999 sull'area, della Legge 582 del 1996 che sancisce il ripristino della morfologia naturale della costa da Nisida a Bagnoli quale litorale per la pubblica balneazione con l'eliminazione della colmata tossica, escludendo quindi espressamente l'affidamento al soggetto privato di funzioni di indirizzo politico sulla riqualificazione dell'area, già assolte dagli organi territoriali a ciò deputati e che devono costituire la base di partenza per qualsiasi intervento di aggiornamento dei piani anche in chiave di lettura metropolitana;

sia tenuto altresì all'assorbimento dell'Accordo di programma per la Ricostruzione di Città della Scienza sottoscritto il 14 agosto 2014 in armonia e nel rispetto degli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, attuando la prevista delocalizzazione all'interno, della Città della Scienza;

sia obbligato, in considerazione dell'elevato rischio vulcanico incombente e della inclusione in zona rossa dell'area di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio, a prevedere misure per il decongestionamento edili-

zio e congrue misure di sicurezza per le comunità interessate, introducendo nel programma d'intervento, l'adeguamento della rete stradale per le vie di fuga dai Campi flegrei.

G/1651/82/8 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 33 detta una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri e detta specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (commi 11-12);

Il comma 1, dichiara che le disposizioni previste nell'articolo attengono alle materie riguardanti la tutela dell'ambiente e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore;

il comma 4, prevede che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

il comma 5 sancisce che il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

secondo il comma 6, il Soggetto Attuatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri elabora e attua il programma

di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica;

il Governo ha precisato, come riportato nel dossier Bilancio, che si tratterà di un soggetto privato al quale sono dunque demandate funzioni, non solo attuative, ma di elaborazione e programmazione; tale soggetto svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti di bonifica e per quelli di realizzazione delle opere infrastrutturali con il dimezzamento dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica; ad esso sarà, altresì, trasferita la proprietà delle aree;

considerato che le funzioni di programmazione urbana sono di competenza degli enti territoriali e che gli strumenti di pianificazione per l'area di Bagnoli, esistono già e non possono essere ignorati pena la violazione di prerogative costituzionalmente sancite risulta difficile che lo stesso soggetto privato, proprietario dell'area, adempia con la dovuta diligenza ai seguenti compiti: bonifica, VIA, AIA, progetto di riqualificazione, edificazione, infrastrutture, volumetrie premianti, potendosi configurare un evidente conflitto di interessi;

impegna il Governo,

a prevedere nel decreto di nomina che il Soggetto Attuatore, nella sua attività di elaborazione del piano di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, sia obbligato al rispetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli esistente e in particolare delle aree a verde pubblico previste, del vincolo paesaggistico apposto dal Mibact nel 1999 sull'area, della Legge 582 del 1996 che sancisce il ripristino della morfologia naturale della costa da Nisida a Bagnoli quale litorale per la pubblica balneazione con l'eliminazione della colmata tossica, escludendo quindi espressamente l'affidamento al soggetto privato di funzioni di indirizzo politico sulla riqualificazione dell'area, già assolte dagli organi territoriali a ciò deputati e che devono costituire la base di partenza per qualsiasi intervento di aggiornamento dei piani anche in chiave di lettura metropolitana;

sia tenuto altresì all'assorbimento dell'Accordo di programma per la Ricostruzione di Città della Scienza sottoscritto il 14 agosto 2014 in armonia e nel rispetto degli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, attuando la prevista delocalizzazione all'interno, della Città della Scienza;

sia obbligato, in considerazione dell'elevato rischio vulcanico incombente e della inclusione in zona rossa dell'area di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio, a prevedere misure per il decongestionamento edilizio e congrue misure di sicurezza per le comunità interessate, introducendo nel programma d'intervento, l'adeguamento della rete stradale per le vie di fuga dai Campi flegrei.

G/1651/83/8 e 13

LUCIDI

Il Senato,

premessi che:

risulterebbe che con atto di compravendita azionaria del 16 marzo 1995, l'IRI (oggi Fintecna) nell'ambito della complessiva operazione di privatizzazione delle aziende metallurgiche di Stato, cedeva alla RILP Srl (Gruppo Riva) il 100 per cento del pacchetto azionario dell'ILVA Laminati Piani srl, alla quale erano stati precedentemente conferiti i complessi produttivi di Taranto, Novi Ligure, Genova, Marghera e Torino;

con la cessione in argomento, il venditore garantiva, tra l'altro, di non aver posto in essere atti e comportamenti di natura dolosa o gravemente colposa in materia ambientale, impegnandosi, al riguardo, a tenere indenne l'acquirente da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale;

essendo sorte controversie relativamente all'interpretazione ed esecuzione di alcuni aspetti del contratto di compravendita *de quo*, nell'aprile del 1996 veniva attivato un arbitrato secondo le regole dell'*International Court of Arbitration*: procedura che si concludeva con lodo del 1° marzo 2000;

in ordine alla tematica ambientale, il collegio riteneva che alla data non sussistessero i presupposti per una adeguata quantificazione e attribuzione degli oneri relativi, rimandando ad altro separato giudizio arbitrale da attivare *ad hoc*, ciò in quanto, nello specifico, la materia ambientale veniva ritenuta bisognosa di approfondimenti non pertinenti a quanto allora sottoposto al giudizio degli arbitri;

peraltro, anche al fine di evitare l'attivazione dell'ulteriore arbitrato (con presumibili ingenti costi per entrambi le parti), nel giugno del 2008 Fintecna ed ILVA hanno sottoscritto un verbale di incontro che ribadisce quanto statuito dagli arbitri con il lodo del marzo 2000, concordando per una linea di sostanziale condivisione della fase di approfondimento delle problematiche ambientali, nonché rinviando per la definizione e l'attribuzione *pro quota* degli «oneri ambientali» ad un momento successivo nel quale si fossero concretizzati adeguamenti presupposti per la relativa quantificazione;

in contemporanea, a fronte della peculiarità dell'attività produttiva svolta in epoca risalente dalla società di Stato nel sito industriale, con verosimili e conseguenti effetti inquinanti sui suoli, Fintecna avrebbe provveduto da tempo ad accantonare a fondo rischi un importo di circa 140 milioni di euro, attualmente investito in titoli di Stato;

considerato che:

nel 2011, la ThyssenKrupp, società proprietaria del sito AST di Terni, ha deciso di uscire dal settore dell'acciaio inossidabile attraverso

lo scorporo, avvenuto nell'agosto 2011, dell'area «*stainless*», e la creazione della nuova società denominata Inoxum;

nel corso del mese di gennaio 2012 il gruppo siderurgico finlandese Outokumpu ha formalizzato l'offerta per l'acquisizione del 70 per cento di Inoxum per un controvalore di circa 2,7 miliardi di euro;

a maggio 2012 la Commissione europea ha aperto un'approfondita indagine sull'acquisizione di Inoxum da parte di Outokumpu al fine di verificare se questa operazione avrebbe potuto dare vita al principale produttore europeo di acciaio inox e la riduzione dai previsti 4 a 3 produttori *de facto* di prodotti piani in acciaio;

in seguito ai *market test* effettuati, in data 1° ottobre 2012, la Commissione europea ha comunicato l'esito negativo, ritenendo che tali misure non fossero sufficienti a consentire l'acquisizione di Inoxum;

in seguito all'esito negativo di alcuni tentativi di acquisizione, mai formalizzati, del sito di Temi per mani europee (Aperam) ed italiane, ThyssenKrupp, nel novembre 2013, ha riacquisito, tra le altre, le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società controllate (SDF, tubificio e Aspasiel). L'operazione si è perfezionata con l'approvazione dell'Unione europea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

impegna il Governo,

ad emanare nel termine di 60 giorni apposito decreto legge che nei casi di passaggi di proprietà di Aziende con impatto ambientale preveda:

l'obbligatorietà di introdurre criteri di valutazione che determinino e permettano la analisi e stima dei rischi residui ambientali e connessi con il trasferimento di proprietà;

l'obbligatorietà di introdurre criteri di valutazione che determinino e permettano la analisi e stima delle attività di bonifica a «prato verde»;

l'obbligatorietà di determinare il costo dei rischi residui ambientali connessi con il trasferimento di proprietà;

l'obbligatorietà di determinare il costo di bonifica di «prato verde»;

l'obbligatorietà della creazione di un fondo pro quota «oneri ambientali» nel quale le società interessate confluiscono le quote stima del fondo rischi destinate al perfezionamento del passaggio.

G/1651/84/8 e 13 (testo 2)

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitaliz-

zazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 39 del decreto-legge reca la modifica di alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere, compatibilmente con il quadro normativo europeo e nazionale, iniziative volte alla valorizzazione e all'utilizzo dei carburanti di origine biologica, in particolare del bioetanolo.

G/1651/84/8 e 13

D'Alì

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 39 del decreto-legge reca la modifica di alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte alla valorizzazione e all'utilizzo dei carburanti di origine biologica, in particolare del bioetanolo.

G/1651/85/8 e 13 (testo 2)

D'Alì

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitaliz-

zazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto-legge reca misure per sbloccare gli interventi ferroviari dell'asse Palermo-Catania-Messina;

si ravvisa l'urgenza di una migliore integrazione del servizio ferroviario con lo sviluppo delle attività aeroportuali della Sicilia;

gli aeroporti «Falcone-Borsellino» di Palermo e «Fontanarossa» di Catania, di fatto, operano in regime di sistema integrato con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Cosimo, per cui si rende indispensabile in miglioramento dei collegamenti ferroviari tra li stessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire con le stesse modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge, il collegamento ferroviario veloce tra l'aeroporto «Falcone-Borsellino» di Palermo e l'aeroporto «V. Florio» Trapani-Birgi, e tra l'aeroporto «Fontanarossa» di Catania e quello di Cosimo.

G/1651/85/8 e 13

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto-legge reca misure per sbloccare gli interventi ferroviari dell'asse Palermo-Catania-Messina;

si ravvisa l'urgenza di una migliore integrazione del servizio ferroviario con lo sviluppo delle attività aeroportuali della Sicilia;

gli aeroporti «Falcone-Borsellino» di Palermo e «Fontanarossa» di Catania, di fatto, operano in regime di sistema integrato con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Cosimo, per cui si rende indispensabile in miglioramento dei collegamenti ferroviari tra li stessi,

impegna il Governo:

a definire con le stesse modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge, il collegamento ferroviario veloce tra l'aeroporto «Falcone-Borsel-

lino» di Palermo e l'aeroporto «V. Florio» Trapani-Birgi, e tra l'aeroporto «Fontanarossa» di Catania e quello di Comiso.

G/1651/86/8 e 13

SERRA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1651, Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, premesso che:

il comma 2-*quinquies* dell'articolo 9 del provvedimento in oggetto incrementa di 2 milioni, per l'anno 2014, con particolare riferimento alle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza;

tale incremento giunge dopo che il finanziamento previsto e stabilito in 10 milioni annui, di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato ridotto del 90 per cento dall'articolo 27, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128),

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché quota parte delle risorse in oggetto sia destinata all'acquisto di attrezzature specifiche per allievi non vedenti o comunque portatori di disabilità.

G/1651/87/8 e 13

SERRA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1651, Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, premesso che:

l'articolo 26 reca Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati;

in particolare – per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati – il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente alla Camera, attribuisce priorità di valutazione sia a progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, sia a immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative;

i progetti aventi scopi differenti sono valutati sostanzialmente in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche mediante l'adozione di provvedimenti a carattere normativo, affinché nell'ambito dei richiamati «progetti aventi scopi differenti», parte degli immobili demaniali inutilizzati possa essere presa in considerazione ai fini dell'utilizzo per case-famiglia e luoghi di soccorso per persone indigenti e, in particolare, donne e bambini che abbiano subito violenza.

G/1651/88/8 e 13

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, DONNO, MANGILI, MARTON, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1651;

premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014;

l'articolo in esame interviene in una materia già stratificata, facendo sistema con l'articolo 16 della legge n. 180/2011, dedicato anche alla promozione del «*Made in Italy*» con specifico riguardo alle micro, piccole e medie imprese, e con l'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, che prevede tra l'altro «una campagna promozionale straordinaria a favore del «*made in Italy*»;

il Piano di cui all'articolo 30 interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, prevedendo, tra le altre, le seguenti azioni: iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

considerato che:

il distretto industriale di Civita Castellana costituisce un polo produttivo importante, non solo perché centrale nell'economia locale, ma anche per aver contribuito all'affermazione nel mondo del prodotto *Made in Italy*;

l'industria ceramica nei suoi vari settori dei sanitari, delle piastrelle, degli accessori da bagno, delle stoviglie e degli oggetti d'arte caratterizza la cittadina di Civita Castellana a tal punto da configurarsi come «monosettoriale produttiva» sia per l'elevata concentrazione di aziende nel comprensorio, sia per la quantità e la qualità dei prodotti, sia per la considerevole quota di mercato nazionale ed estero conquistata negli anni;

nell'ultimo decennio il polo ceramica viterbese è stato interessato da una forte crisi strutturale, che ha messo in seria difficoltà la competitività dell'intero sistema produttivo locale;

il «sistema ceramico» di Civita Castellana ha pesantemente subito l'ingresso nei mercati occidentali di prodotti provenienti dall'area asiatica e imposti a prezzi talvolta molto inferiori ai costi di produzione delle imprese italiane;

occorre intervenire ponendo in essere provvedimenti volti a promuovere e a tutelare l'industria della ceramica italiana, di cui Civita Castellana rappresenta il polo manifatturiero d'eccellenza;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-03005, presentato alla Camera dei deputati il 19 dicembre 2013, sulla grave situazione del distretto della ceramica di Civita Castellana, il Sottosegretario De Vincenti afferma che: «Il Ministero dello sviluppo economico consapevole dell'importanza del settore ceramico, inteso nella sua complessità e dimensione nazionale ove la crisi sta colpendo anche importanti gruppi multinazionali [...], assicura il proprio impegno a continuare nella individuazione di obiettivi e risorse che concorrano ad attenuare e indirizzare su binari positivi la pesante situazione in cui versano le imprese del settore»;

impegnano il Governo:

a valorizzare, nell'ambito dell'adozione del Piano per la promozione del *Made in Italy*, il settore della ceramica, al fine di tutelare l'industria italiana del settore e metterla in condizione di essere nuovamente protagonista anche nel mercato nazionale e in quelli esteri;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche attraverso l'accesso a specifiche forme di finanziamento, volta a consentire al «sistema ceramico» di Civita Castellana di tornare ad offrire modelli alternativi di alta qualità caratterizzati da *design* e tecnologie innovative sia per i materiali utilizzati, sia per i processi produttivi adottati.

G/1651/89/8 e 13

GIROTTI, CASTALDI, CIOFFI, DONNO, MANGILI, MARTON, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1651;

premessi che:

la Camera dei deputati ha inserito nel provvedimento in esame l'articolo aggiuntivo *22-bis*, che interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio. Si tratta della previsione secondo cui si destinavano alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione, con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kw (diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica), i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del decreto-legge 91/2014;

le misure da ultimo recate nel decreto-legge n. 91 del 2014 avevano l'obiettivo di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale, ma in maniera del tutto inopportuna, poiché gli interventi previsti dal provvedimento citato agiscono unicamente sulla macrovoce «oneri generali di sistema della bolletta elettrica»;

il prezzo finale dell'elettricità in bolletta risulta dalla sommatoria di cinque macrovoci: *a)* la componente energia, legata al prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso; *b)* la componente dispacciamento, legata al costo per Terna SpA di approvvigionamento delle risorse necessarie all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in ogni istante; *c)* i servizi di rete, ovvero i corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione che consentono la consegna dell'elettricità ai clienti finali; *d)* gli oneri generali di sistema, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai clienti finali, nella forma di addizionali ai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, onde consentire il perseguimento di obiettivi di interesse generale quali l'incentivazione della produzione di energia con fonti rinnovabili; *e)* le imposte sul consumo (IVA e accise);

considerato che:

l'obiettivo del Governo di riduzione della bolletta energetica potrebbe essere perseguito più efficacemente ovvero reso più ambizioso, salvaguardando anche l'economia della generazione di energia da fonti rinnovabili, attraverso interventi di contenimento delle componenti energia e dispacciamento della bolletta elettrica;

da più parti è stata denunciata la crescente divaricazione fra il prezzo dell'elettricità espresso dal mercato organizzato all'ingrosso e, da una parte, la componente energia nei contratti di mercato libero, dall'altra la componente PE della tariffa elettrica per i clienti del mercato vincolato;

la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili non programmabili, ed in particolare della fonte fotovoltaica, ha radicalmente

cambiato il profilo orario del carico residuo sul mercato elettrico e, conseguentemente, del prezzo orario all'ingrosso, tanto che oggi il mercato elettrico vede le sue punte di prezzo non più nelle ore lavorative, ma in prima mattinata e soprattutto nel tardo pomeriggio ed in prima serata. I picchi di prezzo serali aggravano i costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico (AU) e, conseguentemente, il prezzo dell'elettricità per i consumatori serviti in regime di maggior tutela, il cui prelievo dalla rete è maggiore proprio nel tardo pomeriggio e in prima serata;

l'attuale criterio di ripartizione dei consumi elettrici per fasce, ai fini della fatturazione sia sul mercato libero che su quello vincolato, risulta del tutto incoerente con il mutato profilo orario dei prezzi all'ingrosso. Tale ripartizione finisce per incentivare, invece che scoraggiare, i consumi nella fascia serale, obbligando l'Acquirente unico ad acquistare quantitativi maggiori di elettricità proprio nelle ore in cui essa è più cara;

considerato inoltre che:

da informazioni verificabili sul sito del Gestore dei mercati energetici, il prezzo medio di acquisto (PUN) sul mercato elettrico a gennaio 2014, rispetto allo stesso mese del 2013, è diminuito dell'8 per cento, a febbraio dell'8 per cento, a marzo di circa il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2013. Dai risultati dello studio «Irex Annual Report 2014», presentato a giugno da Althesys Strategie Consultants, relativo ai dati del 2013 emerge che la riduzione del PUN è ascrivibile alla penetrazione del fotovoltaico che oscilla tra i 15 e i 21 euro per megawattora;

se il mercato elettrico fosse gestito in modo efficiente, gli utenti potrebbero beneficiare da subito di una buona parte dei 25 euro per megawattora di riduzione del PUN causati in buona parte proprio dalla crescente presenza delle rinnovabili nel nostro mix produttivo. Un valore che corrisponde proprio al 10 per cento di sconto in bolletta promesso dal Presidente del Consiglio dei ministri all'inizio dell'estate;

rilevato che:

il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di interventi, di varia natura che hanno comportato una «restituzione» annuale di incentivi per oltre 1 miliardo di euro, destinati in larga parte alla fiscalità generale (circa 800 milioni) e solo in misura limitata ad una riduzione della componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e quindi dei consumatori;

le fonti rinnovabili, ed in particolare il fotovoltaico, hanno portato numerosi vantaggi all'Italia negli ultimi anni, sotto il profilo ambientale ed economico;

con riferimento al primo aspetto, l'attuale produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia permette il risparmio di quasi 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno, con effetti evidentemente positivi sulla salute dei cittadini;

relativamente al secondo aspetto, il saldo positivo attualizzato tra costi e benefici connessi agli investimenti in energia rinnovabile è stato sti-

mato in 50 miliardi di euro. Tra questi si annoverano i benefici effetti sull'occupazione (secondo dati del GSE, circa 190.000 occupati nell'intera filiera nel 2012, di cui 70.000 nel solo fotovoltaico) e sul PIL, la riduzione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità che, grazie, al crescente apporto dell'energia rinnovabile con minori costi variabili di quella fossile, si è decisamente ridotto nell'ultimo anno;

un recentissimo studio di Deutsche Bank sugli Usa riferisce che grazie ai continui miglioramenti tecnologici entro il 2016 i pannelli solari dovrebbero diventare la fonte di energia più economica negli Stati Uniti, arrivando a costare meno dell'elettricità prodotta tramite centrali a petrolio, gas e carbone,

impegnano il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli e ad assicurare la riduzione della componente energia delle bollette stesse, garantendo il pieno beneficio derivante dalla riduzione dei prezzi dell'elettricità osservata sul mercato all'ingrosso per i clienti finali;

ad attivarsi affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il consolidarsi di posizioni di ingiustificata profittabilità per taluni operatori;

a promuovere misure di sensibilizzazione nei confronti dei clienti finali sul mercato libero dell'elettricità relativamente ai potenziali vantaggi derivanti dal rinnovo dei contratti a prezzo fisso in essere, così che le nuove condizioni contrattuali riflettano il mutato contesto di mercato all'ingrosso;

a garantire una capillare verifica della correttezza ed opportunità delle scelte di approvvigionamento dell'Acquirente Unico, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla copertura a termine dei rischi di variazione del prezzo, onde assicurare che i clienti del mercato vincolato possano godere appieno ed in tempi rapidi della riduzione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

ad aprire un confronto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, relativamente ai costi e ai benefici di una immediata revisione delle fasce orarie per la fatturazione dei consumi di elettricità sul mercato elettrico e vincolato, così come già stabilito dal cosiddetto decreto-legge Destinazione Italia (decreto-legge n. 145 del 2013).

G/1651/90/8 e 13

SCIBONA, CIOFFI, DONNO, MANGILI, MARTON, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno,

premessi che:

nei giorni dal 10 al 14 ottobre un vasto sistema di precipitazioni piovose ha colpito parte delle regioni settentrionali, interessando con particolare violenza la Liguria e la città di Genova, dove si sono superati, nell'arco di 36 ore, i 500 millimetri di pioggia;

gli eccezionali eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014 nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

il livello di esposizione del nostro Paese a questo genere di emergenze alluvionali costituisce il principale fattore di allarme per la sicurezza pubblica ed interessa una superficie territoriale che si va rapidamente estendendo oltre le zone ufficialmente classificate a rischio;

nel corso degli anni è stata ripetutamente denunciata la progressiva scomparsa dell'ordinaria manutenzione del territorio, la contrazione delle risorse ministeriali ordinarie per la tutela del suolo ed il prevalere del modello derogatorio di intervento straordinario, che presenta gravissime criticità, sia per le risorse programmate che per l'assenza di un'effettiva regia. I continui e frammentari interventi normativi denotano una politica che non intende incentrarsi sulla messa in sicurezza del territorio e sulla riduzione del consumo di suolo, favorendo invece, in nome dell'emergenza, il moltiplicarsi dei centri di spesa e di responsabilità. La proliferazione di modelli disomogenei di *governance* determina la mancata cantierizzazione delle opere necessarie, la necessità di riprogrammare risorse stanziati ma non utilizzate o, ancor più frequentemente, la spesa di ingentissime risorse senza adeguati controlli;

accanto a frammentari interventi, peraltro tardivamente adottati, in materia di dissesto idrogeologico, il Governo ha parallelamente messo in campo un complesso apparato normativo improntato alla generalizzazione delle deroghe, delle procedure di silenzio-assenso, degli strumenti di «semplificazione» e deregolamentazione già esistenti nel nostro ordinamento, tali da minare, se non vanificare nel concreto, ogni corretta pianificazione urbanistica astrattamente prevista. Si assiste all'estensione degli strumenti di silenzio-assenso agli atti e procedimenti riguardanti il paesaggio ed i beni culturali, nonché al moltiplicarsi degli strumenti di accelerazione volti al superamento dei dissensi espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, al patrimonio storico ed artistico, alla tutela della salute e dell'incolumità pubbliche. Si tratta, con tutta evidenza, di un modello, presentato in chiave anti-burocratica, che può produrre danni evidenti in un territorio già gravato dalla cementificazione, dall'assenza di controlli puntuali e tempestivi e dalla mancata sanzione per le responsabilità individuali, politiche ed amministrative per lo stato di cose che ripetutamente ci si trova a constatare in occasione di fenomeni meteorologici avversi;

occorre invece intervenire sulla manutenzione e riqualificazione dei corsi d'acqua, sui sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, aumentando la capacità di esondazione dei corsi d'acqua e di permeabilità dei suoli urbani, nonché delocalizzare le strutture che oggi causano le condizioni di rischio;

considerato che:

il provvedimento al nostro esame non solo non contiene interventi realmente efficaci per l'accelerazione delle opere di prevenzione, ma al contrario contempla una serie di misure in grado di aggravare l'emergenza in atto, a cominciare dalle «semplificazioni» in materia edilizia che rischiano di accelerare il consumo di suolo, alla strategicità delle attività in materia di ricerca ed estrazioni di idrocarburi, responsabili di un elevato impatto sul territorio, alla realizzazione di infrastrutture prive di analisi che ne dimostrino l'effettiva necessità ed utilità, sulla base di analisi costi benefici positive condotte da soggetti terzi ed indipendenti;

l'articolo 3 del decreto-legge in esame, al comma 2, demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rassegna delle risorse del Fondo a una serie di interventi finanziabili suddivisi in tre categorie. Nella categoria degli interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015, figura il finanziamento del Terzo valico dei Giovi - AV Milano-Genova, linea per la quale non è mai stata presentata alcuna analisi, nemmeno di tipo finanziario;

i criteri di valutazione e le stime sui flussi di traffico merci sulla base dei quali venne a suo tempo considerata favorevolmente la pubblica utilità dell'opera sono fin dall'inizio apparsi quantomeno sovrastimati e non hanno mai trovato sostegno nell'andamento dei dati reali;

alla data del 29 aprile 2014, su 6 lotti costruttivi, di cui solo 2 risultano finanziariamente coperti da risorse pubbliche per circa 1,9 miliardi di euro, si registrano notevoli ritardi rispetto al crono programma. Occorre ricordare, inoltre, che le associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso al Tar avverso i provvedimenti del Ministero dell'ambiente e della Regione Piemonte che hanno permesso al COCIV di avviare lavori. Appare evidente l'antieconomicità che caratterizza l'opera;

al fine di dare risposte lungimiranti ed in tempi rapidi alla necessità di tutela del territorio, appare opportuno iniziare a spostare le risorse destinate alla realizzazione del Terzo valico verso interventi che garantiscano la definizione e l'attuazione di un grande programma nazionale di prevenzione, controllo e difesa del suolo, in grado di migliorare la qualità del territorio e dell'ambiente. In un momento di crisi economica come quella attuale, appare ragionevole destinare le limitate risorse pubbliche in opere che siano prioritarie per la collettività e realizzabili in tempi certi e con modalità sostenibili, sia in termini di vincoli di bilancio, che, soprattutto, dal punto di vista ambientale e sociale,

impegnano il Governo:

a rispettare l'impegno assunto in sede parlamentare a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità per il Paese e a finanziare un piano organico di interventi per la sicurezza e la manutenzione del territorio, considerato che essa rappresenta un interesse prioritario della collettività e soprattutto un impegno non più rinviabile;

a prevedere l'adozione di adeguate misure finanziarie e normative per consentire un efficace e tempestivo intervento a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, anche attraverso la destinazione, a seguito di revoca, di risorse attualmente stanziare per opere prive di utilità ed antieconomiche come il Terzo valico dei Giovi – AV Milano-Genova.

G/1651/91/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame interviene, tra l'altro, sulla gestione delle risorse idriche, apportando numerose modifiche al Codice ambientale relativamente agli articoli riguardanti la gestione del servizio idrico integrato e l'affidamento di tale servizio (anche a seguito della soppressione degli AATO);

in particolare, attraverso una modifica al comma 2 dell'articolo 153 del citato Codice ambientale, si introduce l'obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso, secondo criteri che saranno definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

se questa previsione può ritenersi condivisibile in un rapporto tra privati, è evidente che se si ipotizza (come auspicabile ai fini della ripubblicizzazione) che il nuovo gestore subentrante sia un soggetto pubblico, con questa previsione gli viene di fatto reso molto difficoltoso il subentro nella gestione. Lo stato delle finanze degli enti locali è infatti tale che molto difficilmente potranno sostenere una spesa del genere al fine di farsi carico della gestione del servizio idrico;

è invece necessario che venga favorita e agevolata la gestione pubblica del servizio idrico a tutela dell'acqua come bene comune;

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un fondo finalizzato ad erogare contributi ai soggetti pubblici che subentrano nella gestione del servizio idrico e che devono farsi carico di una spesa, quale è il rimborso al gestore uscente, che in assenza di un «aiuto» finanziario molto difficilmente riuscirebbero a sostenere, o comunque a disporre l'esclusione delle suddette spese di rimborso dal Patto di stabilità interno.

G/1651/92/8 e 13

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato

premessi che:

la recente alluvione che ha colpito Genova e la sua provincia, l'ultima in ordine di tempo, ha dimostrato ancora una volta come siano sufficienti uno o più giorni di forti e intense piogge, affinché il nostro Paese si trovi a dover fare i conti con smottamenti, frane, crolli di infrastrutture, argini che non riescono più a trattenere l'impatto con le acque, e allagamenti che troppo spesso assumono le proporzioni di calamità;

questi drammatici effetti prodotti da eventi naturali sono quasi sempre acuiti e drammaticamente amplificati da una gestione dissennata dei suoli e dall'assenza di una rigorosa politica di pianificazione, manutenzione e prevenzione territoriale;

le insufficienti risorse assegnate agli interventi per la difesa del suolo, si sommano peraltro sia al taglio di risorse alle regioni e agli enti locali, che all'obbligo del rispetto del Patto di stabilità interno a cui sono tenuti gli enti territoriali medesimi; il che rende molto difficile per essi poter finanziare e realizzare anche i piani di manutenzione esistenti;

peraltro anche laddove sia stato deliberato lo stato di emergenza, la normativa attuale prevede che gli enti locali coinvolti non possono escludere dal patto di stabilità interno le spese per gli eventi calamitosi da loro sostenute a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi;

detta esclusione dal patto di stabilità richiede infatti espressamente una specifica previsione normativa: ciò significa che la stessa esclusione può operare solo se e quando è emanata una norma di legge specifica;

impegna il Governo

a prevedere l'esclusione automatica dal patto di stabilità interno, senza la necessaria approvazione di una specifica norma di legge come attualmente previsto, delle spese sostenute dai comuni a valere su risorse

proprie o su donazioni di terzi, in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato lo stato di emergenza.

G/1651/93/8 e 13

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato

premessi che:

l'articolo 33 del provvedimento in esame, prevede l'individuazione con delibera del Consiglio dei ministri, delle aree di rilevante interesse nazionale, la prima delle quali viene già individuata nell'area del comprensorio di Bagnoli-Coroglio;

per ciascuna area di rilevante interesse nazionale, viene predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo per la rigenerazione urbana, contenenti: *a*) i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area; *b*) gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area; *c*) la valorizzazione degli eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; *d*) la localizzazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati;

alla predisposizione, attuazione e la gestione del programma di bonifica, risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un soggetto attuatore che viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

a detto soggetto attuatore compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e quello di rigenerazione urbana, ed opera anche come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica, di realizzazione delle opere infrastrutturali nonché di interventi urbanistici (comprensivi di premialità edificatorie);

è quindi evidente il ruolo importante e delicato in capo alla figura del soggetto attuatore. Un soggetto che sarà molto probabilmente un soggetto aziendale, «nominato ... nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza». È evidente peraltro che esso non potrà perseguire criteri diversi da quelli di convenienza economico-finanziaria e di efficienza tecnico-operativa, che inevitabilmente prevarranno su qualsiasi considerazione circa complesse istanze sociali e articolate strategie di governo del territorio;

specificatamente per il comprensorio di Bagnoli-Coroglio, si prevede inoltre che per la definizione del programma di rigenerazione urbana, il soggetto attuatore è tenuto ad acquisire le proposte del comune di Na-

poli, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo

a prevedere che il soggetto attuatore, che sarà individuato dal Governo per Bagnoli-Coroglio, e per ciascuna area di rilevante interesse nazionale, venga nominato previa documentata verifica dell'assenza di qualsiasi conflitto di interesse, rispetto ai compiti e agli interventi che dovrà attuare;

a prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare forme e modalità con le quali acquisire il parere del comune di Napoli per la definizione del programma di rigenerazione urbana, contempli anche una procedura di consultazione dei soggetti sociali organizzati e della cittadinanza.

G/1651/94/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato

premessi che:

l'articolo 33 del disegno di legge in esame, prevede l'adozione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei ministri, a cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

in relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti un programma di risanamento ambientale e di bonifica e di un documento di indirizzo strategico finalizzato alla rigenerazione urbana;

il comma 10 del suddetto articolo, prevede che il programma di rigenerazione urbana è adottato dal previsto Commissario straordinario del Governo, previa Conferenza dei servizi, e approvato, con decreto del Presidente della Repubblica;

inoltre si stabilisce che l'approvazione del programma «sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori»;

è evidente quindi l'impatto che il previsto programma di rigenerazione urbana può avere sul territorio dell'ente locale interessato, soprat-

tutto qualora detto programma si «imponesse» come variante urbanistica automatica, con il rischio di marginalizzare gli enti locali che, seppur prevista la Conferenza dei servizi, rischiano di non avere adeguata voce in capitolo su interventi urbanistici e infrastrutturali che incidono direttamente sui propri territori;

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso una futura integrazione alla normativa esposta in premessa, che qualora il programma di rigenerazione urbana fosse in variante agli strumenti urbanistici vigenti, la variante debba essere approvata all'Amministrazione comunale con procedura semplificata.

G/1651/95/8 e 13 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato

premessi che:

le norme del provvedimento in materia edilizia dovrebbero avere l'obiettivo, perlomeno nelle dichiarazioni del Governo, di contribuire al rilancio del settore delle costruzioni favorendo conseguentemente la ripresa economica;

in realtà un vero ed efficace molo anticiclico in questo ambito è stato, ed è, quello legato agli incentivi fiscali concessi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento e risparmio energetico, che hanno prodotto risultati estremamente positivi, come testimonia il forte aumento delle richieste per il *bonus* energia, balzate nel 2013 oltre quota 355 mila (+ 35 per cento). Altrettanto positivi – come comunicato dall'Enea – i risultati in termini sia di risparmio energetico, con un aumento del 25 per cento circa rispetto all'anno precedente, sia di investimenti, che raggiungendo quasi i 3,5 miliardi di euro evidenziano un aumento di circa il 20 per cento;

il Patto di stabilità impedisce la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio pubblico, e in particolare quello delle Regioni e degli enti locali, anche laddove vi sia una riduzione consistente certificata dei consumi energetici;

va altresì considerato che il settore dell'edilizia e delle costruzioni, e il suo indotto, non solo rappresenta uno dei settori più rilevanti in termini economici e occupazionali, ma è anche una delle attività che maggiormente incidono sull'ambiente, a cominciare dalla fase in cui vengono ricavati i materiali necessari per la costruzione, e per gli inevitabili impatti sui consumi energetici, idrici, e per la produzione di rifiuti;

diverse regioni si sono già dotate di una loro disciplina non solo per l'efficienza e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ma anche per favorire la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, e per una maggiore sostenibilità nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private: Lazio, Molise, Puglia, Umbria, Veneto e altre;

il 15 maggio 2013, la Commissione ambiente della Camera ha approvato la risoluzione n. 8-00001, con la quale, tra l'altro, si è impegnato il Governo a prevedere «l'incentivazione dell'utilizzo di materiali di bioedilizia certificati e, in ogni caso, nell'allestimento degli immobili, l'utilizzo di materiali e manufatti a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico»;

sempre la Commissione ambiente della Camera, il 1° aprile 2014 ha approvato una ulteriore risoluzione (n. 8-00043), con la quale impegnava il Governo a favorire l'edilizia di qualità valutando, compatibilmente con le risorse disponibili di finanza pubblica, la possibilità di prevedere percentuali di detraibilità maggiori di quelle già esistenti, qualora nelle ristrutturazioni edilizie vengano utilizzati materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare materiali biocompatibili certificati;

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'esclusione dal patto di stabilità interno degli interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio delle Regioni e degli enti locali, laddove questi comportino una riduzione consistente certificata dei consumi energetici, o siano finalizzati al consolidamento antisismico;

a dare seguito agli impegni approvati con le due risoluzioni parlamentari n. 8-00001 e n. 8-00043, ricordate in premessa, in materia di maggiori agevolazioni fiscali a favore della bioedilizia e dei materiali biocompatibili certificati.

G/1651/95/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato

premessò che:

le norme del provvedimento in materia edilizia dovrebbero avere l'obiettivo, perlomeno nelle dichiarazioni del Governo, di contribuire al rilancio del settore delle costruzioni favorendo conseguentemente la ripresa economica;

in realtà un vero ed efficace molo anticiclico in questo ambito è stato, ed è, quello legato agli incentivi fiscali concessi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento e risparmio energetico, che hanno prodotto risultati estremamente positivi, come testimonia il forte aumento delle richieste per il *bonus* energia, balzate nel 2013 oltre quota 355 mila (+ 35 per cento). Altrettanto positivi – come comunicato dall'Enea – i risultati in termini sia di risparmio energetico, con un aumento del 25 per cento circa rispetto all'anno precedente, sia di investimenti, che raggiungendo quasi i 3,5 miliardi di euro evidenziano un aumento di circa il 20 per cento;

il Patto di stabilità impedisce la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio pubblico, e in particolare quello delle Regioni e degli enti locali, anche laddove vi sia una riduzione consistente certificata dei consumi energetici;

va altresì considerato che il settore dell'edilizia e delle costruzioni, e il suo indotto, non solo rappresenta uno dei settori più rilevanti in termini economici e occupazionali, ma è anche una delle attività che maggiormente incidono sull'ambiente, a cominciare dalla fase in cui vengono ricavati i materiali necessari per la costruzione, e per gli inevitabili impatti sui consumi energetici, idrici, e per la produzione di rifiuti;

diverse regioni si sono già dotate di una loro disciplina non solo per l'efficienza e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ma anche per favorire la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, e per una maggiore sostenibilità nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private: Lazio, Molise, Puglia, Umbria, Veneto e altre;

il 15 maggio 2013, la Commissione ambiente della Camera ha approvato la risoluzione n. 8-00001, con la quale, tra l'altro, si è impegnato il Governo a prevedere «l'incentivazione dell'utilizzo di materiali di bioedilizia certificati e, in ogni caso, nell'allestimento degli immobili, l'utilizzo di materiali e manufatti a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico»;

sempre la Commissione ambiente della Camera, il 1° aprile 2014 ha approvato una ulteriore risoluzione (n. 8-00043), con la quale impegnava il Governo a favorire l'edilizia di qualità valutando, compatibilmente con le risorse disponibili di finanza pubblica, la possibilità di prevedere percentuali di detraibilità maggiori di quelle già esistenti, qualora nelle ristrutturazioni edilizie vengano utilizzati materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare materiali biocompatibili certificati;

impegna il Governo

a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno degli interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio delle Regioni e degli enti locali, laddove questi comportino una riduzione consistente certificata dei consumi energetici, o siano finalizzati al consolidamento antisismico;

a dare seguito agli impegni approvati con le due risoluzioni parlamentari n. 8-00001 e n. 8-00043, ricordate in premessa, in materia di maggiori agevolazioni fiscali a favore della bioedilizia e dei materiali biocompatibili certificati.

G/1651/96/8 e 13

BAROZZINO, STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame interviene sulla normativa in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare o in terraferma;

considerando «di interesse strategiche, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili» le produzioni nazionali di idrocarburi, il Governo mira di fatto ad accentrare e velocizzare i processi di autorizzazione, limitando conseguentemente il ruolo delle regioni e degli enti locali interessati, garantendosi le procedure di esproprio, riducendo i tempi per le autorizzazioni ambientali, assegnando alla competenza statale il rilascio dei provvedimenti di VIA per le trivellazioni di idrocarburi sulla terraferma, finora di competenza regionale, ecc.;

dette attività di approvvigionamento di combustibili fossili, al di là della loro valenza economica e dei conseguenti interessi industriali ad esse sottese, comportano seri potenziali rischi per l'ambiente e per la salute;

peraltro riguardo alle perforazioni in mare, queste attività estrattive comportano rischi ancora maggiori soprattutto in considerazione delle dimensioni e della conformazione del mare Mediterraneo, con un ricambio bassissimo delle sue acque;

le norme introdotte nel provvedimento, puntano a sfruttare al massimo le nostre poche riserve di idrocarburi, con tutti i rischi ambientali che questo comporta, perseguendo la strada dell'utilizzo sempre più intensivo dei combustibili fossili, invece di puntare con convinzione sull'efficienza e sulle energie alternative, dalle quali si otterrebbero i medesimi benefici;

peraltro, come sostiene lo stesso Ministero dello sviluppo economico, le riserve italiane sono limitate: quelle certe sono pari a 126 milioni di tonnellate di olio equivalente. Praticamente raddoppiando la produzione nazionale, dette riserve si esaurirebbero in poco più di 10 anni;

anche da punto di vista occupazionale, va ricordato come l'industria del petrolio non è ad alta intensità di lavoro, e anche nel caso di un via libera alle trivelle, come tenta di fare il provvedimento in esame, gli occupati stabili sarebbero poche migliaia;

nonostante il prodotto estratto nei mari italiani sia poco e di scarsa qualità, le compagnie petrolifere trovano molto vantaggiose le condizioni fiscali previste dal nostro Paese per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in ragione dell'entità dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sia in ragione delle aliquote di prodotto della coltivazione;

la situazione italiana dimostra, inoltre, che la quota delle *royalties* spettanti per legge alle regioni, difficilmente riesce ad avere un valore di compensazione rispetto ai danni ambientati ed economici che le attività estrattive comportano. A riguardo, il caso della Val d'Agri, in Basilicata, e della Calabria sono emblematici. In tali regioni, le risorse generate dalle *royalties* non hanno prodotto la nascita di nuove imprese, né hanno avuto significative ricadute occupazionali sull'indotto, né tantomeno sono state utilizzate per interventi nel campo della tutela, e della conservazione della biodiversità;

impegna il Governo

a garantire nell'ambito delle procedure autorizzative di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali e dei cittadini, prevedendo piena pubblicità alle suddette attività;

a prevedere la sospensione delle attività in corso e del rilascio di future autorizzazioni, nelle zone di elevato rischio sismico, vulcanico, di subsidenza e nelle zone di ripopolamento ittico, nonché delle aree maggiormente sensibili e a maggior valenza ambientale e paesaggistica;

a prevedere, con riguardo all'autorizzazione di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, una preventiva valutazione di costi e benefici riguardo alle aree di zone di pregio turistico ed economico, e l'impatto negativo che dette attività possono avere sull'economia dei territori coinvolti nei diversi settori produttivi, prevedendo in questo caso il divieto delle relative autorizzazioni e concessioni;

a prendere a riferimento le linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale, e non le linee di costa come attualmente previsto, relativamente al divieto entro le 12 miglia delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;

a prendere le opportune iniziative volte a prevedere un sensibile incremento delle aliquote di *royalties* e di prelievo fiscale attualmente vigenti, per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare;

a dare seguito agli impegni previsti dalle risoluzioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, approvate dalla Commissione ambiente della Camera il 6 agosto 2014;

a sospendere l'*iter* di tutte le autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti di idrocarburi nel Mediterraneo in attesa della definitiva approvazione e dell'entrata in vigore del nuovo

regolamento in materia, e in corso di adozione in sede di Unione europea, accogliendo inoltre la richiesta formulata in tal senso dalla Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche.

G/1651/97/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premessi che:

nel disegno di legge in esame, diverse norme intervengono in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del nostro territorio;

l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, interviene sulle questioni della programmazione finanziaria, la disponibilità dei fondi e la loro utilizzazione negli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico;

il comma 8, dell'articolo 7, prevede di assegnare alle regioni la somma di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, al fine di fronteggiare situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

con l'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis*, viene richiesto che il contrasto al dissesto idrogeologico sia inserito tra i pagamenti da escludere dal patto di stabilità in modo prioritario, a dimostrazione della necessità di intervenire in modo urgente attraverso interventi capillari di messa in sicurezza del territorio, un investimento oramai improcrastinabile e di indubbia utilità in termini di creazione di lavoro e prevenzione dei danni;

risulta evidente come gli stanziamenti previsti per gli interventi di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico siano tuttavia, ad oggi, del tutto insufficienti. Stime del Ministero dell'ambiente quantificano infatti in 40 miliardi di euro il fabbisogno di risorse necessario alla messa in sicurezza del territorio nazionale;

gli eventi calamitosi che si succedono ormai con sempre maggiore frequenza e intensità, dimostrano come le criticità relative alla fragilità del territorio non possano essere unicamente addebitate allo stato degli argini o alla rettificazione dei corsi d'acqua e, quindi, alla sola sistemazione idraulica degli stessi, ma come, invece, sia necessario mettere in atto politiche strategiche di adattamento ai cambiamenti climatici e di ripensamento della più generale gestione dei suoli, riducendo il carico ambientale delle attività antropiche sugli eco sistemi,

impegna il Governo:

a predisporre, attraverso provvedimenti normativi e di programmazione finanziaria, un piano pluriennale e straordinario di messa in sicurezza del territorio, prevedendo, già in sede di esame della prossima legge di stabilità per il 2015, opportuni finanziamenti per opere capillari di messa in sicurezza, manutenzione e consolidamento di territori esposti a eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico;

a prevedere opportune iniziative legislative, volte a favorire la demolizione o la delocalizzazione di immobili ubicati in aree a rischio idrogeologico;

a stanziare le indispensabili risorse finanziarie per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, e per la messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi alluvionali di questi ultimi mesi;

a incrementare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

G/1651/98/8 e 13

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

premesso che:

le norme del provvedimento in materia di semplificazioni e deregulation in edilizia, consentiranno, per il governo, di rilanciare il settore delle costruzioni;

in realtà un vero ed efficace ruolo anticiclico in questo ambito è stato, ed è, quello legato agli incentivi fiscali concessi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento e risparmio energetico, che hanno prodotto risultati estremamente positivi,

da un'indagine del Cresme-Enea, risulta come già un anno fa il volume di interventi connessi a tale strumento è stato pari a 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi;

questi interventi interessano principalmente le piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto, con un ritorno importante anche sotto l'aspetto dell'occupazione;

come testimonia il forte aumento delle richieste per il bonus energia, balzate nel 2013 le richieste per il *bonus* energia ha superato quota 355mila. Altrettanto positivi — come comunicato dall'Enea — i risultati in termini sia di risparmio energetico, con un aumento del 25 per cento circa rispetto all'anno precedente, sia di investimenti, che raggiungendo quasi i 3,5 miliardi di euro evidenziano un aumento di circa il 20 per cento;

è indispensabile quindi non solo confermare, ma rafforzare questi strumenti di incentivazione degli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici,

impegna il Governo:

a prevedere una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sugli interventi di ristrutturazione degli immobili che già beneficiano delle attuali detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, valutando l'opportunità di compensare gli eventuali maggiori oneri, con un incremento dell'IVA per le nuove costruzioni.

G/1651/99/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame, numerose sono le disposizioni nelle quali, al fine di semplificare i processi di approvazione ed esecuzione dei progetti in materia di opere pubbliche, infrastrutturali, energetiche, vengono previste misure di accentramento decisionale, tra cui: commissariamenti; attivazione dei poteri sostitutivi attribuibili al Governo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 13; dichiarazioni di preminente (o rilevante) interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; procedure di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione;

disposizioni simili, se, indubbiamente, consentono in taluni casi lo snellimento delle procedure amministrative, rischiano di marginalizzare eccessivamente il ruolo svolto dagli enti locali, nonché di impedire il confronto con la società civile e i territori interessati dalle opere;

in tal modo viene compromessa sia l'espressione del principio democratico che l'effettiva velocizzazione nella realizzazione dei progetti, spesso rallentati dalla nascita di aspri conflitti ambientali con le comunità locali;

soprattutto in materia ambientale, i processi decisionali devono risultare quanto più possibile aperti, partecipati e trasparenti, come previsto, tra l'altro, dalle normative comunitarie (Direttiva 2003/4/CE e 2003/35/CE) e internazionali (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 2008, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108),

impegna il Governo:

ad individuare, anche con appositi interventi normativi successivi, strumenti in grado di consentire un effettivo coinvolgimento delle comu-

nità locali e dei cittadini nei processi decisionali in materia di opere pubbliche, in particolar modo per ciò che concerne i progetti aventi un rilevante impatto ambientale sui territori, anche con riferimento alle forme di consultazione popolare previste dell'articolo 8 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

G/1651/100/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 35, del presente decreto, prevede l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati, a livello nazionale, degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati;

il medesimo comma dell'articolo in questione prevede altresì l'individuazione di ulteriori impianti di incenerimento da realizzare per coprire il fabbisogno residuo del territorio nazionale, con finalità di riequilibrio socio-economico tra le diverse aree;

tali impianti vengono dichiarati, al medesimo comma, infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale;

il comma 3, dell'articolo 35, dispone inoltre, per tali impianti, l'autorizzazione a saturazione del carico termico, siano essi esistenti o da realizzare;

la normativa comunitaria relativa alla questione dei rifiuti e principalmente la direttiva 2008/98/CE, integrata nel decreto-legge aprile 2006, n. 152 attraverso il decreto-legge 3 dicembre 2010, n. 205, prevede alcuni criteri di priorità nella gestione degli stessi, attraverso la fissazione di una gerarchia che parte dalla prevenzione, seguita da: preparazione per il loro utilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (ad esempio a fini energetici) e, infine, smaltimento;

la direttiva 2008/98/CE, al sesto considerando, recita «L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti»;

nel rispetto della direttiva 2008/98/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato, con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti,

al fine di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi con la produzione dei rifiuti;

tale Programma fissa alcune misure di carattere generale (produzione sostenibile, *Green Public Procurement*, riutilizzo, informazione e sensibilizzazione, strumenti economici, fiscali e di regolamentazione, promozione della ricerca), risultando essere, tuttavia, una dichiarazione di intenti non vincolante più che una reale strategia nazionale;

nonostante nel testo del decreto 12 settembre 2014, n. 133, esista una generica previsione relativa al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio, tale norma risulta essere incentrata in modo netto sui processi di smaltimento dei rifiuti, in totale controtendenza rispetto alle succitate direttive comunitarie e alle indicazioni contenute alla Parte IV del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 152;

il decreto in questione, inoltre, indebolisce il principio di prossimità in materia di rifiuti, prevedendo al comma 7 dell'articolo 35 un contributo per i gestori degli impianti da versare alle regioni, per ogni tonnellata di rifiuto urbano di provenienza extraregionale,

impegna il Governo:

a predisporre, un efficace programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che si basi su meccanismi di circolarità, riciclo e riuso, investendo in piani e programmi che rendano sempre più residuale il recupero energetico dei medesimi, puntando sulla loro valorizzazione nel pieno rispetto della direttiva del 2008 n. 98 che stabilisce un principio gerarchico (riduzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero energetico) nella gestione dei rifiuti, contribuendo in tal modo alla creazione di lavoro innovativo in un'ottica di sostenibilità per l'ambiente e la salute.

G/1651/101/8 e 13

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 9 prevede il riconoscimento e una nuova classificazione degli interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) riordinando le competenze in materia ha definito le strutture edilizie come elementi fondamentali e costituenti integranti del sistema scolastico nonché ne individuò, tra l'altro, la programmazione degli interventi da

realizzare per adeguare alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;

l'articolo 7 della stessa legge ha disposto che il Ministero della pubblica istruzione dovesse realizzare e curare l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, in collaborazione con gli enti locali, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. L'anagrafe per regioni, infatti, doveva costituire lo strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione degli interventi;

tuttavia a distanza di 18 anni ancora non sono noti e disponibili i dati completi e aggiornati dell'anagrafe e il MIUR non permette l'accesso civico ad alcuna banca dati e a qualsivoglia documentazione di merito, anzi non è dato conoscere dell'effettiva costituzione e dell'aggiornamento periodico che, tra l'altro, dovrebbe avvenire con la collaborazione degli enti locali interessati: regioni, province e comuni. Anagrafe scolastica oggetto anche di accordo in sede di Conferenza unificata del mese di febbraio ultimo scorso, per una «ripartenza» assieme al relativo Osservatorio dell'edilizia scolastica,

impegna il Governo:

a rendere noti e disponibili tutti gli elementi conoscitivi aggiornati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica entro il 31 dicembre 2014.

G/1651/102/8 e 13

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 5 disposizioni in materia di concessioni autostradali;

durante l'esame del provvedimento in commissione Ambiente sono stati approvati diverse proposte emendative che hanno introdotto, rispetto al testo vigente, talune innovazioni al fine di prevedere che: le modifiche del rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali, che devono essere sottoposte entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione delle convenzioni e devono riguardare rapporti concessori in essere. Inoltre, le richieste di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione. Il nuovo piano economico-finanziario, che deve essere anch'esso sottoposto al Ministro delle

infrastrutture, deve essere corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati. Gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il procedimento può avere comunque corso. Gli atti sono trasmessi alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti. Le procedure riguardanti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 sono disciplinate dall'articolo 43 del medesimo decreto. Una differente procedura è invece disciplinata dal comma 84 dell'articolo 2 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, per l'approvazione degli schemi di convenzione unica. Il riferimento ai «pareri prescritti dalla normativa vigente» citato nella norma fa riferimento ai pareri del CIPE e al coinvolgimento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) previsti nelle citate procedure. Tutti gli affidamenti dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, avvengono nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il testo vigente, invece limita l'applicazione di tali procedure agli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni;

è stato inoltre approvato un emendamento finalizzato a prevedere che il concessionario, nella sottoposizione di un nuovo piano economico-finanziario al Ministro, possa ricorrere anche alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente. Pur non citandolo esplicitamente, la norma dovrebbe fare riferimento alla defiscalizzazione delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 e della delibera Cipe 18 febbraio 2013, n. 1), consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla pubblica amministrazione a titolo di contributo pubblico a fondo perduto;

l'articolo 11 del provvedimento in esame, inoltre, rubricato «disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto», modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Al fine di precisare che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea;

infine è stato approvato un emendamento finalizzato a destinare gli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio ad interventi di manuten-

zione delle rete stradale in gestione all'ANAS SPA, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge n. 97 del 1994. La destinazione degli introiti alle predette finalità è definita in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

considerato che:

in questo particolare periodo di crisi economica e dramma sociale che attanaglia il nostro Paese, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il Governo dovrebbe astenersi dalla realizzazione di qualsiasi opera infrastruttura le che comporti un aumento tariffario derivante dall'esazione del pedaggio tale da ripercuotersi in un eccessivo aggravio di costi nei confronti dei cittadini;

con riferimento a talune tratte-autostradali a finanziamento in parte privato ed in parte derivante dall'aumento tariffario dell'esazione del pedaggio, quali la cosiddetta «Gronda di Genova», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, deve ancora concludere l'analisi del piano finanziario complessivo degli interventi e l'elaborazione di un credibile scadenzamento nel tempo di tali investimenti, coerente con le capacità di assorbimento di risorse da parte degli stessi progetti,

impegna il Governo:

al fine di garantire che i volumi di investimento privati connessi alla realizzazione delle tratte autostradali risultino coerenti con le capacità di assorbimento delle risorse da parte degli stessi progetti, senza tuttavia comportare eccessivi costi per l'utenza in applicazione dell'esazione del pedaggio, a valutare l'opportunità di trasmettere, entro il 31 dicembre 2014, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione dettagliata sulla analisi dei piani finanziari complessivi degli interventi sino ad oggi avviati con riferimento alle concessioni autostradali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento e rispetto alle quali gli stessi concessionari autostradali abbiano evidenziato criticità sotto il profilo dell'opportunità economica nella realizzazione dell'opera in termini di rapporto costi-benefici.

G/1651/103/8 e 13 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e 11 attrazione degli investimenti in Italia,

considerato che:

sulla tutela del *made in Italy* l'obbligo di indicazione di origine (cosiddetto «*Made in*») per tutti i prodotti è disciplinato all'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre sostenuto tale orientamento nella convinzione che l'indicazione di origine obbligatoria sia un tema cruciale per la sicurezza dei prodotti e per il corretto funzionamento del mercato interno andando a colmare un vuoto legislativo a livello europeo;

infatti, l'indicazione del Paese di origine contribuisce a: migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato; rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno; favorire il contrasto alle false indicazioni di origine; rafforzare la competitività delle produzioni europee; stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e non europei (*level playing field*), nel rispetto degli accordi WTO;

la tracciabilità del prodotto nella catena di fornitura è un aspetto fondamentale del citato Regolamento sulla sicurezza. In ragione della complessità crescente della distribuzione delle produzioni nell'economia globalizzata, nonché per le crescenti importazioni dai Paesi emergenti, risulta urgente la messa in atto di meccanismi efficaci di tracciabilità di origine per poter garantire l'effettiva sicurezza dei prodotti;

l'indicazione di origine facilita, infatti, l'identificazione del luogo effettivo di produzione in tutti quei casi in cui non è possibile rintracciare tale informazione (o perché il fabbricante non è contattabile o perché l'informazione non è reperibile – per esempio a causa dell'assenza della confezione del prodotto). Si tratta, inoltre, di un'informazione complementare a beneficio delle autorità di vigilanza del mercato che potranno rafforzare la loro azione attraverso la cooperazione con le autorità del Paese di origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale, anche utilizzando il sistema *Rapex* – Sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari – (sull'esempio del *Rapex China project*);

i consumatori, grazie all'indicazione di origine, potranno beneficiare di un'informazione che ne rafforzerebbe la fiducia: sia per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, che per quanto riguarda la trasparenza del mercato. Potranno, inoltre, trarre beneficio dai vantaggi associati alle produzioni europee in termini di elevati *standard* di sicurezza e qualità dei prodotti e di *standard* sociali e ambientali;

con riferimento alla competitività delle produzioni europee, occorre evidenziare anche che l'indicazione di origine è obbligatoria nelle legislazioni di diversi *partner* dell'Unione europea quali USA, Cina, Giappone e altri (che rappresentano grandi mercati per i prodotti europei). Pertanto, l'introduzione dell'indicazione di origine all'interno del citato Regolamento porrà l'Unione in linea con i modelli commerciali internazionali. In tal modo, sarà stabilita la parità di condizioni per gli operatori economici in un regime di reciprocità e sarà favorita una concorrenza basata su regole comuni (*level playing field*);

la previsione di medesimi obblighi di indicazione di origine per i prodotti UE ed *extra* UE evidenzia la natura non protezionistica dell'articolo 7, rendendolo compatibile con le regole del WTO;

l'indicazione di origine riveste, dunque, una valenza economica per la competitività dei prodotti europei che saranno chiaramente identificabili sui mercati – sia interni che esteri – e potranno essere scelti più agevolmente dai consumatori;

tale valenza è rafforzata dal fatto che l'indicazione di origine favorisce anche il contrasto alle false indicazioni di origine sui prodotti – fenomeno che colpisce duramente le produzioni europee e in particolare alcuni settori manifatturieri – attraverso controlli più stringenti legati alla verifica delle disposizioni normative e basati su un quadro legislativo chiaro e comune a tutti gli Stati membri. Si andrebbe così a colmare un'assenza di armonizzazione a livello europeo sul tema del controllo delle pratiche commerciali sleali in relazione al «*Made in*»;

la proposta di Regolamento ha ricevuto la sua approvazione dal Parlamento europeo nella Plenaria dello scorso 15 aprile, confermando così il voto della Commissione parlamentare Mercato Interno (IMCO) del 17 ottobre 2013;

nel corso dell'esame in Consiglio, si sono invece venuti a contrapporre due fronti diversi sul tema dell'articolo 7: i Paesi favorevoli (tra cui Italia e Francia) e i Paesi contrari (in *primis* la Germania). In questa sede, la Presidenza di turno greca non è riuscita a mediare una posizione di compromesso tra i due gruppi di Paesi;

la proposta di regolamento, tornata ora al Consiglio per l'approvazione definitiva, rientra tra i temi di interesse primario del Governo italiano nel Semestre di Presidenza italiana dell'UE;

nel *dossier* «Pacchetto Sicurezza Prodotti», che ha, anch'esso, rilevanza prioritaria per il Governo italiano, l'articolo 7 costituisce un elemento di blocco per la sua definitiva adozione. Infatti, come sopra evidenziato, su tale articolo vi è una forte opposizione da parte della Germania alla quale si associano altri 16 Stati tra cui il Regno Unito; tra le motivazioni dell'opposizione tedesca vi è anche quella della mancata valutazione d'impatto che l'adozione dell'articolo 7 comporterebbe;

a sostegno del forte interesse della Presidenza Italiana affinché il regolamento venga approvato nell'ambito del semestre a propria guida, il 16 settembre scorso la stessa Presidenza ha convocato – dopo quasi

un anno – il Gruppo di lavoro Consumatori, che ha esaminato il testo approvato in prima lettura dal Parlamento;

per dare risposta alla richiesta unanime dei membri del Gruppo di acquisire nuovi elementi di analisi utili a facilitare la prosecuzione dei lavori a livello tecnico, la Presidenza ha chiesto alla Commissione europea uno studio di analisi sull'impatto dell'articolo 7, che la Commissione si è detta disponibile a realizzare in tempi stretti (cfr. Messaggio della Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, protocollo 9417 del 29 settembre 2014);

l'auspicio è che il dibattito a livello Comunitario dia un esito positivo affinché le aziende che producono «*Made in Italy*», possano trarre beneficio dalla salvaguardia da imitazioni e contraffazioni, da parte di prodotti di qualità inferiore, prodotti all'estero;

sul fenomeno della contraffazione, invece, va sottolineato che è un fenomeno pervasivo, esteso ormai a tutti i settori produttivi e caratterizzato da una specializzazione territoriale e anche da flessibilità rispetto a mutevoli esigenze di mercato. È certamente un fenomeno globale, nella produzione e nei consumi, tanto che a livello internazionale si stima che il valore dei prodotti contraffatti commercializzati nel mondo possa arrivare entro il 2015 a 960 miliardi di dollari,

inoltre, va evidenziato che la contraffazione è dominata dalla criminalità organizzata. Ritengo che, anche alla luce di queste caratteristiche, si debba considerare che le conseguenze economiche e anche sociali del fenomeno sono rilevanti e conseguentemente cercare di mettere in campo tutti gli strumenti e le pratiche di contrasto;

a questo scopo, nel 2011 è stato costituito, come noto, il Consiglio nazionale anticontraffazione, che ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, che riunisce tutti gli operatori del sistema anticontraffazione italiano;

il Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC), che è l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, ha dodici membri, quindi è un Comitato interministeriale particolarmente ampio. Vi partecipano undici Ministeri – sviluppo economico, economia e finanze, affari esteri, difesa, politiche agricole, interno, giustizia, beni e attività culturali, lavoro e politiche sociali, salute e funzione pubblica – più l'ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il CNAC ha predisposto un piano nazionale anticontraffazione che si sostanzia di un quadro strategico per la lotta a tale fenomeno e ne indica gli indirizzi per orientare anche l'azione delle amministrazioni;

il Piano nazionale anticontraffazione ha indicato sostanzialmente sei ambiti prioritari in materia di lotta alla contraffazione; comunicazione, informazione e formazione destinate ai consumatori: *enforcement*; rafforzamento dei presidi territoriali; lotta alla contraffazione via *internet* (segno dei tempi); formazione alle imprese in tutela della proprietà industriale; tutela del *made in Italy* dai fenomeni di usurpazione all'estero. Altro filone di ricerca riguarda il numero dei sequestri di prodotti contraffatti

compiuti in Italia. Ad oggi ammontano a circa 335 milioni i prodotti sequestrati per contraffazione da Agenzia delle dogane e Guardia di finanza nel periodo 2008-2013, in circa 100 mila sequestri, per un valore stimato di quasi 3,8 miliardi. Attraverso la banca dati IPERICO (*Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting*), vista l'importanza di monitorare al meglio questo fenomeno attraverso una visione integrata a livello sia nazionale che europeo e globale, vengono raccolti e armonizzati i dati sulle attività di contrasto dei diversi corpi preposti, quindi Guardia di finanza, Agenzia delle dogane, Carabinieri, Polizia di Stato, polizie locali, e anche i dati relativi a diverse tipologie di illeciti, dalla contraffazione alla pirateria, alla violazione in materia di *made in Italy*, e la normativa sulla sicurezza dei prodotti. Infine, con un'apposita convenzione stipulata in data 6 dicembre 2013, il Mise ha affidato all'Agenzia ICE la costituzione di quattro *desk* per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di assistenza per gli ostacoli al commercio. I *desk* sono entrati in funzione, a maggio di quest'anno, presso gli Uffici dell'Agenzia ICE di Pechino, Mosca, Istanbul e New York. Le sedi sono state individuate sulla base della rilevanza commerciale del mercato e della diffusione del fenomeno della contraffazione oltreché della particolare difficoltà di accesso al mercato stesso. Il personale incaricato ha il compito di prestare assistenza ad aziende e associazioni italiane sulle problematiche e criticità specifiche sia della contraffazione che della tutela dei marchi. Il contatto diretto con importatori e distributori di prodotti italiani consentirà di monitorare gli aspetti di maggiore interesse per le imprese italiane;

per quanto attiene al fenomeno del cosiddetto «*italian sounding*», tipico della contraffazione nel settore agro-alimentare, merita ricordare come nell'ambito del Piano promozionale straordinario «*Made in Italy*» di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, viene prevista la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti proprio a contrasto del fenomeno,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato a far approvare, nel contesto della Presidenza italiana del semestre europeo, approvare in via definitiva le disposizioni del regolamento del *made in* già approvate dal Parlamento europeo in data 15 aprile 2014 dando seguito agli impegni contenuti nella mozione n. 1-00525 Fratoianni e altri approvata dalla Camera dei deputati in data 10 luglio 2014;

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a introdurre nel nostro ordinamento una disposizione finalizzata a garantire e tutelare la tipicità, l'originalità e la creatività dei prodotti ideati, al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche dello stile italiano.

G/1651/103/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e 11 attrazione degli investimenti in Italia,

considerato che:

sulla tutela del *made in Italy* l'obbligo di indicazione di origine (cosiddetto «*Made in*») per tutti i prodotti è disciplinato all'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre sostenuto tale orientamento nella convinzione che l'indicazione di origine obbligatoria sia un tema cruciale per la sicurezza dei prodotti e per il corretto funzionamento del mercato interno andando a colmare un vuoto legislativo a livello europeo;

infatti, l'indicazione del Paese di origine contribuisce a: migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato; rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno; favorire il contrasto alle false indicazioni di origine; rafforzare la competitività delle produzioni europee; stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e non europei (*level playing field*), nel rispetto degli accordi WTO;

la tracciabilità del prodotto nella catena di fornitura è un aspetto fondamentale del citato Regolamento sulla sicurezza. In ragione della complessità crescente della distribuzione delle produzioni nell'economia globalizzata, nonché per le crescenti importazioni dai Paesi emergenti, risulta urgente la messa in atto di meccanismi efficaci di tracciabilità di origine per poter garantire l'effettiva sicurezza dei prodotti;

l'indicazione di origine facilita, infatti, l'identificazione del luogo effettivo di produzione in tutti quei casi in cui non è possibile rintracciare tale informazione (o perché il fabbricante non è contattabile o perché l'informazione non è reperibile – per esempio a causa dell'assenza della confezione del prodotto). Si tratta, inoltre, di un'informazione complementare a beneficio delle autorità di vigilanza del mercato che potranno rafforzare la loro azione attraverso la cooperazione con le autorità del Paese di origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale, anche utilizzando il sistema *Rapex* – Sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari – (sull'esempio del *Rapex China project*);

i consumatori, grazie all'indicazione di origine, potranno beneficiare di un'informazione che ne rafforzerebbe la fiducia: sia per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, che per quanto riguarda la trasparenza del mercato. Potranno, inoltre, trarre beneficio dai vantaggi associati alle produzioni europee in termini di elevati *standard* di sicurezza e qualità dei prodotti e di *standard* sociali e ambientali;

con riferimento alla competitività delle produzioni europee, occorre evidenziare anche che l'indicazione di origine è obbligatoria nelle legislazioni di diversi *partner* dell'Unione europea quali USA, Cina, Giappone e altri (che rappresentano grandi mercati per i prodotti europei). Pertanto, l'introduzione dell'indicazione di origine all'interno del citato Regolamento porrà l'Unione in linea con i modelli commerciali internazionali. In tal modo, sarà stabilita la parità di condizioni per gli operatori economici in un regime di reciprocità e sarà favorita una concorrenza basata su regole comuni (*level playing field*);

la previsione di medesimi obblighi di indicazione di origine per i prodotti UE ed *extra* UE evidenzia la natura non protezionistica dell'articolo 7, rendendolo compatibile con le regole del WTO;

l'indicazione di origine riveste, dunque, una valenza economica per la competitività dei prodotti europei che saranno chiaramente identificabili sui mercati – sia interni che esteri – e potranno essere scelti più agevolmente dai consumatori;

tale valenza è rafforzata dal fatto che l'indicazione di origine favorisce anche il contrasto alle false indicazioni di origine sui prodotti – fenomeno che colpisce duramente le produzioni europee e in particolare alcuni settori manifatturieri – attraverso controlli più stringenti legati alla verifica delle disposizioni normative e basati su un quadro legislativo chiaro e comune a tutti gli Stati membri. Si andrebbe così a colmare un'assenza di armonizzazione a livello europeo sul tema del controllo delle pratiche commerciali sleali in relazione al «*Made in*»;

la proposta di Regolamento ha ricevuto la sua approvazione dal Parlamento europeo nella Plenaria dello scorso 15 aprile, confermando così il voto della Commissione parlamentare Mercato Interno (IMCO) del 17 ottobre 2013;

nel corso dell'esame in Consiglio, si sono invece venuti a contrapporre due fronti diversi sul tema dell'articolo 7: i Paesi favorevoli (tra cui Italia e Francia) e i Paesi contrari (in *primis* la Germania). In questa sede, la Presidenza di turno greca non è riuscita a mediare una posizione di compromesso tra i due gruppi di Paesi;

la proposta di regolamento, tornata ora al Consiglio per l'approvazione definitiva, rientra tra i temi di interesse primario del Governo italiano nel Semestre di Presidenza italiana dell'UE;

nel *dossier* «Pacchetto Sicurezza Prodotti», che ha, anch'esso, rilevanza prioritaria per il Governo italiano, l'articolo 7 costituisce un elemento di blocco per la sua definitiva adozione. Infatti, come sopra evidenziato, su tale articolo vi è una forte opposizione da parte della Germania alla quale si associano altri 16 Stati tra cui il Regno Unito; tra le motivazioni dell'opposizione tedesca vi è anche quella della mancata valutazione d'impatto che l'adozione dell'articolo 7 comporterebbe;

a sostegno del forte interesse della Presidenza Italiana affinché il regolamento venga approvato nell'ambito del semestre a propria guida, il 16 settembre scorso la stessa Presidenza ha convocato – dopo quasi

un anno – il Gruppo di lavoro Consumatori, che ha esaminato il testo approvato in prima lettura dal Parlamento;

per dare risposta alla richiesta unanime dei membri del Gruppo di acquisire nuovi elementi di analisi utili a facilitare la prosecuzione dei lavori a livello tecnico, la Presidenza ha chiesto alla Commissione europea uno studio di analisi sull'impatto dell'articolo 7, che la Commissione si è detta disponibile a realizzare in tempi stretti (cfr. Messaggio della Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, protocollo 9417 del 29 settembre 2014);

l'auspicio è che il dibattito a livello Comunitario dia un esito positivo affinché le aziende che producono «*Made in Italy*», possano trarre beneficio dalla salvaguardia da imitazioni e contraffazioni, da parte di prodotti di qualità inferiore, prodotti all'estero;

sul fenomeno della contraffazione, invece, va sottolineato che è un fenomeno pervasivo, esteso ormai a tutti i settori produttivi e caratterizzato da una specializzazione territoriale e anche da flessibilità rispetto a mutevoli esigenze di mercato. È certamente un fenomeno globale, nella produzione e nei consumi, tanto che a livello internazionale si stima che il valore dei prodotti contraffatti commercializzati nel mondo possa arrivare entro il 2015 a 960 miliardi di dollari,

inoltre, va evidenziato che la contraffazione è dominata dalla criminalità organizzata. Ritengo che, anche alla luce di queste caratteristiche, si debba considerare che le conseguenze economiche e anche sociali del fenomeno sono rilevanti e conseguentemente cercare di mettere in campo tutti gli strumenti e le pratiche di contrasto;

a questo scopo, nel 2011 è stato costituito, come noto, il Consiglio nazionale anticontraffazione, che ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, che riunisce tutti gli operatori del sistema anticontraffazione italiano;

il Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC), che è l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, ha dodici membri, quindi è un Comitato interministeriale particolarmente ampio. Vi partecipano undici Ministeri – sviluppo economico, economia e finanze, affari esteri, difesa, politiche agricole, interno, giustizia, beni e attività culturali, lavoro e politiche sociali, salute e funzione pubblica – più l'ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il CNAC ha predisposto un piano nazionale anticontraffazione che si sostanzia di un quadro strategico per la lotta a tale fenomeno e ne indica gli indirizzi per orientare anche l'azione delle amministrazioni;

il Piano nazionale anticontraffazione ha indicato sostanzialmente sei ambiti prioritari in materia di lotta alla contraffazione; comunicazione, informazione e formazione destinate ai consumatori: *enforcement*; rafforzamento dei presidi territoriali; lotta alla contraffazione via *internet* (segno dei tempi); formazione alle imprese in tutela della proprietà industriale; tutela del *made in Italy* dai fenomeni di usurpazione all'estero. Altro filone di ricerca riguarda il numero dei sequestri di prodotti contraffatti

compiuti in Italia. Ad oggi ammontano a circa 335 milioni i prodotti sequestrati per contraffazione da Agenzia delle dogane e Guardia di finanza nel periodo 2008-2013, in circa 100 mila sequestri, per un valore stimato di quasi 3,8 miliardi. Attraverso la banca dati IPERICO (*Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting*), vista l'importanza di monitorare al meglio questo fenomeno attraverso una visione integrata a livello sia nazionale che europeo e globale, vengono raccolti e armonizzati i dati sulle attività di contrasto dei diversi corpi preposti, quindi Guardia di finanza, Agenzia delle dogane, Carabinieri, Polizia di Stato, polizie locali, e anche i dati relativi a diverse tipologie di illeciti, dalla contraffazione alla pirateria, alla violazione in materia di *made in Italy*, e la normativa sulla sicurezza dei prodotti. Infine, con un'apposita convenzione stipulata in data 6 dicembre 2013, il Mise ha affidato all'Agenzia ICE la costituzione di quattro *desk* per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di assistenza per gli ostacoli al commercio. I *desk* sono entrati in funzione, a maggio di quest'anno, presso gli Uffici dell'Agenzia ICE di Pechino, Mosca, Istanbul e New York. Le sedi sono state individuate sulla base della rilevanza commerciale del mercato e della diffusione del fenomeno della contraffazione oltretutto della particolare difficoltà di accesso al mercato stesso. Il personale incaricato ha il compito di prestare assistenza ad aziende e associazioni italiane sulle problematiche e criticità specifiche sia della contraffazione che della tutela dei marchi. Il contatto diretto con importatori e distributori di prodotti italiani consentirà di monitorare gli aspetti di maggiore interesse per le imprese italiane;

per quanto attiene al fenomeno del cosiddetto «*italian sounding*», tipico della contraffazione nel settore agro-alimentare, merita ricordare come nell'ambito del Piano promozionale straordinario «*Made in Italy*» di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, viene prevista la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti proprio a contrasto del fenomeno,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato a far approvare, nel contesto della Presidenza italiana del semestre europeo, approvare in via definitiva le disposizioni del regolamento del *made in* già approvate dal Parlamento europeo in data 15 aprile 2014 dando seguito agli impegni contenuti nella mozione n. 1-00525 Fratoianni e altri approvata dalla Camera dei deputati in data 10 luglio 2014;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a introdurre nel nostro ordinamento una disposizione finalizzata a garantire e tutelare la tipicità, l'originalità e la creatività dei prodotti ideati o progettati interamente dalle imprese italiane a prescindere dal fatto che le fasi di lavorazione e confezionamento dei prodotti stessi siano avvenute o meno nel nostro Paese, anche attraverso l'istituzione del marchio «*Stile Italiano-Designed in Italy*», al fine di dare ai consumatori la possibilità di identi-

ficare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche dello stile italiano.

G/1651/104/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 15 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese;

in particolare, detto articolo 15 dispone che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da «equilibrio economico positivo» e che necessitino di adeguata patrimonializzazione. Scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. Potranno sottoscrivere quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d'Italia;

il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito. Le norme affidano la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sotto scrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF (Decreto Legislativo n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia. Sono specificate le caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo, con l'obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo, prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sotto scrittori del Fondo, e quelle che non pre-

vedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio;

il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sotto scrittori. Deve rendere note ai sotto scrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione. Infine si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso;

durante l'esame del provvedimento alla Camera è stato approvato un emendamento teso a precisare che il fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese dovrà essere istituito senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con riferimento alle sue modalità organizzative,

considerato che:

la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da diverso tempo investe pesantemente l'economia italiana si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore produttivo, significativi e preoccupanti incrementi del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute negative sulle famiglie;

il perdurare del divario tra le diverse aree territoriali del Paese è confermato dal dato del PIL per abitante e la perdita di occupazione, pur riguardando tutti i settori, risulta di estrema gravità soprattutto nel comparto industriale. Un sistema imprenditoriale già fragile e diradato, se messo a confronto con quello del Centro-Nord, è stato sottoposto negli ultimi anni a un processo di progressivo smantellamento, costellato da crisi d'impresa molto gravi;

la forte riduzione dell'occupazione non si riflette nel Mezzogiorno in un contemporaneo aumento del tasso di disoccupazione solo per effetto di un patologico incremento dell'area della non attività, dovuto a fenomeni crescenti di «scoraggiamento» che riguardano soprattutto giovani e donne con carichi familiari;

uno dei principali fattori che determina difficoltà operative alle imprese del Mezzogiorno e il conseguente rallentamento della crescita nel Mezzogiorno è rappresentato dallo scarso sviluppo del settore del credito. Alla ridotta diffusione territoriale delle banche e dei confidi, che da sempre sono motivo di scarsa disponibilità di credito per le imprese, si sono aggiunte le difficoltà generate dalla crisi finanziaria mondiale che hanno accentuato la stretta creditizia nei confronti delle imprese, ed in particolare delle PMI dislocate nelle aree del mezzogiorno;

la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013 commi 54 e 55) ha introdotto alcune misure volte alla crescita e alla patrimonializzazione dei confidi, destinando una quota di risorse prelevate dal Fondo di garanzia per le PMI nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro, nonché una quota fino a 70 milioni di euro del fondo di perequazione delle camere di commercio. Misure sicuramente condivisibili che, pur tuttavia, potrebbero essere ulteriormente potenziate attraverso l'adozione di ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo e ad alla patrimonializzazione dei Confidi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a rafforzare la patrimonializzazione dei Confidi, favorendo l'attività dei Confidi nell'azione di sostegno alle imprese salvaguardandone la loro natura mutualistica e rafforzandone l'importante ruolo di cerniera tra imprese e sistema bancario in questa particolare contingenza economica.

G/1651/105/8 e 13

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di reti a banda ultra larga;

come emerge da una recente inchiesta condotta dal Corriere delle Comunicazioni tutte le Regioni del nostro Paese hanno deliberato in tema di digitalizzazione e sono molte quelle che si sono dotate di Agende digitali, Reti NGN, *Cloud* e razionalizzazione dell'esistente: i pilastri, in buona sostanza, sui cui poggia buona parte dei piani;

lo scenario che ne emerge è sorprendente: le Regioni sono molto più avanti di quanto si creda in materia di digitalizzazione e non mancano i progetti (di cui moltissimi già portati a termine) votati a rafforzare l'erogazione di servizi innovativi a cittadini e imprese che fanno leva su tecnologie di ultima generazione, il *cloud*, considerato dai più uno strumento per razionalizzare l'*hardware*, aumentare la capacità di *storage* e abbattere i costi in nome dell'efficienza e della *spending review*;

fra le priorità anche la dematerializzazione e anche in questo caso a guidare i progetti c'è il duplice obiettivo di efficientare la macchina pubblica ottenendo un sensibile risparmio sulle spese vive, che non guasta in tempi di crisi;

da evidenziare il rafforzamento degli investimenti in connettività e in particolare in banda larga per consentire l'erogazione di servizi evoluti

e spingere l'attuazione di progetti digitali legati in particolare a sanità e scuola, ma anche a sostenere i distretti produttivi e a favorirne crescita e sviluppo in chiave di globalizzazione;

da Nord a Sud, le Agende regionali si somigliano molto; le differenze si misurano per lo più in termini di risorse disponibili e quindi di capacità attuativa delle iniziative sulla carta. Il patto di Stabilità da un lato e l'incapacità di sfruttare appieno i fondi europei dall'altro rappresentano i grandi ostacoli sul cammino;

le Agende digitali regionali ci sono, dunque, ma ancora non si comprende come potranno integrarsi nel grande progetto nazionale. Attuare un'Agenda digitale nazionale, quando ci sono già 21 Agende locali potrebbe determinare il rischio di una frammentazione che può inficiare l'attuazione stessa dei progetti a causa di annose questioni quali la mancanza di *standard* e di interoperabilità e la duplicazione delle iniziative, per non parlare del pericolo di ritrovarsi un'Italia digitale eternamente a macchia di leopardo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di informare quanto prima il Parlamento circa l'ammontare preciso e complessivo delle risorse che saranno destinate alla banda larga e ultra-larga, nonché al piano nazionale per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana chiarendo la strategia complessiva da adottare al fine, da un lato, di non sottovalutare il ruolo che le Regioni possono avere in termini di competenze e di conoscenza delle specifiche realtà territoriali ma anche, dall'altro, di evitare inutili «doppioni» e ridondanze che rischierebbero di rallentare i progetti e di non assicurare un efficace impiego delle risorse disponibili.

G/1651/106/8 e 13

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 41, reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania;

in particolare si prevede la destinazione di risorse del Fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri 2013) e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. Ciò a condizione che il piano di riprogrammazione della regione venga integrato tenendo conto di specifici parametri quali tariffe che tengano conto della

tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km e un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento;

inoltre, si differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati;

il sistema di trasporto pubblico locale della Regione Campania e della Regione Calabria vivono ormai da troppo tempo una situazione di estrema criticità, che si aggrava di giorno in giorno, con continui disservizi e persistenti malfunzionamenti che incidono profondamente sul diritto alla mobilità dei cittadini campani e calabresi e sul sistema economico e sociale della Regioni;

in particolare, desta molta preoccupazione la situazione in cui versa il trasporto pubblico su gomma,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a migliorare l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale su gomma della Regione Campania e della Regione Calabria, anche attraverso l'utilizzo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

G/1651/107/8 e 13

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 28 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di funzionalità aeroportuale, intervenendo altresì sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, confermando anche per il triennio 2015- 2017 l'agevolazione già prevista per il 2014 dalla normativa vigente,

considerato che:

il trasporto aereo, per merci e persone, ha assunto da tempo in Italia una rilevanza assoluta nell'ambito dell'intero sistema dei trasporti interni e di collegamento internazionale; rilevanza destinata a crescere ulteriormente in relazione alle rotte e al numero dei vettori impiegati, soprattutto con riferimento a regioni insulari come la Sardegna;

la Sardegna vive ormai da tempo una iniqua condizione aggravata dall'isolamento, dovuta alla sostanziale inadeguatezza del sistema di col-

legamento da e per l'isola, con il rischio di veder ulteriormente compromessa la propria situazione economica e sociale con conseguenze particolarmente negative anche sui diritti alla continuità territoriale per cittadini e imprese sarde,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di competenza per garantire continuità territoriale ai collegamenti da e per la Sardegna, nonché il rilancio di compagnie aeree di primaria importanza quali Meridiana con l'impiego, la tutela occupazionale e la protezione sociale dei suoi 1.600 lavoratori qualificati.

G/1651/108/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premessi che:

secondo la Relazione tecnica le disposizioni di cui all'articolo 10 sono finalizzate a «liberare» risorse per ulteriori interventi della Cassa Depositi e Prestiti pari a 15 miliardi, che si aggiungono ai circa 80 miliardi già previsti dal Piano industriale 2013-2015 della CDP;

le modifiche apportate all'articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003 ampliano le possibilità d'intervento della Cassa depositi e prestiti sia per la «gestione separata» (raccolta garantita dallo Stato) e che per la «gestione ordinaria» (raccolta non garantita dallo Stato);

per quanto concerne la gestione separata si prevede che la CDP disponga finanziamenti e garanzie anche (comma 1 – sub comma 7, lettera *a*) nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi dei decreti del MEF di natura non regolamentare (comma 1 – sub comma 11, lettera *e*). Devono sussistere adeguati requisiti di sostenibilità economico-finanziaria della singola operazione considerata;

la cosiddetta «gestione ordinaria» viene estesa (comma 1 – sub comma 7, lettera *b*) anche a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a: ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientemente energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato;

altre modifiche (comma 1 – sub comma 11, lettera *d*) riguardano la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP. Le modifiche sono

finalizzate a consentire alla CDP un più ampio sostegno delle iniziative per lo sviluppo del Paese grazie alla liberazione di maggiori risorse, attraverso un minore assorbimento di capitale della Cassa assicurato dalla garanzia dello Stato;

tale garanzia dello Stato, che è a titolo oneroso e deve essere compatibile con la normativa dell'Unione europea, può essere rilasciata su esposizioni assunte o previste da CDP nell'ambito della gestione separata;

è prevista la stipula di apposite convenzioni tra il MEF e la CDP finalizzate a disciplinare i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia statale;

il comma 2 estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli istituti di promozione dello sviluppo, sempre stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, i quali, pur non avendo natura di enti creditizi, esercitano attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia (tra i quali: in Italia, la CDP, in Germania, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), in Francia, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ecc.);

in sede referente è stato approvato un emendamento che ha stabilito che la CDP potrà intervenire anche con riferimento a iniziative interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della *green economy*;

tale aggiunta risponde in maniera riduttiva alla proposta di istituzione di una vera e propria *Green bank* sul modello inglese;

la *Green bank* dovrebbe essere costituita nell'ambito della CDP, e potrebbe avere un capitale complessivo pari a 1.000.000.000 di euro, di cui almeno il 51 per cento assicurato attraverso apposito stanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e almeno il 20 per cento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si potrebbe avvalere in proposito di risorse disponibili nell'ambito del quadro di programmazione UE 2014/2020. La restante parte potrebbe essere allocata sul mercato nei confronti di categorie di investitori qualificati;

la *Green bank* dovrebbe condurre operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore della *green economy*;

la *Green bank* potrebbe contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività o simili, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi. Tali interventi dovrebbero essere elaborati in base a una documentata validità economica e progettati nonché realizzati almeno in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica;

dovrebbero essere privilegiati e incentivati i progetti che, tanto in fase di progettazione quanto di realizzazione, si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, la cui documentazione sia pubblicamente disponibile e gestiti da parte terza, riconosciuti dal mercato a livello

nazionale ovvero internazionale, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti, qui elencati a titolo indicativo non esaustivo, come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di autorizzare la CDP ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della «green economy», stipulando un apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti s.p.a. al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della «green economy», con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i *deficit* strutturali permanenti di tali territori.

G/1651/109/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto «Sblocca Italia» è dedicato a Cassa depositi e prestiti. Il governo interviene per allargare e potenziare l'operatività della società per azioni controllata dal ministero del Tesoro, nata per finanziare gli enti locali. Adesso la Cassa potrà dar credito anche a privati impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico;

nello specifico, lo «Sblocca Italia» interviene su un paio di commi dell'articolo 5 della legge 326 del 24 novembre 2003, ovvero quello che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in una società per azioni, aprendo le porte alla successiva privatizzazione di una parte del capitale e a una gestione totalmente «opaca» di CDP;

la modifica della comma 7, lettera *a*), dell'articolo 5 della legge 326/2003 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti, utilizzando «fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali» potrà finanziare non solo lo Stato, le Regioni e gli enti locali ma anche «soggetti privati per il compimenti di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11 lettera *e*). Il comma 11 lettera *e*), dipende a sua volta dal comma 8, che è quello in cui si fa riferimento a «partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale», ma anche alla possibilità di «acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali». Fa riferimento – inoltre – allo stesso comma 7, lettera *a*), dell'articolo 5 citato, e specifica che il finanziamento – che è garantito dallo Stato, come pagatore di ultima istanza – può essere destinato a «ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo Statuto sociale della CDP spa», uno statuto che viene sovente modificato, con decisioni del consiglio di amministrazione della Cassa, che non devono né possono essere ratificate da alcun organismo elettivo, per «allargare», appunto, il raggio d'azione della stessa;

utilizzando i fondi provenienti dall'emissione di titoli, o dall'assunzione di finanziamenti (ad esempio, quelli della Banca europea d'investimenti, come dimostra il caso Passante di Mestre), CDP poteva finanziare «opere, impianti e reti» destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. Un margine troppo stretto, che è stato ampliato a dismisura intervenendo sulla lettera *b*) del comma 7 dell'articolo 5, che apre al finanziamento di «iniziative di pubblica utilità (lo stesso decreto-legge "Sblocca Italia", considera pubblica utilità ogni investimento in campo energetico, per quanto riguarda ricerca, prospezione e sfruttamento di giacimento di petrolio e gas), nonché infrastrutture necessarie al trasporto e allo stoccaggio del gas, e gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientemente energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi;

si consente così una valorizzazione in proprio dei beni del Demanio civile e militare che Cassa depositi e prestiti ha acquistato nel corso degli ultimi anni dagli enti locali e dal ministero della Difesa;

c'è, infine, nel provvedimento al nostro esame un intervento di sostituzione importante che consente a CDP spa di assumere partecipazioni (come quella in ENI, ad esempio), «partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale», ma anche ad «acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali». Prima, potevano essere garantite dallo Stato – secondo modalità definite per decreto dal ministero dell'Economia e delle finanze – le esposizioni assunte o previste «ai sensi del comma 7, lettera *a*)», cioè quelle rivolte fundamentalmente ad enti pubblici. Adesso, con l'intervento di sostituzione che trova spazio nello decreto-legge «Sblocca Italia», il ministero dell'Economia, con atti dirigenziali, avrà la possibilità di allargare

la «garanzia dello Stato» a ulteriori settori d'intervento, nell'ambito delle partecipazioni e delle cartolarizzazioni;

la Campagna per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti è promossa dal Forum per una nuova finanza pubblica e sociale, finalizzata ad arrestare il processo di privatizzazione di Cassa Depositi e Prestiti, affinché torni a recuperare il suo ruolo originario di ente che gestisce il risparmio postale al servizio del bene comune;

nel 2003, Cassa Depositi e Prestiti è stata trasformata in Spa e le fondazioni bancarie sono entrate nel suo capitale sociale (con il 30%, oggi ridotto al 18%). Da quel momento e progressivamente, Cassa Depositi e Prestiti muta strutturalmente la propria funzione che, da pubblica, diviene privatistica, ovvero finalizzata alla produzione di dividendi per gli azionisti (Ministero del Tesoro e fondazioni bancarie);

la Campagna si batte per la fuoriuscita delle fondazioni bancarie dal capitale sociale di CDP. Inoltre rivendica un diverso ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, al servizio di un nuovo modello di economia sociale territoriale;

impegna il Governo,

a prendere le opportune iniziative, anche normative, affinché le risorse raccolte attraverso il risparmio postale siano impegnate prioritariamente nel sostenere gli investimenti finalizzati:

a) alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici;

b) alla tutela idrogeologica del territorio, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini;

c) a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati.

G/1651/110/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10, del provvedimento al nostro esame modifica in parte i compiti della Cassa depositi e prestiti;

Cassa Depositi e Prestiti è una SpA (con all'interno le fondazioni bancarie) che raccoglie il risparmio postale (240 miliardi) di quasi 24 milioni di persone;

in alcuni paesi europei, è importante il ruolo di alcuni grandi strutture finanziarie pubbliche; è il caso in Francia della CDC e in Germania della KfW. Esse, con tutti i loro problemi, svolgono comunque un meritorio lavoro nel sostenere lo sviluppo dell'economia dei loro paesi. Ricordiamo anche come di recente la CDC abbia dato origine ad una grande banca di sviluppo nazionale;

in Italia abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti, sulla cui operatività non si può certo esprimere un giudizio positivo;

l'istituto è diventato una specie di «prostituta del credito», non negando il suo intervento finanziario a tutti i potenti del nostro paese e invece centellinandolo là dove esso sarebbe più utile. Peraltro si tratta di tendenze che sembrano diffondersi alla gran parte del sistema bancario italiano;

indubbiamente la Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe essere spinta a cambiare i suoi indirizzi gestionali, distogliendo l'attenzione dalle *lobbies* e rinforzando fortemente il suo intervento a favore della piccola e media impresa e dello sviluppo sostenibile del nostro Paese;

i flussi di credito dovrebbero essere orientati in direzione di iniziative che incrementino o sostengano l'occupazione, l'innovazione tecnologica, la crescita del settore dell'economia verde;

non si può peraltro, non sottolineare come la competitività della industria tedesca ha alle spalle una grande Agenzia pubblica, «la Fraunhofer», composta da circa quarantamila tra scienziati, tecnologi, ingegneri, etc., espressione dei grandi Politecnici tedeschi, a cui ogni azienda, di fronte ad una qualsiasi strozzatura produttiva, può rivolgersi stabilendo un contratto di ricerca, per avere risposta all'eventuale problema;

l'Agenzia Fraunhofer alimenta così, con le sue risposte, un continuo flusso di investimenti e, attraverso tale flusso, un processo di innovazione incrementale e sistemico. Gli investimenti infatti non si improvvisano, tanto è vero che oggi, pur portando la BCE il denaro a un costo tendente allo zero, il cavallo non beve, il ciclo di investimenti non riprende;

nel nostro Paese un'agenzia simile sarebbe ancora più necessaria, vista anche la particolare struttura produttiva italiana in cui le grandi imprese, oltretutto sempre più ridotte di numero, hanno sostanzialmente smantellato i loro istituti di ricerca (pensiamo al CSM a Pomezia per la siderurgia e a tanti altri), e le piccole imprese vivono soprattutto copiando o affidandosi al famigerato «genio italico». Esempio ne è la vicenda dei cosiddetti distretti industriali e la loro tenuta messa a dura prova dall'atavico ed esasperato privatismo individualistico dei loro singoli componenti;

peraltro, esiste già un'Agenzia italiana sul modello «Fraunhofer» a Bolzano, di diritto privato e di proprietà tedesca, con una microscopica partecipazione dell'imprenditoria altoatesina, che però non ha la pretesa di essere un sistema nazionale, anche se progetta di aprire altre sedi nel nostro Paese;

occorre dunque agire riorganizzando, unificando, ristrutturando, potenziando e finalizzando i centri di ricerca che pur esistono e spesso anche di notevole qualità; e strutturando un nuovo ruolo del Pubblico a

tale livello strategico. Oggi per questa via si fa politica industriale, cioè innovazione di processi e di prodotti, e quindi investimenti e quindi occupazione e diritti;

oggi, infatti, la politica industriale, scomparse le Partecipazioni statali ed essendo impossibili le svalutazioni competitive, passa essenzialmente per tale via maestra. Si tratta, se non si vuole ridurre la questione investimenti a denuncia o invocazione, di dare quindi un seguito alla grande tradizione italiana dei Natta, degli Ippolito, dei Buzzati-Traverso, ecc... e strutturare un nuovo ruolo strategico del Pubblico, dopo il fallimento degli *animals spirits* del mercato;

impegna il Governo,

a prendere le opportune iniziative, anche normative, per la costituzione di un Agenzia nazionale sul modello «Fraunhofer» al fine di incrementare l'innovazione di processi e prodotti ed incrementare la competitività del nostro apparato produttivo, ed a autorizzare la CDP a finanziaria attraverso il Fondo strategico italiano adeguandone opportunamente la *mission*.

G/1651/111/8 e 13

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

premessi che:

per quanto concerne i Fondi europei, in base alla cosiddetta «*regola dell'n+2*», per ogni annualità contabile delle risorse impegnate – per ciascun fondo (FSE, FESR) e programma operativo (PO) sul bilancio comunitario – la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente;

il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale;

al costante monitoraggio della spesa dei fondi strutturali nel quadro dei programmi operativi, nazionali e regionali, deve provvedere il Ministro per la Coesione territoriale (oppure il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato a ciò) sulla base di dati validati dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e la Coesione economica;

al riguardo, la Relazione illustrativa al provvedimento in esame ricorda che la Commissione europea ha già proposto una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea per un rafforzamento dei poteri delle strutture centrali dello Stato al fine di realizzare un'efficace utilizzazione dei fondi comunitari. Nella Raccomandazione del 29 maggio 2013 (Racco-

mandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017) la Commissione europea, nel sottolineare l'azione intrapresa dall'Italia per il miglioramento dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica, raccomanda all'Italia di adottare nel periodo 2013-2014 misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'UE nelle Regioni del Mezzogiorno, in vista del periodo di programmazione 2014-2020;

la novità dell'articolo 12 del provvedimento al nostro esame rispetto a quanto già previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 20 13 consiste, non tanto nei poteri sostitutivi già previsti ma solo per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati con i fondi europei e con i fondi nazionali per le politiche di coesione nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, quanto nella possibilità di definanziare e di riprogrammare le risorse;

questo potere è stato opportunamente limitato da un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente dell'Atto Camera n. 2629 che ha stabilito che per tali risorse rimane comunque fermo il principio di territorialità. Le risorse dunque non potranno essere dirottate a favore di altri territori;

questa riprogrammazione può avvenire da parte del solo Presidente del Consiglio dei ministri «sentita la Conferenza unificata». Il che sembra una procedura un po' sottodimensionata data la delicatezza delle scelte da compiere in materia;

impegna il Governo,

a prendere le opportune iniziative anche legislative affinché sia effettivamente acquisito il parere positivo della Conferenza Unificata in merito alle ipotesi di definanziamento e riprogrammazione delle risorse dei Fondi europei.

G/1651/112/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 35 del provvedimento, al fine di attuare un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti, atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, individuando a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti, avvia la cosiddetta mobilità dei rifiuti ed elimina, di fatto, i vecchi limiti territoriali allo smaltimento dei rifiuti, introducendo l'obbligo per gli impianti

di trattare i rifiuti che provengono da tutto il Paese e scaricando, in tal modo su quei territori virtuosi che fino ad oggi hanno affrontato con responsabilità il problema dello smaltimento, le inefficienze di altri;

Lo stesso articolo, sino alla suddetta definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno nazionale, consente agli impianti di recupero energetico da rifiuti, ove tecnicamente possibile, di lavorare in regime di saturazione termica, (cioè a massimo carico disponibile), sempre che sia valutata positivamente la compatibilità ambientale degli stessi e sia osservato il rispetto delle disposizioni normative sullo stato di qualità dell'aria;

Pensare di risolvere la questione rifiuti delegandone la soluzione ai territori virtuosi che ospitano impianti di smaltimento, è scelta politica miope e poco lungimirante ai fini di una soluzione definitiva del problema, che piuttosto dovrebbe basarsi sull'impegno a raggiungere risultati di raccolta differenziata di eccellenza, pianificazione di impianti di compostaggio e di trattamento a freddo con graduale dismissione degli impianti di incenerimento esistenti;

Qualsiasi previsione di programmazione di flussi di rifiuti sovra-regionali appare improponibile, se non è limitata a situazioni di emergenza o a fasi transitorie che precedano la realizzazione di nuovi e innovativi sistemi di recupero e smaltimento. Come già anticipato dal clima di allarme sociale che si è acceso a seguito dell'approvazione del suddetto articolo 35, la libera circolazione dei rifiuti da un territorio ad un altro, troverà molti ostacoli, non per protezionismo o scarso senso di solidarietà nazionale, ma perché andrà ad infrangere quel delicato equilibrio tra responsabilità e premialità che sostiene i risultati ed i comportamenti dei cittadini;

impegna il Governo,

ad escludere, in sede di individuazione degli impianti di incenerimento strategici deputati ad attuare il sistema integrato a livello nazionale di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, dell'articolo 35 del provvedimento, quelli situati nei territori che nell'ultimo quinquennio hanno migliorato almeno del 10% la propria percentuale di raccolta differenziata o nei quali la stessa raggiunga almeno il 50%.

G/1651/113/8 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premessi che:

L'articolo 21 del provvedimento, al fine di rilanciare il settore immobiliare, riconosce a coloro che acquistano un immobile entro i prossimi

tre anni, una deduzione dal reddito complessivo, ai fini Irpef, pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dello stesso risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro al quale si aggiunge anche l'importo relativo agli interessi passivi dipendenti dai mutui eventualmente contratti;

Le modifiche al testo intervenute nel corso dell'esame in sede referente in commissione alla Camera, hanno snaturato sostanzialmente l'obiettivo originario dell'articolo che era quello di rilanciare il mercato delle locazioni attraverso il suddetto incentivo attraverso la previsione che gli immobili acquistati fossero, entro sei mesi, destinati, per un periodo minimo di otto anni, alla locazione;

Nonostante l'aula della Camera abbia successivamente rimediato approvando un emendamento della Commissione che ha ripristinato l'originaria previsione, il giudizio rispetto alla disposizione resta sempre fermamente negativo in quanto incapace di risolvere l'annoso problema del disagio abitativo nel nostro Paese. Infatti, la stessa RT di accompagnamento al decreto riporta che beneficeranno degli effetti della norma circa 4.000 immobili l'anno, cifra che, nonostante sia intervenuta l'allargamento della platea, è ben lontana dal risolvere il problema dell'emergenza abitativa in Italia e dell'esclusione di quote sempre crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni. La disposizione, pertanto, rischia di risolversi in uno sterile trasferimento di risorse verso la rendita, senza alcuna contropartita in termini sociali;

A conferma che la disposizione servisse poco al rilancio del mercato degli affitti, è stato approvato un emendamento che ha allargato la platea degli immobili oggetto dell'incentivo includendovi anche gli «in-venduti», approvazione che ha fatto trapelare la volontà di stimolare piuttosto le compravendite agevolando le imprese di costruzioni che, non essendo state sufficientemente accontentate con la misura introdotta dal governo Letta che le esentava dal pagamento dell'IMU sui cosiddetti «beni merce», potranno così più facilmente liberarsi degli stessi immobili, grazie al nuovo credito d'imposta riconosciuto agli acquirenti dal suddetto articolo 21 del provvedimento;

in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche, l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico, sono ancora insufficienti le risorse stanziare per il Fondo per il sostegno degli affitti, che dopo l'azzeramento degli anni precedenti è stato recentemente rifinanziato per soli 100 milioni di euro dal decreto-legge n. 47 del 2014 (cosiddetto decreto sull'emergenza abitativa), al fine di fronteggiare il crescente bisogno di quei nuclei che sono schiacciati da gravi difficoltà economiche e non riescono a sostenere il peso dell'affitto; in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico.

i sindacati degli inquilini Sunia, Sicut e Uniat stimano che sono almeno 400.000 le famiglie italiane che hanno bisogno di un'abitazione a costi sostenibili o di forme di sostegno al reddito che risolvano le morosità già presenti e quelle che possono insorgere;

il «fattore casali è stato un elemento che ha contribuito negli ultimi anni a far scivolare molte famiglie sotto la soglia di povertà, facendole precipitare nell'area dell'esclusione sociale;

impegna il Governo,

a valutare in un breve arco temporale non superiore a sei mesi, la reale efficacia della suddetta disposizione a rilanciare, incrementando l'offerta abitativa ai soggetti che non riescono ad accedere al mercato della proprietà, il comparto delle locazioni, ed in caso contrario, a dirottare le rimanenti risorse sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

GV1651\1148 e 13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13 del provvedimento al nostro esame apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti *project bond*, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). Si tratta in particolare di quei titoli che possono essere emessi dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato, allo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile in tema di limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (limite del doppio del cosiddetto patrimonio netto ed altri conseguenti divieti). Tali strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualificati e la loro successiva circolazione deve avvenire tra i medesimi soggetti;

un'altra modifica attiene al regime di circolazione dei *project bond*. È stato infatti eliminato, al fine di migliorarne la fruibilità sul mercato dei capitali, l'obbligo di registrazione nominativa dei possessori, con la conseguenza di renderli molto più liquidi (così come accade già per tutti gli altri prestiti obbligazionari) ma anche, di converso, di esporli più facilmente alla dematerializzazione. Riguardo a quest'ultimo aspetto, il Commissario per l'anti corruzione dotto Cantone nel corso di un'audizione ha messo in guardia sul pericolo rappresentato dalle possibili condotte di riciclaggio generate dal nuovo regime, parole che aggiungono preoccupazione viste le numerose ed imponenti opere strategiche che il provvedimento punta a rilanciare, alcune delle quali, come il Passante di Mestre o l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, già oggetto di indagini da parte di autorità, italiane ed europee, dell'anticorruzione;

la disposizione, inoltre, modifica gli adempimenti in materia di rappresentazione del profilo di rischio, eliminando l'onere di riportare anche sul titolo l'avvertimento circa l'elevato rischio associato all'operazione, che dovrà invece rimanere circoscritto alla sola documentazione di offerta, che dovrà riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa il grado di rischio che connota l'investimento. Il sospetto è che non si tratti di una misura di semplificazione, ma di cosmesi normativa per dissimulare, almeno in parte, la rischiosità di un titolo; sarebbe stato invece più opportuno che il sottoscrittore di queste obbligazioni fosse messo in guardia in maniera chiara circa l'alto rischio connesso all'operazione di sottoscrizione;

per quanto riguarda il regime fiscale degli atti di costituzione e trasferimento di garanzia, il comma 3 dell'articolo in esame estende l'applicazione dell'imposta di bollo in misura agevolata (pari a 200 euro) alle sostituzioni di garanzia relative all'emissione di *project bond* e ai trasferimenti di garanzie, anche qualora derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, e rende strutturale (scadeva il 30 giugno 2015) l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità, mentre il legislatore negli ultimi anni si è mosso nella prospettiva di unificare la tassazione di tutte le rendite finanziarie alla medesima aliquota del 26 per cento;

oltre che per i nuovi progetti o per i nuovi servizi di pubblica utilità in settori strategici, i *project bond* possono essere emessi che per rifinanziare il debito precedentemente contratto per la realizzazione di un'infrastruttura o di un'opera connessa ad un servizio di pubblica utilità, così consentendo anche a progetti già avviati di godere di tale strumento di finanziamento;

impegna il Governo:

a valutare i rischi connessi al nuovo regime di portabilità dei *project bond* che li rende estremamente materializzabili e quindi oggetto di operazioni di riciclaggio penalmente perseguibili;

a rafforzare gli obblighi di informativa e di rappresentazione del profilo di rischio legato alla sottoscrizione dei *project bond* secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, che rendano il sottoscrittore pienamente cosciente del rischio specifico associato all'operazione;

ad uniformare progressivamente la tassazione sugli interessi dei *project bond* a quella degli altri strumenti finanziari, e comunque stabilendola ad un livello non inferiore al 26 per cento.

GV1651\115\8 e 13

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 40 del provvedimento, che dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga incrementando la dotazione del «Fondo sociale per l'occupazione» relativa all'anno 2014 di 728 milioni di euro, provvede al relativo onere riducendo drasticamente la dotazione del cosiddetto Bonus Letta-Giovannini, ovvero quell'incentivo all'assunzione introdotto lo scorso anno dal cosiddetto Decreto Occupazione e riservato a quei datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d'impiego ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale;

dalla suddetta operazione contabile i giovani del Sud vengono doppiamente penalizzati, poiché risulta che nel 2015, a saldo, ai giovani del Sud vengono sottratti in totale 220 milioni di euro, mentre per i giovani del Centro-nord la dotazione rimane invariata. Infatti a valere sulla quota dei giovani del mezzogiorno vengono prelevati 150 milioni di euro nel 2014 e 70 milioni di euro nel 2015, questi ultimi necessari, si legge nella RT allegata al decreto, a ristorare i 70 milioni di euro che vengono prelevati per il solo anno 2014 a valere sulla quota dei giovani del centro-nord, ai quali pertanto viene restituita la dotazione a danno dei giovani del sud;

a giustificazione della scelta di prelevare le risorse dallo stanziamento appostato per il cosiddetto Bonus Letta-Giovannini *ex* articolo 1, comma 12, lettera *a*) e *b*) del decreto-legge n. 76 del 2013, risorse vincolati legalmente e moralmente al rilancio dell'occupazione giovanile prevalentemente nel Mezzogiorno, il governo ha riportato nella RT semplicemente l'argomentazione che si trattava di una fonte di finanziamento alla quale quasi nessuno beveva, di un incentivo che non ha dato i risultati auspicati e che quindi era inevitabile definanziare. Infatti, secondo dati forniti dall'Inps le domande di assunzione di giovani entro i 29 anni sono state al 14 luglio 2014, e cioè in un anno di vigenza dell'incentivo, circa 22.652, solo un terzo delle quali nel Mezzogiorno, dato, secondo il governo, molto lontano dal trend auspicato dal governo Letta di realizzare, entro il 2015, 100.000 nuove assunzioni;

tale operazione è resa possibile da una previsione normativa contenuta nello stesso articolo 40, comma 3, del provvedimento che prevede la deroga ai criteri di riparto dei Fondi strutturali, (deroga che invece attribuisce molto di più alle regioni in ritardo del Paese come Campania, Sicilia, Calabria e Puglia), invertendo in tal modo il rapporto di dotazione originario del *bonus* scelta, peraltro, dissennata quanto scellerata che nessuno dei governi che si è avvicinato fino ad oggi aveva miri perseguito;

come mostrano anche gli andamenti della passata programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali, la maggior parte delle risorse non spese, e quindi a rischio disimpegno, dovrebbero finanziare l'obiettivo Convergenza, ovvero le regioni economicamente disagiate, quelle che fino ad oggi hanno mostrato una più modesta capacità di spesa, che si esprime in un tasso di realizzazione estremamente ridotto, pari al 45,37 per cento, a fronte delle regioni del centro-nord che, nel loro complesso, registrano un tasso di attuazione del programma del pari al 59,08 per cento. Di conseguenza, le regioni del Mezzogiorno, per via della loro scarsa capacità di spesa, si vedrebbero costrette a rinunciare a risorse pecuniarie che sarebbero vitali per dare impulso allo sviluppo economico, scenario che produrrebbe anche l'effetto perverso di esacerbare le disparità economiche tra un Nord sviluppato e un Sud strutturalmente in affanno, anziché produrre quell'allineamento che rappresenta la ragion d'essere della politica regionale di coesione. Anche con riferimento alla programmazione 2014-2020 i dati forniti dal Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, aggiornati al 31 maggio 2014, dipingono lo stesso andamento, ovvero la limitata capacità delle regioni coinvolte nell'obiettivo Convergenza nello spendere efficacemente gli ingenti stanziamenti finanziari garantiti dall'Ue tramite i Fondi strutturali; al fine di scongiurare il rischio di disimpegno delle risorse comunitarie al 31 dicembre 2011, l'allora ministro per la Coesione Territoriale dotto Barca, intervenendo con una mossa disperata ma intelligente per salvare il programma di spesa dei Fondi europei 2007-2013, ha ridotto il cofinanziamento nazionale ai fondi Ue in modo da limitare l'importo complessivo da spendere in base alle severe regole di Bruxelles, e liberando in tal modo, tra l'altro, una somma da riassegnare alle regioni del Sud, (cosiddetto obiettivo Convergenza), nell'ambito del cosiddetto «Piano di Azione e Coesione», alla missione «assunzione Giovani», somma a sua volta impegnata per il c.c. Bonus Letta-Giovannini;

tale mossa è stata fatta propria, in via preventiva, dall'attuale governo che ha annunciato l'intenzione di ridurre il cofinanziamento relativo alla programmazione 2014-2020 nei riguardi del Mezzogiorno, a danno, in particolare, delle regioni Campania, Calabria, Sicilia, intenzione peraltro confermata con la disposizione di cui all'articolo 40 del provvedimento, e per la quale 220 milioni di euro transitano dal fondo giovani al fondo cassintegrati perdendo, con un codicillo normativo, il loro vincolo territoriale, contravvenendo così anche ai criteri di riparto dei cosiddetti Fondi strutturali;

impegna il governo:

a ripristinare, in occasione della manovra di bilancio per il 2015, la dotazione originaria prevista dall'articolo 1, comma 12, lettera *a*) e *b*) del decreto-legge del 2013, al fine di completare, nell'arco temporale già stabilito dalla stessa norma, il ciclo di assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei giovani disoccupati.

G\1651\116\8 e 13 (testo 2)

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

premessso che:

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessso che l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge indica tra le opere finanziate il completamento dell'asse viario Lecco-Bergamo quale intervento tra quelli appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015;

i lotti cui si riferisce il finanziamento sono due: Variante nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – 2° Lotto San Gerolamo (in corso di realizzazione) e Variante di Cisano Bergamasco – 10 Lotto Funzionale (da appaltare);

ai fini del completamento dell'asse viario Bergamo-Lecco, già rientrante nel Programma delle infrastrutture strategiche, occorre realizzare il III lotto «Lavello», nel territorio di Calolziocorte, in quanto l'attuale tracciato sviluppandosi per la quasi totalità del suo percorso in ambito urbano, presenta tutte le negatività dovute alla commistione tra un traffico urbano ed un traffico in attraversamento e crea enormi disagi per i cittadini;

tale intervento di completamento della Bergamo-Lecco è certamente prioritario per la provincia di Lecco; l'asse viario ed è stato progettato per lotti funzionali affinché si possa procedere anche in tempi differenti in relazione alle disponibilità finanziarie;

impegna il Governo:

a valutare le iniziative utili alla realizzazione del III lotto «Lavello», nel territorio di Calolziocorte, di completamento dell'asse viario Lecco-Bergamo, già inserito in parte nell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge.

G\1651\116\8 e 13

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

premessso che:

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge indica tra le opere finanziate il completamento dell'asse viario Lecco-Bergamo quale intervento tra quelli appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015;

i lotti cui si riferisce il finanziamento sono due: Variante nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – 2° Lotto San Gerolamo (in corso di realizzazione) e Variante di Cisano Bergamasco – 10 Lotto Funzionale (da appaltare);

ai fini del completamento dell'asse viario Bergamo-Lecco, già rientrante nel Programma delle infrastrutture strategiche, occorre realizzare il III lotto «Lavello», nel territorio di Calolziocorte, in quanto l'attuale tracciato sviluppandosi per la quasi totalità del suo percorso in ambito urbano, presenta tutte le negatività dovute alla commistione tra un traffico urbano ed un traffico in attraversamento e crea enormi disagi per i cittadini;

tale intervento di completamento della Bergamo-Lecco è certamente prioritario per la provincia di Lecco; l'asse viario ed è stato progettato per lotti funzionali affinché si possa procedere anche in tempi differenti in relazione alle disponibilità finanziarie;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, legislative e finanziarie, per garantire la realizzazione del III lotto «Lavello», nel territorio di Calolziocorte, di completamento dell'asse viario Lecco-Bergamo, già inserito in parte nell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge.

GM1651\1178 e 13

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge indica tra le opere finanziate il completamento dell'asse viario Lecco-Bergamo quale intervento tra quelli appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e

cantierabili entro il 30 giugno 2015, pena la revoca del finanziamento; i lotti cui si riferisce il finanziamento sono due:

1. Collegamento Lecco-Bergamo SP. ex SS. 639 «Dei Laghi di Pusiano e Garlate; Variante nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – 2° Lotto San Gerolamo (in corso di realizzazione), per il quale è indispensabile un finanziamento aggiuntivo di 6.900.000 euro per far fronte alle maggiori spese dell'appalto in corso d'opera; Deliberazione CIPE n. 73/2010 – Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001);

2. Collegamento Lecco-Bergamo SP. ex SS. 639 «Dei Laghi di Pusiano e Garlate; Variante di Cisano Bergamasco – 1° Lotto Funzionale (da appaltare) per il quale è indispensabile un finanziamento di 9.180.000 euro che integri le risorse già stanziato per finanziare totalmente il quadro economico dell'intervento in Cisano B.sco. Deliberazione CIPE n. 68/2008. Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001);

tenuto conto che le somme indicative riportate nella relazione tecnica del decreto-legge prevedono l'importo di IS milioni di euro per la Lecco-Bergamo, occorre garantire l'integrazione del finanziamento per un importo di 1.080.000 euro e inoltre occorre indicare in modo separato il finanziamento complessivo per l'asse viario Lecco-Bergamo in coerenza con le necessità dei due lotti di intervento;

impegna il Governo:

a garantire l'integrale finanziamento dell'asse viario Lecco-Bergamo, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*), e ad adottare le opportune iniziative per assegnare in modo separato il finanziamento a ciascuna provincia Lecco e Bergamo, per evitare intralci burocratici e permettere il rispetto dei termini del 31 dicembre 2014 per l'appaltabilità e del 30 giugno 2015 per la cantierabilità, che altrimenti potrebbe comportare la revoca dei finanziamenti.

GM1651\1188 e 13

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati

dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie i priorità;

la Strada Statale 38, meglio conosciuta come Nazionale dello Stelvio, rappresenta un asse viario importantissimo per la popolazione valtellinese che da oltre trenta anni ne attende la messa in sicurezza;

infatti, la strada statale 38 è un asse viario che collega la Valtellina con l'altoatesina Val Venosta attraverso il Passo dello Stelvio (2758 metri), per poi proseguire in Val d'Adige fino a raggiungere Bolzano;

la SS 38 è interessata da un traffico sempre più intenso ed è spesso teatro di frequenti incidenti, purtroppo anche mortali, a causa delle numerose intersezioni con le strade locali; rappresenta l'unica via di accesso e di attraversamento della Valtellina ed è percorsa non solo dai 180.000 abitanti della provincia di Sondrio ma anche dagli oltre 2 milioni di turisti che annualmente giungono al territorio;

la SS 38 è stata realizzata nel XIX secolo dall'Impero d'Austria e oggi è al centro di un consistente progetto di rinnovamento allo scopo di rispondere alle improrogabili esigenze di messa in sicurezza del tracciato;

il rinnovamento dell'asse viario ed è stato progettato per lotti funzionali affinché si possa procedere anche in tempi differenti in relazione alle disponibilità finanziarie;

dopo anni di attesa nel 2013 è stato aperto al traffico il primo tratto della variante di Morbegno ma occorre completare le opere programmate da anni attese dai cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, di carattere legislativo e finanziario, per permettere il completamento degli interventi sulla Strada statale 38 dello Stelvio.

G1651\119\8 e 13 (testo 2)

STUCCHI, CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

– il Grand Hotel del Comune di San Pellegrino Terme (BG), è stato costruito agli inizi del Novecento e rappresenta una delle massime espressioni e testimonianze *liberty* a livello mondiale; insieme al Casinò caratterizzano e contraddistinguono la cittadina bergamasca;

– il complesso monumentale, chiuso dal 1978, è oramai in avanzato stato di degrado, condizionando da svariati anni la prospettiva del rilancio turistico-termale della città e dell'intera la Valle Brembana;

– la riapertura del Casinò, collocato all'interno della struttura dello stesso Grand Hotel, costituirebbe un formidabile elemento di spinta e di fiducia, in grado di consentire l'immediato avvio dei lavori di restauro e di recupero della struttura, nell'ambito di progetti definitivi già approvati dalla Soprintendenza e di interventi previsti da Accordi di Programma sottoscritti tra la regione Lombardia, la provincia di Bergamo, il comune di San Pellegrino e con l'adesione di operatori privati;

– tale operazione in vista dell'imminente appuntamento di Expo 2015, rappresenta un'occasione unica per valorizzare e far conoscere un patrimonio culturale e artistico unico nel suo genere e allo stesso tempo cogliere le opportunità economiche e di sviluppo a vantaggio del territorio bergamasco;

– sono improcrastinabili finanziamenti da parte dello Stato per permettere il completo restauro e recupero dei due complessi monumentali *liberty* del Casinò Municipale e del Grand Hotel e inoltre occorre adottare strumenti legislativi per risolvere l'annosa problematica della riapertura della Casa da Gioco del Comune di San Pellegrino Terme (BO), rilanciando l'economia del territorio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare tutte le opportune iniziative per risolvere l'annosa problematica della riapertura della Casa da Gioco del Comune di San Pellegrino Terme (BG) e per permettere il completo restauro e recupero dei due complessi monumentali *liberty* del Casinò Municipale e del Grand Hotel.

GV1651\119\8 e 13

STUCCHI, CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

– il Grand Hotel del Comune di San Pellegrino Terme (BG), è stato costruito agli inizi del Novecento e rappresenta una delle massime espressioni e testimonianze *liberty* a livello mondiale; insieme al Casinò caratterizzano e contraddistinguono la cittadina bergamasca;

– il complesso monumentale, chiuso dal 1978, è oramai in avanzato stato di degrado, condizionando da svariati anni la prospettiva del rilancio turistico-termale della città e dell'intera la Valle Brembana;

– la riapertura del Casinò, collocato all'interno della struttura dello stesso Grand Hotel, costituirebbe un formidabile elemento di spinta e di fiducia, in grado di consentire l'immediato avvio dei lavori di restauro e di recupero della struttura, nell'ambito di progetti definitivi già approvati dalla Soprintendenza e di interventi previsti da Accordi di Programma sottoscritti tra la regione Lombardia, la provincia di Bergamo, il comune di San Pellegrino e con l'adesione di operatori privati;

– tale operazione in vista dell'imminente appuntamento di Expo 2015, rappresenta un'occasione unica per valorizzare e far conoscere un patrimonio culturale e artistico unico nel suo genere e allo stesso tempo cogliere le opportunità economiche e di sviluppo a vantaggio del territorio bergamasco;

– sono improcrastinabili finanziamenti da parte dello Stato per permettere il completo restauro e recupero dei due complessi monumentali *liberty* del Casinò Municipale e del Grand Hotel e inoltre occorre adottare strumenti legislativi per risolvere l'annosa problematica della riapertura della Casa da Gioco del Comune di San Pellegrino Tenne (BO), rilanciando l'economia del territorio;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, legislative e finanziarie, per risolvere l'annosa problematica della riapertura della Casa da Gioco del Comune di San Pellegrino Tenne (BG) e per permettere il completo restauro e recupero dei due complessi monumentali *liberty* del Casinò Municipale e del Grand Hotel.

GM1651\120\8 e 13 (testo 2)

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 32-*bis* del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di autotrasporto anche in materia di sanzioni amministrative, aggiornando le disposizioni normative sulla base dei regolamenti europei;

da luglio 2012 sono stati notificati, da parte della Guardia di Finanza, verbali indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto in cui si contesta che il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO) è stato introdotto non correttamente in Italia in quanto la parte eccedente la franchigia dove per franchigia si intende il quantitativo contenuto

nel serbatoio normale, deve essere sottoposta a pagamento di iva, accise e sanzioni;

gli importi contestati tra iva, accise e sanzioni ammontano a circa 6.000.000 di euro e la maggior parte delle aziende, in molti casi sono ditte individuali mono veicolari, non sono nelle condizioni di far fronte ai pagamenti;

tutti questi trasportatori verbalizzati hanno contestazioni su veicoli allestiti come ordinati alle case madri e mai più modificati, dotati di regolari contratti di acquisto ma uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

l'articolo 107 del Regolamento CE n.1186/2009 consente di introdurre nel territorio nazionale, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei «serbatoi normali» dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): «i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante»;

raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di Finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrisponde a quella del serbatoio successivamente montato sull'auto-mezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione;

sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del «serbatoio normale»: infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di «serbatoio normale»;

il 30 aprile scorso l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi «normale»;

impegna il Governo:

in attesa di un'interpretazione univoca da parte della Corte europea del significato di «serbatoio normale» di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, a va-

lutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti al fine di sospendere momentaneamente tutti i contenziosi in essere in cui si accusano le aziende di autotrasporto di aver introdotto non correttamente in Italia il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO).

G\1651\120\8 e 13

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 32-*bis* del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di autotrasporto anche in materia di sanzioni amministrative, aggiornando le disposizioni normative sulla base dei regolamenti europei;

da luglio 2012 sono stati notificati, da parte della Guardia di Finanza, verbali indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto in cui si contesta che il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO) è stato introdotto non correttamente in Italia in quanto la parte eccedente la franchigia dove per franchigia si intende il quantitativo contenuto nel serbatoio normale, deve essere sottoposta a pagamento di iva, accise e sanzioni;

gli importi contestati tra iva, accise e sanzioni ammontano a circa 6.000.000 di euro e la maggior parte delle aziende, in molti casi sono ditte individuali mono veicolari, non sono nelle condizioni di far fronte ai pagamenti;

tutti questi trasportatori verbalizzati hanno contestazioni su veicoli allestiti come ordinati alle case madri e mai più modificati, dotati di regolari contratti di acquisto ma uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

l'articolo 107 del Regolamento CE n.1186/2009 consente di introdurre nel territorio nazionale, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei «serbatoi normali» dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): «i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante»;

raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di Finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrisponde a quella del serbatoio successivamente montato sull'auto-mezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione;

sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del «serbatoio normale»: infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di «serbatoio normale»;

il 30 aprile scorso l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi «normale»;

impegna il Governo:

in attesa di un'interpretazione univoca da parte della Corte europea del significato di «serbatoio normale» di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di sospendere momentaneamente tutti i contenziosi in essere in cui si accusano le aziende di autotrasporto di aver introdotto non correttamente in Italia il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO).

G1651\121\8 e 13

TOSATO, ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità;

la Strada Statale 12 «dell'Abetone e del Brennero», attraversa la provincia di Verona, nel tratto super trafficato tra gli abitati di Verona Sud, Castel D'Azzano e Buttapietra, ove transitano ogni giorno 25.000 veicoli;

nel mese di maggio 2014 la Regione Veneto ha affidato a Veneto Strade la progettazione definitiva per la variante SS12 Verona Sud-Buttapietra, concretizzando le istanze dei cittadini di veder realizzata l'attesa variante che sposti il tracciato della statale 12 all'esterno dei centri abitati;

la Strada Statale 12 è un'arteria trafficatissima che risulta una delle «arterie più inquinate del Veneto, in particolare nel tratto che attraversa Borgo Roma e Cadidavid a Verona, Beccacivetta a Castel d'Azzano e Buttapietra, e sottopone quotidianamente i cittadini delle zone attraversate a disagi, inquinamento atmosferico e acustico e incidenti, spesso mortali;

la realizzazione della variante è di competenza. dell'Anas;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per l'immediato finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12 «dell'Abetone e del Brennero», nella provincia di Verona, tratto Verona Sud Buttapietra.

G/1651/122/8 e 13 (testo 2)

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza. del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità;

la variante della «Tremezzina» sulla Strada Statale internazionale 340 «Regina» rientra tra gli interventi che devono essere appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015;

lo stato attuale della progettazione dell'intera opera rende molto difficile la cantierabilità del progetto per il 30 aprile 2015 e ciò rende molto probabile la revoca del finanziamento per un asse fondamentale per il collegamento Italia – Svizzera che, oltre ad essere una via di accesso importante alla Valchiavenna e alla Valtellina, e l'unica via di col-

legamento dei paesi del lago, ed è sempre gravata da un intenso traffico turistico e commerciale;

in particolare il tratto della Tremezzina è diventato ormai del tutto inadeguato sia come dimensioni sia come substrato strutturale, anche per i cedimenti di carattere idrogeologico del sedime spondale, situazione che determina lunghi periodi di chiusura della strada e necessità di ripetuti interventi di emergenza, con provvedimenti tampone che non risolvono i problemi di fondo;

la variante della Tremezzina è stata inserita tra le opere infrastrutturali prioritarie del piano di Sviluppo della regione Lombardia, è stata inserita tra le opere prioritarie nella programmazione ANAS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato ad attivare ogni azione utile per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'intervento, in attuazione degli accordi e impegni presi tra il Ministero delle infrastrutture, ANAS, la regione Lombardia, la provincia e la Camera di commercio di Como;

la realizzazione della variante della Tremezzina significa per la comunità comasca un traguardo di spinta all'economia locale e nazionale, di propulsione per il turismo locale e internazionale, di immagine positiva per l'intero Paese, poiché il lago di Como rappresenta spesso, anche a livello mediatico, un'immagine dell'intera nazione;

è pertanto inaccettabile un rischio di definanziamento dell'opera;

oltre alle incertezze legate ai tempi assegnati per la cantierizzazione dell'opera esiste un serio problema di finanziamento, in quanto le risorse messe a disposizione nella tabella della stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera riportata nella relazione tecnica del decreto-legge 133 del 2014, assegna la somma di 210 milioni per la Variante di Tremezzina, mentre il quadro economico del progetto riporta un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a 330 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per permettere la realizzazione effettiva della Variante della Tremezzina, sulla SS 340 «Regina».

G/1651/122/8 e 13

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-Iegge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità;

la variante della «Tremezzina» sulla Strada Statale internazionale 340 «Regina» rientra tra gli interventi che devono essere appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015;

lo stato attuale della progettazione dell'intera opera rende molto difficile la cantierabilità del progetto per il 30 aprile 2015 e ciò rende molto probabile la revoca del finanziamento per un asse fondamentale per il collegamento Italia – Svizzera che, oltre ad essere una via di accesso importante alla Valchiavenna e alla Valtellina, è l'unica via di collegamento dei paesi del lago, ed è sempre gravata da un intenso traffico turistico e commerciale;

in particolare il tratto della Tremezzina è diventato ormai del tutto inadeguato sia come dimensioni sia come substrato strutturale, anche per i cedimenti di carattere idrogeologico del sedime spondale, situazione che determina lunghi periodi di chiusura della strada e necessità di ripetuti interventi di emergenza, con provvedimenti tampone che non risolvono i problemi di fondo;

la variante della Tremezzina è stata inserita tra le opere infrastrutturali prioritarie del piano di Sviluppo della regione Lombardia, è stata inserita tra le opere prioritarie nella programmazione ANAS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato ad attivare ogni azione utile per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'intervento, in attuazione degli accordi e impegni presi tra il Ministero delle infrastrutture, ANAS, la regione Lombardia, la provincia e la Camera di commercio di Como;

la realizzazione della variante della Tremezzina significa per la comunità comasca un traguardo di spinta all'economia locale e nazionale, di propulsione per il turismo locale e internazionale, di immagine positiva per l'intero Paese, poiché il lago di Como rappresenta spesso, anche a livello mediatico, un'immagine dell'intera nazione;

è pertanto inaccettabile un rischio di definanziamento dell'opera;

oltre alle incertezze legate ai tempi assegnati per la cantierizzazione dell'opera esiste un serio problema di finanziamento, in quanto le risorse messe a disposizione nella tabella della stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera riportata nella relazione tecnica del decreto-Iegge 133 del 2014, assegna la somma di 210 milioni per la Variante di Tremezzina, mentre il quadro economico del progetto riporta un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a 330 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per permettere la realizzazione effettiva della Variante della Tremezzina, sulla SS 340 «Regina». sia ai fini della revisione della congruità dei tempi assegnati per la cantierabilità del progetto, sia ai fini della copertura integrale dell'onere per la realizzazione dell'opera, anche in considerazione delle risorse rinvenienti dalle eventuali revoche ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

G/1651/123/8 e 13 (testo 2)

BISINELLA, STEFANI, CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevenendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico;

la regione Veneto sta realizzando ed ha programmato di realizzare, successivamente alla drammatica alluvione dell'autunno 2010, una serie di interventi necessari al ripristino delle opere di difesa idrogeologica danneggiate e interventi strutturali nelle zone più delicate dal punto di vista della sicurezza idraulica;

una delle principali criticità del territorio regionale interessa il bacino idrografico del Brenta – Bacchiglione; infatti, la mitigazione del rischio idraulico del Bacchiglione rientra negli accordi di programma tra la regione Veneto e il Ministero dell'ambiente;

per il solo bacino idraulico del fiume Bacchiglione e suoi affluenti il censimento dei danni alle sole opere idrauliche, conseguente all'evento di piena del 2010 e accertato nell'ambito della rendicontazione del finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, ammonta a 512 milioni di euro;

l'intervento risolutivo per la mitigazione del rischio idraulico del bacino idrografico del Brenta Bacchiglione è rappresentato dall'utilizzo dell'idrovia Padova-Venezia, opera lasciata ad oggi incompleta, come scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione;

uno studio commissionato dalla regione Veneto ha confermato l'opportunità e la fattibilità di un canale scolmatore sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia; la realizzazione di tale canale

proteggerebbe i territori di Padova e Vicenza e parte del veneziano dall'erosione del Brenta e del Bacchiglione e contrasterebbe i fenomeni erosivi che stanno interessando parte della laguna di Venezia; inoltre, garantirebbe un sollievo all'agricoltura del veneziano in caso di siccità;

il costo dell'opera non supera i 300 milioni di euro, cifra di molto inferiore a quella spesa per far fronte alle opere idrauliche dei danni conseguenti all'evento di piena del 2010,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per promuovere, di concerto con la regione Veneto, l'inserimento tra le opere prioritarie della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica di una delle zone più ricche e densamente abitate del nostro Paese.

G/1651/123/8 e 13

BISINELLA, STEFANI, CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico;

la regione Veneto sta realizzando ed ha programmato di realizzare, successivamente alla drammatica alluvione dell'autunno 2010, una serie di interventi necessari al ripristino delle opere di difesa idrogeologica danneggiate e interventi strutturali nelle zone più delicate dal punto di vista della sicurezza idraulica;

una delle principali criticità del territorio regionale interessa il bacino idrografico del Brenta – Bacchiglione; infatti, la mitigazione del rischio idraulico del Bacchiglione rientra negli accordi di programma tra la regione Veneto e il Ministero dell'ambiente;

per il solo bacino idraulico del fiume Bacchiglione e suoi affluenti il censimento dei danni alle sole opere idrauliche, conseguente all'evento di piena del 2010 e accertato nell'ambito della rendicontazione del finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, ammonta a 512 milioni di euro;

l'intervento risolutivo per la mitigazione del rischio idraulico del bacino idrografico del Brenta Bacchiglione e rappresentato dall'utilizzo dell'idrovia Padova-Venezia, opera lasciata ad oggi incompleta, come scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione;

uno studio commissionato dalla regione Veneto ha confermato l'opportunità e la fattibilità di un canale scolmatore sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia; la realizzazione di tale canale proteggerebbe i territori di Padova e Vicenza e parte del veneziano dall'erosione del Brenta e del Bacchiglione e contrasterebbe i fenomeni erosivi che stanno interessando parte della laguna di Venezia; inoltre, garantirebbe un sollievo all'agricoltura del veneziano in caso di siccità;

il costo dell'opera non supera i 300 milioni di euro, cifra di molto inferiore a quella spesa per far fronte alle opere idrauliche dei danni conseguenti all'evento di piena del 2010,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per promuovere di concerto con la regione Veneto il finanziamento della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica di una delle zone più ricche e densamente abitate del nostro Paese.

G/1651/124/8 e 13

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico;

tra gli interventi contro il rischio idrogeologico della regione Lombardia che riguardano, in particolare il fiume Seveso, risulta un progetto per la realizzazione di vasche di laminazione e per la depurazione delle acque;

nel mese di luglio 2014, il capo della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche ha incontrato regione Lombardia, comune di Milano e gli amministratori locali

del comune di Senago, che hanno manifestato la propria volontà contraria al progetto delle vasche di laminazione, di cui si prevede la realizzazione nel territorio dello stesso comune;

è stato concordato tra i suddetti enti che la priorità assoluta di intervento sul torrente Seveso è la depurazione delle acque, indipendentemente dalle opere di salvaguardia idraulica e di contenimento della piena dello stesso Seveso che si andranno ad attuare,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dello stralcio dal progetto degli interventi sul fiume Seveso le vasche di laminazione a Senago su Seveso.

G/1651/125/8 e 13 (testo 2)

MUNERATO, ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 36 recante Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi, reca modifiche al comma 2 dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99 in tema di compensazioni territoriali per le attività di estrazione di idrocarburi, istituendo in particolare un fondo «per la promozione di misure di sviluppo economico e per l'attivazione di una *social card* nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi» in luogo degli sconti sul prezzo dei carburanti alla pompa;

l'articolo 30-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ha recentemente modificato l'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, eliminando il beneficio della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *off shore*, ossia nella regione Veneto;

in sede di conversione in legge del decreto 24 giugno 2014, n. 91 alla Camera, il Governo aveva preso l'impegno di correggere la norma e ristabilire la possibilità per la regione Veneto di beneficiare delle compensazioni territoriali da destinare nuovamente ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione *off shore*, come stabilito anche da una sentenza del Consiglio di Stato n. 4134 del 6 agosto 2013,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti *off shore*, in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale.

G/1651/125/8 e 13

MUNERATO, ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-Iegge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 36 recante Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi, reca modifiche al comma 2 dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99 in tema di compensazioni territoriali per le attività di estrazione di idrocarburi, istituendo in particolare un fondo «per la promozione di misure di sviluppo economico e per l'attivazione di una *social card* nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi» in luogo degli sconti sul prezzo dei carburanti alla pompa;

l'articolo 30-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ha recentemente modificato l'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, eliminando il beneficio della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *off shore*, ossia nella regione Veneto;

in sede di conversione in legge del decreto 24 giugno 2014, n. 91 alla Camera, il Governo aveva preso l'impegno di correggere la norma e ristabilire la possibilità per la regione Veneto di beneficiare delle compensazioni territoriali da destinare nuovamente ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione *off shore*, come stabilito anche da una sentenza del Consiglio di Stato n. 4134 del 6 agosto 2013,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti *off shore*, che assicurino

un analogo impatto finanziario e sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale.

G/1651/126/8 e 13 (testo 2)

BISINELLA, CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'inserimento tra le priorità dell'ANAS il progetto della sistemazione del Fondo stradale della SS 14 Triestina, per il tratto San Donà – Portogruaro.

G/1651/126/8 e 13

BISINELLA, CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'inserimento tra le priorità dell'ANAS il progetto della sistemazione del Fondo stradale della SS 14 Triestina, per il tratto San Donà – Portogruaro, il cui importo dei lavori ammonta a 5 milioni di euro.

G/1651/127/8 e 13 (testo 2)

BISINELLA, CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative volte all'inserimento tra le priorità di finanziamento il progetto per la realizzazione del Ponte di Vidor – Collegamento destra e sinistra del fiume Piave in provincia di Treviso.

G/1651/127/8 e 13

BISINELLA, CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati

dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'inserimento tra le priorità di finanziamento il progetto per la realizzazione del Ponte di Vidor – Collegamento destra e sinistra del fiume Piave in provincia di Treviso.

G/1651/128/8 e 13 (testo 2)

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico;

è oramai dalla fine del mese di giugno 2014 che il territorio Lombardo è sottoposto continuamente ad eventi meteorologici avversi, temporali e bombe d'acqua di estrema violenza che provocano lo straripamento di fiumi e torrenti registrando danni ingenti sul territorio e mettendo in ginocchio l'economia di una delle zone più produttive del Paese;

occorrono risorse immediate per colmare i danni alle proprietà e alle attività di impresa e finanziamenti straordinari per la prevenzione del rischio idrogeologico e la difesa dei cittadini da ulteriori disastri;

la regione Lombardia ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e stima in circa 80 milioni i danni subiti nel proprio territorio,

impegna il Governo:

a valutare i presupposti per adottare le opportune iniziative per provvedere urgentemente in un prossimo Consiglio dei ministri alla dichiarazione dello stato d'emergenza per il territorio lombardo colpito da ripetuti eventi alluvionali negli ultimi mesi e a provvedere allo stanziamento delle necessarie risorse per ristabilire le normali condizioni di vita dei cittadini.

G/1651/128/8 e 13

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico;

è oramai dalla fine del mese di giugno 2014 che il territorio lombardo è sottoposto continuamente ad eventi meteorologici avversi, temporali e bombe d'acqua di estrema violenza che provocano lo straripamento di fiumi e torrenti registrando danni ingenti sul territorio e mettendo in ginocchio l'economia di una delle zone più produttive del Paese;

occorrono risorse immediate per colmare i danni alle proprietà e alle attività di impresa e finanziamenti straordinari per la prevenzione del rischio idrogeologico e la difesa dei cittadini da ulteriori disastri;

la regione Lombardia ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e stima in circa 80 milioni i danni subiti nel proprio territorio,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per provvedere urgentemente in un prossimo Consiglio dei ministri alla dichiarazione dello stato d'emergenza per il territorio lombardo colpito da ripetuti eventi alluvionali negli ultimi mesi e a provvedere allo stanziamento delle necessarie risorse per ristabilire le normali condizioni di vita dei cittadini.

G/1651/129/8 e 13 (testo 2)

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico,

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, indirizzate a prevedere l'esclusione dei finanziamenti e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle regioni e di quelle proprie degli enti locali, destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico, dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

G/1651/129/8 e 13

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 7 interviene in materia di rischio idrogeologico prevedendo procedure acceleratorie per la realizzazione delle opere di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idraulico,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, indirizzate a prevedere l'esclusione dei finanziamenti e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle regioni e di quelle proprie degli enti locali, destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico, dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

G/1651/130/8 e 13 (testo 2)

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 reca misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;

in particolare, l'articolo 35, per risolvere l'annosa emergenza rifiuti di una serie di regioni del centro Sud, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, dispone lo smaltimento dei rifiuti urbani negli impianti del Nord, portando al massimo il loro carico termico. Significa che diversi impianti, termovalorizzatori, inceneritori, cementifici, potranno bruciare fino al 30 per cento in più di rifiuti;

il testo del decreto scavalca le «quote» di bacinnizzazione regionale e non provvede alle mitigazioni delle emissioni maggiori, dannose per la salute pubblica e alle criticità della pianura padana in tema di polveri sottili. Le regioni maggiormente colpite dalla norma sono le regioni Lombardia e Emilia Romagna che presentano il più alto numero di impianti di trattamento di rifiuti;

il testo modificato dalla Commissione ambiente assegna comunque priorità per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale e in seconda istanza nel territorio nazionale,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 35 a tenere nella massima considerazione la programmazione a livello regionale dei volumi di trattamento dei rifiuti urbani nel proprio territorio.

G/1651/130/8 e 13

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 35 reca misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;

in particolare, l'articolo 35, per risolvere l'annosa emergenza rifiuti di una serie di regioni del centro Sud, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, dispone lo smaltimento dei rifiuti urbani negli impianti del Nord, portando al massimo il loro carico termico. Significa che diversi impianti, termovalorizzatori, inceneritori, cementifici, potranno bruciare fino al 30 per cento in più di rifiuti;

il testo del decreto scavalca le «quote» di bacinizzazione regionale e non provvede alle mitigazioni delle emissioni maggiori, dannose per la salute pubblica e alle criticità della pianura padana in tema di polveri sottili. Le regioni maggiormente colpite dalla norma sono le regioni Lombardia e Emilia Romagna che presentano il più alto numero di impianti di trattamento di rifiuti;

il testo modificato dalla Commissione ambiente assegna comunque priorità per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale e in seconda istanza nel territorio nazionale,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 35 a tenere nella massima considerazione la programmazione a livello regionale dei volumi di trattamento dei rifiuti nel proprio territorio.

G/1651/131/8 e 13 (testo 2)

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 33 prevede disposizioni per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale;

nel Comune di Berzo Demo a Brescia operava, fino al 2010, la ditta SELCA SPA che si occupava del trattamento ed il recupero di rifiuti speciali anche pericolosi ed era dotata di autorizzazione ex decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e poi di AIA ex decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; nel 2004 la Procura della Repubblica di Brescia ha operato un ingente sequestro a cui è seguito il fallimento e la conseguente necessità di mettere in sicurezza e bonificare l'intero sito;

l'operato di SELCA Spa è stato oggetto di attenzione degli organi giudiziari ed è citata nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti approvata dalla Commissione il 12 dicembre 2012, quale azienda soggetta ad infiltrazioni malavitose; il Sindaco di Berzo Demo, con note del 14 ottobre e del 7 novembre 2013, ha comunicato che un sindaco con meno di 2 mila abitanti si trova nella evidente impossibilità economica di affrontare le spese connesse alla messa in sicurezza e alla successiva bonifica non disponendo nemmeno di una struttura tecnicoamministrativa adeguata per affrontare un intervento di tale portata chiedendo alla regione Lombardia di farsi ca-

rico direttamente della problematica anche al fine di evitare altri rischi all'ambiente e alla salute; il fallimento disporrebbe di risorse sufficienti a provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica;

nel territorio bresciano insiste inoltre, sin dal 2002, il SIN di Caffaro, che è stato individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal pcb e quindi da bonificare; tale sito, nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;

dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;

sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosmi e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli inquinanti, con evidenti rischi sanitari;

occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare l'emungimento della falda e lo sversamento di inquinanti,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per proseguire e completare le operazioni di bonifica del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro, anche in collaborazione con le strutture regionali.

G/1651/131/8 e 13

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

l'articolo 33 prevede disposizioni per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale;

nel Comune di Berzo Demo a Brescia operava, fino al 2010, la ditta SELCA SPA che si occupava del trattamento ed il recupero di rifiuti speciali anche pericolosi ed era dotata di autorizzazione ex decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e poi di AIA ex decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; nel 2004 la Procura della Repubblica di Brescia ha operato un ingente sequestro a cui è seguito il fallimento e la conseguente necessità di mettere in sicurezza e bonificare l'intero sito;

l'operato di SELCA Spa è stato oggetto di attenzione degli organi giudiziari ed è citata nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti approvata dalla Commissione il 12 dicembre 2012, quale azienda soggetta ad infiltrazioni malavitose; il Sindaco di Berzo Demo, con note del 14 ottobre e del 7 novembre 2013, ha comunicato che un sindaco con meno di 2 mila abitanti si trova nella evidente impossibilità economica di affrontare le spese connesse alla messa in sicurezza e alla successiva bonifica non disponendo nemmeno di una struttura tecnicoamministrativa adeguata per affrontare un intervento di tale portata chiedendo alla regione Lombardia di farsi carico direttamente della problematica anche al fine di evitare altri rischi all'ambiente e alla salute; il fallimento disporrebbe di risorse sufficienti a provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica;

nel territorio bresciano insiste inoltre, sin dal 2002, il SIN di Caffaro, che è stato individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal pcb e quindi da bonificare; tale sito, nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;

dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;

sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosmi e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli inquinanti, con evidenti rischi sanitari;

occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare l'emungimento della falda e lo sversamento di inquinanti,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per proseguire e completare le operazioni di bonifica del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro e, del sito ex SELCA SpA di Berzo Demo, anche in collaborazione con le strutture regionali.

G/1651/132/8 e 13

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato:

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 30 prevede specifiche disposizioni per la promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti;

il comma 5 prevede che il Ministero dello Sviluppo economico stipuli con l'ICE-Agenzia una convenzione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in cui siano definiti gli obiettivi attribuiti all'ICE, i risultati attesi nonché le risorse finanziarie e il relativo utilizzo,

impegna il Governo:

a prevedere che oltre ai risultati attesi siano definiti anche i criteri oggettivi che verranno utilizzati per il raggiungimento dei suddetti risultati attesi.

G/1651/133/8 e 13 (testo 2)

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 30 prevede specifiche disposizioni per la promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti con l'obiettivo di potenziare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali e di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese;

il comma 2 prevede che il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia dovrà essere articolato in una serie di azioni volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia;

impegna il Governo:

a valutare che il Piano possa comprendere anche azioni volte alla semplificazione amministrativa della burocrazia incentrata soprattutto sullo snellimento dei tempi di attesa per gli adempimenti per le imprese.

G/1651/133/8 e 13

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 30 prevede specifiche disposizioni per la promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti con l'obiettivo di potenziare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali e di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese;

il comma 2 prevede che il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia dovrà essere articolato in una serie di azioni volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia;

impegna il Governo:

a prevedere che il Piano possa comprendere anche azioni volte alla semplificazione amministrativa della burocrazia incentrata soprattutto sullo snellimento dei tempi di attesa per gli adempimenti per le imprese.

G/1651/134/8 e 13

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

apprezzata l'intenzione del Governo di velocizzare il processo di valorizzazione degli immobili militari ritenuti non più utili dall'Amministrazione della Difesa;

rilevate tuttavia, le grandi difficoltà emerse nel corso degli anni a dismettere le caserme, spesso immobili di gran pregio e molto costosi, quindi difficili da piazzare sul mercato in tempi di crisi economica;

ritenendo comunque utile al Paese che gli immobili divengano in qualche modo fruibili ed economicamente produttivi per la società,

impegna il Governo:

ad assumere le misure necessarie all'agevolazione del transito degli immobili militari ritenuti non più utili dall'Amministrazione della Difesa alle Amministrazioni locali, considerando anche trasferimenti a titolo non oneroso o a prezzi inferiori a quelli di mercato, se necessario anche scaglionando i pagamenti richiesti.

G/1651/135/8 e 13 (testo 2)

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 25 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità, delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta;

per l'economia del nostro Paese il turismo è di prioritaria importanza per il rilancio economico e occupazionale. Il comparto extra alberghiero (campeggi, villaggi turistici, ostelli ecc.) ospita una grossa fetta delle presenze turistiche nel nostro Paese;

i rappresentanti dei turisti campeggiatori stanziali, da molto tempo, lamentano che le soprintendenze ai beni ambientali, in particolare quella di Brescia, abbiano emanato già dal giugno 2013 ordinanze di demolizione di manufatti amovibili anche prefabbricati ovvero roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili all'interno di strutture ricettive all'aperto (campeggi) per la sosta ed il soggiorno di turisti, di proprietà dei singoli turisti campeggiatori, in quanto privi della necessaria autorizzazione paesaggistica;

il decreto-legge n. 47 del 2014 ha modificato il DPR 380 del 2001 specificando che non sono da considerare interventi di nuova costruzione i manufatti leggeri anche prefabbricati, quindi non necessitano di autorizzazione edilizia;

secondo una interpretazione restrittiva delle Soprintendenze gli stessi però rimangono subordinati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica che si rende necessaria per nelle aree soggette a vincolo, anche se queste non sono più assimilabili alle costruzioni edilizie in generale;

impegna il Governo:

a valutare, tramite una idonea modifica legislativa, disposizioni volte a dare una interpretazione autentica al fine di escludere chiaramente e senza dubbi interpretativi i manufatti amovibili anche prefabbricati dal regime dell'autorizzazione paesaggistica che si rende necessaria nelle aree soggette a vincolo.

G/1651/135/8 e 13

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'articolo 25 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità, delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta;

per l'economia del nostro Paese il turismo è di prioritaria importanza per il rilancio economico e occupazionale. Il comparto extra alberghiero (campeggi, villaggi turistici, ostelli ecc.) ospita una grossa fetta delle presenze turistiche nel nostro Paese;

i rappresentanti dei turisti campeggiatori stanziali, da molto tempo, lamentano che le soprintendenze ai beni ambientali, in particolare quella di Brescia, abbiano emanato già dal giugno 2013 ordinanze di demolizione di manufatti amovibili anche prefabbricati ovvero roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili all'interno di strutture ricettive all'aperto (campeggi) per la sosta ed il soggiorno di turisti, di proprietà dei singoli turisti campeggiatori, in quanto privi della necessaria autorizzazione paesaggistica;

il decreto-legge n. 47 del 2014 ha modificato il DPR 380 del 2001 specificando che non sono da considerare interventi di nuova costruzione i manufatti leggeri anche prefabbricati, quindi non necessitano di autorizzazione edilizia;

secondo una interpretazione restrittiva delle Soprintendenze gli stessi però rimangono subordinati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica che si rende necessaria per nelle aree soggette a vincolo, anche se queste non sono più assimilabili alle costruzioni edilizie in generale;

impegna il Governo:

a prevedere, tramite una idonea modifica legislativa, disposizioni volte a dare una interpretazione autentica al fine di escludere chiaramente e senza dubbi interpretativi i manufatti amovibili anche prefabbricati dal regime dell'autorizzazione paesaggistica che si rende necessaria nelle aree soggette a vincolo.

G/1651/136/8 e 13 (testo 2)

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità;

l'area metropolitana di Torino necessita di opere viarie urgenti per la risoluzione dei problemi di traffico che sottopongono quotidianamente i cittadini a disagi, inquinamento atmosferico e acustico e incidenti;

tra le opere improcrastinabili rientrano la prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita a Torino, la costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino e la costruzione della Tangenziale Est di Torino,

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative per il finanziamento dei lavori di realizzazione delle opere che interessano l'area metropolitana di Torino, quali la prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita a Torino, la costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino e la costruzione della Tangenziale Est di Torino.

G/1651/136/8 e 13

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3 ha lo scopo di sbloccare la realizzazione di una serie di opere pubbliche individuando gli interventi che possono essere appaltati e cantierati tra il 2014 e 2015; in caso di mancato rispetto dei termini fissati dal decreto-legge si prevede la revoca del finanziamento e l'assegnazione delle risorse ad ulteriori opere, anche individuando una serie di priorità;

l'area metropolitana di Torino necessita di opere viarie urgenti per la risoluzione dei problemi di traffico che sottopongono quotidianamente i cittadini a disagi, inquinamento atmosferico e acustico e incidenti;

tra le opere improcrastinabili rientrano la prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita a Torino, la costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino e la costruzione della Tangenziale Est di Torino,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per il finanziamento dei lavori di realizzazione delle opere che interessano l'area metropolitana di Torino, quali la prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita a Torino, la costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino e la costruzione della Tangenziale Est di Torino, anche in considerazione delle risorse rinvenienti dalle eventuali revoche ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

G/1651/137/8 e 13 (testo 2)

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge in titolo, con particolare riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 40 in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

preso atto del taglio per 11.757.411 del Fondo per gli interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile;

ricordato il tasso record di disoccupazione giovanile, pari a 144,2 per cento, il più alto dal 1997,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di integrare il Fondo per la disoccupazione giovanile.

G/1651/137/8 e 13

ARRIGONI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge in titolo, con particolare riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 40 in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

preso atto del taglio per 11.757.411 del Fondo per gli interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile;

ricordato il tasso record di disoccupazione giovanile, pari a 144,2 per cento, il più alto dal 1997;

ritenuto pertanto folle rifinanziare gli ammortizzatori in deroga scippando risorse agli investimenti per rilanciare l'occupazione giovanile, percorrendo la sciagurata strada di sostegno delle politiche passive del lavoro a svantaggio di quelle attive,

impegna il Governo:

a provvedere, nei futuri provvedimenti economici, a reintegrare il Fondo di cui in premessa.

G/1651/138/8 e 13

CROSIO, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

valutato nel dettaglio la disposizione di cui all'articolo 40, relativamente al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

preso atto che una quota di risorse per tale rifinanziamento, pari a 50 milioni di euro per l'anno in corso, è reperita attraverso la corrispondente riduzione delle risorse destinate a finanziare gli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello;

considerata irrazionale ed incoerente la politica che il Governo persegue in tema di rilancio dell'economia e dell'occupazione, giacché la sottrazione di risorse incentivanti per le imprese non può che aumentare la richiesta di ulteriori ammortizzatori sociali, in una perversa logica «del cane che si morde la coda»;

ritenute peraltro inaccettabili eventuali motivazioni di mancanza di risorse e necessità di reperimento di esse, ricordando che il Governo nel recente decreto-legge cosiddetto «Decreto-Stadi» ha rifinanziato l'operazione «Mare Nostrum» per 130 milioni di euro,

impegna il Governo:

a reperire le necessarie risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nelle more di attuazione del provvedimento, attraverso una riduzione degli stanziamenti in favore delle politiche di asilo e di accoglienza degli stranieri.

G/1651/139/8 e 13

MARINELLO

Il Senato,

premesso che:

il mar Mediterraneo è un mare piccolo e semichiuso che custodisce uno straordinario patrimonio culturale e naturalistico riconosciuto dall'intera umanità, ove in una dimensione inferiore all'1 per cento dei mari del mondo transita il 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi;

in tale scenario, già piuttosto compromesso sul piano inquinamentale e costantemente messo a rischio dall'intensità dei traffici marittimi, è diffusa a livello parlamentare e locale la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle diffuse attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi *offshore*;

gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni attestano l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma, rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme utilizzate per le attività di esplorazione e di estrazione con episodi di inquinamento difficili da controllare ed effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;

l'ISPRA e l'INGV, istituiti di assoluto rilievo e affidabilità tecnico-scientifica, hanno testimoniato la peculiare e straordinaria ricchezza di ecosistemi profondi e la particolare fragilità del canale di Sicilia, esposto ad attività telluriche e vulcaniche;

in particolare l'ISPRA, anche nel corso di una recente iniziativa pubblica tenuta in Senato, ha evidenziato la straordinaria peculiarità natu-

realistica dei fondali del canale di Sicilia, ricco di banchi di eccezionale valenza, ove proprio l'interrazione tra i requisiti idrologici dei fondali profondi e il vulcanismo diffuso produce effetti unici in termini di biodiversità marina;

l'instabilità politica della sponda sud del Mediterraneo, i preoccupanti livelli di fondamentalismo religioso e le correnti vicende di migrazione di massa producono un costante stato di rischio per la sicurezza e la pace in quell'area mediterranea;

le strutture operative e titolate della convenzione di Barcellona per la tutela del Mediterraneo hanno avviato l'*iter* per istituire aree marine protette nell'alto mare, a tutela degli ecosistemi di pregio ove presenti,

impegna il Governo:

a sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei fondali marini del canale di Sicilia, oltre che l'operatività di quelle già rilasciate, per almeno un biennio e comunque fino alla conclusione di un'approfondita indagine tecnico-scientifica, da affidare all'ISPRA e all'INGV su incarico del Ministero dello sviluppo economico, per l'individuazione ed adozione di idonee misure di assoluta garanzia per gli ecosistemi naturali interessati e per le attività turistiche e della pesca nell'area a fronte dei rischi prodotti da dette attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei fondali marini in quello specifico e fragilissimo contesto;

a promuovere con la massima tempestività la ratifica del Protocollo *offshore* della convenzione di Barcellona per prevenire gli impatti prodotti dalle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste;

a promuovere con immediatezza nelle sedi titolate una comune strategia con i Paesi della sponda sud del canale di Sicilia per una severa e condivisa regolazione delle attività di sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi in quell'area;

a promuovere, se necessario, un innalzamento dell'attenzione e delle soglie di tutela presenti nelle regolazioni nazionali degli Stati rivieraschi nel settore dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi, a partire dalla sponda sud del canale di Sicilia, sia attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici sia mediante la promozione di una apposita e mirata conferenza internazionale;

ad assicurare, mediante l'immediata modifica del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n. 469, che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, ultimo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano resi utilizzabili dal Ministero per lo sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche nell'anno finanziario successivo, al fine di assicurarne un'adeguata programmazione per il migliore svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;

a promuovere in Sicilia, nell'ambito della convenzione di Barcellona, una specifica iniziativa con i Paesi posti sulla sponda sud del Mediterraneo per la più rapida istituzione di aree marine protette dell'alto mare, mirate alla tutela dei fondali e degli ecosistemi di pregio, ove approfondire i seguenti punti: cosa e come conservare e preservare, con quali garanzie di effettività anche sul piano del necessario riconoscimento internazionale, con quali costi e strutture di gestione e vigilanza;

a promuovere con immediatezza le necessarie verifiche internazionali, mediante un impegno diretto delle strutture diplomatiche, per la più rapida istituzione della zona di protezione ecologica nel canale di Sicilia, ove possano legittimamente avere vigenza le regolazioni nazionali e comunitarie vigenti in tema di tutela del mare.

G/1651/140/8 e 13 (testo 2)

BORIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»,

premessi che:

i commi 10 e 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 contengono norme in materia di infrastrutture ferroviarie, in particolare il comma 10-*bis* prevede la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, che individui le linee da ammodernare sia nel settore merci che in quello passeggeri, in collaborazione con le associazioni di categoria;

considerato che:

la norma prevede la riorganizzazione funzionale del sistema ferroviario;

il comma 3 dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2014, n. 106 reca già disposizioni volte a favorire la fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, anche prevedendo la possibilità di concedere in uso gratuito immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, tra cui le stazioni ferroviarie, per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto-turistici, fluviali e ferroviari;

in molte nazioni, europee ed *extra*-europee, le ferrovie turistiche costituiscono un fattore non trascurabile di sviluppo economico, il cui fatturato globale si misura in circa cinquecento milioni di euro e il movimento turistico in milioni di viaggiatori; mentre, nonostante il suo poten-

ziale turistico, l'Italia è toccata molto marginalmente da questo grande mercato, anche a causa dell'assenza di una specifica normativa inerente la regolamentazione, il personale, le linee ed i veicoli ad uso storico e turistico;

in particolare, le associazioni che si occupano da anni di turismo ferroviario lamentano l'eccesso di regolamentazione che equipara la disciplina in materia di sicurezza per i treni storici a quella della normale circolazione ferroviaria, non riconoscendo la specificità di questa tipologia di trasporto e gravando così di oneri non sostenibili gli operatori del settore e le associazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di convocare un tavolo di concertazione presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, che coinvolga anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nonché le principali associazioni di settore in materia di turismo ferroviario, al fine di ridefinire la normativa riguardante la sicurezza per i treni storici e semplificare le regolamentazione sulla sicurezza d'esercizio delle ferrovie turistiche, anche alla luce delle esperienze in atto in altri Paesi europei.

G/1651/140/8 e 13

BORIOI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»,

premesso che:

i commi 10 e 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 contengono norme in materia di infrastrutture ferroviarie, in particolare il comma 10-*bis* prevede la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, che individui le linee da ammodernare sia nel settore merci che in quello passeggeri, in collaborazione con le associazioni di categoria;

considerato che:

la norma prevede la riorganizzazione funzionale del sistema ferroviario;

il comma 3 dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2014, n. 106 reca già disposizioni volte a favorire la fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, anche prevedendo la possibilità di concedere in uso gra-

tuito immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, tra cui le stazioni ferroviarie, per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto-turistici, fluviali e ferroviari;

in molte nazioni, europee ed *extra*-europee, le ferrovie turistiche costituiscono un fattore non trascurabile di sviluppo economico, il cui fatturato globale si misura in circa cinquecento milioni di euro e il movimento turistico in milioni di viaggiatori; mentre, nonostante il suo potenziale turistico, l'Italia è toccata molto marginalmente da questo grande mercato, anche a causa dell'assenza di una specifica normativa inerente la regolamentazione, il personale, le linee ed i veicoli ad uso storico e turistico;

in particolare, le associazioni che si occupano da anni di turismo ferroviario lamentano l'eccesso di regolamentazione che equipara la disciplina in materia di sicurezza per i treni storici a quella della normale circolazione ferroviaria, non riconoscendo la specificità di questa tipologia di trasporto e gravando così di oneri non sostenibili gli operatori del settore e le associazioni,

impegna il Governo:

a convocare urgentemente un tavolo di concertazione presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, che coinvolga anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nonché le principali associazioni di settore in materia di turismo ferroviario, al fine di ridefinire la normativa riguardante la sicurezza per i treni storici e semplificare le regolamentazione sulla sicurezza d'esercizio delle ferrovie turistiche, anche alla luce delle esperienze in atto in altri Paesi europei.

G/1651/141/8 e 13 (testo 2)

VACCARI, GUERRA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

l'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ha subito altri eventi calamitosi successivi, quali l'alluvione del 17-19 gennaio

2014, causata dalla rottura dell'argine del fiume Secchia, con il conseguente allagamento di un'area agricola di oltre 7.000 ettari, e le trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, che hanno colpito un'area agricola di oltre 1.600 ettari;

i suddetti eventi calamitosi successivi al terremoto hanno impedito o fortemente rallentato i lavori di ricostruzione che erano già in corso rendendo evidente la necessità di una proroga dei termini per la presentazione delle domande, conclusione dei lavori e liquidazione dei contributi alle imprese agricole, in seguito al sisma del 2012;

infatti, a pochi mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande e relativa documentazione per gli edifici maggiormente danneggiati dal sisma del 2012 fissata al 31 dicembre 2014, molte imprese agricole non hanno potuto ancora presentare la domanda per la concessione dei contributi stanziati per la ricostruzione;

considerato che:

il punto 119 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2014 stabilisce testualmente che «in assenza di una specifica giustificazione, connessa ad esempio alla natura e alla portata dell'evento o all'effetto differito o continuativo del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento»;

il punto 4 della decisione C(2012)9471 finale del 19 dicembre 2012 prevede che gli aiuti saranno concessi «non oltre i 3 anni dalle date del 20 e 29 maggio 2012 in cui gli eventi si sono verificati. Gli aiuti saranno erogati entro quattro anni dal verificarsi degli eventi sismici. Non si autorizzeranno proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento»;

il successivo punto 42 della decisione, ribadisce poi che «non saranno autorizzate proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento»;

dalla lettura del punto 119 degli orientamenti e del punto 42 della decisione, si può affermare che il termine dei tre anni si riferisca all'introduzione del regime di aiuti e che, vista la citata decisione, sia stato rispettato;

impegna il Governo:

a porre in essere misure per perorare presso la Commissione europea la proroga di un anno del termine previsto per il versamento degli aiuti e quindi il pagamento entro il 29 maggio 2017, tenendo conto anche del fatto che la proroga richiesta per gli edifici rurali, oltre che permettere la presentazione di tutte le domande, eviterebbe la disparità di trattamento

con gli altri settori produttivi e civili che hanno già ottenuto analoghe proroghe.

G/1651/141/8 e 13

VACCARI, GUERRA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

l'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ha subito altri eventi calamitosi successivi, quali l'alluvione del 17-19 gennaio 2014, causata dalla rottura dell'argine del fiume Secchia, con il conseguente allagamento di un'area agricola di oltre 7.000 ettari, e le trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, che hanno colpito un'area agricola di oltre 1.600 ettari;

i suddetti eventi calamitosi successivi al terremoto hanno impedito o fortemente rallentato i lavori di ricostruzione che erano già in corso rendendo evidente la necessità di una proroga dei termini per la presentazione delle domande, conclusione dei lavori e liquidazione dei contributi alle imprese agricole, in seguito al sisma del 2012;

infatti, a pochi mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande e relativa documentazione per gli edifici maggiormente danneggiati dal sisma del 2012 fissata al 31 dicembre 2014, molte imprese agricole non hanno potuto ancora presentare la domanda per la concessione dei contributi stanziati per la ricostruzione;

considerato che:

il punto 119 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2014 stabilisce testualmente che «in assenza di una specifica giustificazione, connessa ad esempio alla natura e alla portata dell'evento o all'effetto differito o continuativo del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento»;

il punto 4 della decisione C(2012)9471 finale del 19 dicembre 2012 prevede che gli aiuti saranno concessi «non oltre i 3 anni dalle date del 20 e 29 maggio 2012 in cui gli eventi si sono verificati. Gli aiuti saranno erogati entro quattro anni dal verificarsi degli eventi sismici. Non si autorizzeranno proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento»;

il successivo punto 42 della decisione, ribadisce poi che «non saranno autorizzate proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento»;

dalla lettura del punto 119 degli orientamenti e del punto 42 della decisione, si può affermare che il termine dei tre anni si riferisca all'introduzione del regime di aiuti e che, vista la citata decisione, sia stato rispettato;

impegna il Governo:

ad attivarsi con ogni mezzo presso la Commissione europea per ottenere la proroga di un anno del termine previsto per il versamento degli aiuti e quindi il pagamento entro il 29 maggio 2017, tenendo conto anche del fatto che la proroga richiesta per gli edifici rurali, oltre che permettere la presentazione di tutte le domande, eviterebbe la disparità di trattamento con gli altri settori produttivi e civili che hanno già ottenuto analoghe proroghe.

G/1651/142/8 e 13 (testo 2)

CALEO, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca degli idrocarburi;

l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini. D'altro canto, nell'interesse del Paese, si impone l'opportuna valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, anche in considerazione della ridotta disponibilità;

la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione *offshore* nel mar Mediterraneo induce a guardare con grande attenzione all'impatto del decreto del 27 dicembre 2012, recante «Ampliamento della zona "C", aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare»;

gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni attestano l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma, rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme utilizzate per le attività di esplorazione e di estrazione con episodi di inquinamento difficili da controllare, che sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;

da queste considerazioni deriva l'assoluta necessità di valutare l'opportunità o meno di proseguire o autorizzare nuove trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l'integrità dei siti, marini e terrestri, e l'immagine ad alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all'attenzione del turismo internazionale;

è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee iniziative politiche, normative ed amministrative per definire più severe regolamentazioni, strumenti e capacità di intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi;

considerato che:

nel corso della XVI legislatura, il 15 giugno 2011, la 13 Commissione permanente del Senato, in sede di esame dell'affare assegnato relativo alla comunicazione della commissione al parlamento europeo ed al consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività *offshore* nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), approvò una risoluzione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (protocollo *offshore*) e ad operare per far sì che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come priorità nell'attività della convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013 e ad attivarsi nelle diverse sedi internazionali, comunitarie e nazionali per la modifica del regime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto via mare di sostanze inquinanti o pericolose;

nella seduta antimeridiana del 2 aprile 2014 l'aula del Senato, al termine della discussione di mozioni sulla ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico, ha approvato due ordini del giorno, sostenuti dai Gruppi di maggioranza, dalla Lega Nord e da Forza Italia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità e la praticabilità di operare una ricognizione e valutazione della disciplina in materia, a partire dalla disciplina recata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 — come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 — nella parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;

a rivalutare il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le perforazioni in mare anche in considerazione della attuale applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012, che ha ampliato la zona marina «C»;

a prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) sia acquisito e vagliato quale parte integrante dello stesso procedimento di VIA;

a valutare quale sia l'effettiva produttività dei giacimenti in esercizio e ad assicurare che le imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di *decommissioning* delle piattaforme da avviare a dismissione e ad assicurare la soddisfazione delle richieste di risarcimento a cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambientali cagionati;

a prevedere che l'istruttoria per le perforazioni in mare — i cui oneri sono posti a carico dei soggetti che inoltrano l'istanza — sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a tale tipologia di valutazioni;

ad assicurare un costante coinvolgimento informativo degli Enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare;

a promuovere con la massima tempestività la ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali, a cui l'Italia aderisce — ed in particolare modo del protocollo *offshore* della Convenzione di Barcellona — che

in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino;

a promuovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi nell'intero bacino;

a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in materia di sicurezza anche nei Paesi del mar Mediterraneo attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una conferenza dei Paesi rivieraschi;

a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor oggi in vigore con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa natura ove lo Stato italiano sia partecipe;

ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva 2013/30/UE, prestando particolare attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a eventuali misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti della Autorità competente;

a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE, del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle *royalty* fino al 50 per cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti, anche per individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche interessate, mutuando schemi quali quello dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 siano integralmente assegnati, ad inizio dell'anno finanziario successivo, su appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare con un'adeguata programmazione il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;

ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al mare Adriatico;

a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a rischio di preoccupanti fenomeni di subsidenza;

a prevedere la sospensione delle attività in zone di elevato rischio sismico, vulcanico, tettonico così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR;

a prevedere il blocco del rilascio di autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto, effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, prevedendo altresì adeguate compensazioni economiche nel caso di danni arrecati agli *stock* ittici esistenti;

ad effettuare una analisi preventiva dei costi e dei benefici in relazione a future attività esplorative da autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico;

ad effettuare una ricognizione dello stato di utilizzo degli impianti di produzione di idrocarburi in mare, prevedendo la progressiva e rapida dismissione di tutti gli impianti non più produttivi e programmando gli eventuali ulteriori sviluppi in modo tale da garantire che il numero complessivo delle piattaforme venga comunque progressivamente ridotto.

G/1651/142/8 e 13

CALEO, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca degli idrocarburi;

l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini. D'altro canto, nell'interesse del Paese,

si impone l'opportuna valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, anche in considerazione della ridotta disponibilità;

la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione *offshore* nel mar Mediterraneo induce a guardare con grande attenzione all'impatto del decreto del 27 dicembre 2012, recante «Ampliamento della zona "C", aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare»;

gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni attestano l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma, rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme utilizzate per le attività di esplorazione e di estrazione con episodi di inquinamento difficili da controllare, che sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;

da queste considerazioni deriva l'assoluta necessità di valutare l'opportunità o meno di proseguire o autorizzare nuove trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l'integrità dei siti, marini e terrestri, e l'immagine ad alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all'attenzione del turismo internazionale;

è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee iniziative politiche, normative ed amministrative per definire più severe regolamentazioni, strumenti e capacità di intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi;

considerato che:

nel corso della XVI legislatura, il 15 giugno 2011, la 13 Commissione permanente del Senato, in sede di esame dell'affare assegnato relativo alla comunicazione della commissione al parlamento europeo ed al consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività *offshore* nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), approvò una risoluzione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (protocollo *offshore*) e ad operare per far sì che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come priorità nell'attività della convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013 e ad attivarsi nelle diverse sedi internazionali, comunitarie e nazionali per la modifica del regime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi destina-

tari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto via mare di sostanze inquinanti o pericolose;

nella seduta antimeridiana del 2 aprile 2014 l'aula del Senato, al termine della discussione di mozioni sulla ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico, ha approvato due ordini del giorno, sostenuti dai Gruppi di maggioranza, dalla Lega Nord e da Forza Italia;

impegna il Governo:

a operare una ricognizione e valutazione della disciplina in materia, a partire dalla disciplina recata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 — come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 — nella parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;

a rivalutare il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le perforazioni in mare anche in considerazione della attuale applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012, che ha ampliato la zona marina «C»;

a prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) sia acquisito e vagliato quale parte integrante dello stesso procedimento di VIA;

a valutare quale sia l'effettiva produttività dei giacimenti in esercizio e ad assicurare che le imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di *decommissioning* delle piattaforme da avviare a dismissione e ad assicurare la soddisfazione delle richieste di risarcimento a cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambientali cagionati;

a prevedere che l'istruttoria per le perforazioni in mare — i cui oneri sono posti a carico dei soggetti che inoltrano l'istanza — sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a tale tipologia di valutazioni;

ad assicurare un costante coinvolgimento informativo degli Enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare;

a promuovere con la massima tempestività la ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali, a cui l'Italia aderisce — ed in particolare modo del protocollo *offshore* della Convenzione di Barcellona — che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino;

a promuovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi nell'intero bacino;

a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in materia di sicurezza anche nei Paesi del mar Mediterraneo attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una conferenza dei Paesi rivieraschi;

a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor oggi in vigore con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa natura ove lo Stato italiano sia partecipe;

ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva 2013/30/UE, prestando particolare attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a eventuali misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti della Autorità competente;

a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE, del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle *royalty* fino al 50 per cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti, anche per individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche interessate, mutuando schemi quali quello dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 siano integralmente assegnati, ad inizio dell'anno finanziario successivo, su appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare con un'adeguata programmazione il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;

ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al mare Adriatico;

a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a rischio di preoccupanti fenomeni di subsidenza;

a prevedere la sospensione delle attività in zone di elevato rischio sismico, vulcanico, tettonico così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR;

a prevedere il blocco del rilascio di autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto, effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, prevedendo altresì adeguate compensazioni economiche nel caso di danni arrecati agli *stock* ittici esistenti;

ad effettuare una analisi preventiva dei costi e dei benefici in relazione a future attività esplorative da autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico;

ad effettuare una ricognizione dello stato di utilizzo degli impianti di produzione di idrocarburi in mare, prevedendo la progressiva e rapida dismissione di tutti gli impianti non più produttivi e programmando gli eventuali ulteriori sviluppi in modo tale da garantire che il numero complessivo delle piattaforme venga comunque progressivamente ridotto.

G/1651/143/8 e 13

PADUA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il disegno di legge in esame reca al Capo IX misure urgenti in materia ambientale;

in merito alle misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, l'articolo 38 stabilisce, al comma 1, che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestano carattere di interesse strategico e siano di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;

il successivo comma 1-*bis* prevede, altresì, che la predisposizione di un piano delle aree in cui siano consentite le attività suindicate sia affidata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico; sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

considerato che:

appare indispensabile tutelare determinati territori, soprattutto quelle in cui è appurata l'elevata sismicità o l'instabilità morfologica, dovuta alla particolare conformazione geologica del territorio o a determinate condizioni ambientali, meteorologiche o climatiche;

non si possono sottovalutare i rischi connessi all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, con riguardo ai possibili impatti sull'ambiente e sulla sicurezza dei cittadini residenti in determinate zone del territorio nazionale;

l'Italia è un Paese ad elevata sismicità, caratterizzato da aree nelle quali i terremoti avvengono spesso e i dati maggiormente alti, in termini di magnitudo e frequenza, si concentrano nella parte centromeridionale della penisola;

l'Italia è, altresì, un paese con un diffuso patrimonio paesaggistico, architettonico e artistico che richiama numerosi turisti da tutto il mondo,

impegna il Governo:

a valutare, nel momento dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 38, comma 1-*bis* del decreto legge in esame, finalizzato alla predisposizione di un piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, l'opportunità di non inserire zone ad elevata pericolosità sismica, nonché quelle dichiarate patrimonio dell'Unesco.

G/1651/144/8 e 13 (testo 2)

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo è l'ideale prosecuzione della linea costiera Messina-Palermo e collega i due capoluoghi di provincia;

il 25 febbraio 2013, a seguito di un cedimento strutturale, la tratta non è mai stata riaperta e Rfi, nonostante abbia un contratto con la regione Sicilia, ha deciso di sospendere definitivamente la tratta a partire dall'11 agosto 2013;

la tratta ferroviaria che collega i due aeroporti della Sicilia occidentale (palermo aeroporto di Puntararesi «Falcone Borsellino» e Trapani aeroporto di Birgi «Vincenzo Florio») costituisce una via cruciale per lo sviluppo del territorio che necessita di ulteriore potenziamento e non di interruzioni e dismissioni,

considerato che:

il 20 novembre 2013 la 8 Commissione Lavori pubblici, Comunicazioni del Senato ha accolto con parere favorevole condizionato l'Accordo di Programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di *safety, security* e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA;

in particolare, la Commissione, ha condizionato il proprio parere favorevole, al fatto che – per quanto concerne l'articolo 5, comma 12 del suddetto Accordo di programma – la revisione delle logiche di manutenzione della rete ferroviaria, sulla base di criteri legati al grado di utilizzo dell'infrastruttura, non determini una riduzione degli interventi di manutenzione e dei livelli di sicurezza per le tratte meno utilizzate e che, in ogni caso sia assicurata un'adeguata attenzione alle linee ferroviarie delle zone svantaggiate più del Paese;

la Commissione ha espresso, tra l'altro, la raccomandazione che la procedura di definizione del contratto di programma delineata nel Programma delle infrastrutture strategiche, sia applicata, per quanto possibile, già a partire dal nuovo contratto di programma – parte investimenti, attualmente in corso di definizione e che, in tale contesto, sia dedicata una particolare attenzione anche alle tratte ferroviarie delle zone più svantaggiate del Paese;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

provvedere, di concerto con Rfi e la regione Sicilia, al ripristino della funzionalità, al potenziamento e alla messa in sicurezza della tratta ferroviaria che collega Palermo a Trapani, via Milo e Calatafimi al fine di garantire la piena efficienza dei collegamenti tra gli aeroporti di Punta Raisi di Palermo e Birgi di Trapani;

provvedere alla riattivazione dei collegamenti ferroviari recentemente soppressi tra Alcamo e Palermo, al fine di garantire a cittadini

ed imprese, insieme alla riapertura della tratta ferroviaria Palermo-Trapani, via Milo, la piena mobilità nella provincia di Trapani e con la provincia di Palermo.

G/1651/144/8 e 13

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo è l'ideale prosecuzione della linea costiera Messina-Palermo e collega i due capoluoghi di provincia;

il 25 febbraio 2013, a seguito di un cedimento strutturale, la tratta non è mai stata riaperta e Rfi, nonostante abbia un contratto con la regione Sicilia, ha deciso di sospendere definitivamente la tratta a partire dall'11 agosto 2013;

la tratta ferroviaria che collega i due aeroporti della Sicilia occidentale (palermo aeroporto di Puntaraisi «Falcone Borsellino» e Trapani aeroporto di Birgi «Vincenzo Florio») costituisce una via cruciale per lo sviluppo del territorio che necessita di ulteriore potenziamento e non di interruzioni e dismissioni,

considerato che:

il 20 novembre 2013 la 8 Commissione Lavori pubblici, Comunicazioni del Senato ha accolto con parere favorevole condizionato l'Accordo di Programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di *safety, security* e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA;

in particolare, la Commissione, ha condizionato il proprio parere favorevole, al fatto che – per quanto concerne l'articolo 5, comma 12 del suddetto Accordo di programma – la revisione delle logiche di manutenzione della rete ferroviaria, sulla base di criteri legati al grado di utilizzo dell'infrastruttura, non determini una riduzione degli interventi di manutenzione e dei livelli di sicurezza per le tratte meno utilizzate e che, in ogni caso sia assicurata un'adeguata attenzione alle linee ferroviarie delle zone svantaggiate più del Paese;

la Commissione ha espresso, tra l'altro, la raccomandazione che la procedura di definizione del contratto di programma delineata nel Programma delle infrastrutture strategiche, sia applicata, per quanto possibile, già a partire dal nuovo contratto di programma – parte investimenti, attualmente in corso di definizione e che, in tale contesto, sia dedicata una particolare attenzione anche alle tratte ferroviarie delle zone più svantaggiate del Paese;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a provvedere, di concerto con Rfi e la regione Sicilia, al ripristino della funzionalità, al potenziamento e alla messa in sicurezza della tratta ferroviaria che collega Palermo a Trapani, via Milo e Calatafimi al fine di garantire la piena efficienza dei collegamenti tra gli aeroporti di Punta Raisi di Palermo e Birgi di Trapani;

a provvedere alla riattivazione dei collegamenti ferroviari recentemente soppressi tra Alcamo e Palermo, al fine di garantire a cittadini ed imprese, insieme alla riapertura della tratta ferroviaria Palermo-Trapani, via Milo, la piena mobilità nella provincia di Trapani e con la provincia di Palermo.

G/1651/145/8 e 13 (testo 2)

GATTI, DI GIORGI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

il decreto legge in esame reca misure urgenti in tema di infrastrutture strategiche nazionali;

tra le suddette infrastrutture rientra a pieno titolo anche l'asse autostradale tirrenico, determinante non solo per la Regione Toscana e la Regione Lazio, ma per la crescita dell'intero Paese, dal momento che su di esso sono ubicati porti come Civitavecchia, Piombino e Livorno e gravitano, direttamente ed indirettamente, un numero rilevante di Comuni;

tale asse si configura, in realtà, come cordone ombelicale tra l'area del Nord Ovest del Paese e l'intero sistema centro meridionale,

considerato che:

la tratta autostradale Cecina – Civitavecchia è stata approvata dal CIPE più volte ed in più occasioni;

all'inizio di questo anno però è emersa la esigenza di rivedere il rapporto concessorio in quanto, a valle delle decisioni assunte dal Governo in termini di aumenti tariffari e alla luce del crollo della domanda di trasporto e delle mutate condizioni finanziarie, il concessionario ha chiesto un coinvolgimento pubblico nella realizzazione di un intervento il cui valore supera i due miliardi di euro;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso in esame tale richiesta e con apposita nota ha comunicato che le motivazioni adottate dalla SAT S.p.A. risultavano simili a quelle già avanzate dai soggetti gestori dell'asse autostradale Tangenziale Est di Milano e dell'asse autostradale Pedemontana Veneta; tra l'altro si ribadiva nella nota che la mancata realizzazione dell'opera avrebbe compromesso la continuità dei lavori in corso e avrebbe allontanato nel tempo la messa a disposizione di un asse che ricopre rilevanza comunitaria;

una simile condivisione trovava ampio riscontro nell'apposito accordo di programma sottoscritto dal Governo nel mese di maggio, nel quale veniva ribadito che: *a)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegnava ad individuare risorse aggiuntive da trasferire al Comune di Piombino per realizzare la parte terminale dell'asse viario di accesso al Porto del tratto da Gagno a Poggio Batteria, tenendo conto, in raccordo con il Ministero dell'ambiente, anche dei costi e delle modalità di gestione delle rocce e delle terre da scavo; *b)* il Governo assumeva l'impegno a ricercare le risorse necessarie per realizzare il completamento dell'autostrada tirrenica, anche prevedendo un'integrazione di risorse pubbliche;

dal mese di maggio ad oggi la Regione non ha più avuto evidenza di atti formali che garantissero il raggiungimento di un obiettivo improcrastinabile: la realizzazione organica e funzionale di un asse autostradale più volte, come detto prima, approvato dal CIPE e supportato da un atto concessorio che fissa, in modo inequivocabile, le responsabilità sia del concedente che del concessionario,

impegna il Governo:

a verificare con urgenza quale proposta alternativa offre l'attuale concessionario e quali sono gli atti immediati per evitare che si ricorra alla rescissione in danno della concessione;

a intraprendere azioni immediate per assicurare, in ogni caso in tempi brevi, nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di programma quadro sottoscritto solo due mesi fa dal Governo e dalla Regione, il collegamento efficiente, efficace e funzionale tra l'asse autostradale ed il nodo logistico di Piombino;

ad intraprendere azioni, in caso di azzeramento della concessione, per la messa in sicurezza di un asse stradale con un indice di incidentalità sempre più elevato.

G/1651/145/8 e 13

GATTI, DI GIORGI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premesso che:

il decreto legge in esame reca misure urgenti in tema di infrastrutture strategiche nazionali;

tra le suddette infrastrutture rientra a pieno titolo anche l'asse autostradale tirrenico, determinante non solo per la Regione Toscana e la Regione Lazio, ma per la crescita dell'intero Paese, dal momento che su di esso sono ubicati porti come Civitavecchia, Piombino e Livorno e gravitano, direttamente ed indirettamente, un numero rilevante di Comuni;

tale asse si configura, in realtà, come cordone ombelicale tra l'area del Nord Ovest del Paese e l'intero sistema centro meridionale,

considerato che:

la tratta autostradale Cecina – Civitavecchia è stata approvata dal CIPE più volte ed in più occasioni;

all'inizio di questo anno però è emersa la esigenza di rivedere il rapporto concessorio in quanto, a valle delle decisioni assunte dal Governo in termini di aumenti tariffari e alla luce del crollo della domanda di trasporto e delle mutate condizioni finanziarie, il concessionario ha chiesto un coinvolgimento pubblico nella realizzazione di un intervento il cui valore supera i due miliardi di euro;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso in esame tale richiesta e con apposita nota ha comunicato che le motivazioni adottate dalla SAT S.p.A. risultavano simili a quelle già avanzate dai soggetti gestori dell'asse autostradale Tangenziale Est di Milano e dell'asse autostradale Pedemontana Veneta; tra l'altro si ribadiva nella nota che la mancata realizzazione dell'opera avrebbe compromesso la continuità dei lavori in corso e avrebbe allontanato nel tempo la messa a disposizione di un asse che ricopre rilevanza comunitaria;

una simile condivisione trovava ampio riscontro nell'apposito accordo di programma sottoscritto dal Governo nel mese di maggio, nel

quale veniva ribadito che: *a)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegnava ad individuare risorse aggiuntive da trasferire al Comune di Piombino per realizzare la parte terminale dell'asse viario di accesso al Porto del tratto da Gagno a Poggio Batteria, tenendo conto, in raccordo con il Ministero dell'ambiente, anche dei costi e delle modalità di gestione delle rocce e delle terre da scavo; *b)* il Governo assumeva l'impegno a ricercare le risorse necessarie per realizzare il completamento dell'autostrada tirrenica, anche prevedendo un'integrazione di risorse pubbliche;

dal mese di maggio ad oggi la Regione non ha più avuto evidenza di atti formali che garantissero il raggiungimento di un obiettivo improcrastinabile: la realizzazione organica e funzionale di un asse autostradale più volte, come detto prima, approvato dal CIPE e supportato da un atto concessorio che fissa, in modo inequivocabile, le responsabilità sia del concedente che del concessionario,

impegna il Governo:

a verificare con urgenza quale proposta alternativa offre l'attuale concessionario e quali sono gli atti immediati per evitare che si ricorra alla rescissione in danno della concessione;

a intraprendere azioni immediate per assicurare, in ogni caso in tempi brevi, nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di programma quadro sottoscritto solo due mesi fa dal Governo e dalla Regione, il collegamento efficiente, efficace e funzionale tra l'asse autostradale ed il nodo logistico di Piombino;

ad intraprendere azioni, in caso di azzeramento della concessione, per la messa in sicurezza di un asse stradale con un indice di incidentalità sempre più elevato;

a stanziare nella Legge di stabilità per l'anno 2015 le risorse necessarie per il completamento dell'asse autostradale tirrenico e, qualora dovessero essere adottate soluzioni alternative al completamento dell'autostrada A12, ad attivarsi per far rimuovere la barriera di pagamento del pedaggio all'altezza di Vada.

G/1651/146/8 e 13

DI GIORGI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive,

premessi che:

il CNR partecipa a Progetti di Ricerca cofinanziati dalla UE la cui attività è rivolta ad allargare il più possibile la conoscenza scientifica e tecnologica. Tale partecipazione non è collegata ad obiettivi commerciali o industriali ed è rivolta all'acquisizione di nuove conoscenze. I risultati hanno come scopo di essere utili allo sviluppo di progetti nuovi o al miglioramento di quelli già esistenti;

in osservanza con le linee strategiche adottate dal CNR, la partecipazione ai Progetti che prevedono la stipula di contratti conclusi con la Commissione Europea nell'ambito di iniziative comunitarie, avviene con il modello «*Simplified method*», con il quale vengono esposti i costi diretti totali sostenuti per le attività mentre le spese generali sono calcolate centralmente e riconducibili ad una percentuale sul costo del personale di ricerca;

tale pratica è conseguente all'esperienza maturata durante le attività di assistenza prestata da revisori nominati dalla Commissione Europea e delle indicazioni ricevute dalla stessa,

considerato che:

nella fase di rendicontazione delle iniziative, il costo del personale di ricerca del CNR partecipante viene calcolato secondo la fascia stipendiale. Alla luce di quanto stabilito dalla DG Ricerca della Commissione Europea, tale costo deve essere inteso, al netto dell'IRAP, essendo tale imposta considerata un costo non eleggibile per i progetti finanziati dalla Commissione Europea;

assoggettare all'Irap gli emolumenti del personale dedicato a progetti di ricerca e quindi non connessi ad attività propriamente produttive, comporta un inutile aggravio sulla disponibilità dei fondi necessari alla ricerca,

rilevato che:

quando un progetto è coordinato da Istituzioni CNR, il CNR firma il contratto, riceve il finanziamento e si impegna a rispettare il contratto stesso;

i progetti di ricerca europea possono prevedere, fra l'altro, l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni di lavoro sia in Italia che all'estero. Per ognuna di queste attività vi è un budget dedicato per «rimborsi» delle spese di soggiorno e viaggio dei partecipanti, che devono essere documentate secondo le modalità previste, mentre non è previsto alcun compenso. Inoltre il progetto europeo, obbliga «giustamente» il coordinatore a versare all'esperto partecipante la somma totale del rimborso, senza alcuna ritenuta;

tuttavia, per la normativa italiana, almeno così come applicata dal CNR, bisogna aggiungere al rimborso la ritenuta IRAP, obbligando il coordinatore del progetto non solo a rimborsare all'esperto la somma dovuta e rendicontabile dal progetto, ma anche a versare allo Stato/Regione

l'imposta IRAP che non è prevista dal progetto e che quindi deve gravare su altri fondi;

l'imposta Irap, così come prevista nel nostro ordinamento, penalizza i ricercatori Italiani e gli enti di ricerca come il CNR, rispetto ai ricercatori e agli Enti degli altri paesi Europei;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a partire dalla prossima legge di stabilità, che i costi sostenuti per il personale delle università e degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo non costituiscano base imponibile per il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

GM1651\147\13 e 8 (testo 2)

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre «2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

lo sviluppo delle infrastrutture, il completamento del mercato unico, la sicurezza degli approvvigionamenti, la riduzione dei costi energetici, la digitalizzazione e, in particolare, una maggiore mobilità sono elementi essenziali per l'economia dell'Unione Europea;

allo scopo di rafforzare la competitività, la crescita e l'occupazione dell'Unione Europea, nel quadro della revisione intermedia della Strategia Europa 2020, il ruolo dei trasporti è considerato di primaria importanza;

più specificatamente la politica regionale di coesione, necessaria anche nelle aree non arretrate, è finalizzata ad accrescere la competitività dei territori che presentano un sotto utilizzo delle proprie risorse, privilegiando le azioni per aumentare l'offerta di servizi pubblici, migliorando le infrastrutture, ed ammodernando le istituzioni pubbliche;

a tal proposito, di primaria importanza per la regione Lombardia, sono le questioni inerenti la viabilità e le connesse opere infrastrutturali;

rilevato che:

il ponte della Becca, lungo la *ex* S.S. 617 «Bronese» costituisce il principale collegamento alle autostrade in direzione est e sud-est e, da un punto di vista più strettamente locale, costituisce il principale collegamento dell'Oltrepò Orientale (e del casello autostradale dell'A21 di Broni-stradella) con Pavia e Milano;

dal 2011, anno in cui il ponte è stato oggetto di pesanti criticità infrastrutturali generate da un fenomeno di rototraslazione di una pila che successivamente è collassata in alveo, sono stati effettuati interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza e altri sono in fase di progettazione. Tuttavia, appare del tutto evidente come la struttura non potrà mai essere riportata a condizioni di transitabilità per il traffico pesante;

la provincia di Pavia, al fine di limitare i disagi degli utilizza tori dei mezzi del trasporto pubblico per l'attraversamento del Po e ora costretti ad utilizzare il treno in alternativa all'autobus, si fa carico in alcuni casi di far fronte al problema valutando un sistema di rimborsi da erogare ai cittadini, in attesa di una risposta concreta dalla regione e dallo Stato;

considerato che:

un collegamento funzionale ed efficace tra l'Oltrepò, Pavia e Milano è prioritario per il territorio pavese e per la regione tutta, sia sotto il profilo viabilistico che sotto quello economico;

la deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 1382 del 14 febbraio 2014, recante: Presa d'atto della comunicazione dell'assessore Del Tenno avente oggetto: «Ponte della Becca», basata su uno studio commissionato da regione Lombardia all'Istituto Eupolis, evidenzia come il ponte della Becca rientra in un'alta fascia di priorità, conseguenza di elevata criticità strutturale unita al rilevante impatto economico e sportivo;

nel corso dell'assemblea di Confindustria Pavia, tenutasi lo scorso 28 ottobre, è emerso come l'impossibilità di fruire del ponte della Becca arreca un danno all'economia regionale pari al 2 per cento del Pil provinciale per i prossimi 5 anni e del 20 per cento in quelli successivi;

considerato altresì che:

il completo ripristino della viabilità nel territorio pavese deve passare necessariamente per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti e per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po;

i fondi destinati al recupero della viabilità nella provincia pavese non sono sufficienti a coprire le spese per le succitate opere infrastrutturali, mentre per l'opera autostradale Broni-Mortara, osteggiata dalla popolazione e dalle amministrazioni locali, nonché a parere di vari esperti inutile e dannosa, si preventivano importanti investimenti;

Il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), contiene un esplicito riferimento al: «superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie»;

come ricordato in una lettera del Presidente della provincia di Pavia, inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a regione Lombardia e ai comuni interessati, la provincia è già in possesso di uno studio di prefattibilità per un nuovo ponte, la cui localizzazione, a seguito di numerose ipotesi, studi, sopralluoghi e confronti con gli Enti interessati, è individuata a circa 100 metri a monte dell'attuale;

impegna il governo:

a tener conto del superamento delle criticità della viabilità della provincia di Pavia, con particolare riferimento alle condizioni in cui versa il ponte della Becca.

G\1651\147\13 e 8

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre «2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

lo sviluppo delle infrastrutture, il completamento del mercato unico, la sicurezza degli approvvigionamenti, la riduzione dei costi energetici, la digitalizzazione e, in particolare, una maggiore mobilità sono elementi essenziali per l'economia dell'Unione Europea;

allo scopo di rafforzare la competitività, la crescita e l'occupazione dell'Unione Europea, nel quadro della revisione intermedia della Strategia Europa 2020, il ruolo dei trasporti è considerato di primaria importanza;

più specificatamente la politica regionale di coesione, necessaria anche nelle aree non arretrate, è finalizzata ad accrescere la competitività dei territori che presentano un sotto utilizzo delle proprie risorse, privilegiando le azioni per aumentare l'offerta di servizi pubblici, migliorando le infrastrutture, ed ammodernando le istituzioni pubbliche;

a tal proposito, di primaria importanza per la regione Lombardia, sono le questioni inerenti la viabilità e le connesse opere infrastrutturali;

rilevato che:

il ponte della Becca, lungo la *ex* S.S. 617 «Bronese» costituisce il principale collegamento alle autostrade in direzione est e sud-est e, da un punto di vista più strettamente locale, costituisce il principale collegamento dell'Oltrepò Orientale (e del casello autostradale dell'A21 di Broni-stradella) con Pavia e Milano;

dal 2011, anno in cui il ponte è stato oggetto di pesanti criticità infrastrutturali generate da un fenomeno di rototraslazione di una pila che successivamente è collassata in alveo, sono stati effettuati interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza e altri sono in fase di progettazione. Tuttavia, appare del tutto evidente come la struttura non potrà mai essere riportata a condizioni di transitabilità per il traffico pesante;

la provincia di Pavia, al fine di limitare i disagi degli utilizza tori dei mezzi del trasporto pubblico per l'attraversamento del Po e ora costretti ad utilizzare il treno in alternativa all'autobus, si fa carico in alcuni casi di far fronte al problema valutando un sistema di rimborsi da erogare ai cittadini, in attesa di una risposta concreta dalla regione e dallo Stato;

considerato che:

un collegamento funzionale ed efficace tra l'Oltrepò, Pavia e Milano è prioritario per il territorio pavese e per la regione tutta, sia sotto il profilo viabilistico che sotto quello economico;

la deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 1382 del 14 febbraio 2014, recante: Presa d'atto della comunicazione dell'assessore Del Tenno avente oggetto: «Ponte della Becca», basata su uno studio commissionato da regione Lombardia all'Istituto Eupolis, evidenzia come il ponte della Becca rientra in un'alta fascia di priorità, conseguenza di elevata criticità strutturale unita al rilevante impatto economico e sportivo;

nel corso dell'assemblea di Confindustria Pavia, tenutasi lo scorso 28 ottobre, è emerso come l'impossibilità di fruire del ponte della Becca arreca un danno all'economia regionale pari al 2 per cento del Pil provinciale per i prossimi 5 anni e del 20 per cento in quelli successivi;

considerato altresì che:

il completo ripristino della viabilità nel territorio pavese deve passare necessariamente per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti e per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po;

i fondi destinati al recupero della viabilità nella provincia pavese non sono sufficienti a coprire le spese per le succitate opere infrastrutturali, mentre per l'opera autostradale Broni-Mortara, osteggiata dalla popolazione e dalle amministrazioni locali, nonché a parere di vari esperti inutile e dannosa, si preventivano importanti investimenti;

Il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 2, lettera b), contiene un esplicito riferimento al: «superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie»;

come ricordato in una lettera del Presidente della provincia di Pavia, inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a regione Lombardia e ai comuni interessati, la provincia è già in possesso di uno studio di prefattibilità per un nuovo ponte, la cui localizzazione, a seguito di numerose ipotesi, studi, sopralluoghi e confronti con gli Enti interessati, è individuata a circa 100 metri a monte dell'attuale;

impegna il governo:

a tener conto del superamento delle criticità della viabilità della provincia di Pavia, con particolare riferimento alle condizioni in cui versa il ponte della Becca, destinando a tale scopo parte dei complessivi 3.890 milioni di euro, assegnati dal presente provvedimento per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia.

GI1651\148\13 e 8

BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA

La Commissione,

premesso che:

il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU;

nell'ordinamento italiano il diritto allo studio è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nei comma 3 e 4 dell'articolo 34 della Costituzione nei quali si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;

con il decreto-legge 12 settembre 2013, n.104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 nonché con la legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità), era stato stanziato un finanziamento per il diritto allo studio universitario che assegnava una quota aggiuntiva di 150 milioni di euro a partire dal 2014 che insieme al gettito della tassa regionale avrebbe ben potuto coprire circa 130.000 borse di studio;

per dare effettiva concretezza a quanto su esposto e permettere alle Regioni di erogare i fondi per la copertura di tali borse di studio si era giustamente provveduto a porre al di fuori del patto di stabilità tali spese;

successivamente la stessa legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013) e poi la legge 23 giugno 2014, n.89, conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, hanno previsto che le regioni contribuissero al risanamento delle finanze pubbliche nel 2014 mediante la riduzione di 500 milioni dell'indebitamento netto;

per realizzare tale intervento l'articolo 42, comma 1, capoverso 7-bis, del provvedimento oggi in esame, stabilisce che le borse di studio universitario, i contributi e i benefici agli studenti anche con disabilità nonché l'erogazione gratuita dei libri di testo finanziate dal bilancio statale rientrano all'interno del patto di stabilità;

realizzando tale intervento non si potrà più avere alcuna certezza che le Regioni possano utilizzare i fondi finalizzati alle borse di studio a tale precipuo scopo potendo realisticamente ipotizzare che possano essere spesi anche per altre necessità;

la decurtazione dello stanziamento 2014 comporterebbe immediatamente il taglio di circa 50.000 borse di studio nonché l'interruzione della borsa di studio a chi ne sta usufruendo per completare il proprio percorso universitario potendo così impedire il conseguimento del titolo di studio finale;

l'Italia si colloca già agli ultimi posti in Europa per investimenti sul diritto allo studio infatti nel 2013 sono state erogate 141.310 borse di studio, quando in Spagna erano, state 305.454, in Germania 440.217 e addirittura in Francia 629.115;

impegna il governo:

ad adottare le più opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a ripristinare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse destinate alle Regioni in relazione agli interventi in materia di diritto allo studio, contributi e benefici agli studenti anche con disabilità ed erogazione gratuita dei libri di testo in quanto settori strategici nell'ambito di una politica di rilancio della scuola, dell'istruzione e della formazione.

G1651\149\13 e 8

MIRABELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge n. 133/2014 (cosiddetto «decreto Sblocca-Italia») introduce una deduzione dal reddito imponibile IRPEF a favore dei contribuenti, persone fisiche, che acquistano, nel quadriennio 2014-2017, case in classe energetica elevata per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato;

il beneficio si applica per le abitazioni in classe energetica A o B, di nuova costruzione od oggetto di interventi incisivi di recupero;

per le abitazioni di nuova costruzione, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, è stato circoscritto l'ambito applicativo del beneficio alle sole abitazioni già costruite e rimaste invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

la scelta di limitare l'operatività del beneficio all'acquisto di abitazioni già ultimate compromette l'effetto propulsivo dell'incentivo, assicurato dalla formulazione dell'articolo 21 oggi in vigore, che invece ne am-

mette l'applicazione anche all'acquisto di abitazioni da ultimare o costruire nel corso del quadriennio agevolato;

al fine di assicurare che l'incentivo favorisca l'avvio di nuove iniziative immobiliari, con risvolti positivi anche sui livelli occupazionali del settore delle costruzioni, è necessario un ripensamento sulla modifica introdotta, mediante il mantenimento dell'incentivo per la genericità delle nuove costruzioni residenziali da realizzare entro il termine del 2017;

tale esigenza risulta conforme agli obiettivi prefissati dal Governo, che, con tale disposizione, intendeva sia introdurre una misura per favorire lo smobilizzo dell'«invenduto» delle imprese di costruzioni, sia, soprattutto, attivare nuovi cantieri e incrementare i livelli occupazionali del settore;

impegna il Governo:

a prendere le più opportune iniziative dirette a precisare, nelle more della suddetta modifica normativa, che per abitazioni «invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» si intendono quelle che, alla medesima data, siano già ultimate nonché quelle per le quali è stato già rilasciato idoneo titolo urbanistico abilitativo alla costruzione.

G\1651\150\13 e 8

MARGIOTTA

Le Commissioni,

impegnano il governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto del Titolo V, di lasciare in capo alle Regioni le competenze in materia di V.I.A. per i progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, stabilendo però che, qualora esse non emettano in t 50 giorni il provvedimento di V.I.A., le competenze siano trasferite in sede statale, e le Regioni trasmettano la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori.

G\1651\151\13 e 8 (testo 2)

DI BIAGIO, *Relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione

del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premessi che:

il provvedimento in oggetto all'articolo 21 Introduce «Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione»;

è comunque opportuno, al fine di rendere gli incentivi per l'investimento in immobili in locazione maggiormente appetibili e tali da consentire una sufficiente applicazione della norma, regolare più compiutamente le fattispecie prese in considerazione dalla norma;

il citato articolo 21 del provvedimento in oggetto, non specificando che i contratti di locazione incentivati debbano essere sottoscritti ai sensi del codice civile, potrebbe far incorrere in interpretazioni contraddittorie della norma in quanto non esiste altrimenti la possibilità di stipulare – come richiesto dalla norma, che impone di destinare l'immobile all'affitto per otto anni – contratti di tale durata, posto che l'utilizzo dei contratti di cui alla legge 431 del 1998 imporrebbe il rinnovo degli stessi e quindi il prolungamento dell'impegno del locatore ben oltre il periodo previsto dalla norma in parola;

al comma 4) lettera d) del citato articolo 21 si statuisce che ai fini delle deduzioni previste l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B in molti casi tecnicamente «irraggiungibili»;

è senz'altro opportuno aggiungere la classe energetica C alle attualmente previste quali obiettivi da conseguire per gli immobili oggetto degli incentivi al fine di conseguire risparmi energetici di oltre il 60 per cento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure, in sede normativa, finalizzate a chiarire che i contratti di locazione incentivati debbano essere sottoscritti ai sensi del codice civile, ed aggiungere la classe energetica C alle due – la A e la B – attualmente previste quali obiettivi da conseguire per gli immobili oggetto degli incentivi.

G1651\151\13 e 8

DI BIAGIO, *Relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premessi che:

il provvedimento in oggetto all'articolo 21 Introduce «Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione»;

è comunque opportuno, al fine di rendere gli incentivi per l'investimento in immobili in locazione maggiormente appetibili e tali da consentire una sufficiente applicazione della norma, regolare più compiutamente le fattispecie prese in considerazione dalla norma;

il citato articolo 21 del provvedimento in oggetto, non specificando che i contratti di locazione incentivati debbano essere sottoscritti ai sensi del codice civile, potrebbe far incorrere in interpretazioni contraddittorie della norma in quanto non esiste altrimenti la possibilità di stipulare – come richiesto dalla norma, che impone di destinare l'immobile all'affitto per otto anni – contratti di tale durata, posto che l'utilizzo dei contratti di cui alla legge 431 del 1998 imporrebbe il rinnovo degli stessi e quindi il prolungamento dell'impegno del locatore ben oltre il periodo previsto dalla norma in parola;

al comma 4) lettera d) del citato articolo 21 si statuisce che ai fini delle deduzioni previste l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B in molti casi tecnicamente «irraggiungibili»;

è senz'altro opportuno aggiungere la classe energetica C alle attualmente previste quali obiettivi da conseguire per gli immobili oggetto degli incentivi al fine di conseguire risparmi energetici di oltre il 60 per cento;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, in sede normativa, finalizzate a chiarire che i contratti di locazione incentivati debbano essere sottoscritti ai sensi del codice civile, ed aggiungere la classe energetica C alle due – la A e la B – attualmente previste quali obiettivi da conseguire per gli immobili oggetto degli incentivi.

GI 1651\152\13 e 8 (testo 2)

DI BIAGIO, *Relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»

premessi che:

il provvedimento in esame reca, all'art. 22, misure inerenti il cosiddetto «conto termico», introducendo misure finalizzate ad agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica;

in tema di efficienza energetica la cogenerazione ad alto rendimento rappresenta un sistema ad alta efficienza finalizzato al risparmio energetico e alla decarbonizzazione, la cui promozione è fortemente valorizzata e inclusa nelle misure da promuovere, dalle direttive europee in tema di efficienza energetica;

in particolare la Direttiva 2010/31/UE sulla «prestazione energetica nell'edilizia» prevede espressamente all'art. 6 la cogenerazione tra « i sistemi alternativi ad alta efficienza» la cui promozione debba essere particolarmente valorizzata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare le misure finalizzate ad estendere le disposizioni relative al cosiddetto «conto termico» per includervi le unità di cogenerazione ad alto rendimento.

GV1651\152\13 e 8

DI BIAGIO, *Relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»

premessi che:

il provvedimento in esame reca, all'art. 22, misure inerenti il cosiddetto «conto termico», introducendo misure finalizzate ad agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica;

in tema di efficienza energetica la cogenerazione ad alto rendimento rappresenta un sistema ad alta efficienza finalizzato al risparmio energetico e alla decarbonizzazione, la cui promozione è fortemente valorizzata e inclusa nelle misure da promuovere, dalle direttive europee in tema di efficienza energetica;

in particolare la Direttiva 2010/31/UE sulla «prestazione energetica nell'edilizia» prevede espressamente all'art. 6 la cogenerazione tra « i si-

stemi alternativi ad alta efficienza» la cui promozione debba essere particolarmente valorizzata;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure finalizzate ad estendere le disposizioni relative al cosiddetto «conto termico» per includervi le unità di cogenerazione ad alto rendimento.

GV1651\153\13 e 8

DI BIAGIO, *Relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premesso che:

il provvedimento in oggetto all'articolo 23 Introduce una «Disciplina dei contratti di godimento in funzione de/la successiva alienazione di immobili»;

appare opportuno introdurre degli elementi che consentano di meglio garantire il proprietario nel periodo della concessione del godimento del bene, nelle eventualità di finita locazione e morosità;

il citato articolo 23 al comma 1 statuisce che «I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.»;

al fine di evitare interpretazioni che portino – in aperto contrasto con lo spirito della norma, che mira a favorire l'accesso alla proprietà – a ritenere dovute le imposte sul trasferimento già al momento della stipula del contratto regolato dall'articolo 23, si rende necessario esplicitare che il trasferimento del bene si realizza solo nel momento in cui l'intero prezzo di acquisto sia stato versato;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, in sede normativa, finalizzate ad apprestare le opportune garanzie per il proprietario nel periodo della con-

cessione del godimento del bene, in pieno accordo con lo spirito della norma, che mira a favorire l'accesso alla proprietà.

G1651\154\13 e 8

MANCUSO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premesso che:

il decreto-legge prevede all'articolo 41 disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e regione Campania;

si impegna il Governo:

ad assicurare la continuità dei collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina autorizzando la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

G1651\155\13 e 8DI BIAGIO, *Relatore*, RANUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»

premesso che:

il provvedimento in oggetto all'articolo 42 introduce «Disposizioni in materia di finanza delle Regioni»; nell'ambito delle regioni, le isole minori costituiscono un enorme capitale storico, culturale, turistico e ambientale per il nostro Paese, che deve essere tutelato e valorizzato anche in un'ottica di rilancio dell'occupazione e dell'economia dell'intero sistema Paese;

a tal fine appare opportuno che il Governo preveda delle disposizioni finanziarie che interessino direttamente le isole minori;

in particolare, attraverso la modifica del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si potrebbe prevedere che i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. l'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti;

il gettito del tributo potrebbe essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione delle opportune misure, in sede normativa, finalizzate a prevedere delle disposizioni finanziarie a favore delle isole minori anche attraverso la modifica del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con la previsione di una tassa di soggiorno.

G1651\156\13 e 8 (testo 2)

DI BIAGIO, *Relatore*

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 33, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri) la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure per la ripresa delle attività produttive introducendo misure urgenti a favore delle imprese;

sussistono forti criticità in capo alle aziende produttrici dei sacchi da asporto merci a seguito delle disposizioni introdotte con la legge 11 agosto 2014, n. 116, cosiddetto decreto «Competitività», in materia di

«commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente»;

la citata legge ha modificato le disposizioni di cui al decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2. recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, che aveva a sua volta introdotto misure di rettifica dell'originale divieto di commercializzazione dei sacchi in plastica non biodegradabile, per inserire il riferimento alla norma UNI EN 13432:2002, che di fatto proibisce l'utilizzo della plastica resa biodegradabile con additivi;

il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, prevedeva altresì che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico adottassero entro il 31 dicembre 2012 un decreto interministeriale non regolamentare al fine di regolamentare eventuali ulteriori caratteristiche tecniche;

è opportuno evidenziare che il citato decreto introduceva sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2014, per i produttori di sacchi non rientranti nelle caratteristiche sopraesposte ma prevedeva anche forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti;

in riferimento alle sanzioni la legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato il termine prevedendolo a «60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale»;

la legge 11 agosto 2014, n. 116, in fine, abrogato, all'articolo 11 comma 2-*bis* la disposizione di cui alla legge 22 del 2012, eliminando dal testo originale qualsiasi riferimento temporale e rendendo retroattive le sanzioni all'entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2012;

la circostanza determina particolari criticità per le oltre 100 aziende – con circa 3.500 dipendenti, e un volume di affari di 1.5 miliardi di euro tra grande, media e piccola distribuzione – coinvolte nelle sanzioni anche a causa della scarsa pubblicità data al tema dei continui cambiamenti in sede normativa e della delicata promozione della riconversione degli impianti esistenti, che invece era espressamente prevista dalla normativa;

è opportuno evidenziare che la normativa italiana appare in questo ambito molto più restrittiva di quella europea che invece include il riferimento ad altre norme tecniche di biodegradabilità – la includendo ad esempio UNIEN 17556:03, AS TMD 6954-04. BS 8472:2011, UAE-SOO9:2009, XP T 54980;

considerato che:

l'articolo 18 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede, per il principio della libertà di immissione sul mercato, che «Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva»;

tale circostanza sta di fatto determinando una situazione in cui l'approvvigionamento della grande distribuzione italiana, quanto a sac-

chetti per asporto merci, è in mano alle aziende di materiali plastici tedesche che hanno *de facto* scalzato quelle italiane;

impegna il Governo:

a valutare le opportune misure che consentano di garantire un graduale passaggio al nuovo regime di commercializzazione al dettaglio dei sacchetti di plastica, al fine di tener conto dei profili economici dei settori industriali interessati e della tutela del lavoro, ed altresì riequilibrare il mercato nell'ambito dell'Unione europea.

G1651\156\13 e 8

DI BIAGIO, *Relatore*

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 33, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri) la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure per la ripresa delle attività produttive introducendo misure urgenti a favore delle imprese;

sussistono forti criticità in capo alle aziende produttrici dei sacchi da asporto merci a seguito delle disposizioni introdotte con la legge 11 agosto 2014, n. 116, cosiddetto decreto «Competitività», in materia di «commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente»;

la citata legge ha modificato le disposizioni di cui al decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, che aveva a sua volta introdotto misure di rettifica dell'originale divieto di commercializzazione dei sacchi in plastica non biodegradabile, per inserire il riferimento alla norma UNI EN 13432:2002, che di fatto proibisce l'utilizzo della plastica resa biodegradabile con additivi;

il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, prevedeva altresì che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico adottassero entro il 31 dicembre 2012 un decreto interministeriale non regolamentare al fine di regolamentare eventuali ulteriori caratteristiche tecniche;

è opportuno evidenziare che il citato decreto introduceva sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2014, per i produttori di sacchi non rientranti nelle caratteristiche sopraesposte ma prevedeva anche forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti;

in riferimento alle sanzioni la legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato il termine prevedendolo a «60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale»;

la legge 11 agosto 2014, n. 116, in fine, abrogato, all'articolo 11 comma 2-*bis* la disposizione di cui alla legge 22 del 2012, eliminando dal testo originale qualsiasi riferimento temporale e rendendo retroattive le sanzioni all'entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2012;

la circostanza determina particolari criticità per le oltre 100 aziende – con circa 3.500 dipendenti, e un volume di affari di 1.5 miliardi di euro tra grande, media e piccola distribuzione – coinvolte nelle sanzioni anche a causa della scarsa pubblicità data al tema dei continui cambiamenti in sede normativi e della delicata promozione della riconversione degli impianti esistenti, che invece era espressamente prevista dalla normativa;

è opportuno evidenziare che la normativa italiana appare in questo ambito molto più restrittiva di quella europea che invece include il riferimento ad altre norme tecniche di biodegradabilità – la includendo ad esempio UNIEN 17556:03, AS TMD 6954-04. BS 8472:2011, UAE-SOO9:2009, XP T 54980;

considerato che:

l'articolo 18 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede, per il principio della libertà di immissione sul mercato, che «Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva»;

tale circostanza sta di fatto determinando una situazione in cui l'approvvigionamento della grande distribuzione italiana, quanto a sacchetti per asporto merci, è in mano alle aziende di materiali plastici tedesche che hanno *de facto* scalzato quelle italiane;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure volte a rettificare le criticità evidenziate in premessa, per definire fino al 30 giugno 2015 un periodo di transizione all'entrata in vigore delle sanzioni e promuovere quelle iniziative di conversione previste dalla normativa; che consentano alle aziende coinvolte di riallinearsi e vedere garantita la propria operatività e per valutare l'opportunità di includere altre normative tecniche di riferimento, quali la UNI EN 17556:03, ASTM.D 695-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti, imponendo i livelli ed i tempi di biodegradazione come richiesto dall'ISPRA, a garanzia del mercato italiano.

G1651\157\13 e 8 (testo 2)

MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 21 del decreto introduce un'agevolazione fiscale a favore dei contribuenti, persone fisiche, che acquistano, nel quadriennio 2014-2017, case in classe energetica elevata per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato;

in particolare, il beneficio si applica per le abitazioni in classe energetica A o B, di nuova costruzione od oggetto di interventi incisivi di recupero;

per quanto riguarda quelle di nuova costruzione, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, è stato circoscritto l'ambito applicativo del beneficio alle sole abitazioni già costruite e rimaste invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

la scelta di limitare l'operatività del beneficio all'acquisto di abitazioni già ultimate compromette l'effetto propulsivo dell'incentivo, assicurato dalla formulazione dell'articolo 21 oggi in vigore, che invece ne ammette l'applicazione anche all'acquisto di abitazioni da ultimare o costruire nel corso del quadriennio agevolato.

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità che l'incentivo favorisca l'avvio di nuove iniziative immobiliari, con risvolti positivi anche sui livelli occupazionali del settore, nonché il mantenimento dell'incentivo per la genericità delle nuove costruzioni residenziali da realizzare entro il termine del 2017, e di conseguenza a sopprimere la condizione in base alla quale per accedere al beneficio, le abitazioni di nuova costruzione devono essere «invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

G1651\157\13 e 8

MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 21 del decreto introduce un'agevolazione fiscale a favore dei contribuenti, persone fisiche, che acquistano, nel quadriennio 2014-2017, case in classe energetica elevata per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato;

in particolare, il beneficio si applica per le abitazioni in classe energetica A o B, di nuova costruzione od oggetto di interventi incisivi di recupero;

per quanto riguarda quelle di nuova costruzione, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, è stato circoscritto l'ambito applicativo del beneficio alle sole abitazioni già costruite e rimaste invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

la scelta di limitare l'operatività del beneficio all'acquisto di abitazioni già ultimate compromette l'effetto propulsivo dell'incentivo, assicurato dalla formulazione dell'articolo 21 oggi in vigore, che invece ne ammette l'applicazione anche all'acquisto di abitazioni da ultimare o costruire nel corso del quadriennio agevolato.

impegna il Governo:

al fine di assicurare che l'incentivo favorisca l'avvio di nuove iniziative immobiliari, con risvolti positivi anche sui livelli occupazionali del settore, a valutare un ripensamento della modifica introdotta, mediante il mantenimento dell'incentivo per la genericità delle nuove costruzioni residenziali da realizzare entro il termine del 2017, e di conseguenza a sopprimere la condizione in base alla quale per accedere al beneficio, le abitazioni di nuova costruzione devono essere «invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

G1651\158\13 e 8

MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 3, comma 27 della legge finanziaria per il 2008 prevede, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

negli ultimi tempi la Cassa depositi e prestiti sta svolgendo sempre più un ruolo attivo a supporto dell'economia attraverso un potenziamento delle proprie prerogative e delle risorse a disposizione;

è necessario incentivare le dismissioni degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie e sussistenti alla data del 31 dicembre 2013;

pertanto, impegna il Governo a:

valutare un ruolo attivo di Cassa Depositi e prestiti nello stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni, a condizioni di mercato e a durata trentennale, per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti termali, al fine di garantirne la dismissione.

G/1651/159/8 e 13 (testo 2)

MARINELLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure

urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premessi che:

il decreto-legge dispone misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico;

impegna il Governo,

ad affidare i lavori, inerenti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli Accordi di programma, mediante l'utilizzo di centrali di committenza pubblica;

al fine di ridurre i costi e garantire l'accelerazione nelle procedure di affidamento dei lavori, ad autorizzare i Presidenti di Regione ad avvalersi delle piattaforme di *e-procurement* già utilizzate e disponibili presso una centrale di committenza pubblica, rimborsandone esclusivamente gli oneri di utilizzo.

G/1651/159/8 e 13

MARINELLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premessi che:

il decreto-legge dispone misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico;

impegna il Governo,

ad affidare i lavori, inerenti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli Accordi di programma, mediante l'utilizzo di centrali di committenza;

al fine di ridurre i costi e garantire l'accelerazione nelle procedure di affidamento dei lavori, ad autorizzare i Presidenti di Regione ad avvalersi delle piattaforme di *e-procurement* già utilizzate e disponibili presso una centrale di committenza pubblica, rimborsandone esclusivamente gli oneri di utilizzo.

G/1651/160/8 e 13

MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

l'articolo 29, al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica volto anche alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità che le nuove Autorità Portuali, derivanti dall'attuazione del piano strategico nazionale, possano far fronte alle eventuali sopravvenute esigenze di pianta organica con il personale tecnico degli Uffici Opere Marittime alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con non meno di cinque anni di anzianità di ufficio.

G/1651/161/8 e 13 (testo 2)

MUCCHETTI, FILIPPI, MIGLIAVACCA, CHITI

Il Senato,

premessi che:

l'attuale disciplina catastale, risalente agli anni '40, prevede che la rendita catastale degli immobili produttivi sia determinata mediante una stima diretta per ciascuna: unità immobiliare (articolo 10 Regio decreto-legge n. 652 del 1939). Solitamente l'Amministrazione finanziaria per determinare la rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale assume il cosiddetto «valore di ricostruzione», ossia il costo a nuovo dell'immobile e delle installazioni connesse o incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse (articolo 4 Regio decreto-legge n. 652 del 1939);

l'individuazione delle tipologie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita non sempre è chiara. Sul punto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 162 del 20 maggio 2008, ha precisato che nella rendita catastale devono essere considerate solo quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad un'unità immobiliare

una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione all'unità immobiliare;

l'Agenzia del Territorio ha inoltre chiarito, nella circolare n. 6/2012, che devono essere escluse dalla rendita catastale quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di «immobiliarità», vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare. L'Agenzia non ha tuttavia dettato criteri chiari per individuare quando un impianto possiede tale requisito di «immobiliarità» rispetto all'opificio industriale;

da tutto ciò è derivata una disomogeneità sia interpretativa sia di prassi sulle modalità di accatastamento degli immobili a destinazione speciale, che ha portato all'introduzione di una surrettizia «tassazione sui macchinari» e che vi è bisogno di superare ai fini del rilancio industriale del Paese;

occorre garantire maggiore coerenza e certezza nell'individuazione delle tipologie di componenti impiantistiche da includere o meno ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a uso produttivo;

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

l'opportunità di intraprendere iniziative affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del Regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreti nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili siano costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso;

l'opportunità di non considerare strutturalmente connessi al suolo, allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non farli concorrere pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato Regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che – indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo – sono suscettibili di essere separati dal suolo e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.

G/1651/161/8 e 13

MUCCHETTI, FILIPPI, MIGLIAVACCA, CHITI

Il Senato,

premessi che:

l'attuale disciplina catastale, risalente agli anni '40, prevede che la rendita catastale degli immobili produttivi sia determinata mediante una

stima diretta per ciascuna: unità immobiliare (articolo 10 Regio decreto-legge n. 652 del 1939). Solitamente l'Amministrazione finanziaria per determinare la rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale assume il cosiddetto «valore di ricostruzione», ossia il costo a nuovo dell'immobile e delle installazioni connesse o incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse (articolo 4 Regio decreto-legge n. 652 del 1939);

l'individuazione delle tipologie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita non sempre è chiara. Sul punto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 162 del 20 maggio 2008, ha precisato che nella rendita catastale devono essere considerate solo quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad un'unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione all'unità immobiliare;

l'Agenzia del Territorio ha inoltre chiarito, nella circolare n. 6/2012, che devono essere escluse dalla rendita catastale quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di «immobiliarità», vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare. L'Agenzia non ha tuttavia dettato criteri chiari per individuare quando un impianto possiede tale requisito di «immobiliarità» rispetto all'opificio industriale;

da tutto ciò è derivata una disomogeneità sia interpretativa sia di prassi sulle modalità di accatastamento degli immobili a destinazione speciale, che ha portato all'introduzione di una surrettizia «tassazione sui macchinari» e che vi è bisogno di superare ai fini del rilancio industriale del Paese;

occorre garantire maggiore coerenza e certezza nell'individuazione delle tipologie di componenti impiantistiche da includere o meno ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a uso produttivo;

impegna il Governo,

a intraprendere le opportune iniziative affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del Regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreti nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili siano costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso;

a non considerare strutturalmente connessi al suolo, allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non farli concorrere pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato Regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che – indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo – sono suscettibili di

essere separati dal suolo e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.

G/1651/162/8 e 13 (testo 2)

DI BIAGIO, RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premesso che:

il provvedimento in oggetto all'articolo 35 al comma 12 reca modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – cosiddetto Codice dell'Ambiente – in materia di «consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene» che prevede l'istituzione di tali consorzi al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di suddetti beni;

il citato articolo 234 del Codice dell'Ambiente ha previsto, al comma 2, che il Ministero dell'Ambiente individuasse, con apposito decreto e in maniera puntuale; le tipologie di beni in polietilene ricadenti sotto la gestione consortile;

la precisazione, in linea con la normativa sulle attività dei consorzi, si richiedeva anche a fronte di una molteplicità e varietà di prodotti nei quali il polietilene viene impiegato con percentuali significativamente differenti, allo scopo di fornire chiarimenti agli operatori coinvolti ed evitare contenziosi;

allo stato attuale, nonostante siano passati oltre 8 anni dall'emanazione del Codice dell'Ambiente, il decreto di individuazione delle tipologie di beni in polietilene di cui al comma 1 del citato articolo 234, non è ancora stato definito;

a parziale rettifica di tale lacuna normativa. nel corso dell'esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto Decreto Competitività, l'articolo 14, comma 8, lettera b-*quinquies* ha apportato modifiche al comma 2 del già citato articolo 234, prevedendo che per beni in polietilene si intendano «i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla

base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclaggio dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi»;

il citato decreto legge, ha altresì previsto che in fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto chiarificatore, «per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;

in tale occasione il legislatore ha ravvisato la necessità di offrire un'esplicita definizione al concetto di beni in polietilene, fornendo una norma chiarificatrice e individuando chiaramente i beni ricadenti nella gestione consortile anche per escludere i beni in cui il polietilene rappresenta solo una parte residua;

nel corso dell'esame del decreto-legge 133/2014 presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati il summenzionato comma 2 è stato abrogato eliminando, quindi, proprio quella disposizione che prevedeva il chiarimento interpretativo sul concetto di «beni in polietilene»;

le ulteriori disposizioni previste dal provvedimento in esame, per quanto improntate alla differenziazione del contributo percentuale di riciclaggio sulla base della effettiva percentuale di polietilene contenuta nel bene e della sua durata temporale, destano perplessità in relazione ai beni in cui il polietilene rappresenti una parte assolutamente residua e comunque il cui smaltimento presenti delle peculiarità;

un caso esemplare è rappresentato dai prodotti assorbenti per la persona, che sono beni costituiti da una molteplicità di componenti, principalmente cellulosa, di cui solo una parte residuale è polietilene e che, pertanto, non possono essere considerati né come «beni in polietilene», cioè costituiti interamente in polietilene, né come beni «a base di polietilene», cioè costituiti prevalentemente da polietilene, visto che il polietilene rappresenta solo una delle materie prime utilizzate per fabbricare il prodotto;

nel corso della passata legislatura durante l'esame delle modifiche al cosiddetto decreto Ambiente (AC. 4240-B), la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati aveva già chiaramente riconosciuto la peculiarità di tali prodotti assorbenti per la persona in quanto destinati alla raccolta di rifiuti organici;

è opportuno evidenziare che il comma 1 dell'articolo 234 di fatto già riconosce la peculiarità dei prodotti assorbenti per la persona quando essi sono considerati tra i rifiuti sanitari esplicitamente esclusi dalla raccolta e dal trattamento tramite Consorzio;

si potrebbe determinare la situazione paradossale per cui tali beni siano esclusi dall'assoggettamento al regime consortile e al relativo tributo quando considerati rifiuti sanitari, ricadenti nelle fattispecie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, mentre vi siano assoggettati, nonostante la peculiarità che li caratterizza, quando provenienti da abitazioni civili e ricadenti nella raccolta municipale;

inoltre poiché la gestione della raccolta di tali prodotti ricade in capo ai comuni, prevedendo già apposite tassazioni per i cittadini, l'eventuale inclusione della filiera dei prodotti assorbenti per la persona nelle categorie assoggettate al tributo consortile sul polietilene determinerebbe inevitabilmente, per il conseguente aumento di prezzo dei prodotti, un ulteriore aggravio di spesa in capo ai cittadini, già soggetti alla tassa comunale sui rifiuti;

tutto questo, in assenza di una chiara individuazione dei beni in polietilene, come originariamente previsto dal comma 2, rischia di determinare un improprio e inopportuno ampliamento del perimetro dei beni soggetti alla gestione consortile con la possibilità che si determinino, come in passato, nuovi contenziosi tra il Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti a base di polietilene e le aziende;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune misure finalizzate a chiarire la definizione di «prodotti in polietilene», specificando in maniera puntuale le tipologie di beni ricadenti nella gestione consortile di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche per escludervi quelle tipologie di beni che, per le peculiarità di composizione e trattamento, non siano assimilabili ai beni che hanno una componente significativa di polietilene.

G/1651/162/8 e 13

DI BIAGIO, RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

premesso che:

il provvedimento in oggetto all'articolo 35 al comma 12 reca modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – cosiddetto Codice dell'Ambiente – in materia di «consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene» che prevede l'istituzione di tali consorzi al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di suddetti beni;

il citato articolo 234 del Codice dell'Ambiente ha previsto, al comma 2, che il Ministero dell'Ambiente individuasse, con apposito decreto e in maniera puntuale; le tipologie di beni in polietilene ricadenti sotto la gestione consortile;

la precisazione, in linea con la normativa sulle attività dei consorzi, si richiedeva anche a fronte di una molteplicità e varietà di prodotti nei quali il polietilene viene impiegato con percentuali significativamente differenti, allo scopo di fornire chiarimenti agli operatori coinvolti ed evitare contenziosi;

allo stato attuale, nonostante siano passati oltre 8 anni dall'emanazione del Codice dell'Ambiente, il decreto di individuazione delle tipologie di beni in polietilene di cui al comma 1 del citato articolo 234, non è ancora stato definito;

a parziale rettifica di tale lacuna normativa. nel corso dell'esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto Decreto Competitività, l'articolo 14, comma 8, lettera b-*quinquies* ha apportato modifiche al comma 2 del già citato articolo 234, prevedendo che per beni in polietilene si intendano «i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientati generati dagli stessi»;

il citato decreto legge, ha altresì previsto che in fase di attuazione e fino all'emanazione del decreto chiarificatore, «per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;

in tale occasione il legislatore ha ravvisato la necessità di offrire un'esplicita definizione al concetto di beni in polietilene, fornendo una norma chiarificatrice e individuando chiaramente i beni ricadenti nella gestione consortile anche per escludere i beni in cui il polietilene rappresenta solo una parte residua;

nel corso dell'esame del decreto-legge 133/2014 presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati il summenzionato comma 2 è stato abrogato eliminando, quindi, proprio quella disposizione che prevedeva il chiarimento interpretativo sul concetto di «beni in polietilene»;

le ulteriori disposizioni previste dal provvedimento in esame, per quanto improntate alla differenziazione del contributo percentuale di riciclaggio sulla base della effettiva percentuale di polietilene contenuta nel bene e della sua durata temporale, destano perplessità in relazione ai beni in cui il polietilene rappresenti una parte assolutamente residua e comunque il cui smaltimento presenti delle peculiarità;

un caso esemplare è rappresentato dai prodotti assorbenti per la persona, che sono beni costituiti da una molteplicità di componenti, principalmente cellulosa, di cui solo una parte residuale è polietilene e che, pertanto, non possono essere considerati né come «beni in polietilene»,

cioè costituiti interamente in polietilene, né come beni «a base di polietilene», cioè costituiti prevalentemente da polietilene, visto che il polietilene rappresenta solo una delle materie prime utilizzate per fabbricare il prodotto;

nel corso della passata legislatura durante l'esame delle modifiche al cosiddetto decreto Ambiente (AC. 4240-B), la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati aveva già chiaramente riconosciuto la peculiarità di tali prodotti assorbenti per la persona in quanto destinati alla raccolta di rifiuti organici;

è opportuno evidenziare che il comma 1 dell'articolo 234 di fatto già riconosce la peculiarità dei prodotti assorbenti per la persona quando essi sono considerati tra i rifiuti sanitari esplicitamente esclusi dalla raccolta e dal trattamento tramite Consorzio;

si potrebbe determinare la situazione paradossale per cui tali beni siano esclusi dall'assoggettamento al regime consortile e al relativo tributo quando considerati rifiuti sanitari, ricadenti nelle fattispecie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, mentre vi siano assoggettati, nonostante la peculiarità che li caratterizza, quando provenienti da abitazioni civili e ricadenti nella raccolta municipale;

inoltre poiché la gestione della raccolta di tali prodotti ricade in capo ai comuni, prevedendo già apposite tassazioni per i cittadini, l'eventuale inclusione della filiera dei prodotti assorbenti per la persona nelle categorie assoggettate al tributo consortile sul polietilene determinerebbe inevitabilmente, per il conseguente aumento di prezzo dei prodotti, un ulteriore aggravio di spesa in capo ai cittadini, già soggetti alla tassa comunale sui rifiuti;

tutto questo, in assenza di una chiara individuazione dei beni in polietilene, come originariamente previsto dal comma 2, rischia di determinare un improprio e inopportuno ampliamento del perimetro dei beni soggetti alla gestione consortile con la possibilità che si determinino, come in passato, nuovi contenziosi tra il Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti a base di polietilene e le aziende;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune misure finalizzate a chiarire la definizione di «prodotti in polietilene», specificando in maniera puntuale le tipologie di beni ricadenti nella gestione consortile di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche per escludervi quelle tipologie di beni che, per le peculiarità di composizione e trattamento, non siano assimilabili ai beni composti interamente da polietilene.

G/1651/163/8 e 13 (testo 2)

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame, al comma 6, prevede che le risorse revocate ai sensi del comma 1 confluiscono nel "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 798 del 1984, istituito dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 98 del 2011;

in un momento di crisi economica come quella attuale, appare ragionevole destinare le limitate risorse pubbliche in opere che siano prioritarie per la collettività e realizzabili in tempi certi e con modalità sostenibili,

impegnano il Governo:

a valutare le misure necessarie per il completamento della linea ferroviaria Orte-Civitavecchia e per il raddoppio della linea Orte-Ancona.

G/1651/163/8 e 13

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame, al comma 6, prevede che le risorse revocate ai sensi del comma 1 confluiscono nel "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 798 del 1984, istituito dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 98 del 2011;

in un momento di crisi economica come quella attuale, appare ragionevole destinare le limitate risorse pubbliche in opere che siano prioritarie per la collettività e realizzabili in tempi certi e con modalità sostenibili,

impegnano il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per il completamento della linea ferroviaria Orte-Civitavecchia e per il raddoppio della linea Orte-Ancona.

G/1651/164/8 e 13

CIOFFI, SCIBONA, DONNO, MANGILI, SERRA, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame, al comma 2, demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse del Fondo a una serie di interventi finanziabili suddivisi in tre categorie. Nella categoria degli interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015, figurano le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014;

impegnano il Governo:

al fine di rafforzare la trasparenza dei criteri di selezione degli interventi cantierabili e di garantire la verifica del rispetto dei medesimi criteri, a finanziare le opere di interesse comunale selezionate in seguito di un'apposita procedura ad evidenza pubblica, predisposta dalla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

G/1651/165/8 e 13

CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1651,

premesso che:

il provvedimento reca numerose misure in materia di comunicazioni: dalle agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga (articolo 6, comma 1), alle norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici (articolo 6, commi 2, 3 e 4),

alla installazione di nuove stazioni radio base su infrastrutture dell'autorità aeronautica (articolo 6, commi 5-bis e 5-ter);

considerato che:

il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 prevede il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che danno luogo ad accertate situazioni interferenziali. La liberazione delle frequenze deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del termine l'amministrazione può procedere alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi della polizia postale;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato le relative procedure per la liberazione delle frequenze. La delibera AGCOM n. 480 del 2014 prevede il divieto dell'esercizio di trasmettitori operanti sulle frequenze che generano le interferenze, ricadenti, per lo più, nella fascia adriatica e, in particolare, in Puglia,

per effetto di tale provvedimento, alle emittenti locali nella Regione Puglia risultano sei rispetto alle diciotto assegnate a seguito del Bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 14 marzo 2012, n. 31;

entro il 31 dicembre 2014 in Puglia si dovrebbero spegnere dodici delle diciotto frequenze assegnate. L'attuazione della delibera AGCOM citata produce pesanti conseguenze sul settore televisivo locale, costringendo molte aziende a cessare la propria attività, anche pluridecennale, con una perdita occupazionale stimata in oltre mille posti di lavoro. A ciò si aggiunga che lo spegnimento di tali emittenti arrecherebbe grave pregiudizio al pluralismo dell'informazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per risolvere la problematica descritta in premessa e, in particolare, a non procedere allo spegnimento delle emittenti in assenza di comprovate problematiche interferenziali;

ad assumere ogni iniziativa necessaria a garantire comunque il diritto a trasmettere delle emittenti locali interessate dai provvedimenti di spegnimento;

a tutelare i livelli occupazionali del personale tecnico operante nel settore;

a valutare la possibilità di differire il termine previsto per la liberazione delle frequenze dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 145 del 2013 al 31 dicembre 2015.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

Orario: dalle ore 20,20 alle ore 20,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

